

---

**P E R**

**Lo Canonico Penitenziere D. Domenico  
Grimaldi**

**E L**

**Sacerdote D. Pasquale di Meglio  
Della Città d' Ischia**

**Sul punto di doverfi negare il Regio Placito alle Bolle  
di traslazione alla Chiesa di S. Agata de' Goti  
spedite in persona di Monsignor D. Onofrio  
Rossi passato Vescovo d' Ischia.**

**N A P O L I M D C C L X X V I .**

---



*O magna vis veritatis; quae contra hominum ingenia,  
calliditatem, solertiam, contraque fictas omnium insidias  
facile se per se ipsa defendat.*

**Cic. pro M. Caelio cap. 26.**



**M** Onsignor D. Onofrio Rossi , trasferito dalla Chiesa d' Ischia a quella di S. Agata de' Goti pretende il Regio Placito alle Bolte di sua traslazione , e questo li viene impedito, così per la privata loro ragione , come promovendo essi la ragion pubblica, dal Canonico Penitenziere D. Domenico Grimaldi , e dal Prete D. Pasquale di Meglio , Diocesani della prima Chiesa . Della giustizia di questo impedimento deve conoscerne la Regal Camera di S. Chiara assieme co' Signori Consiglieri aggiunti , ed in seguito consultarne il Re . Ora fa il Cielo quanta ripugnanza io senta nel dovere difendere , e sostenere l' opposizione , che da' clienti miei al Regio *Exequatur* si fa; e ciò non per altro motivo , se non che per dover io, ciò facendo , di necessità ricorrere a tutte quelle accuse , che si sono da essi prodotte contra di tale Prelato , essendo il mio genio strano dall' accusar persona , ancorchè fosse una delle più vili , che trovansi fra la moltitudine bassa , ed abietta del volgo . Egli è vero , che

accusando, non si offende la giustizia, ma è altresì vero, che accusando, si offende la carità. Questa non vuole, che in pubblico, e ad alta voce, ma in segreto, e bassamente si biasimino i difetti, e si correggano i traviati.

Pochi sono gli uomini, anzi dirò forse meglio: non vi ha uomo per quantunque savio, e dritto, in cui non caggia qualche macchia di colpa. Il Cielo è la parte più perfetta, e più degna dell' Universo; eppur se colà su alziamo il guardo, veggiamo avervi qualche ombra, qualche vapore, che ammortisce alcun poco la luce, ed annuvola le sue stelle. E qual cosa è fra noi più chiara, più limpida di una fonte? Ma zampillando, e correndo fra le sue rive torte ed erbose, è quasi impossibile, che seco non tragga, ora un fulcello, ora un qualche poco di rena, che alquanto le oscuri, ed intorbidi le acque. Per molto *ispagliare*, ed a vento forte, e ritroso, che si faccia nell' aja il grano, sempre un non so che di lolla pula in esso rimane.

Tutto è vero. Sino al durare degli uomini, dureranno i vizj nel Mondo. Fa di mestieri compatire nel primo tutta l' umanità. Qualunque s' è l' uno di noi, indifferentemente trae il suo essere da una massa corrotta. Non può sempre tenerli il senso in freno alla ragione. Con tutto ciò questa volta non potendo io preterire i doveri di giustizia per qualunque esercizio di carità, non posso rimanermi di non far efficacemente la difesa di queste accuse. Nè a tanto mi son io disposto pe' prieghi de' clienti offesi; ma mi son mosso, e mi muovo per lo zelo della giustizia, per l' importanza della causa, per le conseguenze grandi, che l' accompagnano, e sopra tutto per la pubblicità, in cui fino colle Stampe ha voluto metterla lo stesso Vescovo, il quale con esse ave immaginato di potere per ventura far pompa di sua innocenza, della malvagità de' suoi  
accu-

accusatori, e massimamente della grave oppressione, che dice di soffrire. Non conveniva dunque, che si lasciasse correr sola la contraria Difesa, e che si facesse giudizio della causa col sentirsi le sole voci di lui, che ha voluto figurare le cose a suo talento. Dovendol quindi fare di necessità, il farò quanto più decentemente si possa, e mi diporterò in guisa, che la difesa della Verità, che sono in obbligo di sostenere, ad altri per quanto sia possibile, non dispiaccia, e non offenda. Non dirò cosa, che non risulti certamente dagli atti del mio non ci porrò, che piccole riflessioni, ed tutto condurrò con quella maggior moderazione, che potrò, nelle circostanze non però di dovere parlare di accuse, le quali per altro non possono contenere, che cose spiacevoli all' accusato. Così facendo, spero di ritrovare appo le persone discrete aperta la via a giusta, e ragionevole scusa. Volendo non per tanto in ciò procedere ordinatamente, dividerò il presente mio Discorso in quattro differenti Capitoli. Nel primo farò parola delle diligenze di Sovrano ordine compilate dalla Real Camera di S. Chiara: quali cose sianfi colle medesime dilucidate: e quale giudizio se abbia ella reso a S. M. colla consulta de' 20. Novembre 1774.

Nel secondo farò sermone degli ordini, posteriormente a cotesta consulta comunicati alla Regal Camera; onde possa agevolmente vederfi, quale debba per ventura essere nel rincontro presente la sua ispezione.

Nel Terzo: Che debba assolutamente negarsi il Regio *Exequatur* alle Bolle di traslazione alla Chiesa di S. Agata de' Goti, ottenute dal passato Vescovo d' Ischia; e che di necessità debba il medesimo essere condannato al rifacimento de' gravissimi danni cagionati a' clienti miei.

Nel quarto, ed ultimo finalmente risponderò a parte, a

( VI )

parte a tutte le obbiezioni del Vescovo, e distruggerà  
attamente tutti que' equivoci, che a bello studio si sono  
cercati, e si cercano di far correre in pregiudizio della  
verità, ed a danno de' stessi miei clientoli.  
Incomincio dal

## C A P I T O L O I.

Delle Diligenze di Sovrano ordine compilate dalla  
Regal Camera di S. Chiara: quali cose  
sianfi colle medesime appurate: e qual  
giudizio siasi intorno alle medesi-  
me reso a S. M.

**P**ER ben riuscire nella pruova di questo primo assunto,  
premetterò io sopra ogni altra cosa la veridica narra-  
zione de' fatti: indi farò vedere le cose, che si sono mer-  
cè tali diligenze pruovate, e con qual grado d'indizj: ed in  
fine riferirò quello, che ne fu intorno ad esse dalla  
Real Camera rappresentato e proposto al Re N. S.

§. I.

*Narrazione de' Fatti.*

**C**ONTRA Monsignor D. Onofrio Rossi, trasferito per la  
prima volta dalla Chiesa di Fondi a quella d'Ischia  
furono nell'anno 1767. dalle Università di quell'Isola,  
radunate legittimamente in pubblico parlamento, che fu poi  
anco autorizzato dall'assenso dell'Illustre spettabile Signor So-  
vrainendente, unilate al Regal Trono di S. M. diverse ac-  
cuse

( VII )

cuse, sulle quali di Real' ordine venne formato processo dal Signor D. Ferdinando de Leon Commessario generale allora della Campagna.

Furono in tale processura esaminati fra gli altri contra il menzionato Prelato il Canonico Penitenziere D. Domenico Grimaldi, el Sacerdote D. Pasquale di Meglio, i quali, costretti dall'autorità del Magistrato, dovettero dire quello, di cui vennero essi rispettivamente interrogati, e quello, che in verità sapevano sulle accuse di quell' Università. Rimase da ciò grandemente disgustato il Vescovo: ed ecco quello, che per ciò poi ne avvenne.

Il furriferito Sacerdote di Meglio per tre anni, e mesi servì lo stesso Prelato da cancelliere nella Curia, e da esattore delle rendite, e de' provventi di quella Mensa.

In Agosto dell'anno 1767. stimò egli per prudenti suoi fini ~~disfarsi~~ di coteste incombenze, e di dimandare in buona maniera ~~la sua licenza, offerendosi di renderli il~~ conto di quanto avea esatto, e nella Curia per lo *spor-solario*, e dalle ristrettissime rendite della Mensa, le quali erano solamente in distretto della Città: ed essendosi ritrovato, che l'esito superava l'introito in duc. 125.43., il Vescovo con privata dichiarazione da lui sottoscritta a' 7. Agosto 1767., e ch' ~~e' medesimo~~ fece autenticare dal Notajo Clemente Antonio Liguoro di Napoli, nel tempo stesso, che disse di rimanere soddisfatto, e di non avere a pretendere altro dal Meglio per detti conti, si confessò debitore del medesimo nella suddivisa somma di ducati 125. 43., che promise di pagarceli fra'due mesi, numerandi da quel giorno: qual dichiarazione in simil forma fatta esso Monsignor Vescovo consegnolla a D. Pasquale, il quale per sua privata cautela diella a conservare al Notaro Gennaro Cardillo d' Ischia.

Pensò Monsignor Rossi di attaccare di falso la suddetta privata sua dichiarazione data fuori a favore del Meglio. Si pose perciò egli nella sollecitudine aspettando, quando quegli l'avesse prodotta in giudizio per essere da lui pagato, ed avendo a capo a qualche tempo saputo d'averla quetti data, come sopra, a conservare per privata sua cautela al Notaro Cardillo, immantinenti se ne fece dal medesimo cavar fuori la copia; e dopo il silenzio da lui osservato per quasi un'anno, senza interpellare il Meglio a renderli il conto, e tenz' altro suo conquesto, a' 13. Aprile dell' anno 1768. si appresentò per mezzo del suo Procuratore, fornito di legittime facultà, nella G. C. della Vicaria Criminale, ed ivi accusò il Notajo Liguoro per avere autenticata la sua firma, ch' era falsa, immischiandoci su le prime, come intelligente in quest' esaggerata falsità, il medico D. Mattia Siano, ch' era il Procuratore delle Università ricorrenti contro di lui pe' carichi disimpegnati dal Signor Commessario di Campagna D. Ferdinando de Leon, riserbandosi anco le ragioni criminali contra il Meglio per la stessa falsità.

Fu presa l' informazione dalla G. C.. Per la pruova generica si fece paragonare la firma del Vescovo scritta nella suddetta dichiarazione originale, che si fece esibire dal Notaro Cardillo con tre firme scritte in piedi di tre girate nelle polizze di piccioli introiti nel Banco de' poveri della data de' 25. Settembre 1767., e fecesi altresì paragonare il carattere, con cui stava scritto il corpo di tale dichiarazione con talune scritte, che si vollero di carattere del Canonico Grimaldi, esibite e fatte autenticare da esso Prelato; onde dissero i periti, che la firma apparente del Vescovo nella dichiarazione era falsa, e che il corpo di quella avealo scritto di sua mano il Canonico Penitenziere Grimaldi, per così

( IX )

così trarsi la voluta intelligenza di costui nell' esaggerato delitto di falso, giacchè non riuscì così facile di poterli caricare di cooperazione il suddetto Medico Siani. Per la pruova specifica poi furono esaminati tre uomini reprobì, e malvaggi, inquisiti di varj delitti di falsità, taluni de' quali per simiglianti misfatti stavano allora, e lo sono attualmente ristretti nel carcere della G.C. Da questi si fecero ratificare le fedi ultronee, antecedentemente da essi fatte a richiesta del Vescovo, e per lo suo Procuratore esibite in Vicaria. A vista di tale informazione riuscì alla Mensa di far emparare in carcere il Notar Liguoro, che per altra causa trovavasi carcerato. Costituito il Notaro, sostenne con giuramento, che la firma nella dichiarazione era del Vescovo, e che a richiesta di lui aveala egli autenticata. Il Notaro si morì nel carcere, e così terminò in Vicaria tal causa.

Con questa informazione non solamente non fu provato l' estremo dell' uso giuridico dell' anzidetta dichiarazione del Vescovo voluta falsa; ma anzi coll' istanza della Mensa, e colla giurata deposizione del suo Procuratore venne assolutamente escluso un tale estremo.

Indi si rivolse la Mensa a far inquisire nella sua Curia dello stesso delitto di falsità il Sacerdote D. Pasquale di Meglio, e' l Canonico Penitenziere D. Domenico Grimaldi. Con questa seconda informazione si fece opera di pruovare contra la verità il suddetto estremo dell' uso in giudizio della divisata scrittura voluta falsa, per meglio così affodarsi la persecuzione mossa contra gli anzidetti due ecclesiastici; giacchè si andiede a vedere, che senza l' ammasso di quest' altra pruova, farebbe andato sicuramente a crollare il fondamento di questa favolosa inquisizione, e farebbe ito a vuoto qualunque mal concepito disegno di essa Mensa.

Si fece quindi a tal' uopo inferire nel processo della Curia una fal-

falsa fede di quel Cancelliere D. Pasquale Jovane, mercè la quale a' 7. Dicembre dell' anno 1768., per obbedire agli ordini oretenus darili da quel Vicario egli attestò, qualmente avendo perquisito gli atti di detta Cancelleria Vescovile, avea ritrovato, che sotto il dì 26. Agosto 1767. essendo con istanza comparso in detta Vescovil Curia il Procuratore di quella Rev. Mensa, domandò astringersi il Meglio, il quale avea esercitata la carica dell' intera amministrazione delle rendite di lei per lo spazio di circa anni tre, ed avea per lo stesso tempo fatto il Cancelliere ordinario di quella Curia, alla reddizione, non meno de' conti di tale sua amministrazione, ma ben anco dello sportolario della Curia CON ADEMPIRE PARIMENTI ALLA CONSEGNA DI MOLTE SCRITTURE, CHE SI ERANO RITROVATE MANCANTI. In piedi della quale istanza con decreto di quel Vicario Generale FU COSÌ ORDINATO AL DETTO D. PASQUALE FRA LO SPAZIO DI GIORNI DUE, E SOTTO IL DÌ 26. OTTOBRE DELLO STESSO ANNO essendosi notificato personalmente tal' istanza, e decreto, il medesimo non curò di obbedire agli ordini, CONFORME PIÙ CHIARAMENTE RILEVAVASI DAGLI ATTI SUDDETTI, CHE DA LUI SI CONSERVAVANO (1).

Si fece inoltre inserire nella medesima informazione della Curia la copia dell' anzidetta dichiarazione, attaccata come sopra di falso, che la Mensa si avea fatto mesi prima, come si è detto, esemplare dal suddetto Notajo Cardillo, ed in piedi di questa copia fu formato altro atto falso dallo stesso Cancelliere, continente, che a' 16. Aprile 1768. essendosi portato da lui nella Curia il Notaro Cardillo, gli avea presentata l'anzidetta copia di dichiarazione, DI CUI ESSO NOTARO CARDILLO NE CONSER-

---

(1) Fol. 119. Atti delle diligenze contra il Vescovo.

SERVAVA L' ORIGINALE , e la medesima l' avea esibita in nome , e parte di esso Sacerdote di Meglio , da cui gli era stato consegnato l' originale di detta dichiarazione (1). Affodata dalla Mensa con sì fatti criminosi mezzi nel processo della sua Curia questa falsa circostanza dell' uso , che finto fatto dal Meglio in giudizio della quistionata dichiarazione , i due ecclesiastici Grimaldi , e Meglio , ignari di questa particolare circostanza , ma consapevoli della processura in astratto diedero per sospetta la mentovata Curia del Vescovo , imperocchè trattavasi dello 'nteresse del medesimo . Attenta questa ricusa , rinunziò egli tal causa alla Curia Arcivescovile Metropolitana , alla quale con Real Dispaccio de' 2. Gennajo 1769. ordinò S. M. , che avesse proceduto , e fatta giustizia .

Ricorsero il Canonico Grimaldi , e 'l Sacerdote di Meglio alla Sovrana giustizia del Re N. S. , e la supplicarono delle providenze opportune , perchè la Curia Arcivescovile avesse presa altra informazione *ex integro* , per esser nulla quella presa dalla Curia del Vescovo , così perchè questi era nimico , ed accusatore , come perchè l' accusa trattava assolutamente del suo interesse : ed avendo essi esibiti varj documenti , chiesero soprattutto , che si fosse proceduto a nuova perizia sulla firma del Vescovo , per essere quella stata effettivamente scritta di proprio carattere del medesimo . A vista di questo ricorso commise S. M. alla detta Curia Arcivescovile con Dispaccio de' 18. febbrajo 1769. di provvedere su di questa eccezione .

La Curia Arcivescovile intanto non dando alcuna retta a queste dimande de' furriferiti due ecclesiastici , tanto re-

---

(1) Fol. 120. , e 121. de' medesimi atti .

lativamente all' eccezione della nullità degli atti , quanto coerentemente alla revisione della perizia sull' *in genere* , stiede quindi per tale causa in silenzio fino al mese di Marzo dell' anno 1773.

Ma avendo fatto S. M. paragonare gli atti della Curia con quelli della Vicaria , che concernevano la stessa falsità , ed assicurata , sebbene erroneamente da relazione della Curia , che le pruove erano le stesse , e che i processi confrontavano , quando ciò vero non era , ordinò con Real Carta de' 20. del suddetto mese di Marzo , di doverli procedere cogli atti formati dalla Curia del Vescovo , senza dar luogo all' eccezioni , che producevano i rei per dilatare il giudizio .

Si spedì perciò il *citari* , & *capi* contra gli stessi Ecclesiastici , de' quali il solo Canonico Grimaldi fu carcerato , mentre il Meglio , essendosi presentato , fu rilasciato col mandato *per Palatium* .

Dovendosi in seguito fare il *costituto de' rei* , la Curia Arcivescovile cercò il processo alla G. C. , dov' era la carta originale , che si voleva falsa . Non si trovò cotesto processo su le prime ; ma indi fu esibito , mancandoci la suddetta carta originale , ed in sua vece si ritrovò soltanto la copia .

Ciò fece , che la Curia Arcivescovile non potette passare innanzi a procedere in tale causa ; cosicchè il Canonico Grimaldi dimandò di essere abilitato con idonea *pleggeria* ; e stante cotesta sua dimanda , la quale venne anco avvalorata da iterate insinuazioni della Delegazione della Regale Giurisdizione , prescriventi , che la Curia Arcivescovile avesse provveduto il conveniente , venne il Canonico Giordano con suo decreto de' 7. Aprile 1773. ad ordinare l' abilitazione del Canonico Grimaldi dal carcere colla *pleggeria* di ducati due mila .

Di

( XIII )

Di cotesta abilitazione si dolse il Vescovo ; massimamente perchè aveala fatta il Canonico Giordano in tempo ch' era stato per parte sua allegato sospetto , e dal Cardinale Arcivescovo erasi destinato altro Giudice ; e quindi S. M. con Real Dispaccio de' 8. Maggio dello stesso anno 1773. comandò alla Curia Arcivescovile , che non avendo alcuna ragione de' decreti interposti dal Luogotenente Canonico Giordano in tempo, che allegato sospetto dal Vescovo , erasi dal Cardinale Arcivescovo destinato altro Giudice nella causa , si fossero perciò ridotte le cose nello stato primiero colla ricarcerazione del Canonico Grimaldi , e poi la Curia avesse riferito ciò , che se l' offeriva sull' abilitazione , e sulla causa principale.

Fu informata nello stesso tempo la M.S. di ritrovarsi involata dal processo della G. C. la carta originale della voluta falsità ; e quindi ordinò allo stesso Tribunale di riferirle , come fosse ciò avvenuto .

La Vicaria rappresentò , che il fatto era vero , e ch' erasi costato autore di tale occultazione lo Scrivano Fiscale Genaro Sessa , mediante la somma di ducati trenta pagatali da suddetti due ecclesiastici , e che lo stesso Scrivano , citato *ad informandum* , procurava caricare di tale delitto l' altro Scrivano di Giorgio .

Ed in vista di questa relazione scrisse S. M. alla stessa G. C. , che avesse fatta pronta , ed esatta giustizia con darle conto dell' esito rispetto a' Scrivani , e che intanto avesse rimessa copia legale di tal' informazione alla Curia Arcivescovile , per avvalersene nella sua processura contra gli ecclesiastici in essa inquisiti .

Esibitasi nella Curia Arcivescovile la copia della surriferita informazione della Vicaria , riguardante l' involamento del-

( XIV )

della scrittura originale dal primo suo processo, fu interposto decreto sovra le vicendevoli istanze della Mensa, la quale pretendea doverli ridurre in carcere il Meglio, e fulli ricorsi altresì de' due ecclesiastici, i quali insistevano per lo contrario, che si fosse ordinata nuova informazione sopra questo secondo delitto. Con tale decreto fu ordinato, *che si fosse presa l'informazione della formazione del corpo del delitto, qual informazione presa, si sarebbe data la conveniente provvidenza di giustizia sulle rispettive dimande delle parti.*

Questo decreto venne accettato dalla Mensa, che fece venire ultroneamente dalla Diocesi i suoi testimoni, prima intesi dalla G. C., per farli nuovamente esaminare nella Curia; ma stante la loro ultroneità, non si vollero ricevere, e se ne formò un'atto,

Intanto il Canonico Grimaldi, che per effetto del Regal comando de' 8. Maggio 1773. spontaneamente erasi presentato in carcere, continuò ad insistere per la sua abilitazione; anco per motivo della sua infermità, per le quali faceali mestieri dell' uso delle stufe, e de' bagni; ed avendo S. M. sul suo ricorso ordinato alla Curia Arcivescovile, che avesse informato sull' esposto, e detto il suo parere colla conveniente brevità, dopo le debite diligenze sulla verità del fatto, fece ella riconoscere da' medici l' infermo, e con sua relazione fece presente a S. M. ciò, che se le offeriva.

Questa relazione della Curia Arcivescovile con dispaccio de' 2. Ottobre 1773. fu rimessa alla Real Camera di S. Chiara con ordine, che sentendo le parti avesse informato col suo parere.

A cotanto Augusto, e rispettabilissimo Senato si fecer presenti per parte del Grimaldi, e del Meglio tutte quelle invincibili ragioni, che si credertero giustamente esclu-

esclusive del voluto delitto di falsità; e frall' altro si esposse con formale istanza dal Meglio, che mancando la pruova dell' uso fatto in giudizio della scrittura pretesa falsa, non potea, nè dovea procedersi criminalmente: *Che quantunque la Mensa nel processo della sua Curia si fosse adoperata di far comparire pruovato quest' uso, tali pruove dovevano essere giudicate false: e si fece con dett' istanza signatamente riflettere, ch' erasi fino a quel punto proceduto in questa causa contra l' espressa determinazione, anzi con manifesta violazione delle leggi del Regno, prescriventi, che allora possa punirsi di falso colui, che abbia falsato alcuna scrittura privata, quando producendo questa in giudizio, richiesto, abbia espressamente dichiarato volerne di quella far' uso: Che quantunque si fosse tolta dal Foro, e dall' uso ne' giudizj colla Real Costituzione di S. M. C. del 1738. questa dichiarazione circa l' uso, tutta volta erasi stabilito, che la scrittura assolutamente dovesse essere prodotta in giudizio, perchè la produzione sua inducea per l' appunto gli effetti della richiesta dichiarazioni: Che quindi il principalissimo estremo di questo delitto dovea essere la pruova sicura, che la dichiarazione pretesa falsa fosse stata da esso di Meglio, o dal suo legittimo Procuratore presentata in giudizio, affine di aggire, ovvero di eccepire: Che questo estremo non si era giammai legittimamente in tutte le informazioni pruovato, non ostante che non si fosse per altro mansata dalla Mensa di far comparire liquidato, sobbete falsamente, e ad onta del vero, d' averne il Meglio di quella far' uso, facendola produrre in giudizio; e perciò conchiuse egli la sua istanza, dicendo, che mancando la pruova di cotesto indispensabilissimo estremo, non potea procedersi in tale causa criminalmente; com' erasi fin' allora proceduto, senza farsi una le-*

fio.

( XVI )

sione ben grande alle leggi del Regno; e più cautamente volendo egli in ciò procedere, rinunziò per ciò alla scrittura, all' uso, ed a' suoi effetti, con quelle proteste non però, che mettevano in salvo la verità della stessa scrittura (1).

Di cotesta istanza del Meglio ebbe giuridica scienza la Mensa, leggendosi in piedi di quella una ben lunga replica scritta in nome del suo Procuratore; quindi per poter il Vescovo distruggere una tanta eccezione, e sopra tutto per soddisfare al motivo fattoli da' savissimi Supremi Signori Ministri della Real Camera allor, che girò personalmente col suo Avvocato, di dovere cioè, esibire gli atti originali, ne' quali si asseriva esibita per parte del Meglio la suddetta dichiarazione, ciocchè avvenne nel giorno 26. Febbrajo dell' anno 1774., in cui li venne fatta tale richiesta, operò quello, che vengo ora brevissimamente, e con grave mio rincrescimento a nar-  
rare :

Produfs' egli nella sera de' 27 la copia di questi atti, apparente estratta dal suo Cancelliere Jovane, e munita di un suggello Vescovile, per doverli tener presente nel seguente giorno 28. dello stesso mese di Febbrajo, in cui stava appuntato di doverli votare, siccome fu effettivamente votata tal causa. Nell' assenza del Regio Attritante D. Francesco Cito si fece la notata in tale scrittura per l' Ufficiale della Segreteria della Real Camera D. Niccola Bove (2).

Si lesse in Camera Reale questa scrittura nell'atto, che fu votata la causa, e nella consulta, che per questa medesima emergenza fu umiliata a S. M. colla stessa data de' 28. Febbrajo, si fecer presenti al Re tutte le dubbiezze,

tut-

---

(1) Fol. 134., e 135. Atti delle suddette Diligenze.

(2) Fogl. 34. al fogl. 38. Atti suddetti

( XVII )

tutte l'imperfezioni di processura, e tutte l'inverisimilitudini delle astiose inquisizioni, compilate contra il Canonico Grimaldi, e'l Prete di Meglio, e sopra tutto si disse così =  
*Ha veduto altresì la Real Camera, che non vi è pruova dell'uso fatto in giudizio di questa scrittura creduta falsa; e che quantunque il Vescovo nel processo della sua Curia si fosse adoperato a volere pruovare quest'uso con alcune fedi del suo Cancelliere, che rafferma di essersi con decreto di quella Curia ordinato al Meglio a dovere rendere li conti fra due giorni, il qual decreto essendo stato notificato a costui a' 26. Ottobre di quel medesimo anno, egli a' 16. Aprile 1768. fece produrre la copia di tale dichiarazione per mano del Notaro Cardillo, che ne conservava l'originale, tutta volta, essendo fedi del Cancelliere dello stesso Vescovo querelante, fanno sorgere il giusto sospetto della loro verità; maggiormente perchè si oppongono quelle direttamente alla pruova compilata prima dalla G. C. della Vicaria, e sopra tutto alla giurata deposizione del Procuratore dello stesso Vescovo, il quale rafferma, che avendo voluto egli verso gli principj del mese d'Aprile dell'anno 1768. astringere il Meglio a pagargli ciò, che li dovea, questi li fece sentire, che presso il succennato Notar Cardillo esisteva la suddetta dichiarazione. NEL QUAL SOSPETTO SI E' VIEPIU' CONFERMATA LA REAL CAMERA, per avere il Vescovo ultimamente esibita la copia degli atti, da quali erano risultate le fedi del Cancelliere, ed ha veduto, che questa copia discorda interamente colle suddivisate fedi; poicchè laddove in quelle si porta il decreto della Curia per la reddizione de' conti notificato al Meglio a' 26. Ottobre 1767., e che il termine assegnato a costui di dovere rendere li conti, era di giorni due, in questa si fa comparire notificato nello stesso giorno 26. Agosto 1767., che fu interposto, e'l termine si*

B.

*estende a giorni dieci , e non già a due (1) .*

Dopo rimessa dalla Real Camera a S. M. la furriferita relazione de' 28. febbrajo 1774., e pendente su la medesima la Reale risoluzione, che poi fu presa agli 11. Giugno dello stesso anno, venne il Meglio a sapere l'esibizione della suddetta scrittura, di cui fece la Real Camera parola nell'enunciata sua consulta; e così si avvisò egli, ch'era quella falsa di pianta, mentre la firma, apparente scritta in piedi della sua estratta sotto il nome e cognome del suddetto D. Pasquale Jovane Cancelliere, non era di carattere di costui; ma si bene scritta di propria mano e carattere di colui, che falsamente avea scritto l'intero corpo di quella, e che il suggello ivi impresso non era il solito, di cui invariabilmente si serve la Curia del Vescovo; ma piuttosto era il suggello appartenente alla Curia di Fondi in tempo, che lo stesso Prelato fu Vescovo di colà, additandolo sopra tutto le parole impresse nel medesimo suggello, dittanti = *Honupbrius de Rossi Episcopus Fundanus*; cosicchè andiede immantinenti egli a congetturare, che non potendo nello ristrettissimo tempo di un giorno, quanto correva dal punto, che venne, come sopra, motivata al Vescovo l'esibizione degli atti originali, a quello, in cui stava appuntato di votarsi la causa, farsi foggiare dalla Mensa in Diocesi da quel Cancelliere, che aveala secondato nelle prime falsità, la falsa copia di questi inventati atti, fu formata, e foggiata quì in Napoli coll'ajuto di altro scribente; e per accreditar la falsa firma del Cancelliere, che si era fatta in quella scrivere dallo stesso scribente, non essendovi quì pronto al bi-

so.

---

(1) *Fol. 147. ad 148. Vol. Diligentiar.*

( XIX )

fu il suggello della Curia d'Ischia, che conservavasi colà presso il Jovane (1), si fece uso di quello della Curia di Fondi; e così fu presentata nella Real Camera, per sorprendersi con questa copia la giustizia di quell'Augusto Senato a danno del Canonico Grimaldi, e del Meglio, il quale venne a confermarli in questa giusta idea dall'essersi veduta praticata in questa falsa scrittura la soverchia inusitata cautela dell'apposizione del suggello, non mai praticata in tutte le altre carte prodotte dalla Mensa per questa medesima causa nella Real Camera colla vera firma del Cancelliere (2).

Di questa rimarchevolissima scoperta immantinenti ne fece il Meglio intesi il rispettabilissimo Signor Marchese Presidente del S.C., e gli altri Supremi Signori Ministri della Real Camera; ed a maggior cautela produsse sua istanza, colla quale deducendo l'esposta falsità, e riaccusando il Vescovo, chiese, che si fosse spedito in Diocesi un Regio Attitante a sospendere quella Curia, per diligenziarsi, se ivi esistevano per ventura questi atti originali, da quali erasi fatta apparire esemplata la falsa copia (3). Questa sua istanza rimase non però negli atti senza presentata, e senza provvidenza, perchè la Real Camera opinò, che dopo d'aver umiliata a S. M. la sua consulta per la causa principale, era finita la sua incombenza, e senza un preciso nuovo comando del Re

B a

non

---

(1) Depono il Cancelliere Jovane, che il suggello della Curia Vescovile d'Ischia conservavasi colà presso di lui fol. 229. ejus. vol.

(2) Come potrà riscontrarsi nel Processo della Real Camera sul punto dell'abilitazione del Canonico Grimaldi fol. 35. ad 42., & 47. ad 49.

(3) Fol. 152. ad 157. vol. Diligentiar.

non avea facoltà di procedere in questa causa totalmente nuova. Solamente per l'efficace insistenza del Meglio fece ella cifrare la scrittura esibita, ed in assenza del Regio Attitante della causa D. Francesco Cito, il processo, in cui erasi una tale scrittura prodotta, fu dato a conservare al Regio Attitante D. Marzio Pisani (1).

Intanto riuscì alla Mensa di sapere d' essersi dal Meglio scoperta l' esposta falsità; e quindi fece ella le più alte diligenze per avere nelle sue mani il processo di questa causa, affine di sottrarne verisimilmente la suddetta scrittura; ma non essendole riuscito, ricorse a S. M. dimandando le provvidenze Sovrane, perchè dalla Real Camera se le fosse comunicato un tale processo, affacciando un pretesto non vero, ed affettato, che in quello, cio è, eranfi dal Grimaldi e dal Meglio presentate alcune carte, ch' ella volea vedere; quando niuna carta era stata da essi due ecclesiastici in tale processo prodotta (2).

Ricorse il Meglio a S. M. per l' esposta falsità riaccusando il Vescovo, ed i suoi complici, e si servì il Sovrano con suo Real Dispaccio di 2. Luglio dello stesso anno 1774. di prescrivere alla Real Camera di S. Chiara, che *avesse verificato l' esposto, ed avesse riferito col suo parere* (3).

Per esecuzione di questo Real Ordine venne commessa la dilucidazione dell' esposto del Meglio al meritevolissimo spettabile Signor Caporuota D. Carlo Paoletti, d' ordine del quale praticatesi le diligenze dall' onoratissimo Regio Attitante della Regal Camera D. Francesco Cito, e dal-

---

(1) *Cir. fol. 34. ad 38., e fol. 132. ad 133. ejusdem Proc.*

(2) *Fol. 6. affar. vol.*

(3) *Fol. 2. Arr. Jud.*

( XXI )

e dallo Scrivano Fiscale della G.C. Felice Binni, si vennero a pruovare, non solamente la falsità della copia esibita nella Real Camera; ma le seguenti altre falsità, tutte tendenti ad uno stesso fine, con que' indizj, che vengo ora partitamente a riferire .

§. II.

*Della falsità delle fedi del Cancelliere della Curia d' Ischia  
D. Pasquale Jovane .*

**N**El fatto ho io parlato de' due falsi atti formati dal suddetto Cancelliere colle date de' 16. Aprile, e de' 7. Dicembre 1768., inseriti nell' informazione presa da quella Curia Vescovile contra il Meglio, e' l Canonico Grimaldi intorno al supposto delitto di falsità della privata dichiarazione del Vescovo, per piantarsi con essi la falsa pruova dell' ~~uso fatto~~ fatto in giudizio dal Meglio della suddetta dichiarazione voluta falsa .

Ora questi due atti sonosi pruovati falsi, e foggati dall' anzidetto Cancelliere Jovane per compiacere la Mensa, di cui egli era subalterno, in pregiudizio della verità, ed a danno del Meglio, per i seguenti urgentissimi indizj, che indubitatamente di falsità lo convincono .

**I**N genere : non può dubitarsi, d' avere l' anzidetto D. Pasquale Jovane formati i divisati due atti, tra perchè esistono quelli nel processo della Curia Vescovile, e tra molto più perchè, chiamato il medesimo in questa Città di Napoli, non negò alla presenza dell' Illustre spettabile Signor Caporuota Commessario, da cui fu dimandato coll' intervento del Signor Avvocato Fiscale della

B 3

G C.,

G. C., d'aver' egli fatto li succennati due atti, e d'averli rilevati dal processo in quelli citato (1).

**I**N *specie*: vi concorre la mala qualità dello stesso sacerdote Jovane, ch'è un subalterno di mala fama, condannato da S. M., qual calunniatore, e solito ad'asserire il falso, al doverli a sue spese conferire nella casa de' PP. Giurani di S. Severino per lo tempo non meno di due mesi (2).

Ma oltre di questa circostanza, che concerne la mala fama dell'additato subalterno, la falsità de' menzionati due atti rimane sufficientemente pruovata dalle stesse carte, e scritture della Mensa. Ed ecco, come.

Nell'istanza, che a nome di essa fu prodotta nella G. C. della Vicaria a' 13. Aprile 1768. si disse, che la suddetta dichiarazione originalmente trasi presentata dal Meglio al Notaro Cardillo per conservarla, e farne uso, come meglio li rendea comodo, *come appariva dalla copia, che si presentava* (3).

Nella deposizione del suo Procuratore, ricevuta dalla G. C. nel mese di Novembre dello stesso anno 1768. rispetto a questo punto si disse, che avendo voluto il Vescovo suo principale **VERSO GLI PRINCIPII DEL MESE DI APRILE 1768. ASTRINGERE IL MEGLIO A PAGARLI CIO', CHE LI DOVEA, egli gli avea fatto sentire, che presso il Notaro Cardillo esistea detta dichiarazione, per la qual cosa avendola esso suo principale già considerata falsa, perchè da lui non fatta, gli disse gli applessi, accò ne fosse in suo nome ricorso, come di lui Procuratore nella G. C. della**

(1) Fol. 228. r. Vol. diligentiarum.

(2) Fol. 180. dict. Proc.

(3) Fol. 109. ejusd. Proc.

della Vicaria per l'appuramento di detta falsità, siccome fece (1).

Nell'istanza finalmente, che in nome dello stesso Procuratore della Mensa fu prodotta nella Curia del Vescovo a' 28. Novembre 1768. si disse, che *la suddetta dichiarazione, oltre di essersi data a conservare dal Meglio in potere del Notaro Cardillo, esso stesso Notaro n' esibì copia in mano del Cancelliere per pruovare il discarico del suo debito* ALLORA, CHE VOLEASI PER PARTE DI MONSIGNOR VESCOVO FAR ASTRINGERE IL MEDESIMO AL DOVUTO PAGAMENTO DI DETTE SOMME ESATTE. *Alla vista di qual' esibita dichiarazione, avvedutosi il Vescovo della sua falsità, se ne querelò in Vicaria Criminale* (2).

Ora queste tali asserzioni, e giuridiche giurate confessioni fatte in giudizio per parte della Mensa dimostrano, e pruovano ad evidenza false le suddette due fedi.

**P**Er rapporto alla prima, risulta questa evidentissimamente falsa, mentre colla medesima si volle contra la verità dimostrare, che a' 26. Agosto 1767. era comparso in quella Curia Vescovile il Procuratore della Mensa, chiedendo, che si fosse altretto il Meglio allo rendimento de' conti, ed alla consegna di molte scritture, che *si erano ritrovate mancanti, e che essendosi così con decreto di quel Vicario Generale ordinato al Meglio fra lo spazio di giorni due, eragli stato un tale decreto notificato personalmente a' 26. Ottobre dello stesso anno 1767., e quegli non avea curato di obbedire a tali ordini; quando all'incontro in Novembre del seguente anno 1768. ( tem-*

B 4 po

(1) Fol. 110. ad 112. Atti predetti.

(2) Fol. 116. a r.

po certamente posteriore alle furriferite epoche de' 26. Agosto, e de' 26. Ottobre 1767. ) confessò il Procuratore della Mensa in Vicaria, di non aver'ella giammai convenuto civilmente in giudizio per tal causa il Meglio, e che solamente avendo voluto il Vescovo verso gli principj del mese di Aprile 1768. astringerlo a pagarli ciò, che li dovea, egli gli avea fatto sentire, che presso il Notaro Cardillo esisteva la detta dichiarazione, che avendola esso Monsignor Vescovo riconosciuta falsa, era perciò ricorso in essa G. C. Criminale; cosicchè, attenta l'esposta confessione del Procuratore della Mensa, fino al mese di Marzo dell'anno 1768. niun passo per tal causa contra il Meglio erasi dato, niuna istanza contro costui erasi presentata, e niun decreto si era sovra quest' occorrente interposto; ciocchè voleasi per parte di lei solamente fare su gli principj del seguente mese di Aprile, per astringerlo al pagamento di ciò, che afferì dovere consegnare; e lo sospese, perchè il Meglio le fece sentire, che presso il Notaro Cardillo esisteva la menzionata dichiarazione, la cui voluta falsità la fece poi ricorrere a' 13. dello stesso mese nella G. C. Dovrà quindi senza verun dubbio essere giudicata in conseguenza falsa la furriferita prima fede del suddetto Cancelliere Jovane, con cui, ad onta dell'espressa giuridica confessione della stessa Mensa, e contra la verità, si volle posteriormente, e si vuol' oggi far comparire, che nel mese di Agosto 1767. essa Mensa avesse chiamato in giudizio per questa causa civilmente il Meglio, e che a' 26. Ottobre dell'anno medesimo se gli fosse l'anzidetto decreto notificato.

Rimane vieppiù confermata la pruova di tale falsità dall'altra asserzione contenuta nella sovracitata istanza prodotta in quella Curia Vescovile a' 28. Novembre 1768., colla quale rimane assolutamente escluso, d'essere l'anzidetta  
Men.

Mensa comparfa fino a quel tempo in giudizio civilmente contra il Meglio ; mentre in quella si raffermd, che ALLORA QUANDO VOLEASI PER PARTE DI ESSO MONSIGNOR VESCOVO ASTRINGERE IL MEGLIO AL PAGAMENTO DI DETTE SOMME ESATTE, *egli per mezzo del Notaro Cardillo fece esibire la copia della dichiarazione*. Da cotest' asserzione ne discende, che niun istanza, e niuno ricorso giuridico fu fatto per parte della Mensa contro il Meglio fino a' 16. *Aprile dell' anno 1768.*, tempo in cui, anco falsamente, si fa comparire d' essere stata esibita dal Notaro Cardillo la suddetta copia di dichiarazione, giacchè nella furriferita istanza si confessa, che l' espressa copia fu esibita allora, *che voleasi per parte del Vescovo far astringere il Meglio al pagamento di dette somme esatte*; dunque fino alli 16. *Aprile 1768.* non era ancora la Mensa comparfa in giudizio ad astringere il Meglio; e facendosi col succennato atto del Cancelliere apparire il ~~contrario~~, ch' era, cioè, quella comparfa in giudizio ad astringerlo al pagamento di dette somme esatte fino da' 26. *Agosto 1767.*, e ch' erasi il decreto notificato a costui a' 26. *Ottobre dello stesso anno*, si commise quindi inescusabile falsità, di cui viene il Cancelliere convinto dall' esposte posteriori giuridiche carte, e confessioni della stessa Mensa.

**R** Elativamente poi alla falsità del secondo atto, scritto dallo stesso Cancelliere in piedi della copia estratta di detta dichiarazione colla data de' 16. *Aprile 1768.* rimane similmente questa falsità pruovata collè stesse carte della Mensa, che si sono di sopra enunciate.

Nella prima istanza prodotta in Vicaria si disse nettamente, che il Meglio avea presentato originalmente la suddet-

ta

ta dichiarazione al Notaro Cardillo per conservarla, e farne uso, come meglio li rendea comodo, senza dirsi affatto, ch' esso Notaro l'aveffe presentata in Curia; anzi dall' essersi soggiunto in detta istanza, prodotta, come sopra, a 13. Aprile 1768., che *si presentava la copia di detta dichiarazione* ne risulta sicuramente, che in detto giorno de' 13. Aprile 1768. di già aveasi la Mensa fatta esemplare dal Notar Cardillo la copia, che disse di *presentare*. Non sa quindi comprenderfi, come alli 16. dello stesso mese dovea esso Notaro esibirne altra copia al suddetto Cancelliere, quando essa Mensa aveasela presa, e fatta esemplare antecedentemente.

Più. Nella deposizione giurata del medesimo Procuratore fatta in *Novembre dell' anno 1768.* si disse, che fu gli princj del suddetto mese d'Aprile avendo esso Prelato suo principale voluto astringere il Meglio, *questi li fece sentire, che presso il surriferito Notaro esisteva l'originale dichiarazione*; dunque non è vero, che questa fu dal Notaro Cardillo esibita in Curia, giacchè in questo caso avrebbe dovuto dirlo lo stesso Procuratore.

Tanto maggiormente, che questa copia si vuole esibita presso il menzionato Cancelliere a' 16. del succennato mese d'Aprile, quando già alli 13. dello stesso mese, vale a dire, tre giorni prima, la Mensa ne avea la copia in suo potere che disse di *presentare* in Vicaria: quando alli 13. era già essa comparso in giudizio a querelarsi della voluta falsità della suddetta dichiarazione; e quando finalmente costa dagli atti della G. G., che nella suddetta giornata de' 16. Aprile il Notajo Cardillo non avea più in suo potere la suddetta originale scrittura avendola rimessa fino da' 12. del mese medesimo in po-  
te-

( XXVII )

tere del Mastrodatti de' Notari (1); onde nè potea indetto giorno esemplare la suddetta copia, nè molto meno potea esibirla al Cancelliere, nè questi potea raffermare con verità d'avergli detto lo stesso Notaro, che in quel tempo egli ne conservava l'originale, siccome, quanto innavvedutamente, altrettanto falsamente si volle dalla Mensa far poi comparire.

La pruova dell'anzidetta falsità si conferma maggiormente da quello, che il medesimo Procuratore della Mensa scrisse nell'anzidetta istanza de' 28. *Novembre 1768*; allorchè disse, che DOPO DI ESSERE STATA ESIBITA DAL NOTARO CARDILLO AL CANCELLIERE LA COPIA DELLA SUDETTA DICHIARAZIONE, *il Vescovo ne offervò l'originale, ed avvertendosi d'essere stato il suo carattere falsificato, se ne querelò in Vicaria Criminale*. Dunque l'esibizione della copia di tale scrittura al divotato Cancelliere avrebbe dovuta, seconda il contesto di questa istanza, essere seguita prima dell'accusa, che fu proposta a' 13. *Aprile 1768*. All'incontro nel falso atto si porta esibita a' 16. *dello stesso mese*; ecco come per un così irreconciliabile anacronismo tra la confessione della Mensa, e tra l'atto del suo Cancelliere ne risulta la pruova dell'inescusabile falsità della divotata fede.

Rimane dunque per tali cose affodato, che mai il Meglio fu convenuto in giudizio civilmente della Mensa per questa causa, mai fu interposto il suddetto decreto de' 26. *Agosto 1767*, mai un tale decreto fu notificato al medesimo a' 26. *Ottobre dello stesso anno*, e mai il Notaro Cardillo esibì in giudizio a nome del Meglio la suddetta copia, come cogli anzidetti due falsi at-

---

[1] Fot. 127. *Atti delle Diligenze della Real Camera.*

( XXVIII )

ti, per aderire alla Mensa sua principale, volle falsamente fingere quel Cancelliere; e la verità si è, che la Mensa avendo saputo, che in potere del Notajo Cardillo esisteva l'originale dichiarazione datali a conservare dal Meglio per privata sua cautela, se ne fece dal medesimo estrarre la copia, ed avendo, come sopra, premeditato di attaccarla di falso, ricorse in Vicaria, dove non pensò su le prime di fingere falsamente la pruova dell'uso fatto in giudizio di detta scrittura; ma poi nel processo formato dalla sua Curia per questa stessa causa essendosi avvisato di dovere necessarissimamente fissare la pruova di questa importantissima circostanza, fece foggare falsamente dal suo Cancelliere gli espressati due atti; e conservando la suddetta copia di dichiarazione, che si avea fatto, come sopra, estrarre dal Notajo Cardillo, in piedi di quella colla suddetta data de' 16. Aprile 1768. fece formare il suddetto falso atto dell'esibizione dell'anzidetta scrittura.

Ciocchè maggiormente si conferma dall' essersi detto nell'istanza presentata in Vicaria a' 13. dello stesso mese d' Aprile 1768., CHE SI PRESENTAVI LA COPIA DI DETTA DICHIARAZIONE; cosicchè in detto giorno avea già in poter suo la Mensa una tale copia. Questa non fu in Vicaria presentata, non vedendosi in detto processo inserita, nè in quello vi è alcuna mancanza di fogli, o viziatura di *abbacazione* (1); dunque rimase quella certamente in potere di lei, ed in piedi di questa copia fu poi architettato il suddetto falso atto, con cui si finse l'uso in giudizio della quistionata scrittura.

Tutto ciò viene confermato dalla grandissima affettazione, con cui si volle con altre falsità cautelare l'ideata pruova

---

(1) Fol. 184. Atti predetti.

va dell' uso di una tale dichiarazione; come di presente vengo ora a dimostrare nel

§. III.

*Delle false deposizioni di Paolo Villa, e di Diodato di Palma.*

**N**ell' anzidetto processo formato dal Curia Vescovile appajono esaminati Paolo Villa della Terra di Pastena Diocefi di Fondi, persona notoriamente miserabile, e Diodato di Palma di Benevento uomo avvinato, che prima fu servitore di livrea del Vescovo, nel tempo, che si esaminò, serviva da cuoco in quel Seminario, e poi stiede al servizio di quel Vicario Generale, non ostante, che per varj delitti fosse stato a' 25. Agosto dell' anno 1772. condannato in esilio per cinque anni da quella intera Isola; di fortacchè corre ancora il tempo del suo esilio (1).

Da questi soggezionati testimonj si fece dire nel suddetto processo, cioè, dal Villa, che in occasione d' esserfi egli dovuto portare nella Città d'Ischia, e stare qualche tempo con Monsignor Vescovo nella S. Pasqua, *vide una mattina venire il Notajo Cardillo, il quale si portò nella Curia, e presentò al Cancelliere una scrittura, che disse essere assolutoria di quanto dovea il Meglio a quella Mensa, DELLA QUALE SCRITTURA, DISSE ESSO NOTARO, DI ESSERNE CONSERVATORE DELL' ORIGINALE, che gli era stato consegnato da esso Meglio per sua causela; ma subito, ch' esso Monsignor Vescovo riconobbe la suddetta scrittura, COME FU RICONOSCIUTA DAL PARROCO D. AN-*

TO-

---

(1) Fol. 106. *Atti predetti.*

**TONIO MORALDI ALLORA PRESENTE**, manifestamente si conobbe, che dovea essere falsa &c.

Dal Palma si fece poi asserire, che avendo egli da più tempo servito da cuoco il suddetto Vescovo, con tal' occasione avea sempre veduto, che il medesimo in ogni occorrenza di scritture pubbliche, che gli bisognavano in questa Circolà di Napoli, si serviva de' Notari Montemurro, Leri-  
zia, e Cervello, e quando poi stava nella sua residenza, faceasi servire di tali scritture dal Notar Cardillo, il quale, in occasione di stipulare le scritture appartenenti a quella Mensa, disse al Vicario Generale, ch' egli teneva una dichiarazione contra il Vescovo, da recela a conservare dal Meglio, e che n' era stato incombenzato di presentarne copia nella Curia Vescovile per discarico del medesimo; come in effetti fece, con esibire la copia di detta dichiarazione in potere del Cancelliere.

Queste deposizioni non però sono parimenti false, e risultano ugualmente rei di falsità gli stessi Villa, e Palma; dappoichè incorrono essi nelle stesse contraddizioni, nelle quali s' incontrano, come si è veduto, le due false fedi del menzionato Cancelliere.

Ma oltre i suddetti argomenti, non deve ommettersi la riflessione, che si è voluto, cioè, far comparire d'essere stata presentata la suddetta dichiarazione a nome del Meglio dal Notaro Cardillo, ed in vece di formarsene atto di ciò dallo stesso Notaro, che si fa comparire d'averla prodotta, com' era dovere, lo forma il Cancelliere, il quale avrebbe dovuto in questo caso scriverne la presentata formale, siccome veniva obbligato dalla Real Costituzione del 1738.

Paolo Villa da corriere in Pastena, coll' affettato motivo d' essersi portato a solennizzare la S. Pasqua col Vescovo; si fa ritrovare appunto in quest' occasione nella  
re-

residenza, e nella Curia di lui, conosce il Notaro Cardillo, e tutte le persone nominate nella sua deposizione, quando egli non è in quella Città conosciuto, secondo si è conchiudentemente pruovato colle diligenze (1).

E così parimente il Palma dalla cucina del Seminario si fa trovare in tale occasione in quella stessa Curia del Vescovo.

Ed intanto non si vede in quel processo esaminato il suddetto Cardillo, Notaro della Mensa, ch' era un testimone necessario, da cui si porta d' essere stato in nome del Meglio esibita quella tale scrittura, quando in quel tempo esso Cardillo era vivente; dappoichè se ne morì a' 10 Gennajo dell' anno 1773. (2).

Finalmente dal nominato Paolo Villa si fece dire, che il suddetto Notaro Cardillo esibì l' enunziata scrittura alla presenza del Parroco D. Antonio Maraldi. Ed all' incontro essendosi esaminato in quel medesimo processo lo stesso Parroco, in tutta la sua deposizione non si legge deposto dal medesimo, che si fosse trovato presente, quando il succennato Notaro Cardillo, si vuole, d' avere esibita la sudetta scrittura; ma solamente dice, d' avere saputo dallo stesso Cancelliere, che già era ricevuto una tale copia (3).

Da tutte queste cose unite insieme ne risulta chiaramente, che la pruova dell' uso fatto in giudizio dal Meglio della quistionata scrittura fu architettata indubitatissimamente dalla Mensa con tante falsità, fatte commettere dal suo Cancelliere D. Pasquale Jovane, e dalli suddetti due

---

(1) Fol. 205., e 206. del volume delle Diligenze.

(2) Fol. 185. Atti delle stesse Diligenze.

(3) Fol. 128. a r. Atti suddetti.

due spergiuri testimonj Paolo Villa , e Diodato di Palma .

§. IV.

*Della falsità della suddetta scrittura , e della sua produzione scientemente fatta in giudizio a danno del suddetto sacerdote di Meglio .*

**R**' Ispetto alla pruova *in genere* di questa scrittura, essendosi fatta la medesima riconoscere , e paragonare alla presenza dell' anzidetto Illustre Signor Caporuota Commessario coll' intervento del Signor Avvocato Fiscale Starace da' Mastrodatti del S.R.C. D. Giovanni Rubino , e D. Gioseppe Graziani , e dal Pandettario del Banco dello Spirito Santo il Notajo D. Corrado Antignani , periti a tal' uopo destinati colle altre firme vere , ed indubitate del Cancelliere D. Pasquale Jovane , fu ritrovata in detta controvertita copia una totale dissimiglianza nelle lettere , nelle sillabe , e nell' aria dello scrivere , e che in veruna parola , sillaba , o tratto , che la compongono , vi sia alcuna menoma simiglianza ; e quindi essi periti la giudicarono falsa , e non formata , nè scritta dal divisato Cancelliere D. Pasquale Jovane (1).

Ri-

---

(1) *In Fol. 27. a r. Atti delle Diligenze , così riferiscono i Periti . Ed essendosi mostrata al Jovane una tale scrittura , depose di non avere della medesima veruna cognizione , e che la firma col nome , e cognome di essolui non sia firma , mano , e suo carattere , nè sapere di chi*  
 fos-

( XXXIII )

Riconosciuto il suggello impresso in detta copia, il quale trovasi sovrapposto con ostia rossa, e con carta intagliata intorno, perchè surse qualche dubbio circa la sua impressione, se era stato, cioè, svelto da altra scrittura, e sovrapposto in detta copia, ovvero era stato direttamente impresso in quella col proprio suggello, fu quindi eletto dal lodato Illustrissimo Signor Caporuota Commessario il cartaro Aniello de Lieto, il quale con Pasquale Manfreda suo compagno portatosi alla presenza di lui per discifrare il proposto dubbio, avendo li medesimi attentamente riconosciuta l'ostia, colla quale stava impresso il divisato suggello, anco coll' intervento del Signor Avvocato Fiscale, palesarono netramente il loro sentimento, dicendo, di non essere stato svelto detto suggello da altra scrittura per varj invincibili motivi della loro arte, che partitamente addussero, e conchiusero d'essere stato quello in detta copia impresso col proprio suggello, il quale si riconobbe appartenente alla Curia di Fondi, e non già a quella d' Ischia (1).

Riconosciuto finalmente ad istanza del detto Signor Avvocato Fiscale il carattere, col quale trovasi interamente scritta, e sottoscritta la controvertita copia, e quella paragonata col carattere, con cui sono vergate due istanze, ed un memoriale esistenti nel processo fabbricato ad istanza del Promotor Fiscale della Curia del Vescovo contra gli anzidetti Meglio, e Grimaldi, e scritte in nome del Procuratore di quella Mensa ne' fogli

C

120.

---

*fosse*. Fol. 228. Ecco posta dunque con ciò in maggiore evidenza la pruova generica della falsità della divisata scrittura.

(1) Fol. 31. & 32. *Atti predetti*.

( XXXIV )

120., 125., e 159, furono di parere i medesimi periti, che uno solo scribente abbia formate le dette due istanze, e ricorso, e la controvertita copia, attenta la perfetta costanza, che vi riconobbero tra esse nella maniera dello scrivere, trattizo di lettere, e formazione di sillabe.

Si cercò di apparare di chi mai fosse il carattere, col quale erano scritte le due istanze, el memoriale esistenti nel Processo della Curia Arcivescovile in nome del Procuratore di quella Mensa, per cost' venirsi conseguentemente in cognizione di colui, che avea scritta la copia falsa. Si chiamò quindi il Procuratore della Mensa, il quale siccome confessò, che le istanze, el ricorso da lui vedute, aveale egli prodotte nella Curia Arcivescovile, così disse, che non erano di suo carattere, e di non avere cognizione di colui, che avea scritto le medesime (1). Ecco con ciò provato l'impegno di tenersi occulta la persona di questo scribente.

**L'** estremo poi d' avere il Vescovo prodotta in giudizio la suddetta scrittura riconosciuta non vera, oltre, che costa dalla notata ivi scritta d' ordine dello stesso Illustre Signor Capovota Commessario dal suddetto Uffiziale della Segreteria della stessa Real Camera, costa anco, non meno dalla deposizione di costui, che dalla consulta umiliata a S. M. a' 28. del suddetto mese di Febbrajo 1774, nella quale fecesi di ciò espressa menzione.

**P** Er la pruova *in specie* poi si riflette di dover essere la medesima sicuramente falsa, perchè mai, e poi mai, secondo  
fi è

---

(1) Fol. 230. ed 232. del Vol. delle diligenze.

si è antecedentemente dimostrato , la Mensa convenne in giudizio per l' espressa causa nel suddetto mese di Agosto 1767. il Meglio , giammai in detto tempo fu interposto alcun decreto, giammai questo ideato decreto fu intimato al Meglio , e giammai di suo ordine fu la copia della controvertita dichiarazione presentata in quella Curia dal Notajo Gardillo: e siccome l' esposte fedì del menzionato Cancelliere sono false, così falso dovrà riputarsi tutto il contenuto in questa falsa scrittura; anco perchè quella discorda interamente colle suddette false fedì, e queste si oppongono direttamente alla surriferita falsa scrittura, come vengo brevemente ora a manifestare.

**N** Elle fedì si enuncia il decreto de' 26. Agosto 1767., ordinante fra l' altro al Meglio, che fra due giorni avesse adempito alla consegna di molte scritture, che si erano trovate mancate in conformità della dimanda fatta coll' istanza del Procuratore della Mensa. All' incontro essendosi nella falsa scrittura inserita la copia di questo inventato decreto, e dell' istanza, ivi non si fa parola alcuna della mancanza di queste molte scritture, nè molto meno nel decreto si vede su di ciò per verun modo interloquito.

Nel decreto inferito nella falsa copia si legge ordinato, che il Meglio fra giorni dieci avesse esibito li conti di tutte le rendite da essolui esatte, tanto in nome della Mensa Vescovile, quanto per lo *sporulario* de' diritti, come altresì di tutte le quantità esatte per lo sussidio caritativo da' Procuratori di detta Mensa, e per le altre cause nell' istanza dedotte, e che avesse parimenti pagato ducati 1461. 30, apparenti dovuti per esso di Meglio dalle cartole esibite per l' esazione fatta per tutto l' anno 1764., come dalle medesime cartole, alle quali &c.

Ed all'incontro nella falsa fede del Cancelliere niente si parla, nè di questo pagamento ordinato, nè che per parte della Mensa si fosse fatta intorno a ciò altra dimanda, fuori di quella, che si fosse astretto il Meglio alla reddizione de' conti dell' intera amministrazione delle rendite di quella Mensa Vescovile, e dello *sportulario* della Curia.

Nè sembra in alcuno modo regolare, che avesse potuto interporfi il suddetto decreto, che si è, come sopra, foggiato: regolare non essendo, che mentre si viene ad ordinare al Meglio il rendimento de' conti, se gli ordini ad un tempo stesso, che dovesse pagare ducati 1461. 30., quando ciascuno sa, che prima dell' ordinato rendimento di tali conti niuno amministratore può dirsi creditore, ovvero debitore; e solo avrebbe potuto correre un tal decreto, quando, esibito il conto, vi fosse apparso debito di bilancio, o sia d' introito superante l' esito: circostanza, che, anco secondo il foggiato decreto, non si verificava nel caso figurato, perchè ivi si ordina l' esibizione del conto; cosicchè, questo non esibito, non potea nascere alcun debito di bilancio.

Nella falsa copia si fa comparire, d'essere stato il surriferito decreto intimato al Meglio a' 26. *Agosto* 1767., e che il termine assegnato a costui fu di giorni *dieci*.

All'incontro nell'anzidetta falsa fede del Cancelliere si porta, anco falsamente, questo decreto notificato al Meglio a' 26. *Ottobre dello stesso anno*, e che il termine stabilito si fu di giorni *due*.

Se dunque nella falsa fede del Cancelliere il suddetto inventato decreto falsamente si porta notificato al Meglio a' 26. *Ottobre* 1767., dovrà riputarsi certamente falsa la suddetta copia, dove contra il dedotto nella falsa fede del Cancelliere, e contra la verità si porta notificato il

il suddetto decreto a' 26. Agosto del suddetto anno.

Ma, o nell'una, ovvero nell'altra lettura sarà sempre falsa una tale intimazione, perchè nel suddetto anno 1767., nè nella giornata de' 26. Agosto, nè in quella de' 26. Ottobre il Meglio fu in Diocesi, come si è conchiudentissimamente pruovato dalla Real Camera colle succennate sue diligenze. (1)

Anco perchè non sembra virisimile, che se vero fosse stato il suddetto decreto, si fosse poi stata la Mensa in silenzio, ed in inazione dal mese di Ottobre 1767., che si fa apparire notificato al Meglio, senza, che si fosse proceduto poi dopo la pretela notifica ad atto ulteriore, quando niuna opposizione si porta fatta dal Meglio fino a' 16. Aprile 1768. Credibile tanta indolenza in una Mensa cotanto esatta ad esigere, e cotanto vigilante ne' suoi interessi?

Nell'istanza inserita in detta falsa copia si dice, che il Meglio tutto aveasi a se appropriato. Se questa istanza fosse stata vera, non potea scriversi in essa un così pretto mendacio, contrario diametralmente alla deposizione, come sopra, fatta dal Procuratore della Mensa in Vicaria Criminale, dove confessa questi parte delle somme pagate in conto dal Meglio alla stessa Mensa sua principale (2).

In questa falsa scrittura s'inferisce un'atto del Cancelliere della data de' 14. Gennajo dell'anno 1774., in cui si enunciano fatti per questa causa accaduti dall'anno 1767. fino al detto dì; atto, che si vuole esistente presso l'inventato giudizio del rendimento de' conti; quando dopo li 16. Aprile 1768., secondo anco

---

(1) Fol. 188., 190., 194., 296. r., 205. G. 209.  
Atti di dette Diligenze.

(2) Fcl. III. dello stesso Processo.

falsamente si porta dallo stesso Cancelliere nella succennata sua fede, niun'atto si fece nella sua Curia per questo giudizio, ed il Vescovo nello stesso anno rinunziò la causa, come si detto, alla Curia Arcivescovile Metropolitana; onde non è verisimile, nè regolare un tale atto.

In questo medesimo si fa menzione, che notificato a' 26. Agosto. 1767. ad esso di Meglio il suddetto decreto, egli mandò il Notaro Cardillo, come suo messo, ed inter-nuncio ad esibire la copia della suddetta dichiarazione, spiegandosi, che voleasene avvalere, *sam agendo, quam excipiendo*, ed impedire la reddizione de' conti, e li pagamenti dovuti da esso di Meglio, e ch'essendosi richiesto l'originale, esso Notaro non volle esibirlo.

Questo atto è falso, perchè il medesimo Cancelliere in piedi della copia della dichiarazione foggidò colla data de' 16. Aprile 1768. l'atto della pretesa esibizione di questa scrittura; atto, che originalmente esiste nel protocollo criminale rimesso alla Curia Arcivescovile; onde se questo falso atto esiste originalmente nella succennata Curia Arcivescovile, come potrà mai colla suddetta falsa scrittura farsi comparire esistente nell'Archivio della Curia d' Ischia?

Oltre a ciò, nell'atto esistente in piedi della copia della dichiarazione non vi sono quelle spieghe, e tutte quell'espressioni, che si sono registrate nell'altro atto inserito in detta falsa copia esibita nella Real Camera.

Da tutti questi fatti rimane affodata, non solo la falsità dell'espressata copia esibita nella Real Camera; ma va di vantaggio maggiormente a confermarsi la pruova della falsità, così delle due fedì, antecedentemente, come sopra, foggiate dal suddetto Cancelliere, che delle deposizioni altresì degli anzidetti due falsi testimonj Paolo Villa, e

Dio

Diodato di Palma per piantarsi falsamente, e contra la verità la pruova dell' uso, che si volle far apparire fatto in giudizio dal Meglio della suddetta dichiarazione.

**T**utto ciò, che colle dilucidazioni prese dalla Real Camera di S. Chiara è rimasto appurato intorno alle narrate falsità, venne non solamente vieppiù confermato colle ulteriori diligenze praticate dallo stesso Supremo Senato; ma nel tempo stesso fu liquidato un nuovo, e più grave delitto, di cui falso successivamente si far parola nel §. 4.

*Della nuova falsità di un processato esibito nella Real Camera :*

**A** Suppliche del Meglio, e previa l'istanza del Signor Avvocato Fiscale della G. C. l' Illustre Signor Caporupta Commessario fece per mezzo del Regio Governatore locale insinuare in suo nome al suddetto Cancelliere D. Pasquale Jovane, che si fosse conferito in questa Città alla presenza di lui, colla prevenzione non però, che qualora in suo potere, e nell'archivio di quella Curia Vescovile avesse egli avuto gli atti formati nella medesima nell'anno 1767. ad istanza del Procuratore di quella Mensa contra esso di Meglio per lo rendimento de' conti delle cariche di Cancelliere, e di esattore delle rendite di detta Mensa, gli avesse asportati seco per l'uso, che se gli sarebbe comunicato (1). Per effetto di cotesta insinuazione il Jovane agli 11. del mese di Ottobre dall'anno 1774. verso le ore 22. esi-

C 4 bi

(1) Fol. 214. Atti delle suddette diligenze.

fu in potere del Regio Attitante D. Francesco Cito alla presenza di esso Illustre Signor Caporuota Commessario un volumetto intitolato - *Iscbia 1767. Atti ad istanza del Procuratore della Rev. Mensa Vescovile per la soddisfazione del soprigo pagamento, in intus - Contà. Te. Rev. D. Pasquale di Meglio passaro Cancelliere, ed esattore della detta Rev. Mensa di questa Città di Ischia di carte scritte numero 9, e oltre il suddetto titolo; senza che vi fosse in detto processo alcuna abbacazione, e colle carte, tanto scritte, quanto carti, iscritte, tutte notabilmente lordate, e macchiate. Questo processetto fu cifrato dallo stesso Jovane in ogni pagina, ed in piedi dell'ultimo foglio scrisse il medesimo di suo carattere la notata d'averlo egli esibito (1).*

Il lodato Illustre Signor Caporuota Commessario mandò in quella stessa ora immediatamente a far osservare per mezzo dello scrivano Eusebio Biddi al Signor Avvocato Fiscale Starace il suddetto processetto; nel quale avendo il medesimo veduto le suddette carte troppo notabilmente lordate, ordinò che si fosse conservato con cautela, affine di procedersi con tutta la maggiore possibile sollecitudine alla giuridica ricognizione di quello (2).

In fatti, previo il ricorso del Meglio, e precedente anche l'istanza dello stesso Signor Avvocato Fiscale si procedette nel giorno 13. dell'anzidetto mese di Ottobre alla solenne ricognizione del menzionato processetto alla presenza del lodato Illustre Signor Caporuota Commessario, e coll'intervento del succennato meritevolissimo Signor Avvocato Fiscale per lo suriferito Mastrodatti Graziani, e per lo Notaro Antignani, periti a tal uo-

(1) Fol. 220., e 221. Atti predetti.

(2) Cit. fol. 221. (1)

po con formale decreto precelti .

Prima d' ogni altro si volle fare la pruova dell' identità :

Si fece quindi riconoscere dal Cancelliere Jovane il menzionato processetto, e questi confessò alla presenza, non meno de' lodati Signori Ministri, che de' succennati periti d' esser quello stesso da lui, come sopra, esibito, e cifrato, senzachè vi fosse la menoma alterazione (1).

Si passò indi all' ordinata ricognizione, e si vide, che un tale processetto era composto di dodici pagine, delle quali nove n' erano scritte, escluso il titolo, e tre bianche: che stava interamente cucito, e piegato a forma di scritture volanti: e che nell' ultima sua pagina in bianco tal di fuori nella sua prima metà, che da aspetto al processetto, che in ordine è l' estremo di detta ultima pagina bianca, al di fuori vi esisteva il sopra trascritto titolo.

Aperto per essi periti un tale processetto, videro, che avea alla sua prima pagina bianca, corrispondente, ed unita all' altra, e con cui vi esiste l' anzidetto titolo: Che le due pagine susseguenti, le quali sono le prime scritte, contengano un' istanza fatta in quella Curia Vescovile in nome del Procuratore della suddetta Mensa, che dopo la presentata, apparente scritta nel dì 26. Agosto 1767. e di tutto l' asserito in essa, termini con un decreto nello stesso giorno apparente interposto dalla medesima Curia, sottoscritto dal Vicario Generale D. Bartolommeo Criscuolo, e dal Cancelliere D. Pasquale Jovane, in piedi del quale ci sia la relata dello stesso Cancelliere, fatta dal curatore Matteo d' Orta a' 26. Ottobre 1767. della notifica di tal' istanza, e decreto al Meglio

---

(1) Fol. 226., C. 227., 234., C. 235., 242. P. 8. degli atti medesimi .

glio: Che nelle quattro pagine susseguenti vi si comprenda la copia di più note, estratte per lo stesso Cancelliere dagli propri originali esibiti dal Procuratore della succennata Mensa: Che in somma le tre ultime pagine scritte contengano la copia della controvertita dichiarazione fatta dal Vescovo a' 7. Agosto 1767., estratta dal Notaro Gennaro Cardillo, colla copia di un' atto fatto in piedi di essa dallo stesso Cancelliere a' 16. Aprile 1768., un notamento originale del medesimo D. Pasquale Jovane della data de' 10. Gennajo 1769., ed in fine l' atto dell' esibizione di tal processo in potere di D. Francesco Cito scritto dal predetto Jovane agli 11. dello stesso mese d'Ottobre dell'anno 1774., con essere tutte le pagine cifrate col solo cognome di esso Cancelliere.

Dopo di essersi da' succennati periti veduto, che in questo consista l' additato processetto, passarono a riconoscere, ed a far parola della correlazione, che avea colla sua copia, esibita, come sopra, nella Real Camera. Videro quindi essi, che la copia prodotta nella Real Camera altro non contiene, se non la copia della surriferita istanza, del decreto, e della notifica per la reddizione de' mentovati conti, e la copia di un' atto colla data de' 14. Gennajo 1774. dello stesso Cancelliere Jovane. Collazionata da essi alla presenza dell' Illustre Signor Caporuota Commessario coll' intervento del Signor Avvocato Fiscale l' originale istanza, il decreto, e l' atto della notifica,istente nell' additato processetto colla loro copia, esibita nella Real Camera, si avvisarono, che tra l' originale, e la copia vi siano varie diversità, da essi partitamente notate nella loro relazione, e soprattutto, che il termine di due giorni prescritto nell' anzidetto originale decreto in piedi di detta istan-

istanza colla parola, dittante: *in biduo*; veggasi nella copia di tale decreto mutata in quella dittante: *infra dies decem*, e che la data nell' originale atto di notifica fatta al Meglio dal suddetto Cursore d' Orta sia del dì 26. Ottobre 1767., e nella copia del dì 26. Agosto dello stesso anno. Videro essi periti di vantaggio, che, sebbene nel succennato originale processetto vi fossero le altre scritture di sopra enunciate, pure le medesime affatto non esistano nella copia, nella quale veggasi all' incontro la copia del suddetto attestato fatto dal Giovane a' 14. Gennaio 1774., e questo affatto non esista nell' originale processetto, nè in tempo della sua esibizione fu prodotto dal Cancelliere; cosicchè vennero essi periti ad opinare, che questo tale attestato originale non vi sia mai stato, dappoichè farebbesi esibito; tanto più, che nel processo della Curia Arcivescovile contra il Meglio, el Grimaldi intorno all' asserita falsità della dichiarazione non altro esistono, che le suddette due feddi dello stesso Cancelliere delle date de' 16. Aprile, e de' 7. Dicembre 1768., delle quali ve n' esistono anco le copie nel mentovato processetto.

Passarono indi gli stessi periti a fare in quello le altre osservazioni, e videro d' essere il medesimo composto con carta d' aspetto molto recente, e non contemporaneo all' epoca del 1767., in cui appare formato, e che per darli l' aspetto contemporaneo alla sua epoca, tutte le pagine, che lo compongono, così le scritte, come le bianche erano state tutte maliziosamente, ed eccessivamente alterate, ed artatamente sporcate, e strofinate colle dita, o con altro strumento lordo per macchiarle, e renderle di aspetto più antico. E che l' artazione di tali macchie era stata eseguita non già con quella solita naturale libertà, ma in una maniera molto sporca in tutte le pagine  
 ●  
 scrit-

scritte, ed in bianco di tale processetto, e specialmente fu li versicoli dello scritto; cosicchè da qualunque, anco imperito, andavasi a comprendere detta arsata alterazione, e maliziosa eccessiva strofinazione, la quale era succeduta ben' anco nella prima pagina del medesimo processetto aperto, corrispondente al mentovato titolo, in cui, senza passiva malizia, non sarebbe succeduta, giacchè stando quella chiusa, e non esposta alla macerazione, e lordura, non vi era motivo di potersi sporcare, conservandosi al di dentro del titolo, e dell' intero processetto.

Riconobbero, che l' inchiostro, col quale appare scritto tutto il mentovato processetto sia pur' anco fresco, e di aspetto non corrispondente all' epoca del 1767., anzi quasi uniforme a quello, con cui il detto Cancelliere Jovane nel dì 11. Ottobre del corrente anno scrisse in piedi dell' ultima pagina scritta di tale processetto l' atto della sua esibizione.

Osservarono altresì, che il filo, col quale si è cucito il menzionato processetto, non comprenda macchia alcuna, nè macchie corrispondenti a quelle riconosciute nelle pagine, come avrebbe dovuto succedere, se fosse stato con quelle continuamente maneggiato; ma che anzi sia la sua figura fresca, e recente; cosicchè non potesse mai essere stato operato, cucendoci le predette scritture nel detto anno 1767.

Finalmente per tutte queste cose manifestarono i suddetti periti il loro sentimento, dicendo, che il mentovato processetto sia stato da poco tempo a questa parte formato con carta, inchiostro, e filo fresco, e recente, di tempo a noi molto vicino, incorrispondente, e non contemporaneo all' epoca, in cui si porta formato, cioè, dell' 1767., e che l' originale atto, di cui esiste la copia in quella, come sopra, esibita nella Real Camera affatto non vi sia, e la sua

*sua estratta sia seguita da un figurato originale (1).*

**D**All' esibizione dunque del furriferito proceffetto, e dalla sua giuridica ricognizione con tanta solennità e fedeltà eseguita, si venne evidentissimamente a liquidare un nuovo e più grave delitto di falsità del proceffetto medesimo, commesso dal Vicario Generale Criscuolo, e del Cancelliere Jovane, per secondare il mal conceputo disegno della Mensa.

**E** nel tempo stesso sono rimaste con ciò anco maggiormente dilucidate, e confermate le diligenze, d'ordine di S. M., come sopra, praticate dalla Real Camera di S. Chiara intorno agli altri narrati delitti di falsità; imperocchè se non vi erano nell'anno 1767. Atti formati in quella Curia ad istanza del Procuratore della Mensa, relativamente allo preteso rendimento de' conti del Meglio per le cariche da essolui esercitate, per non essersene formati in detto tempo, e per essersi quelli esibiti nella Real Camera riconosciuti fabbricati di fresco, false, senz'altro esame, sono certamente le fedi date fuori dal menzionato Cancelliere Jovane colle date de' 16. Aprile, e de' 7. Dicembre 1768., delle quali si è fatto sufficiente sermone nel §. II del presente Capitulo; dappoicchè con alto trapazzo del vero si vollero fare apparire le medesime risultate da tali atti, che in quel tempo non esistevano, nè si conservavano da esso testificante, per averli ultimamente foggiate: false sono anco in conseguenza le deposizioni del Villa, e del Palma, delle quali ho fatto parimenti parola nel §. III, per aver' essi falsamente raffermao, di essersi trovati presenti, allor, che il Notajo Cardillo esibì la copia della

---

(1) *Fol. 243. ad 248. Atti delle diligenze.*

della suddetta dichiarazione; quando non vi fu giudizio, per cui si avesse dovuto una tale scrittura produrre, e sopra tutto, quando l'atto dell'esibizione colla data de' 16. aprile 1768. si è manifestato falso: e falsa si è finalmente la copia de' medesimi atti esibita nella Real Camera, di cui si è discorso nel §. IV.; come quella, che discorda fra l'altro col suddetto falso processetto esibito, e come quella in somma, della falsità della quale non ne ha punto dubitato lo stesso Cancelliere D. Pasquale Jovane.

**O**Ra da tutte queste cose unite insieme chi potrà mai per ventura più dubitare, che i narrati delitti non siano sufficientissimamente pruovati contra i divinati rei con argomenti, e con indizj certi, ed indubitati, li quali fermamente, e senza la menoma esitazione ci fanno credere, d' essersi li medesimi nella maniera, e per la causa, che si è esposta, rispettivamente commessi? Facciamne colla maggior possibile brevità l'elenco degl' indizj principali, e maggiormente urgenti.

Il processetto esibito nella Real Camera dal Cancelliere Jovane è falso indubitatissimamente, assicurandoci d' essere stato quello foggiato di recente coll' antecedente epoca del 1767. il filo fresco, netto, ed in menoma parte non isporcato, col quale è cucito; la carta fresca artatamente lordata per farla comparire antica (1): l'inchiostro fresco, scritto sopra carta anco fresca malizio-

---

(1) *Gloss. in l. jubemus C. de probationibus, in verb. suspecta, in l. fin. C. ad l. Cornel. de fals. in verb. scripturam ibi: quae sit prima facie maculata, & in l. si quis ex argentariis §. 1. ff. de edendo verb. de fide, ubi, vel quia librum fadarum edidis.*

liziofamente lordata [1]: la manifesta difformità, che vi ha tra il medefimo proceffetto, e la fede dello fteffo Jovane fcritta colla data de' 7. Dicembre 1768.; dappoichè in quella fi porta d' avere il Procuratore della Menfa cercato d' astringerfi il Meglio alla *confezna di molte fcritture, che fi erano ritrovate mancanti, e di offerfi così ordinato al medefimo D. Pasquale fra lo spazio di giorni due con decreto di quel Vicario Generale*; ed all' incontro nell' iftanza originale, e nel decreto eflistente nello fteffo falfo proceffetto non ci è verbo riguardante la *confezna delle molte fcritture ritrovate mancanti*, e pel contrario in tale originale decreto fi ordina al Meglio il pagamento di ducati 1461. 30., senza che nella fede alcuna cofa di ciò fi dica.

La fcrittura esibita nella Real Camera, o fia la copia di quefti foggiate atti è anco indifficiliffimamente falfa, afficurandoci d' effer tale la totale difsimiglianza del carattere del Cancelliere Jovane apparente fottofcritto in detta copia colle altre vere, ed indubitate firme di lui: il detto dello fteffo Jovane, che francamente la dice falfa, e non ifcritta, nè firmata da lui: la diverfità del fuggello imprefso in detta copia con quello, di cui fi ferviva la Curia del Vefcovo: la pertinenza di quefto fuggello alla Curia di Fondi, prima dallo fteffo Prelato governata, che appo lui fi conserva: l' effer ftato quello imprefso in detta copia col proprio fuggello, e non fvelto da altra fcrittura: l' effer il carattere della falfa copia, e delle firme del Cancelliere di pertona nota alla Menfa, la quale ha fcritto altre iftanze, e ricorfi a nome di lei, prodotte, ed attualmente eflistenti nel  
pro-

---

[1] *Text. in cap. per dilectos S. sed contra privilegia de fide instrumentorum.*

processo della Curia Arcivescovile : persona , che la Mensa medesima procura di occultare gli occhi della giustizia : la grandissima difformità , che vi ha tra il contenuto della divisata copia el processetto , tra la stessa copia , e le fedi del Cancelliere : l' essersi in quella copia trascritto un'atto falso , e non esistente nella Curia : il tempo ristretto , in cui doveasi esibire nella Real Camera , onde non potendo mandarsi a foggiare in Diocesi , suggerì la necessit  di doverli quì foggiare : l' affettazione in somma della Mensa , e le altissime sue premure per avere nelle mani il processo , in cui si era una tale scrittura esibita , dopo che seppe di essersene scoperta la falsit  , per sottrarla da quello , sino ad essere ricorso al Re con inventato pretesto , perch  dalla Real Camera se le fosse un tale processo comunicato : Siccome   anco certo d' essersi prodotta scientemente in giudizio dalla Mensa questa falsa scrittura , costando ci  dalla notata in quella fatta dall' Offiziale della Segreteria della Real Camera , dalla deposizione di costui , e dalla consulta de' 28 Febbrajo dell' anno 1774.

La falsit  in somma delle fedi del divisato Cancelliere , e delle deposizioni del Villa , e del Palma   anco sicura , e da non potersi in veruna fatta guisa di quella esitare , facendoci di ci  sicuri la fisica inesistenza del processo , da cui si portano nell' anno 1768. rilevate dette fedi , ora perch  quello   stato ultimamente foggiato , e tra perch  dalle giuridiche , e giurate asserzioni fatte in giudizio dalla Mensa risulta ad evidenza , di non essersi mai stato alcun' istanza del suo Procuratore nell' anno 1767. , di non essere stato interposto alcun decreto , di non essere stato mai quello notificato al Meglio , anco per la coartata conchiudentissimamente provata , e di non essere stata mai esibita in Curia dal  
No-

Notaro Cardillo la copia della controvertita dichiarazione del Velcovo; massimamente, perchè in tempo, che si porta prodotta, e che il Cardillo ne conservava l'originale, questo non era in potere di costui, ma presso il Mastrodatti di Palma: di avere la Mensa prima delli 13. Aprile 1768. in poter suo la copia della stessa dichiarazione, che in vece di presentarla in Vicaria Criminale, come rafferma colla sua istanza, la ritenne presso di se, dove poi fece foggare il falso atto dal suo Cancelliere: e finalmente la grandissima difformità, e discordanza, che vi ha tra le fedi, el processo, è un segno evidente della loro falsità, e che quelle furono formate a capriccio, e senza l'esistenza del processo, da cui si finsero rilevate. Questi medesimi indizj ci rendono certi della falsità delle deposizioni del Villa, e del Palma, perchè, oltre l'affettazione di essersi voluto con queste cautelare una pruova, che risultava da atti giuridici, quantunque falsi, s'incontrano queste deposizioni negli stessi ostacoli, ne quali urtano le suddette fedi del Cancelliere, avutosi sopra tutto riguardo alla qualità di essi testimonj, all'inverisimilitudine di essersi fatti trovare presenti nella Curia in tale occasione, alle contraddizioni, nelle quali s'incontrano cogli altri testimonj da essi chiamati in contesti, ed anco perchè manca ogni atto del Notajo Cardillo, il quale, essendo in quel tempo vivente, non si vede in questo processo neppure esaminato.

**E**cco dunque, che con argomenti certi, e con indizj indubitati rimangono pruovati gli esposti gravissimi delitti. Chiamiam noi indizj indubitati, secondo la disposizione della *Prammatica* (1), quelli, che pruovasi le-

D

git-

---

(1) *Prammatica*. 22. *de offic. judic.*

( L )

*gittimamente, inducono la mente del Giudice a credere fermamente, il delitto esser commesso dall'inquisito, quietando il suo intelletto in questa ferma credenza.* Per la spiega di cotesta legge piacque al Rovito (1), ed al Capecelatro (2) di far una certa distinzione di questa ferma credenza, di cui in quella genericamente si ragiona, diffinendoci l'una, che dicesi senza l'attuale esitazione, ma colla virtuale solamente, esemplificandola nel caso, cioè, che dimandati noi, se Mevio abbia commesso quel delitto, di cui si è inquisito; rispondestimo, che presentemente crediamo con fermezza di averlo commesso; e l'altra, che chiamasi credenza ferma, che non ammette alcuna, nè attuale, nè virtuale dubbiezza, in maniera, che a ciascheduno, da cui faremmo dimandati, daremmo francamente la risposta dicendoli, esser ciò tanto vero, che non ci resti luogo a dubitarne. Per quanto non però importa la qualità della credenza, s'ei essa ferma senza che ammetta alcun dubbio in contratio, ovvero ferma senza l'esitazione attuale, ma colla virtuale solamente, sempre la pruova, che induca il Giudice a credere, o nell'una, ovvero nell'altra maniera, si chiamerà certa, ed indubitata; e solamente fanno gli stessi giuristi la probabile difficoltà, se per venirsi alla pena di morte a tenore della Prammatica cogli indizj indubitati, debba concorrerci la fermezza di credere, che includa l'una e l'altra credenza; ovvero anco quella, che includa solamente l'attuale, benchè non la virtuale; e risolvendo essi una tale difficoltà, conchiudono dicendo, che ne' delitti occulti, li quali occultamente si commettono, si possa procedere  
alla

---

(1) *Decis.* 63.

(2) *Decis.* 163.

( LI )

alla pena ordinaria, anco colla prima specie di credenza, cioè, coll' attuale solamente, perchè, attenta la circostanza del delitto occulto, una tale specie di credere stabilisce la qualità degl' indizj indubitati, benchè non s'ii così negli altri delitti, e che il Giudice in questa specie di credenza debba deporre quell' esitazione, che abbia, ed uniformarsi alla disposizione del dritto comune, che ne' delitti occulti ha le presunzioni urgenti per pruova piena.

Ora ponendo noi mente agli addotti delitti di falsità, e facendoci carichi d' esser questi della specie degli occulti (1), e di godere il privilegio della pruova, bilanciando tutt' insieme, e col contrappeso della circostanza del privilegio della pruova, li narrati indizj, e dimandiamo poi a noi stessi, ricerchiamo ad altri, interrogiamne fino la stessa Mensa, se sianfi indubitatamente commessi tali misfatti: e saremo sicuri, che tutti concorreranno con noi, senza almeno alcuna esitazione virtuale, a credere per indubitato per ora, d' averli commessi coloro, che d' averli commesso si è dimostrato, essendo di per se stessa la pruova urgentissima, e tale rendendola, anco fino al grado dell' evidenza, la recente costruzione del processetto foggato colla data del 1767., la quale, lungi dal potere scusare, come si è creduto, le antecedenti falsità, è servita a vieppiù appalesarle ed accusarle per tali. Ecco dunque manifestato quanto colle diligenze, di Sovrano ordine compilate dalla Real Camera di S. Chiara si è verificato con argomenti certi, e con indizj indubitati, che tranquillano l' animo del Giudice a credere con fermezza, d' essere state l' esposte falsità dalle persone adittate innegabilmente commesse.

D 2.

§. IV.

---

(1) *Afflict. in Constit. qui literas n. 4.*

*Giudizio dato al Re dalla Regal Camera su di queste diligenze .*

**F**Ece ella presenti al Sovrano con sua consulta de' 20. Novembre 1774. a parte a parte tutte queste prove : Disse d' avere anco veduto , che nel processo Vescovile fabbricato contra il Meglio a querela della Mensa mancavaci la causa del delitto di costui , cioè , la legittima discussione de' suoi conti , dalla quale si fosse posto in chiaro il credito , o il debito della sua esazione .

Da tutto ciò riflettè la Real Camera, ch' erasi bastantemente verificato l' esposto del Meglio intorno alla falsità della copia estratta de' pretesi atti presentata in essa Real Camera , e dell' altra falsità del processetto civile , che si asserì fabbricato nel 1767. , e dal quale si finse di essersi estratte dal Cancelliere della Curia d' Ischia D. Pasquale Jovane quelle due fedì sovra descritte , che servirono a dimostrare l' uso giudiziario della scrittura pretesa falsa nel processo criminale , che la Curia d' Ischia formò contra il Grimaldi , el Meglio , per mezzo del quale processo era riuscito alla Mensa di lungamente avere travagliato i suddetti due Sacerdori .

A questa processura varie eccezioni furono opposte dalla Mensa , le quali tutte vennero da S. M. rimette alla Real Camera co' Dispacci per Segreteria dell' Ecclesiastico de' 6. , e de' 13. Agosto , e de' 29. Ottobre 1774. , con ordine di farsene carica nel tempo di eleguire la sua consulta . Ed ecco quello , che intorno alle medesime

( LIII )

fime ne fu dalla stessa Real Camera giudicato :  
Rappresentò ella al Re di avere veduto, di non essere vera l'alterazione della parola *duplicato*, scritta nel Dispaccioistente nel processo della Curia Arcivescovile, nè vera la doglianza d' essersi dal Meglio, e dal Grimaldi sottratta dal processo di essa Real Camera la scrittura esibita, e surrogatavi la falsa: siccome ancora, che non avea trovato sufficiente, che di questa falsità dovesse conoscerne la G. C., perchè per comando della M. S. se n' era commessa la verificaione alla Real Camera. E per ultimo credette di non essere di alcun momento l'altra eccezione, che il Meglio accusato, non potea riaccusare, perchè essendo sopravvenuto il delitto all'accusa, non ostava la disposizione della Prammatica.

Stimò ben' anco la Real Camera di esaminare il fatto, che avea esposto il Meglio a S. M. in un suo ricorso rimesso alla Curia Arcivescovile, che, cioè, intanto contra essolui, e'l Canonico Grimaldi erasi tessuta l'ingiusta processura d' avere falsificato la dichiarazione del Vescovo, in quanto ch'eransi essi esaminati nelle diligenze compilate dal Commessario di Campagna, allora il Signor D. Ferdinando de Leon, commessionato dalla M. S. nell' anno 1767. a verificare le querele dell' Università di quell' Isola; e perciò si fece esibire a petizione del Signor Avvocato Fiscale Starace il registro delle consulte del defunto Monsignor Cappellano Maggiore, a cui il Re rimise gli atti formati dallo stesso Commessario di Campagna; e quindi la Real Camera soggiunse, al Re nell' espressa sua consulta de' 20. Novembre 1774 che sebbene ivi non avea vedute le deposizioni delli due Sacerdoti, forse perchè ritrovavansi negli atti originali, pure avea trovato, che fralle altre inquisizioni vi furo-

no diverse oppressioni fatte alli naturali di quel luogo , e molte simonie , ed estorsioni ; e spezialmente d'esserfi estorti ducati cento al Sacerdote D. Sabato di Costanzo , dopo che fu tenuto carcerato per più tempo col pretesto di un'omicidio , di cui risultò poi innocente , e di esserfi formato un processo falso contra il Sacerdote D. Lorenzo Monti , per cui gli vennero estorti ducati quattordici , oltre di altri processi falsi di pianta fatti fabbricare da quella Curia contra a' Sacerdoti per estorquer ad essi danaro , per i quali delitti fu frall'altro consultata la M. S. dal defunto Cappellano Maggiore , che per piantarsi in quella Curia un nuovo regolato ordine di cose , poteva la M. S. degnarsi di destinarci colà un nuovo Vicario , da prescegliersi dal Cardinale Arcivescovo Metropolitano , in cui concorresse sperimentata probità , prudenza , dottrina , e maturità di senno con quel competente onorario , che si farebbe stimato corrispondente , al quale il Vescovo d'Ischia avesse dovuto spedire la patente , lasciando al medesimo la facoltà libera nell'esercizio della sua carica Vicariale , ad oggetto , che non ci fossero occasioni di ulteriori ricorsi : ed in tale maniera , e con tale mutazione di cose andandosi pian piano rassettando gli animi , e raffreddando gli accesi spiriti degl' Isolani , si potesse poi vedere tutta l'Isola rappacificata col suo Pastore , il quale , siccome da se stesso dovea procurare nelle occasioni di riconciliarsi il loro amore colla sua lodevole condotta , così avesse dovuto anco contribuirci il Vicario , che a tal' uopo si farebbe prescelto ; e ciò con paterne esortazioni , e colle sue buone maniere : *purchè la M. S. non volesse servirsi di prendere altri espedienti per la pace , e quiete di quell' Isola d' Ischia .*

In vista di tutte queste cose umiliò la Real Camera il suo

( LV )

fuo parere , con cui diffe , che avendo ella efaminato *minutamente* così ferio affare , e tutte le fue circottanze , era concorsa nell'uniforme fentimento di umiliare a S. M. ch' *effendoci pruova d'indizj urgentiffimi* , acquiftati con informo ftragiudiziale prefo di Sovrano fuo ordine , che per opera del Vefcovo erafi foggiato un processo falfo , ed una copia eſtratta di queſto processo anco falſa , e preſentata in eſſa Real Camera per dimoſtrare , e pruovare l' uſo , che il Sacerdote D. Paſquale di Meglio avea fatto in giudizio di una ſcrittura , per altro privata , e caratterizzata dalla Menſa per falſa ; e ſtante il Meglio avea dichiarato con ſua iſtanza di volerſi ſoggettare alla reviſione de' ſuoi conti , ſenza valerſi di quella ſcrittura ; e non trovando la Real Camera ſuſſistenza di reità nella ſuppoſta falſità della ſcrittura contra il Meglio , per non vederſene fatt' uſo in giudizio ( neceſſario requisito per darſi luogo al giudizio della falſità ) non dovea rimanere più luogo alcuno alla criminalità ; e quindi potea S. M. compiacerſi di comandare alla Curia Arciveſcovile di Napoli , che riſoſſo qualunque giudizio criminale , ſi foſſe tolto al Meglio il mandato , col quale ſi trova per queſta cauſa , e ſolo attendeſſe civilmente alla diſcuſſione per l' offerta reviſione de' conti nelle forme legittime .

Per riguardo al Canonico Grimaldi credette la ſteſſa Real Camera per lo medefimo motivo della mancanza dell'uſo , e per l'altro ancor più urgente , che niuna ragione ſi ravviſava contro di lui , onde aveſſe potuto indurſi a commettere detto delitto , perchè l' intereſſa farebbe ſtato del ſolo Meglio , che non potea mai naſcere ombra di criminalità contro di lui ; e perciò ſtimò , che la M. S. ſi foſſe degnata di ordinare alla ſteſſa Curia Arciveſcovile , che nè anco contro a queſto aveſſe proceduto per det-

ta causa della falsità. Ma comechè fu egli imputato di altri carichi nella Curia del Vescovo, e per Sovrana risoluzione della M. S. presa in vista della consulta di essa Real Camera de' 28. febbrajo 1774., gli atti di queste imputazioni trovavansi trasmessi nella stessa Curia Arcivescovile, dovesse la stessa Curia per le altre imputazioni, che mai rimanessero in piedi, disbrigare sollecitamente in giustizia il detto Canonico Grimaldi, tenendo presente nel giudicare quanto intorno alle medesime imputazioni venne considerato, e rappresentato alla M. S. da essa Real Camera coll' enunciata consulta de' 28. febbrajo.

Rispetto poi alla persona del Vescovo, guardando la Real Camera, che *indizj urgenti concorrevano contro di lui per la falsità del divisato processo, e della copia estratta anche falsa in essa presentati, unicamente per nuocere agli anzidetti due Ecclesiastici suoi Diocesani, e che per mezzo di tali falsità erali riuscito di gravemente molestarli, e dispendiarli, e vedendo altresì, tanto per le diligenze da essa praticate, che per le altre fatte anni sono praticate dal Commessario di Campagna, allora D. Ferdinando de Leon, ( sulle quali avea dato il divisato sentimento il passato Cappellano Maggiore ) che questo Prelato nutrice idee perniziose, e nocive alla pace, e tranquillità altrui, praticando ree operazioni, e criminose, e facendo specialmente uso di falsità nella fabbrica de' processi della sua Curia per farli servire a' suoi rei disegni, e che meritava una tale condotta la seria riflessione della M. S. per rendere quieti gl'innocenti sudditi suoi; consultò per ciò, che potea degnarsi di usare contra il detto Vescovo quelli economici spedienti, che in simili rincontri avea soluto praticare la M. S., come gli usò nella persona del Vescovo*

vo di Nicastro , non lasciando nel tempo stesso di mira gli altri Ecclesiastici , ch' erano concorsi agli esposti disegni del medesimo Vescovo (1).

Eccomi dunque spedito da quanto ho promesso di dire , e di pruovare in questo Capitolo I. del presente mio Ragionamento . Spiacemi solo , che in quest' ultimo §. abbia dovuto io far sermone del parere umiliato a S. M. dalla Real Camera sull' esposte Diligenze , e spiacemi a ragione ; imperocchè sembra , che in ciò sia io in alcun modo uscito dal sistema prefissomi , di scrivere , cioè , con moderazione ; ma come potea lecitamente dispensarmene , se questo parere appunto è la base fondamentale di tutti i miei argomenti sul punto del Regio *Exequatur* , che al Vescovo si contende ? Bastami non però di non averci in ciò posta alcuna cosa del mio , e di avere soltanto ripetero le voci della Regal Camera , senza enfasi , e senza ingrandimento . Avrei mancato agli obblighi indispensabili , a' quali mi stringe la difesa de' clienti miei , se avessi trascurato di ridire il parere della Real Camera , su di cui sta principalmente la loro ragione fondata ; mi riputerei anzi degno di rimprovero , se vorrassi credere a quel grave avvertimento di Tullio , che dice , *quemadmodum turpe est scribere quod non debetur , ita improbum est non referre quod debes* . Quando dunque quello , che ho detto , è cosa necessaria , e confacente alla causa , non mi si arrecherà a biasimo l' averla io scritta .

CA.

---

(1) La minuta di questa consulta si legge dal foglio 1. al foglio 9. del processo corrente.

## C A P I T O L O II.

Si fa parola degli ordini, posteriormente a questa Consulta comunicati da S. M. alla Real Camera di S. Chiara, ed, attenti i medesimi, si dimostrerà, qual debba essere nel rincontro presente la sua ispezione.

**S**Tando ancora pendente la Sovrana risoluzione di S. M. sull' espressa grave, ed autorevole consulta della Real Camera, s' intese che il furriferito Prelato aveasi procurato la sua traslazione alla Chiesa di S. Agata de' Goti per la rinunzia di Monsignor di Liguori. Questa non aspettata novità mosse i due ecclesiastici Grimaldi, e Meglio ad apporre formalmente collo stabilito deposito l' *empara* nella Curia di Monsignor Cappellano Maggiore, per impedire il Regio *Exequatur* alle Bolle di una tale traslazione, ed a ricorrere nel tempo stesso a S. M. per implorare gli ordini opportuni, acciò, pendente l' esito delle Sovrane sue risoluzioni sull' espressa consulta della Real Camera, non si fosse permesso a tali Bolle il Regio Placito; massimamente perchè dovevano essi vedersi indennizzati de' gravissimi danni, e dell' eccessive spese sofferte per causa di tale ingiusta, ed annosa persecuzione. Il ricorso fu umiliato alla M. S. per la Prima Segreteria di Stato, e si servì il Padrone di rimmetterlo alla Real Camera con Dispaccio de' 28. Agosto 1775. con ordine *di dire quello, che se l' offeriva* (1).

In-

---

(1) *Fol. 11. del citato Processo corrente.*

Intanto per la Segreteria dell' Ecclesiastico erano state con antecedente Dispaccio de' 23. dello stesso mese di Agosto rimesse alla Curia del Cappellano Maggiore le Bolle della traslazione col ricorso del Vescovo, *af- finchè avesse provveduto il conveniente per lo Regio Exequatur.*

Lettofi nella Real Camera il Dispaccio pervenutole per la Prima Segreteria di Stato de' 28. del suddetto mese di Agosto, si appuntò di far pervenire alla detta Curia del Cappellano Maggiore con viglietto per lo canale della sua Segreteria la copia del medesimo Real ordine de' 28. Agosto 1775., e del ricorso del Meglio, e del Grimaldi, affinché ne avesse avuta la dovuta considerazione nel tempo, in cui ivi doveasi trattar la causa dell' interposizione del Regio *Exequatur* sulle mentovate Bolle di traslazione.

La Curia del Cappellano Maggiore umiliò a S. M. in dirittura per lo canale della surriferita Reale Segreteria dell' Ecclesiastico la sua relazione sul punto del contro- verso Regio *Exequatur* a' 6. Settembre dello stesso anno 1775., e conchiuse così: *Questa Curia avendo tutto ciò presente, sebbene considerasse non doverfi attendere la men- zionata empara relativamente alla traslazione di Monsi- gnor Rossi al Vescovado di S. Agata de' Gori, non aven- do i suddetti due ecclesiastici dritto d' impedirli per la loro privata ragione, mentre non uscendo il suddetto Pre- lato dal Regno, non si esime dalle Regali risoluzioni, così riguardo alla pena, che pretendono doversegli dare, come rispetto alla rifezione de' danni, che dicono esser lo- ro dovuta; niente di meno venendo per la ragion pubbli- ca in esame il punto, se le imputazioni fatte al Vescovo possono essere sospensive del Regio Exequatur nel caso di traslazione, questa Curia ha stimato dovere soprasedere dalla sua ispezione, aspettando, che la Camera Reale*  
sod-

*soddisfatti all' ordinato informo , posto che alla detta Real Camera se ne trova incaricato l' esame, se pure V. M. non sia per determinare diversamente (1).*

La Real Camera pel contrario con sua consulta de' 31. Agosto 1775. avisò a S. M. per lo canale della stessa Prima Segreteria di Stato, d' avere certiorata la Curia del Real' ordine capitatole a' 28. di quel mese, ed assicurò nel tempo stesso, che non avrebbe mancato di tenere sempre più presenti gli anzidetti Sovrani Oracoli comunicatile col riferito Dispaccio, allorchè in essa avrebbe dovuto passare qualunque esito, che dato si farebbe per tale Regio *Exequatur* dalla predetta Curia del Cappellano Maggiore, per indi, eseguendo i Reali comandamenti, dar loro quel compimento di giustizia, che farebbe stato corrispondente al dritto de' ricorrenti (2).

In risulta di cotesta rappresentanza della Real Camera S. M. a' 10. Ottobre dello stesso anno 1775. le rimise per la stessa Prima Segreteria di Stato Real dispaccio, con cui ordinolle, che, *prima d' impartir l' Exequatur sulle Bolle della traslazione, riferisse distintamente tutto il passato, e tutto ciò, che riferì, e propose nelle antecedenti sue consulte, e col dappiù, che di nuovo se l' offerisse (3).*

Stando le cose in questo stato, Monsignor D. Onofrio Roffi ricorse a S. M. C. per ottenere quì il Regio *Exequatur* alle Bolle della divisata sua traslazione. All' incontro il Prete di Meglio ricorse alla Sovrana giustizia del Rè N. S. implorando gli ordini, perchè se gli fosse negato il Regio

- 
- (1) Fol. 69., e 70. del detto processo corrente.  
(2) Fol. 15., e 16. del medesimo processo.  
(3) Fol. 17. ad 19. cir. proc.

gio Placito, e si fosse nel tempo stesso risolta la consulta della Real Camera de' 20. Novembre 1774. In risulta di ciò, si servì S. M. ( D. G. ) rimettere alla Real Camera non meno i ricorsi del Vescovo, che le suppliche, e le Memorie umiliate dal Meglio, e comandarle con Real Dispaccio de' 10. Novembre dello stesso anno 1775. spedito per la stessa Prima Segreteria di Stato, che *al tempo di riferire a tenore degli ordini antecedenti, e tenendo presenti tutte le sue consulte precedenti, dicesse quello le occorra anco su questo.* **BEN INTESO, CHE IL RE CATTOLICO HA RIVOCATO LA RACCOMANDAZIONE (1).**

Penfando Monsignor Rossi a tutti i mezzi, onde potere agevolmente aiutare la sua causa, non avendone rimasto alcuno intentato, si procurò dall' Arciprete, dalle Dignità, da' Canonici, e da' Mansionarj della Colleggiata insignita di S. Andrea Apostolo della Terra d' Arienzo, da' Parrochi di colà, e da que' Eletti dell' Università, e Cittadini due diversi ricorsi a S. M., per avere presto colà il loro Pastore: e fattisi produrre questi ricorsi in detta Prima Segreteria di Stato, furono essi rimessi alla Real Camera con Dispaccio de' 17. dello stesso mese di Novembre 1775., *perchè ne facesse l' uso che conveniva nel riferire a tenore degli ordini antecedenti, e tenendo presenti tutte le sue consulte precedenti, dicesse anco quello, che l' occorra su questo.* **BEN INTESO, CHE IL RE CATTOLICO HA RIVOCATA LA RACCOMANDAZIONE FATTA PER MONSIGNOR D. ONOFRO ROSSI (2).** Per l'altra Segreteria intanto dell' Ecclesiastico fu rimesso alla Regal Camera Dispaccio della data de' 25, dello stesso

---

(1) Fol. 20. dist. Proc.

(2) Fol. 57. cit. proc.

stesso mese di Novembre , con cui venneronle acchiuse due rappresentanze , l' una della Curia di Monsignor Cappellano Maggiore sul punto del Regio *Exequatur* , ch' è quella , di cui poc' anzi ho fatta menzione , e l' altra dello stesso Monsignor Cappellano Maggiore , relativamente all' essersi D. Gennaro Fumo avanzato a pubblicare in istampa una scrittura , che infamava esso Monsignor Rossi , con ordine , *ch' essa Regal Camera se ne fosse fatta carica , e le avesse avute presenti nell' informo , che far deve toccante il Regio Exequatur sulle Bolle della traslazione di Monsignor Rossi al Vescovato di S. Agata de' Goti* (1).

Replicò il Vescovo co' suoi ricorsi nuove istanze a S. M. C. per ottenere il Regio *Exequatur* in questo Regno sulle Bolle di Roma per la sua traslazione alla Chiesa di S. Agata de' Goti ; e quindi con altro Real dispaccio per la Prima Segreteria di Stato della data del primo Dicembre 1775. si servì il Rè di far sentire nuovamente alla Real Camera , *che al tempo di riferire a tenore degli ordini antecedenti , e tenendo presenti tutte le sue consulte precedenti , disse quello , che l' occorre ancora su questo . BEN INTESO , CHE IL RE CATTOLICO HA RIVOCATO LA RAGCOMANDANZIONE* (2).

Questi sono gli ordini comunicati dal Re alla Regal Camera di S. Chiara dopo , che le venne rimessa la sua consulta de' 20. Novembre 1774. , e dopo la novità , che il Vescovo si procurò la traslazione dalla Chiesa d' Ischia a quella di S. Agata de' Goti .

Ha creduto egli dopo tali cose , e crede che per effetto di tutti i surriferiti Reali Dispacci debba la Regal Camera en-

---

(1) Fol. 62. *dict. proc.*

(2) Fol. 96. *ejusd. proc.*

entrare di nuovo nell'esame di quello consultò, e propose a S. M. coll' antecedente consulta de' 20. Novembre 1774. In fatti per mezzo del valentissimo suo Avvocato fece far egli premura alla Real Camera per la lettura del Processo delle diligenze contra effolui compilate, e questa lettura se gli accordò. All'incontro han creduto, e credono più ragionevolmente i clienti miei, che attenta la lettera espressa, e lo spirito di tutti gli espressati Reali Dispacci, altra non sia l'ispezione della Real Camera, se non quella di dover vedere, esaminare, decidere, e consultare il Sovrano, se stante la precedente consulta de' 20. Novembre 1774., e stante lo spediente con quella proposto a S. M. contra la persona del Vescovo, permettano la ragion pubblica, e lo'nteressè privato del Grimaldi, e del Meglio, che si accordi il Regio *Enequatur* alle Bolle di coteffa traslazione.

Per impedire dunque i miei clienti, che avesser luogo coteffe mire del Vescovo, intente unicamente a vieppiù inabilitarli con tanti dispendj, produssero a' 22. Dicembre dello scorso anno 1775. loro istanza nella Real Camera, con cui chiesero espressamente doverfi stabilire, ed ordinare, che per esecuzione de' succennati Reali Dispacci non possa, nè debba sentirsi il Vescovo su di quello, che coll' antecedente consulta de' 20. Novembre 1774. fu altra volta, inteso lui, esaminato, e discusso, con essersi fin'anco umiliato il parere a S. M., non ancora risoluto, e che il suo esame dovesse unicamente versarsi, se attento tutto il passato, e tutto ciò, che riferì, e propose essa Real Camera coll' antecedente consulta, e tenendosi questa presente, debba accordarsi alle Bolle dell' esposta traslazione il Regio *Enequatur*..

Non pare, che in ciò possa incontrarsi alcuna esitazione; imperocchè la Real Camera non può spiegare altra fa-  
col-

( LXIV )

coltà, se non quella, che l'è stata comunicata. S. M. co' succennati Reali Dispacci non le ha restituita la sua antecedente consulta, perchè la riesaminasse, non le ha ordinato di vedere, se abbia, che aggiungere, o levare dalla medesima; anzi espressamente le ha pel contrario ordinato di doverle riferire tutto il passato, tutto ciò che riferì, e propose coll'antecedente consulta, e, tenendo questa presente, dire quello, che l' occorre sul punto del Regio *Exequatur* alle Bolle della traslazione; dunque la Real Camera non è in grado di deferire alle domande del Vescovo, di doverfi, cioè, riesaminare le precedente consulta, e solo dovrà la sua ispezione nel punto presente versarsi, in conformità di quello le fu ordinato colle surriferite Carte Reali, se attento tutto il passato, e tutto ciò, ch' ella riferì, e propose nell' antecedente consulta, e tenendosi questa presente, possa, e debba accordarsi alle Bolle della traslazione il Regio *Exequatur*. Posto ciò, poca fatica io dovrò durare per pruovare, quanto di pruovare m' impegno nel seguente.

C A P I T O L O III.

Che debba assolutamente negarsi il Regio *Exequatur* alle Bolle di tale traslazione, e che di necessità debba condannarsi il Vescovo al rifacimento de' gravissimi danni cagionati al Canonico Grimaldi, ed al Prete di Meglio.

**D**ue sono i punti, che vengono ora in esame. L'uno, che riguarda la pubblica ragione. L'altro, che con-

cer-

cerne il dritto privato de' clienti miei. Per lo primo dovrà vederfi, se, per le massime della Regalia, per la *polizia* del nostro Regno, ed anco per la dottrina de' Canonici, i carichi, e le imputazioni fatte al Vescovo possano essere sospensive del Regio *Exequatur* nel caso di traslazione. Per lo secondo cadrà in esame, se i clienti miei abbiano giusto dritto d' impedire cotesta traslazione, e se debba nello stato presente essere condannato il Vescovo al rifacimento di tutti que' danni, che coll' esposta annofa ingiustissima persecuzione ave egli ad essi gravemente inferiti.

P R I M O P U N T O.

**P**Er quanto importa il primo punto, poco, anzi nulla dovrò io brigarmene. La ragion pubblica, ch' e' qui in esame, non ha bisogno della debole mia difesa innanzi a' Senatori gravissimi, pieni di senno, e di giustizia, ed in un Senato, dove invigila per gl' interessi del Principato, e per la difesa delle Supreme sue Regalie un Ministro ragguardevolissimo, giustamente da tutti sempre commendato in tutte quelle cose laudevole, che valoroso Ministro dee essere commendato. E tanto meno dovrò io brigarmene, quanto, che sento, che questa materia verrà nel rincontro presente dottissimamente maneggiata con erudito Aringo dal valentissimo Avvocato Fiscale della G. C. il Signor D. Giambatista Starace, che in difesa de' dritti Fiscali interviene per tal causa nella Regal Camera. Anco perchè le mie mire sono principalmente dirette ad affodare il fatto, a manifestare il vero, e a dissipare gli equivoci, che a bello studio si sono posti in mezzo per parte del Vescovo, e non a far mostra di sapere, e pompa di alcuna erudizione.

E

La-

Lascio dunque per questo motivo di esaminare la varia Disciplina Ecclesiastica intorno all' elezione de' Vescovi: qual dritto ci ebbe il Popolo, così nella Chiesa Greca, come nella Latina fino al quinto secolo: come questo dritto dal Popolo, e dalla plebe passò a' Primate delle Città: dritto, che nella Chiesa Latina durò fino al secolo nono, e nel resto delle Chiese d'Occidente anco fino all' undecimo secolo: come verso la fine del secolo duodecimo dal Popolo e dal Clero incominciò l' elezione a passare e trasferirsi a' Capitoli Cattedrali sull' esempio del Clero Romano, il cui dritto nell' elezione del Vescovo di Roma sotto Alessando III. a' Cardinali fu trasferito: come questo dritto de' Capitoli Cattedrali meglio rimase stabilito nel principio del decimo terzo secolo: come i Pontefici Clemente V., Benedetto IX., Giovanni XXII., Benedetto XII., ed i successori Pontefici riserbano alla Sede Apostolica tutte le Chiese Parrocchiali, Vescovili, ed Arcivescovili; cosicchè per queste riserbazioni rimase allo 'ntutto annientato il dritto di eleggere il Vescovo, che avevano i Capitoli Cattedrali, e Collegiati: come queste riserbazioni, contenute nelle *Regole di Cancelleria* non furono ricevute da' Vescovi, da' Capitoli, da' Patroni, e soprattutto da' Re, e da' Principi: quali istanze furon per ciò avanzate al Concilio di Costanza: quali disposizioni furono date sotto Martino V. nel Concilio di Basilea, e quello, che indi ne seguì per i Regni Cattolici, e sopra tutto per lo nostro Regno, dove mai le suddette *Regole di Cancelleria* furono riputate efficaci.

Lascio anco di dire, che qualunque fosse stata la varia Disciplina Ecclesiastica intorno a queste elezioni, sempre farà vero, che fino da' primi tempi, che i Principi abbracciarono la Cristiana Religione, prefero sopra di essi tutta  
la

( LKVII )

la cura, ed esercitarono la Sovrana loro autorità, vegliando, che il Sacerdozio rettamente, e canonicamente si fosse conferito, e non si fosse intruso alcuno, che ne fosse stato indegno, o che avesse potuto per ventura turbare la pace della Chiesa, e dello Stato; tanto che non permettevano essi, che senza il loro Assenso si fossero consecrati, ovvero confermati i Vescovi eletti; ciocchè veniva anco approvato dalla Chiesa: che in queste nostre Provincie sotto i Goti, e sotto i Greci fino a' tempi di Giustino II. la stessa *polizia* fu mai sempre osservata: quali fossero stati i dissidj, ed i torbidi che nacquerò poi tra i Pontefici, e gl' Imperadori in occasione delle *Investiture*, colle quali si cercò di escludere i primi dall' elezione, e dall' *investitura* de' Prelati, e signatamente del Romano Pontefice, per mezzo dell' anello, e del bastone, e come questa controversia andiede a finire; siccome ometto anco di dire, come si procurò anco di togliere nell' elezione de' Vescovi l' Assenso a' nostri Principi: che Federico II. Corrado, e Manfredi sostennero con vigore i loro dritti, nè permisero giammai sopra ciò novità alcuna: nè come Clemente IV. investendo Carlo I. d' Angiò fra i Capitoli che gli fece giurare, volle espressamente, che si rinunziasse a questo Assenso, pretendendo, che dovesse solamente rimanere a' nostri Re la facoltà di potere impedire all' eletto di darseli la possessione senza il loro Placito Regio: come pure questa si tentò di contrastarla: e come non meno gli Aragonesi, che gli Angioini stessi loro ligj se la mantennero, secondo avvenne specialmente allora, che Carlo II., essendo stato eletto Manfredi Gifonio Canonico di Mileto per Vescovo di quella Città, perchè era al Re sospetto, gl' impedì il possesso di quella Chiesa: e come tutti gli altri Re

Anziosi fino alla Regina Giovanna II. sostennero lo stesso dritto, tacendo anco quello, che fu di poi da' successori Sovrani praticato nel nostro Regno sopra questo punto, senza attendere quello, che illegittimamente si fece promettere a Carlo I. d' Angiò. Son cose queste, che servirebbero a dimostrare il giusto dritto, che abbia la Sovranità nell' elezione de' Vescovi addetti al governo delle Chiese del suo Stato, e nell' impedire la possessione a coloro, de' quali si è resa sospetta la condotta. Ma come di ciò non conviene per alcun modo disputarne, per essere innegabile questo dritto della Sovranità, io mi astengo quindi di ragionarne; anco perchè la difesa della pubblica ragione sta in mano di Ministri zelantissimi, i quali non permetteranno, che si faccia ad essa la menoma lesione. Solo dunque mi restringerò a dimostrare, che, stante il furriferito parere, contenuto nella consulta umiliata a S. M. dalla Real Camera di S. Chiara a' 20. Novembre 1774., e stante la giusta laudevole *polizia* del nostro Regno, debbansi assolutamente ritenere le Bolle di traslazione alla Chiesa di S. Agata de' Goti ottenute da Monsignor Rossi, e niegarli ad esse il Regio Placito.

§. I.

*Qual sia la polizia del Regno nell' interposizione del Regio Exequatur alle Bolle che ci vengono da Roma di collazione de' Vescovadi, e di traslazione ad altra Chiesa: ovvero di provviste per le vacanze apud Sedem, e per le rinunzie delle Dignità, Canonicali, o Benefizj in manibus Pontificis.*

**I**L Regio *Exequatur* è una Regalia della Sovranità, la quale nacque col Principato, e se l' appartiene *titulo Prin-*

( LXIX )

*Principatus*, ovvero *jure Regalia* (1). Nacquè per la conservazione dello Stato, e perchè in quello non siano introdotte da straniere parti occasioni di tumulti, e di disordini; onde fu sempre mai lecito a' Principi, e proprio della loro laudevole vigilanza, capitando ne' loro Regni scritte di fuori, per le quali si pretendà in quelli esercitare giurisdizione, o sia spirituale, ovvero temporale, di riconoscerle, prima che quelle si facciano eseguire, e di ritenerle, ed impedire, che si eseguino, quando le medesime contengano cosa, che possa ridondare in pregiudizio delle sue preminenze, e Regalie, ed in danno dello Stato, e de' suoi Sudditi, ovvero contrattino agli usi, ed alle costumanze del paese. Vien richiesto in somma il Regio Placito, perchè il Principe, che deve vigilare, e star attento, acciocchè il governo de' suoi Regni non sia perturbato, sappia, che cosa contiene ciò, che da fuori viene nel suo Dominio e Principato, affinchè sotto questo colore, o pretesto non s'introduca cosa, che possa ledere i suoi dritti, ovvero possa nuocere alla quiete, e tranquillità del suo Stato, ed al governo della Repubblica (2).

Quindi deriva, che niuna Bolla, Breve, Rescritto, Decreto, o qualunque altra Scrittura, che venga a noi da Roma sia esente dal Regio *Exequatur*: si ricerca eziandio per questo fine alle Bolle de' Giubilei, e dell' In-

E 3

dul-

---

(1) Van-Espen. *J. Eccles. Tract. de Promulgat. part. 2. cap. 3.*

(2) Lo stesso *De Plac. Rég. part. 2. cap. 2. per tot.* Covar. *Pract. qq. cap. 10. n. 55.* Belluga *in Speculo Principis rub. 13. verb. restat.* Card. de Luca *Relat. Rom. Cur. disc. 2. n. 36.*

dulgenze (1); anzi si ricierca alle Bolle stesse dogmatiche, non già, che s'appartenga al Principe diffinire, o trattare cosa di Fede; ma perchè le clausole, che si sogliono apporre in quelle, e delle quali talvolta sogliono essere vestite, il modo, il tempo, le congiunture, e le occasioni di pubblicarsi tali Bolle, debbono essere al Principe note, e palesi. Forse, se oltre al dogma in quelle diffinito, ed alle pene spirituali, si volesse anco metter mano alle temporali: forse, perchè non convenisse per altri motivi rilevanti dello Stato, pubblicarsi allora, ma aspettarsi tempo più congruo, e per altri rispetti, e cagioni, le quali furono ben a lungo esaminate dal Van-Espen (2).

Nell'interposizione di quello non si procede per via di cognizione ordinaria, ma per via stragiudiziale, e secondò le regole di Stato, e di Governo, non già secondo quelle del Foro; onde si vede quanto di ciò poco s'intendano i Casuisti, e i Canonisti, i quali immaginando, che questo esame si abbia a fare con termini forensi, gracchiano perciò ne' loro volumi [3], e scrivono, che non possino le Bolle, ed i rescritti del Papa ritenersi, o esaminarsi da' Giudici Laici, perchè essi non han giurisdizione sopra le cause spirituali, ed ecclesiastiche, trattando questa materia al modo loro, e con termini d'immissione, di giurisdizione, e con altre inezie forensi.

Da

---

(1) Van-Espen *loc. cit. part. 3. cap. 1. §. 1. C. 2.*

(2) *Loc. cit. part. 5. per tot.*

[3] Marta *de Jurisd. part. 4. cap. 4.* Tommaso del Bene *de Immunit. cap. 8. dub. 10. n. 4. 6. C. 16.* Diana *p. 4. rr. 1. resol. 9. §. igitur Acoſta in Bull. Cruciat. q. 69. per tot.* Bellet. *disquis. Cler. part. 1. de Exempt. Cl. §. 3. n. 16. e 76.*, ed altri.

Da ciò parimenti deriva , che non ogni Tribunale di Giustizia , ancorchè supremo , abbia facoltà di concedere questo Placito Regio . Ma ciò è solo riservato a' Config'i supremi del Re istituiti per lo Governo , ed a' Configlieri , che sono al suo lato , e che hanno l' economia . Così appo noi è della sola Regal Camera di S. Chiara colla Sovrana approvazione di concederlo , non già d'altro Tribunale di Giustizia , supremo , che fosse [1] . E negli altri Dominj de' Principi Cristiani d' Europa , siccome in Ispagna , ed in Francia , è solo ciò riservato a' Consigli Supremi del Re : siccome in Fian-dra al Supremo Consiglio del Brabante , ed agli altri Supremi Consigli di quelle Provincie [2] .

Nè questa è solamente prerogativa del nostro Regno , e del nostro Re , come altri forsi crede : ella è comune a tutti i Principi , i quali ne' loro Dominj praticano lo stesso . In Ispagna , prima di restituirle la Dateria , come ci testificano Covarruvias (3) , Belluga [4] , e Cevallos [5] le Bolle , e tutte le provvisioni provenienti da Roma , prima di pubblicarsi , si esaminavano nel Consiglio Regio , e sovente , quando non voleano eseguirsi , si ritenevano ; onde il Salgado per giustificare questo stile , e questa inconcussa pratica , compose quel Trattato , che per ciò ha il titolo : *De Retentione Bullarum* , e quell' altro : *De supplicatione ad Sanctissimum* . El medesimo praticarsi in Portogallo testifica Agostino Manuel nell' istoria di Giovanni II [6] .

E 4

In

- 
- (1) Camill. Borrel. *in Comm. ad Stat. Neap.*  
 (2) Van-Espen *de Plac. Reg. part. 2. C. 3. §. 3.*  
 (3) *Pract. qu. cap. 35. n. 4.*  
 (4) *In Speculo Prinsp. rub. 13. verb. restat.*  
 (5) *Comm. contr. Com.*  
 (6) *Lib. 4.*

In Francia , e nella Fiandra è cosa notissima , che non si pubblica cosa , che s'ii spedita da Roma , se prima non s'ii stata quella esaminata per gli Officiali del Re ; anzi essi non si vagliono di questa , per altro assai modesta , e rispettosa parola *Exequatur* (1) ( ancorchè pure si fosse pretelo di mutarla *in obediatur* ), ovvero , come si pratica in Milano (2) di *Paratis* , ma di *Placet* ; e quando le provvisioni non piacciono , si ributtano (3). Lo stesso si osserva nel Ducato di Brettagna , secondo l'Argentreo (4), e nel Ducato di Savoia , siccome ce ne rende testimonianza Anton Fabro (5) . In Sicilia si pratica il medesimo , e Mario Cutello (6) rapporta lo stile , e le formole di quel Regno intorno a ciò . In Italia , siccome in Venezia , lo testifica il P. Servita : Nel Ducato di Firenze Angelo (7), ed in tutte le altre Regioni d'Italia , Anton d'Amato (8).

Nel nostro Regno si 'è sempre ciò inalterabilmente osservato , e si osserva anco oggi in tutte le carte di Roma , fuori di quelle , che derivano , e sono effetto delle *Regole di Cancelleria* , le quali rimasero esistente  
colla

(1) Reg. de Ponte *M. S. Giurid. de Reg. Exequ.*  
n. 22.

(2) Menoch. *Tract. de Jurisdic. lib. 1. cap. 19.*

(3) Van Elpen *loc. cit. part. 2. §. 1. & 2.*

(4) *Lib. 2. Hist. cap. 14.*

(5) *Cod. lib. 7. tit. de appellat. ab abusu.*

(6) *Ad l. Federici not. 46. & ad l. Martini not. 64.*

(7) *Conf. 23.*

(8) *Tom. 2. resol. 28., & 82. n. 28. Jac. de Grassis lib. 4. decis. aurearum &c. super explicat. Bul. in Can. Dom. Cap. princ. 18. n. 20.*

colla Sovrana Risoluzione de' 7. Marzo 1769. Tanto vero , che a' 10. Aprile 1770. si servì il Re di rimettere alla Camera di S. Chiara il seguente Real Dispaccio — *Perchè le vacanze apud Sedem, e le rinunzie delle Dignità, Canonicari, o Benefizj in manibus Pontificis sono un effetto delle Regole di Cancelleria NON MAI RIPUTATE EFFICACI IN QUESTO REGNO, il Re, uniformandosi al parere della Camera di S. Chiara, ha risoluto, che si ritengano le Bolle spedite dall' Odierno Sommo Pontefice a pro del Sacerdote D. Carlo Basile per la provvista del Canonico Suddiaconale della Chiesa d' Aversa, vacato apud Sedem per libera rinunzia fatta nelle mani del Papa da D. Baldassarre Basile, con aver S. M. fatto intendere al Vescovo d' Aversa, che faccia uso del suo legittimo nativo dritto collativo, provvedendo il suddetto Canonico Suddiaconale come sopra vacato in quella Chiesa. Per mera grazia inoltre ha risoluto S. M., che si accordi il Regio Exequatur a quelle provviste di Roma, fatte prima del Real Dispaccio de' 7. Marzo 1769., per le quali non essendo dichiarate ancora estinte le Regole della Cancelleria, per, che i Provisti con qualche ombra di buona fede avevano speso il danaro nella spedizione delle Bolle. Quindi di Real Ordine partecipo tutto alla Real Camera di S. Chiara, siccome l' ho avvisato alla Curia del Cappellano Maggiore, per l' adempimento della Sovrana Risoluzione. Palazzo 10. Aprile 1770 -- Carlo de Marco .. Signor Marchese Spiriti.*

Dopo la quale Sovrana risoluzione si è introdotta appo noi una polizia allo tutto nuova nell' interposizione del Regio Exequatur alle Bolle di provvista, o di traslazione de' Vescovi, che si fanno da Roma per le vacanze apud Sedem, o per le rinunzie in manibus Pontificis; imperocchè come pende la Sovrana risoluzione sopra  
nuo

nuova consulta della Real Camera per ulteriore esame sopra le *Regole di Cancelleria*, non si niega perciò, nè si concede il Regio Placito a queste Bolle; ma nelle occorrenze si riserva S. M., per non pregiudicarsi un punto cotanto interessante, di *risolvere il conveniente rispetto alle Regole della Cancelleria in vista della consulta della Real Camera*, e solo per Sovrana sua Munificenza si compiace di accordare a tali Bolle il Regio Placito, quando non però sia la M. S. accertato delle buone qualità, e delle ottime circostanze del Vescovo provvisto, o traslatato; tantochè divengono esse un requisito necessario per indurre la Clemenza del Re a permettere il Regio *Exequatur*, senza le quali non farebbe mai egli uso in ciò di sua Reale Munificenza; come per altro non oscuramente si raccoglie dalla formola del Regal Dispaccio, ch'è la seguente -- *Il Re ha risoluto darsi il Regio Exequatur sulle Bolle del nuovo Vescovo . . . . . Monsignor D. . . . . , sì perchè è RIMASTO INFORMATO DELLE BUONE QUALITA', E CIRCOSTANZE CONCORRENTI NELLA PERSONA DI LUI, come anche per non far vieppiù restar priva quella Diocesi del suo Pastore, con averse la M. S. riservato di risolvere il conveniente rispetto alle Regole di Cancelleria in vista della consulta della Real Camera.*

Ed è ciò tanto vero, che la formola, la quale invariabilmente dalla Regal Camera si usa nell'interposizione di questo Regio *Exequatur* è la seguente: *Regalis Camera S. Clare viso Regali Rescripto de die . . . . . provider, decernit, atque mandat, quod exequatur servata forma retrospectæ relationis Curie Rev. Regii Cappellani Majoris, exceptis tamen pensionibus in beneficium exterorum forsax impositis. Verum intelligatur concessum PRO HAC VICE TANTUM Rev. Episcopo . . . . . INTUITU PERSONÆ, ET OB PECU-*  
LIA-

LIARES CIRCUMSTANTIAS IN EODEM CONCURRENTES ,  
*ac ne diutius prædicta Ecclesia Pastore careat* , SAL-  
 VIS SEMPER REGIIS JURIBUS IN FUTURIS EPISCOPO-  
 RUM ELECTIONIBUS , ET SACRA TECTA SEMPER REMA-  
 NENTE REGIA DETERMINATIONE CONTENTA IN REGALI,  
 RESCIPTO DIEI 10. MENSIS APRILIS ANNI 1770. *directo,*  
*tam Regali Camera S. Clara, quam Curia Rev. Regii*  
*Cappellani Majoris.*

Tale è dunque la *polizia* del nostro Regno nell'interposizione del Regio Placito alle Bolle di *provvista* , o di traslazione di alcun Vescovo . Santa in *polizia* in vero, secondo la quale ognun vede di legieri, e non oscuramente , che per potere il Vescovo provvisto, ovvero traslatato godere della Sovrana Munificenza del Re N. S. , ed impetrare, senza pregiudizio de' Supremi Regj suoi dritti , e pendente la Sovrana sua risoluzione rispetto alle *Regole di Cancelleria* , il Regio *Exequatur*, debbano di necessità concorrere nella persona di lui delle buone qualità, e circostanze, delle quali debba S. M. esserne accertatamente informata; dappoichè senza di esse non mai verrebbe a far uso di sua Reale Munificenza a pro del Prelato provvisto , o trasferito ad altra Chiesa . Non si tratta quì di dare l'*Exequatur* a qualunque altra carta di Roma , che concerna il privato interesse delle parti , ma di doverfi ammettere nel Regno un Pastore dell'anime, un Governatore della Chiesa , uno , che dee servire di modello a' costumi de' sudditi del Re ; e quindi non essendo ciò cosa di picciol rilievo , nè indifferente , conviene grandemente , che rigido esame abbia a precedere della preterità sua vita , prima , che si ammetta all'esercizio di sua Dignità . Ciò posto vengo brevemente a raccordare in questo

*Quali debbano essere le principali qualità, e circostanze, che in un Vescovo debbano concorrere, per le quali, nel caso di provista, o di traslazione, possa rendersi meritevole della Sovrana Munificenza del Re, ed impetrare il suo Regio Placito.*

**N**ON vi ha chi non sappia, che i Vescovi sieno i legittimi succettori degli Apostoli . S. Agostino (1) spiegando quel passo del Salmista : *Pro Patribus tuis nati sunt tibi filii*, così ragiona : *Patres missi sunt Apostoli, pro Apostolis filii nati sunt tibi, constituti sunt Episcopi . Hodie enim Episcopi, qui sunt per totum Mundum, unde nati sunt ? Ipsa Ecclesia Patres illos appellat, ipsa illos genuit, ipsa illos constituit in Sedibus Patrum : Non ergo te putas desertam, quia non vides Petrum, quia non vides Paulum, quia non vides illos, per quos nata est, de prole sua tibi crevit paternitas . Pro Patribus tuis nati sunt tibi filii .*

S. Cipriano scrivendo a Cornelio Papa disse (2) : *Hoc, vel maxime Frater laboramus, & laborare debemus, ut unitatem a Domino, & per Apostolos nobis successoribus traditam, quantum possumus, obtinere curemus .* Ed altrove (3) : *Item CHRISTUS dicit ad Apostolos, ac per hos ad omnes Præpositos, qui Apostolis vicaria ordinatione succedunt : qui vos audit, me audit .*

E

---

(1) *In Psalm. 44.*

(2) *Epist. 42.*

(3) *Epist. 96.*

**E** S. Gregorio (1): *Horum profecto ( cioè , degli Apostoli ) nunc in Ecclesia Episcopi locum tenent , ligandi , atque solvendi auctoritatem suscipiunt , qui gradum regiminis forsiuntur .*

**E** quindi il Concilio Tridentino (2) dichiarò: *Episcopos , qui in Apostolorum locum successerunt , ad Ordinem Hierarchicum precipue pertinere .*

**I** Vescovi dunque sono succeduti nell' Apostolica autorità per lo governo , e per l' amministrazione della Chiesa , che da DIO vien affidata alla loro cura , e vigilanza , in guisa che *quid quid potestatis Episcopalis , id est , ad regimen Ecclesie spectantis , Apostoli habuerunt , id ab ipsis in Episcopos , tamquam eorum in Ecclesia administratione , & regimine successores transfusum sit* (3) , e solo essi non sono succeduti in tutto ciò , che fu proprio degli Apostoli , come Apostoli , cioè , che furono essi testimonj oculari della vita , della dottrina , e della resurrezione di GESU CRISTO Signor nostro : che furono da lui immediatamente eletti , e mandati ad evangelizzare : che ebbero molte grazie , e prerogative , come la copia dello SPIRITO SANTO , l' infallibilità della dottrina , la pienezza della scienza , el dono delle lingue , e de' miracoli . In queste proprietà degli Apostoli non si da alcuna successione ordinaria nella Chiesa ; imperocchè furono doni , e privilegj proprij dell' Apostolato , in cui non sono succeduti i Vescovi ; ma tutto il dappiù , che di potestà , e di officio

cb.

---

(1) *Homil. 26 in Evang.*

(2) *Seff. 23. de Ordine cap. 4.*

(3) *Van-Espen part. 1. tit. 16. de Cura Episcopali num. 7.*

( LXXVIII )

ebbero gli Apostoli , tutto fu Vescovile , e pienamente trasfuso ne' Vescovi loro successori .

Il Ministero dunque de' Vescovi de' versarsi nel governo della Chiesa , e nell' istruzione , e spirituale edificazione del Popolo . In una parola : sono essi da riputarfi zelanti , ed esatti Ministri del Vangelo , ed operarij indefessi , ed istancabili a fatigare di continuo nella vigna del Signore . Così S. Paolo (1) chiamò se stesso Ministro del Vangelo , e della Chiesa : *Cujus ergo Ecclesiae* ( sono le sue parole ) *factus sum Minister secundum dispensationem DEI , quae data est mihi in vos , ut impleam verbum DEI ;* ed altrove si applicò egli il mestiere di piantare e di rigare , ch' è quello propriamente di essere operajo nella vigna del Signore . *DEI enim Adjuutores sumus , DEI Agricultura estis ; omnia enim vestra sint* (2) , cioè , in grazia vostra , quasi dicesse : *omnia quae agimus tamquam DEI Adjuutores , & Operarii , in vestri gratiam , & profectum spiritalem facimus ;* onde lo stesso CRISTO *dedit quosdam quidem Apostolos , quosdam autem Prophetas , alios autem Evangelistas , alios autem Pastores , & Doctores ad consummationem Sanctorum IN OPUS MINISTERII , IN AEDIFICATIONEM Corporis CHRISTI* (3) . Ecco dunque in che principalmente consista il Ministero de' Vescovi , cioè , *ad aedificationem Corporis CHRISTI* ; cioè , della Chiesa . S. Crisostomo parlando degli Apostoli , e del laborioso , ed ossequioso loro Ministero , si spiega (4) dicendo : *Columnae quidem , quoniam virtute sua Ecclesiae robur sunt . . . . Governatores , quoniam orbem terrarum viam*

re-

---

(1) *Ad Coloss. 1.*

(2) *1. Cor. c. 3. v. 9.*

(3) *S. Paul. Ecb. c. 4. v. 12.*

(4) *Serm. de Pentecost. .*

*rectam docuerunt : Pastores , quoniam lupis abegerunt , & oves conservaverunt . Aratores , quoniam spinas eradicaverunt , & semina pietatis plantaverunt .*

Furon dunque chiamati gli Apostoli , ed i Vescovi loro successori al Ministero , affinchè coltivassero la vigna del Signore , custodissero e pascessero il suo grege , el conducessero a' pascoli della vita eterna . Tutto ciò riflettendo S. Gregorio , scrisse quella famosa Pistola a' Vescovi (1) , avvertendoli de' loro indispensabili doveri : *Estote in custodia commissi gregis vigilantes , atque solliciti , & disciplina zelo districti , ne lupo insidians , nec ovile turbare dominicum , nec nocere ovibus aliqua fraudis occasione prevaleat . Animarum lucrum tota mentis intentione ferre festinate : nomen nos Pastoris , non ad quietem , sed ad laborem suscepisse cognoscite . Exhibeamus ergo in opere , quod signamur in nomine . Sacerdotii prerogativam si recta consideratione pensemus , sollicitis , & bene gerentibus in honore , negligentibus autem profecto erit in onere . Sicut igitur laborantes , & circa animarum salutem sollicitos hoc nomen ante DEUM aservant ducit ad gloriam ; ita desides , ac torpentes urget ad pœnam .*

S. Agostino (2) dallo stesso nome di Vescovo prende occasione di dimostrare , che quegli debba essere totalmente addetto alla cura , ed alla fatica , e che del peso Vescovile non debba caricarsi colui , che non sia pieno di somma ardentissima carità . Ecco le sue parole : *Qui Episcopatum desiderat , bonum opus desiderat . 1. Tim. c. 3. v. 1. Exponere voluit , quid sit Episcopatus : quia nomen est operis , non honoris . Græcum est enim , atque inde ductum vocabulum , quod ille , qui proficitur , eis , quibus præ-*

(1) *Lib. 4. epist. 8.*

(2) *Lib. 19. de Civitate Dei cap. 19.*

*præficitur , superintendit , curam eorum scilicet gerens erit , quippe , super ; ονομασ vero , intentio est . Ergo Episcopos , si velimus , latine Superintendentes possumus dicere : ut intelligat non se esse Episcopum , qui præesse dilexerit , non prodesse . Itaque a studio cognoscendæ veritatis nemo prohibetur , quod ad laudabile pertinet otium . Locus vero superior , sine quo regi populus non potest , etsi ita teneatur , atque administretur , ut decet , tamen non decenter appetitur . Quamobrem otium sanctum querit charitas veritatis : negotium justum suscipit necessitas charitatis : quam sarcinam si ullus imponit , percipiendæ atque intuendæ vacandum est veritati : si autem imponitur , suscipienda est propter charitatis necessitatem : sed nec sic omnimodo veritatis delectatio deserenda est , ne subtrahatur illa suavitas , & opprimat ista necessitas .*

Finalmente è da desiderarsi ( dice il Tridentino Concilio (1) ) *ut ii , qui Episcopale ministerium suscipiunt , quæ suæ sint partes agnoscant : ac se non ad propria commoda , non ad divitias aut luxum , sed ad labores , & sollicitudinem pro DEI gloria vocatos esse intelligant .*

Ora se i Vescovi sono i legittimi succettori degli Apostoli , e deve il sacrosanto Ministero loro principalmente versarsi nel coltivare la vigna del Signore , nel custodire , e pascere il suo grege , e condurlo a' pascoli della vita eterna , ognun già può da ciò , e dall' eccellenza del sacrosanto loro carattere , dalla pienezza del Sacerdozio , dalla piena potestà ch' essi hanno di governare la Chiesa , e dall' obbligo preciso d' istruire , e di edificare il Popolo , legiermente comprendere , ed opportunamente considerare , quali precise qualità , e quali principali circostanze debbano di necessità concorrere in

---

(1) *Sess. 25. cap. 1. de Reform.*

in ciascun di loro, per le quali si renda la condotta di essi plausibile, e non riprensibile agli occhi del Mondo. Sentiamle tutte queste qualità, senza ricorrere ad altri, dall' Apostolo S. Paolo. Egli scrivendo a Timoteo (1), così frall' altro disse: *Oportet ergo Episcopum IRREPREENSIBILEM esse . . . sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, HOSPITALEM, doctorem, non vinulentum, NON PERCUSSOREM, sed modestum: NON LITIGIOSUM, NON CUPIDUM . . . oportet autem illum, & testimonium habere bonum ab iis, qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat, & in laqueum diaboli.* Ed in altra sua Pistola (2) scrisse lo stesso Apostolo: *Oportet enim Episcopum SINE CRIMINE esse, sicut DEI dispensatorem: non superbum, non iracundum, non vinulentum, NON PERCUSSOREM, NON TURPIS LUCRI CUPIDUM, sed HOSPITALEM, benignum, sobrium, iustum, sanctum, continentem, amplectentem eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem: ut potens sit exhortari in doctrina sana, & eos, qui contradicunt, arguere . . . IN OMNIBUS TE IPSUM PRÆBE EXEMPLUM BONORUM OPERUM, in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile, ut is, qui ex adverso est, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis (3).* Il Vescovo dunque, secondo questo santo Oracolo, dev' essere anco in buona opinione presso gl' infedeli, non bastando, ch' egli sia solamente tale presso il Popolo Cattolico.

Riguardata quindi l' Ecclesiastica disciplina, fino da' primi secoli ricevuta, e sempre inviolabilmente osservata, ciascun Vescovo nella sua particolare ordinazione viene de-

F

pu-

(1) *Epist. 1, cap. 3.*(2) *Ad Tit. cap. 1.*(3) *L. c. cap. 2.*

putato alla propria Chiesa, o Diocesi, perchè impiegar dovesse tutta la sua fatica nell' adempiere il grave Apostolico suo Ministero, giacchè la cura del proprio grege a lui, come primario, e principale Pastore assolutamente viene affidata; e quindi colle parole dell' Apostolo volle il Concilio Tridentino (1) ammonire i Vescovi, dicendo: *ut attendentes sibi, & universo gregi, in quo SPIRITUS SANCTUS posuit eos regere Ecclesiam DEI, quam acquisivit sanguine suo, vigilant, in omnibus laborent, & ministerium suum implerent* (2); e quindi il Canone degli Apostoli (3) definisce, che quegli sia il Vescovo, *cujus fidei populus est creditus, & a quo pro animabus ratio exigeretur*; el Canone Antiocheno (4): *Cui, soggiugne, est omnis populus creditus, & eorum animæ, quæ in Ecclesiam conveniunt*; ed i SS. Padri ponendo mente alla cura Vescovile non dubitarono di rafferma: *Episcopatum esse onus humeris Angelicis formidandum*; e quindi esortano i Vescovi *ad indefessam, ac vigilem gregis custodiam* (5).

Io non voglio quì dire, che il principale Ministero del Vescovo debba consistere nel predicare la parola di DIO, perchè ciò troppo chiaramente venne dichiarato dagli Apostoli [6], e con ispezialità venne spiegato da S. Paolo

---

[1] *Seff. 6. cap. 1. de reform.*

[2] *Act. c. 20. v. 28. 2. ad Timoth. c. 4. v. 5.*

[3] *Can. 38.*

[4] *Can. 24.*

(5) *S. Gregor. lib. 4. epist. 8.*

(6) *Non est equum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis. Considerate ergo fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos SPIRITU SANCTO, & sapientia, quos constituamus super hoc opus. Nos vero orationi, & ministerio verbi, instantes erimus act. 6.*

lo (1) è dal Concilio Tridentino (2), volendo ch' egli non debba omettere cosa, che s'è necessaria all'istruzione, e all'edificazione del Popolo; onde coll' esempio dello stesso Apostolo (3) possa poi dire al grege a lui commesso: *Vos scitis, quomodo nihil subtraxerim utilium, quominus annuntiarem vobis, & docerem vos publice, & per domus . . . . . nec facio animam meam pretiosorem quam me, dummodo consummem cursum meum, & ministerium verbi, quod accepi a Domino JESU, testificari Evangelium gratia DEI.*

Nè voglio dire, che sia della precisa obbligazione del Vescovo l' orare pel popolo, ed eccitarlo all'orazione, istruendolo nel modo di orare, e prescrivendo pubbliche preci, e comuni con istabilirne il modo, perchè gli esempj degli Apostoli [4], la loro autorità [5] e quella de' Concilj [6] rendono indispensabile cotesto altro suo dovere.

(1) *Non misit me Dominus baptizare, sed PREDICARE Corinth. I. v. 18. Testificor coram DEO, & JESU CHRISTO, qui judicaturus est vivos, & mortuos, per adventum ipsius, & regnum ejus: PRAEDICA VERBUM, in-sta opportune, importune: argue, obsecra, increpa, in omni patientia, & doctrina 2. ad Timoth. 4.*

[2] *Sess. 5. cap. 2., & sess. 24. cap. 4. de reform.*

[3] *Act. c. 20. v. 18. 23. 24.*

[4] *Act. 6.*

[5] *1. Cor. c. 3. v. 7. Hebr. c. 5. v. 1. ad Coloffenses I. v. 9.*

[6] *Concil. Mediolanens. 4. part. 3. cap. 1. Concil. Tolos. part. 1. tit. de Episcopis. Synod. Meublilienens. Part. 1. tit. de Episcopis cap. 3. Synod. Camaracens. P. I. tit. 1. cap. 3.*

Nè che sia dell' obbligo necessarissimo del suo Ministero il visitare la sua Diocesi, affine di sapere i morbi, da' quali le anime del suo gregge sono afflitte, ed apprestare opportunamente ad esse le medicine necessarie; imperocchè cotesta obbligazione viene a' Vescovi spezialmente incaricata da' Concilj (1).

Non dico in somma tutti gli altri doveri de' Vescovi, e che dalla cura loro Pastorale ne segua innegabilmente l' obbligo indispensabile della residenza nella propria Chiesa, perchè ciò è di dritto Divino, e trovasi espressamente definito dal Concilio Tridentino (2), senzacchè da quest' obbligo della residenza possa scufarli alcuna inveterata consuetudine, o piuttosto taluna depravata corruttela; imperocchè i Vescovi debbono *attendere sibi, & universo gregi, in quo eos SPIRITUS SANCTUS posuit regere Ecclesiam DEI* (3), ed adempire quello, che in persona di Timoteo disse  
l' A-

(1) *Syn. Tarraconensis 3. can. 8. Syn. Tridentina sess. 24. cap. 3. de reform.*

(2) *Cum præcepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre; verbique divini prædicatione, Sacramentorum administratione, ac bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere, & in cætera munia pastoralia incumbere; quæ omnia nequaquam ab iis præstari, & impleri possunt, qui gregi suo non invigilant, nec assistunt, sed mercenariorum more deserent: Sacrosanta Synodus eos admonet, & adhortatur; ut divinorum præceptorum memores, factique forma gregis, in judicio, & veritate pascant, & regant: Sess. 23. cap. 1.*

(3) *Act. c. 20. v. 28.*

l' Apostolo (1), cioè: *Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac Evangelistæ, ministerium suum imple*; e quindi lo stesso Concilio Tridentino (2) sapendo, che i Canonî prescriventi la residenza a' Vescovi, contengano un dritto più tosto divino, che positivo, e che in ciò non potevano rimanere in alcun modo conculcati da alcuna consuetudine in contrario, non dubitò, che gli antichi Canonî, *qui temporum, atque hominum injuria pene in desuetudinem abierant, adversus non residentes promulgatos innovare, quemadmodum virtute presentis Decreti innovat*; e quindi espressamente dichiarò (3): *omnes Patriarchalibus, Metropolitanis, ac Cathedralibus Ecclesiis quibuscumque, quocumque nomine & titulo Praefectos, etiamsi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales sint, obligari ad personalem in sua Ecclesia, vel Diocesi residentiam, ubi injuncto sibi officio defungi teneantur*. Canonî questi, i quali obbligano ad una residenza non solamente corporale, ma interamente laboriosa, e non già oziosa (4). E solo permesse lo stesso Concilio Tridentino, che potessero taluna volta i Vescovi allontanarsi dalla residenza *ex causis, & modis infra scriptis, id est, cum Christiana Charitas, argens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiæ, vel Reipublicæ utilitas aliquos non nunquam abesse postulant, & exigunt*. Cause queste, che secondo il Concilio Toletano (5) debbono essere *diligentissimo examine, maturo judicio, exactaque censura, seclusa omni indul-*

- 
- (1) C. 4. v. 5.  
 (2) Sess. 6. cap. 1. de reformat.  
 (3) Sess. 23. cap. 1. de refor.  
 (4) Concil. Aquilejensis ann. 1596. tit. de residentia Episcoporum.  
 (5) Act. 2. Decr. 1.

*gentia* approvate da' Superiori; di fortacchè, se il bene della Chiesa, e l' utilità della Repubblica, che dall' assenza del Vescovo può sperarsi, altronde potrà ottenersi, non farà causa giusta a dispensarlo dalla residenza.

L' assenza del Vescovo dalla propria Chiesa è stata sempre condannata, anzi deplorata. Io per giusti riguardi non mi attengo alla lettera, per altro alquanto licenziosa, scritta su questo proposito da Genziano Erveto a Salmerone; ma voglio solo ricordare, che il Cardinale Bellarmino proponendo a Clemente VIII. talune cose, ch'erano da riformarsi a suo giudizio nella Chiesa, insistette sopra tutto sul punto della residenza de' Vescovi, e specialmente di coloro che per lungo tempo erano assenti dalle Diocesi, o per impieghi di Nunziature Apostoliche, o per negozj, ed impieghi politici, ovvero per ministeri nella Curia Romana, e così disse: *Fateor quidem, aliquos Episcopos a residentia per obedientiam excusari: neque istud inficior Summum Pontificem certis de causis, atque ad tempus Episcopos aliquos a residentia eximere. Sed nescio, an DEO placeat, ut tantus numerus Episcoporum tam longo tempore cum tanto animarum detrimento a propriis Ecclesiis absit, quos certe suo muneri satisfacere non posse perspicuum est.*

Da quanto fin qui ho detto rimane fuori di ciascun dubbio assodato, che il Vescovo, per l' eccellenza del sacrosanto suo carattere, che lo rende legittimo successore degli Apostoli, per la pienezza del Sacerdozio, per lo grave Ministero, che ha di governare la Chiesa di Dio, d' istruire, e di edificare il popolo, di coltivare la vigna del Signore, di custodire, e pascere il suo gregge, e condurlo a' pascoli della vita eterna, e per gli obblighi precisi in somma, da' quali è stretto, debba essere necessarissimamente egli senza alcun delitto, di vi-  
ta

( LXXXVII )

ta irreprensibile, continente, prudente, ospitale, non avvinato, non superbo, non iracondo, non percussore, non avaro, non litigioso, benigno, giusto, e santo; In somma egli deve servire di modello al suo grege colle buone opere, colla dottrina, coll' integrità, colla santità, e coll' irreprensibilità di sua vita, di sorta che alcuno, ancorchè infedele, non abbia di che potere per ventura censurare ovvero attaccare la sua condotta.

Ora se tali debbono essere le qualità, e le circostanze di un Vescovo, chi non vede, che tali qualità, e circostanze debbano di necessità concorrere in colui, ch' è stato dalla S. Sede provvisto, ovvero traslatato, per potere muovere la Sovrana Munificenza del Re, nello stato della presente polizia del Regno, e nell' esercizio delle giuste Supreme sue Regalie, a discendere, perchè se gli accordasse il *Regio Exequatur* sulle Bolle di sua provvista o traslazione pendente la Sovrana risoluzione su le *Regole di Cancelleria* in vista della consulta della Camera di S. Chiara? Cosicchè laddove tali qualità, e circostanze nel Vescovo provvisto, o traslatato non concorrano interamente, chiaro abbia a risultarne, che non possa questi godere della grazia del Sovrano per l' interposizione del suo Regio Placito; anche perchè farebbe ciò contrario alla Disciplina Ecclesiastica.

Chi non sa, che si appartenga al Re l' esecuzione della Disciplina Ecclesiastica? La Chiesa medesima c' insegna questa verità: *I Principi Secolari* ( dice uno de' più famosi Decreti (1) ) *tengono talvolta nella Chiesa*

F 4

il

---

(1) *Principes Saeculi non nunquam intra Ecclesiam potestatis adopta culmina tenent, ut per eandem potestatem, disciplinam Ecclesiasticam muniant.* Can. principes 23. qu. 5. apud Gratian.

( LXXXVIII )

il primo grado della potenza Sovrana , per munire con questa medesima autorità la Disciplina Ecclesiastica . E poco più sotto aggiugne (1): Sappiano i Principi del Secolo , che debbono rendere ragione a DIO per la Chiesa , ch' egli ha messa sotto la loro protezione . Imperocchè se la pace , e la disciplina della Chiesa sarà accresciuta da' Principi fedeli , e se ella per loro si rilascerà , quegli , che ha affidata la Chiesa alla loro potestà , se ne farà rendere conto . Sicchè quegli stessi , che danno la minore estensione al famoso Decreto del festo Concilio di Parigi , il quale dice (2), che il Figliuolo di Dio ha diviso il governo della sua Chiesa fra i Sacerdoti , ed i Re , e ch' è questa dottrina da noi ricevuta per tradizione da' Santi Padri , que' medesimi , dico , son obbligati a rimanere d'accordo , che il Re ha il Sovrano potere nella Chiesa , quando si tratta di mantenere la disciplina , e di farla eseguire .

Essendo dunque certo questo principio , egli mi sembra , che non potendo l' esecuzione de' Sagri Canoni venire le-

---

(1) *Cognoscant Principes Seculi DEO debere se rationem reddere , propter Ecclesiam , quam tuendam a CHRISTO accipiunt . Nam sive augeatur pax , & disciplina Ecclesie per fideles Principes , sive solvatur ; ille ab eis rationem exiget , qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit . Ibidem .*

(2) *CHRISTUS Rex Regum , idemque Sacerdos Sacerdotum , potestatem suam ad gubernandam Ecclesiam in Sacerdotes divisit , & Reges . Lup. Abb. Ferr. ep. 81. Principaliter itaque totius Sanctæ DEI Ecclesiæ Corpus in duas eximias personas , in Sacerdotalem scilicet , & Regalem , sicut a Sanctis Patribus traditum accepimus , divisum esse novimus , Concil. Parisiens. VI. cap. 3.*

legittimamente contrastata al Re, sia della precisa eminente sua autorità l'impedire la possessione a' Vescovi provvisti, o traslatati, quando egli vegga, che non concorrano in essi quelle qualità, e quelle circostanze, che i Sagri Canonici han stabilite doverci concorrere.

Tanto maggiormente quanto, che è una delle Supreme Regalie del Principato il vedere quali persone vengano destinate a governare le Chiese dello Stato, ad istruire, e ad edificare i Popoli a se soggetti, per procurare ad essi un'ottimo e vigilante pastore, ed evitare un mercenario, ovvero un lupo, che il gregge affidato alla sua cura co' suoi cattivi esempi, e costumi devasti, ed uccida spiritualmente.

E quindi nella distribuzione degli officj Ecclesiastici, e nella collazione de' benefizj convien, che sopra tutto diligentemente s'investighi la qualità della persona, affinché sii promossa la più idonea, e la più utile al servizio della Chiesa; e da ciò si mosse il Concilio Tridentino [1], parlando della collazione della Dignità Vescovile ad ammonire: *Si in quibuslibet Ecclesie gradibus providenter, scienterque cavendum est, ut in domo Domini nihil sit inordinatum, nihilque præposterum: multo magis elaborandum est, ut in electione ejus, qui supra omnes gradus constituitur, non erretur. Nam totius familie Domini status, & ordo nutabit, si quod requiritur in corpore, non inveniatur in capite;* e qual conseguenza di tutto ciò soggiunse: *Omnes vero, & singulos, qui ad proportionem præficiendorum quodcunque jus quacunque ratione a Sede Apostolica habent, AUT ALIOQUIN OPERAM SUAM PRÆSTANT; nihil in iis pro præsentis tempo-*

*tum*

---

(1) *Seff. 24. cap. 1. de reform.*

rum ratione innovando, hortatur, & monet, ut in primis meminerint, nihil se ad DEI gloriam, & populorum salutem utilius posse facere, quam si bonos Pastores, & Ecclesie gubernande idoneos promovere studeant, eosque alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, nisi quod digniores, & Ecclesie magis utiles ipsi judicaverint; non quidem precibus, vel humano affectu aut ambientium suggestionibus, sed eorum exigentibus meritis, praeferri diligenter curaverint; & quos ex legitimo matrimonio natos, & vita, aetate, doctrina, atque aliis omnibus qualitatibus praeditos sciant, quae juxta Sacros Canones, & Tridentinae hujus Synodi Decreta requiruntur.

Ecco dunque, che il requisito delle ottime qualità, e delle buone circostanze nel Vescovo provvisto, o traslatato, che dalla polizia del Regno si ricerca, per accordarsi nello stato presente il Regio Exequatur alle Bolle di simigliante provvista, o traslazione, è un requisito ricercato da' stessi Sacri Canonici, e dal Concilio Tridentino, fino a caricarsi di peccato mortale coloro, che a queste qualità necessarie per preghiere, per affezioni umane, o per suggestioni altrui feriamente non badano; di sorta che è uno de' legittimi esercizi della Regalia il doverli sopra tutto badare alle qualità del Vescovo provvisto, o traslato, prima di accordarseli la possessione, e l'esercizio della Dignità ne' proprij Dominj, prescindendo dall'altra Regalia, di essersi, cioè, dichiarate estinte nel Regno le Regole di Cancelleria.

Ed è stato mai sempre riputato così necessario, così rigido, e cotanto pericoloso l'esame delle qualità, e circostanze, le quali debbono concorrere in un Vescovo, che l'Imperator Valentiniano per dubbio di errare, e per timore d'essere ingannato nell'esame, e nella cognizione di queste qualità, stimò più proprio, per  
non

non incorrere in qualunque pericolo di colpa, disonerarsi dal peso troppo grave di eleggere, o nominare alcun Vescovo; tanto che dovendosi da lui venire all'elezione di quello di Milano, destinò un Concilio di Vescovi, per esaminarne le qualità, ed etortò ad essi, che lo eleggessero, tale che *non solo verbo, sed etiam conversatione gubernet subjectos, & totius semetipsum imitationem virtutis ostendat, testemque doctrina conversationem bonam habeat*; at cum Synodus petiisset, ut magis ipse decerneret eligendum sapiens, & pius, mox respondit: *Supra nos est talis electio. Vos enim gratia divina potiti, & splendore fulgentes, melius poteritis eligere* [1].

Di Ludovico VI. Re di Francia viene riferito (2): ch' egli non volle per la stessa ragione accettare il Privilegio di conferire uffizj Ecclesiastici. *Reversus de Hierosolymitana contra Saracenos expeditione, cum quidam Clerus Roma Papale quoddam Privilegium attulisset, quo in omni Ecclesia Cathedrali sui Regni jus conferendi, cui vellet, primam vacantiam cum cunctis fructibus medio tempore provenientibus, consequeretur, confestim combussit litteras, dicens: Malo illas hic comburere, quam si propter illas in inferno comburerer.*

Lo stesso operò S. Ludovico, secondo ci narra Broimaro suo Cancelliere nella vita di lui (3), e quanto egli fosse stato attento e sollecito, affinchè ottimamente ed in bene, ed utilità della Chiesa si fossero conferiti i benefizj spettanti alla sua nomina a persone fornite di buone

---

[1] Apud Gratianum *Dist. 63. Can. 3.*

[2] Thomas Walsingham *in hypodigma. Neustria.*

[3] Nella vita di S. Ludovico pag. 369.

ne qualità, e circostanze ce lo descrive il Nangio [1].  
 Basterà finalmente a confermare, e giustificare la necessità  
 che stringe lo Stato ad esaminare le qualità, e le circostanze  
 del Vescovo provvisto, o traslatato, prima, che nel  
 Regno se gli accordi il Regio Placito, e se gli permetta  
 la possessione, la determinazione di una legge del  
 Codice (2), con cui gl' Imperadori Leone, ed Antemio  
 stabilirono: *Itaque castus, & humilis nostris temporibus eligatur Episcopus: ut quocunque locorum pervenerit, omnia vitæ propriæ integritate purificet: e vi aggiunsero anche per indicare meglio il modo, e le qualità dell' eligendo ciò che segue: nec pretio, nec precibus ordinetur an-  
 xistes. Tantum ab ambitu debet esse sepositus [ ordinandus Episcopus ], ut quærat cogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat, sola ei suffragetur necessitas excusandi. Profecto indignus est Sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitatus,*  
 senza dire, che il Crisostomo (3) vuole, che sia necessarissima la ricerca, e l'investigazione di tali qualità, e  
 circostanze, e che il Van-Elpen [4] non ebbe difficoltà di  
 dire: *Uterius, quamvis moderna Ecclesiæ disciplina nec populum, nec Clerum saltem inferiorem ad electionem Episcoporum admittat, tamed illud semper verum manebit, tam populi, quam Cleri plurimum interesse, ut talis Pastor*  
 Ec-

---

[1] *Cum ei instituendi Pastores a Pontifice facta esset, ad idque diploma legatus Roma rediens attulisset: quod mea, inquit, Romæ negotia strenue obieris, laudo, quod mihi a Pontifice munus hoc retuleris, non probo. Intellego enim quanto cum periculo animæ meæ, & regni id susciperem, ac protinus diploma in ignem projecit.*

[2] *L. 30. Cod. de Episcopis, & Clericis.*

[3] *Lib. 1. de Sacerd.*

[4] *J. Eccles. Part. 1. tit. 13. cap. 6. sub num. 12.*

( CIII )

*Ecclesia detur , qui boni Pastoris qualitatibus sit instructus , ed altrove ( 1 ) : Plurimum valebit ad excitandum Populi devotionem , & fervorem , si animarum directores frequenter , ac vivaciter populo exponant , quantum mali immineat sibi , si pro Pastore bono mercenarius , aut etiam lupo aliquis intret ; quodque Deus interdum ob peccata populi permittat , non mercenarii dumtaxat , sed & lupi in ovile suum intrent , illudque tum suis malis exemplis , & moribus , tum perversis doctrinis devastent , ovesque spiritualiter occidant .*

Fin qui pare , che a sufficienza abbia io dimostrato l' indispensabile necessità , che abbia lo Stato di badare , se il Vescovo destinato al governo della Chiesa , all' istruzione , e all' edificazione del popolo s' sia fornito di tutte quelle qualità , e circostanze , che i Sagri Canonici richiedono , prima di accordarli la possessione , e l' esercizio della sua Dignità Vescovile , e prima , che se gli conceda il Regio *Execratur* alle Bolle di sua *provvista* , o traslazione : necessità questa , la quale nasce innegabilmente dal dritto , che ha il Sovrano sull' elezione de' Vescovi , dalla gelosa esecuzione della Disciplina Ecclesiastica , che sta da CRISTO affidata alla sua cura , e dalla pace , e quiete , che dev' egli procurare a' suoi amatissimi sudditi , col dare ad essi un' ottimo pastore , ed un zelante operajo della vigna del Signore , che sopra to col suo buon esempio pasca e custodisca le anime a lui commesse , e le conduca a' pascoli della vita eterna , e non già un lupo , che devasti il gregge , e l' uccida spiritualmente . Ho fatto anco vedere , che ciò lo esigge parimenti la *polizia* del Regno ; ed ho finalmente numerate in buona parte le principali qualità ,  
e cir-

---

[1) *Loc. cit. num. 14.*

( CIV )

e circostanze , per le quali il Vescovo provvisto , o traslatato possa rendersi degno della Sovrana Munificenza del Re , affin d'impetrare la grazia del Regio *Exequatur* su le Bolle di sua *provista* , o di sua traslazione . Rimane quindi ora a vedersi nel seguente .

§. III.

*Se nella persona di Monsignor D. Onofrio Roffi concorrano per ventura queste buone qualità , e circostanze .*

**S**embrerà strano , e forse ardimentoso a giudizio di alcuni il dubbio , che ora io propongo . Come potrà mai mettersi in esame , se il nostro Prelato s'è fornito delle qualità ricercate da' Canonici , quand' egli da tanti anni è Vescovo , ed ha prima d'ora governate due altre Chiese nel Regno ? Non è egli già un uomo nuovo , o di fresco forsi promosso alla Dignità Vescovile , ed all' Apostolico Ministero . Trattasi di traslazione da una Chiesa all' altra . Se erasi ammesso alla Dignità pastorale nelle Diocesi di Fondi , e d' Ischia , qual difficoltà potrà sorgere , perchè vada presentemente a governare la Chiesa di S. Agata de' Goti ? Non si condanni di grazia così precipitosamente di stranezza , e d'ardimento il mio dubbio ; imperocchè basterà a renderlo ragionevole , e non ardimentoso quello , che ho già distintamente narrato , e premesso nel Capitolo I. del presente mio Aringo , dove chiaro ho dimostrato di non concorrere nel nostro Vescovo le qualità , e le circostanze ricercate da' Saggi Canonici . Il governo appunto delle altre Chiese ha dato occasione a tante carte scritte contro la sua persona , e queste carte appunto fanno ora la necessità dell' esame delle sue qualità , e circostanze . Non

Non dico già quello, che i malcontenti dicono di lui intono a' Vicariati generali di Caserta di Salerno, e di altrove, nè quello, che si dica del Vescovado di Fondi, perchè ciò non costa dagli atti.

Non dico quello, che potrei dire per fatto notorio, ch'egli dall'anno 1767. fino al tempo di sua traslazione non abbia adempito all'obbligo preciso della residenza nella Chiesa d'Ischia, essendosi veduto per tutto questo non breve giro di anni sette dimorare nella nostra Capitale sempre intento, ed applicato a diverse liti sopra tutto ne' Tribunali Secolari, e con giudizj criminali contra diversi, per le quali ha girato sovente, ora le case de' Ministri, ora quelle de' Subalterni, ed ora le Regali Segreterie: Non dico, che per la notoria sua assenza per tanti anni da quella Chiesa abbia egli trascurato gli altri obblighi indispensabili del Sagrosanto suo Ministero, e sopra tutto quelli della predicazione, dell'eccitamento del Popolo all'orazione, della coltura della vigna del Signore, del pascolo, e della custodia del grege a lui commesso, dell'ospitalità co' poveri, della visita, e dell'esame di tutti que' morbi, da' quali erano afflitte le anime de' suoi Diocesani, e di apprestare ad esse le medicine opportune. Son cose queste notorie, che siccome non avrebbero bisogno di alcuna pruova, così ci farebbero non oscuramente vedere le qualità, e le circostanze di lui, niente per altro uniformi alla dottrina de' Sagri Canoni.

Ma io lascio di ricorrere a questi fatti, quantunque pubblici, e notorj, anco per non deviare dal mio proponimento di non dovere, cioè, dire alcuna cosa, che non risulti certamente dagli atti, e mi atterrò unicamente a quello, che di lui rappresentò al Sovrano la Regal Camera

mera di S. Chiara coll' enunciata consulta de' 20. Novembre 1774.

Afficurò ella il Padrone, come altrove abbiain veduto, che colle diligenze praticate anni sono dal Signor D. Ferdinando de Leon contra il suddetto Prelato, fralle altre inquisizioni vi furono diverse oppressioni fatte alli naturali della Città d' Ischia, e molte simonie, ed estorsioni, e specialmente d' essersi estorti ducati cento al Sacerdote D. Sabato di Costanzo, dopo che fu tenuto carcerato per più tempo col pretesto di un omicidio, di cui risultò poi innocente, e di essersi formato un processo falso contra il Sacerdote D. Lorenzo Monti, per cui gli vennero estorti ducati quattordici, oltre 'di altri processi falsi di pianta, fatti fabbricare da quella Curia contra a' Sacerdoti, per estorquere ad essi danaro.

Disse, che contra esso Monsignor Rossi concorrevano indizj urgenti per la falsità del processo, e della copia estratta anco falsa in quella presentata, unicamente per nuocere a' due ecclesiastici suoi Diocesani Grimaldi, e Meglio, a' quali per mezzo di tali falsità eragli in fatti riuscito di gravemente molestarli, e dispendiarli.

Accertò anco il Re d' aver ella veduto, tanto per le diligenze da essa praticate, quanto per le altre del Commessario di Campagna, che questo Prelato nutrisce idee perniziose, e nocive alla pace, e tranquillità altrui, praticando ree operazioni, e criminose, e facendo specialmente uso di falsità nella fabbrica de' processi della sua Curia per farli servire a' suoi rei disegni.

Fece riflettere, che tale sua condotta meritava la seria riflessione della M. S. per rendere quieti gl' innocenti sudditi suoi.

E quindi propose, che potea degnarsi S.M. di usare contra il detto Vescovo quelli economici spedienti, che in  
fimi.

simili rincontri avea soluto praticare , come gli usò nella persona del Vescovo di Nicastro .

Ora dopo cotessta consulta della Regal Camera di S. Chiara data fuori in tempo , che Monsignor Rossi governava la Chiesa d' Ischia , potranno essere simulati per ventura i mancamenti di lui, dedotti già in giudizio, divenuti ora mai pubblici , ed anco consultivamente giudicati coll' esposto parere da un Senato così Supremo , e rispettabile? Potrà dirsi , ora che trattasi della traslazione di lui a nuova Chiesa , che concorrano in esso quelle peculiari circostanze , e qualità , che i Sagri Canonici hanno stabilite? Potrà egli rendersi meritevole della Sovrana Munificenza del Re nell' interposizione del Regio *Exequatur* , che ave dimandato alle Bolle di sua traslazione? Certamente che nò ; dappoichè , senza il concorso delle buone qualità , e circostanze nella persona di lui , e dopo un sentimento così forte proposto al Re contra la sua condotta , nol consente la *polizia* del Regno , non lo esige la Disciplina Ecclesiastica, la cui esatta esecuzione gelosamente sta da Dio affidata alla vigilanza del nostro Padrone, e nol permette in fine la cura, di cui si è caricato il Sovrano della pace, e quiete de' suoi amatissimi sudditi , a' quali deve dare un pastore ottimo , che coll' esempio di una condotta irreprensibile, di una vita senza delitto , ed ornata di buone virtù gl' istruisca , gli edifichi, e li conduca a' pascoli della vita eterna .

**D**issi, che nol consente la *polizia* del Regno; imperocchè se, per quello si è detto nel §. antecedente, le ottime qualità, e circostanze del Vescovo provvisto, o traslata- te debbono essere il requisito necessario per indurre la Sovrana Munificenza del Re ad accordarli il Regio Pla-

G

cito

cito su le Bolle di sua *provvista*, o traslazione, nelle circostanze di essere estinte le *Regole di Cancelleria*, e di non volerli pregiudicare i Regii dritti nelle future elezioni de' Vescovi, ognun già vede leggiermente, che quando mancano queste qualità nel Prelato provvisto, o traslatato, non pare, che possa accordarsi a costui la grazia del Regio *Exequatur*. Anco perchè non si è egli ancora purgato delle sue inquisizioni di falsità, di simonie, di oppressioni, e di estorsioni; di fortacchè farebbe molto improprio, che mentr'egli sta attendendo dalla Sovrana giustizia l'esito degli economici spedienti proposti contro di lui, possa sperare la grazia del Regio Placito alle Bolle di sua traslazione, quando la laudevollissima *polizia* del Regno esigge in lui riprove sicure delle buone qualità, e circostanze.

Tanto maggiormente, che lo spediente proposto di doverli usare con lui quello, che fu praticato col Vescovo di Nicastro lo rende assolutamente inabile a potere meritare il Regio *Exequatur* alle Bolle di sua traslazione. Imperocchè, se stando egli al governo della Chiesa d'Ischia, si propose al Re di doverli interdire la giurisdizione spirituale, e temporale, col destinarsi colà un Vicario Apostolico con tutto il dappiù, che col Vescovo di Nicastro fu eseguito; come poi si vorrà mettere nelle mani di lui il governo di altra Chiesa, e permetterli nuovamente il libero esercizio di giurisdizione? Fondatamente dunque io dissi, el ripeto, che ciò nol consente la *polizia* del Regno.

**D**issi anco, che non lo esigge la Disciplina Ecclesiastica, la cui esatta esecuzione sta da Dio gelosamente affidata al Re N.S., el dissi anco a ragione; dappoichè i Sagri Canonî uniformemente all'oracolo dell'Apostolo S. Paolo non

non permettono, che possa essere ordinato in Vescovo colui, che abbia commesso alcun delitto. Preciudendo da quello, che fin ora si è veduto, mi piace qui di rapportare un luogo di Graziano sopra un passo di S. Agostino (1): *Apostolus Paulus quando elegit ordinandos vel Presbyteros, vel Diaconos, & quicumque ordinandus est ad preposituram Ecclesie, non ait, si quis sine peccato est: hoc enim si diceret, omnis homo reprobaretur, nullus ordinaretur: sed ait, si quis sine crimine est, sicut est homicidium, adulterium, aliqua immunditia fornicationis, furtum, fraus, sacrilegium & cetera huiusmodi.* E quindi lo stesso Graziano soggiugne, che se alcuno, anco dopo ricevuta l'ordinazione, verrà convinto d' avere commesso alcuno degli esposti delitti, debba privarsi dall' esercizio della ricevuta Dignità. *Quolibet itaque horum implicatus ordinari non debet, vel si iam ordinatus, ante tempus, vel post tempus sue ordinationis aliquid eorum admisisse convincitur, suscepti gradus officio privatur.*

Pruova egli cotesta sua sentenza con molte autorità, servendosi di un Canone (2) sotto il nome di Simmaco Papa, ed assegna la ragione di cotesta Ecclesiastica Disciplina, dicendo: *Nemo recte monitoris personam suscipit, nisi qui actibus suis errata condemnat, & amorem innocentia conversationem demonstrat:* ed indi rafferma, che taluni Canoni (3) del Concilio Niceno abbiano esclusi in perpetuo dalle funzioni dell' ordine coloro, che sono

---

(1) *Ex Tractatu 41. in Joannem.*

(2) *Can. 2.*

(3) *Can. 9. & 10.*

caduti in delitto dopo l'ordinazione, ancorchè ne avessero fatta la penitenza.

Il nostro Vescovo, secondo quello ne giudicò e ne rappresentò al Re la Real Camera di S. Chiara, risulta teo nelle diligenze da essa compilate ( per non parlare di quelle prese dal Signor D. Ferdinando de Leon ) con indizj urgenti della falsità del processo, e della copia estratta anco falsa in quella presentata, unicamente per nuocere il Grimaldi, el Meglio ecclesiastici suoi Diocesani, a' quali per mezzo di tali falsità erali riuscito di arrecare grave molestia, e dispendio: Ecco dunque in lui il carattere di percussore: carattere altamente condannato dall' Apostolo S. Paolo, e da' Sagri Canoni (1), e di percussore, il quale per nuocere agli ecclesiastici suoi Diocesani si serve di falsità anco sotto gli occhi della stessa Regal Camera, per mezzo delle quali gli riesce in fatti di gravemente molestarli, e dispendiarli.

Ora io dico, che quando al nostro Prelato non si volesse imputare altro delitto, che quello dell' esposte falsità commesse in atto, ch'era Vescovo d' Ischia, basterebber queste sole, perchè, giusta l' Ecclesiastica Disciplina, se gli abbia assolutamente a negare nel Regno il Regio *Enequatur* su le Bolle di sua traslazione; imperocchè questo solo misfatto basta, senza ricorrersi alle altre imputazioni, per impedirli la possessione della nuova Chiesa, e l' esercizio di sua Dignità Pastorale. Il delitto di falso è di sua natura gravissimo (2), alla Republica, ed agli uomini odioso (3), ed enormissimo

---

(1) *Can. 6. ex epist. S. Leonis ad Episcop. Thessalonicens. S. Gregor. Can. 14.*

(2) *Menoch. de arbitrar. Jud. cas. 306.*

(3) *Peguer. decis. 80.*

simo il chiamano il Grammatico (1), e 'l Claro (2), e di essere sopra tutti gli altri delitti il più detestabile ce ne avverte il Baiardo (3) per la ragione ch'egli ci addita, dicendo: *quia est mutatio veritatis, quae est attributum JESU CHRISTI Filii DEI omnipotentis, qui de se ipso dixit: Ego sum via, VERITAS, & vita* (4); *hinc Salomonius (5) inquit: Testem fallacem odit Dominus*. Quindi gravissime pene trovansi per questo delitto: dalle leggi stabilite, e sopra tutto la deposizione dall'Ordine, e dalla Dignità.

Il Clerico, che abbia detto il falso in causa capitale a *Sacro ordine: reicitur*, e colle pene legittime si punisce dal Dritto Civile (6). Per lo Dritto Canonico quell' Ecclesiastico, che le lettere abbia falsato del Papa, ovvero scientemente abbia di quelle ufato, si depone dall'Ordine, e si consegna alla Potestà Secolare, affinchè il punisca colle pene dettate dalle leggi Civili [7]: pena, la quale, secondo l' avviso del Perezio (8), si estende anco contra quel Clerico, il quale non abbia già falsato le lettere del Papa, ma ben vero un pubblico strumento, o qualsivoglia altra Scrittura pubblica. Nè vi ha stabilimento Canonico, dove per lo delitto di falso non si stabilisca, fra le altre pene,

G 3

quel-

(1) *Decis. 2. n. 18.*(2) *In §. falsum in princip.*(3) *Ad Clarum in dict. §. n. 1.*(4) *Joannes cap. 4.*(5) *Proverb. cap. 6.*(6) *Novell. 123. cap. 20.*(7) *Cap. 3. 7., & 8. de Crimine falsi, & Cap. 27. de V. S.*(8) *In lib. 9. Cod. tit. ad l. Corneli de fals.*

quella della deposizione, o della degradazione dall'ordine: *Si quis Clericus furtum, aut falsitatem admisit, quia capitalia, & ipsa sunt crimina, communionem concessa, AB ORDINE DEGRADATUR (1)*. Conera i Vescovi rei di questo delitto, ecco qual pena stabilisce particolarmente il Dritto Ecclesiastico (2): *Si Episcopus, Presbyter, aut Diaconus capitale crimen commiserit, aut chartam falsaverit, aut falsum testimonium dixerit, AB OFFICII HONORE DEPOSITVS, in Monasterium detrudatur, & ibi, quamdiu viverit, laicam tantummodo communionem accipiat.*

Se dunque contra il Vescovo, che abbia falsato alcuna carta il Canone del Concilio Agatense ha stabilito, che debba egli essere deposto dalla Dignità, chiuderli durante il viver suo in un Monistero, e concederli soltanto la comunione de' laici: se indizj urgenti, giusta il giudizio della Regal Camera, concorrono contra Monsignor Rossi delle commesse falsità: se queste han partorito il loro pernizioso effetto a danno de' clienti miei, che han sofferto per tanti anni grave molestia, e dispendio, come vorrà, prima di vederli l'esito di questa inquisizione, acordarli il Regio *Exequatur* alle Bolle di sua traslazione, quando egli per la già contratta inquisizione è incorso nella pena di dover' essere deposto dalla sua Dignità, e di dover' essere rinferrato perpetuamente in un Chiostro, ammesso soltanto alla comunione de' laici? E se non basterà questa sola inquisizione, per for-

---

(1) *Concil. Aureanens. 3. Can. 8. de Clericor. bonoatpr. furtis, aut falsitatibus.*

(2) *Cap. 7. de Episcoporum, & Sacerd. lapsu, penitentia, & impenitentia.*

formarsi almeno giudizio di non concorrere in lui quelle buone qualità, e circostanze ricercate da' Sagri Canoni nella persona di un Vescovo, qual'altro ostacolo più grave di questo vorrà ricercarsi per far sì, che secondo la Disciplina Ecclesiastica si nieghi a Monsignor Rossi il governo della nuova Chiesa, l'esercizio della Dignità Vescovile, el Regio *Exequatur* sulle Bolle dell' esposta sua traslazione? Ecco pruovato, che l'Ecclesiastica Disciplina non esige, che si accordi a lui la grazia del Regio Placito.

**N**On permette finalmente la cura, di cui si è caricato il Sovrano della pace, e quiete de' suoi amatissimi Sudditi. E come nò? Vorrà darli ad essi un Pastore, che, secondo l'avviso della Real Camera, nutrice idee perniziose, e nocive alla pace, e tranquillità altrui? Un Vescovo, che pratica ree operazioni, e criminose, e fa specialmente uso di falsità nella fabbrica de' processi della sua Curia per farli servire a' suoi rei disegni? Un Sopraintendente in somma della Chiesa, e delle anime di que' Diocesani, che, secondo le carte, non può vantarsi di vita santa, ed irreprensibile, e di vivere senza delitto? La Religione e la pietà del Re N. S. è troppo grande ed incomparabile; e quindi ciascuno è a buona speranza, ch' e' non permetterà giammai, che vadi a governare la Chiesa di Dio, ad istruire, ed edificare il Popolo colui che in altra Chiesa, e Diocesi non ave adempito a' doveri di Pastor vigilante, e di operajo istancabile della vigna del Signore, e che anzi per lo contrario ha dato nell'esercizio del Sagrosanto suo Ministero ripruove tali, per le quali non ebbe riparo la Regal Camera di S. Chiara d'impegnare la seria Sovrana sua riflessione a rendere

( CXIV )

quieti gl' innocenti sudditi suoi , e di usare lecolui gli spedienti praticati con Monsignor di Nicastro. Parlo secondo le carte, e nello stato presente, perchè potrebbe il Vescovo discaricandosi, farsi conoscere diversamente da quello, che i processi ora il vogliono.

§. IV.

*Si additano talune obbiezioni, che intorno a ciò si fanno per parte del Vescovo, e si ci risponde partitamente.*

**S**I obbietta per sua parte, che le leggi Canoniche da me allegate, e sopra tutto il Canone del Concilio Agatense non siano da adattarsi al caso presente; dapoicchè contro di lui non avvi alcun processo giuridico, formato da chi avea legittima facoltà sopra di esso, non vi è giudizio formale, ed ordinario, non vi è in somma condanna, non essendovi, che sole diligenze stragiudiziali, le quali non mai possono costituire reo alcuno di quel delitto, che se gl'imputa. Si risponde primieramente, che gli Ecclesiastici in qualità di cittadini sono al Principe soggetti, e sono obbligati alla fedele osservanza delle sue leggi, e quando mancano a questo dovere, il Principe può giustamente correggerli, e castigarli: Come ancora può il Principe reprimerli, e castigarli allor, che specialmente alterano, e turbano lo Stato, violano le leggi umane, e Divine, e non curano l'osservanza de' stabilimenti fatti da' Sagri Canoni, de' quali lo stesso Principe è custode, protettore, e vindice. E per tal' effetto si possono chiamare, perchè vengano alla presenza di lui i Vescovi, e qualunque altra persona ecclesiastica, si possono sfrattare da' tuoi dominj, si può loro interdire l'esercizio di qualunque giurisdizione, si possono fino sequestrare i loro beni, carce.

carcerare i loro congiunti , e familiari , e praticare con essi altri economici , e forti rimedj , senza che per eleguirsi tutto ciò facci alcun mestieri di processo formale , e giuridico , bastando , che per le vie stragiudiziali , e per i mezzi economici sia il Sovrano informato delle colpe de' Vescovi , o di qualunque altra persona ecclesiastica .

Io mi dispenso dell' addurre esempj , ed autorità per fondare cotesta mia pur troppo innegabile proposizione; dappoichè il mio discorso non è diretto a confutare que' Commentatori del Dritto Canonico , che privi d' ogni altra notizia , fuorchè quella , che lor fomministra la lezione del Decreto di Graziano , e delle Decretali compilate da S. Raimondo da Pegnasorte , ebbero l' ardimento , e la temerità di asserire , che l' immunità personale degli Ecclesiastici , essendo stata stabilita dalle leggi Divine , non potea quindi il Principe esercitare alcuna giurisdizione su di essoloro . Parlo a' Senatori gravissimi , i quali fanno meglio , e prima di me , che l' immunità de' chierici nelle cose politiche , tanto per ciò , che concerne le loro persone , quanto per tutto ciò , che riguarda i beni loro , trovasi introdotta dal dritto umano e non dal divino: che non vi è luogo delle Sante Scritture , da cui possa il contrario ritrarsi : che anzi , attendendosi il celebre oracolo dell' Apostolo S. Paolo , (1) e la testimonianza de' Padri della Chiesa (2) ciascuno Ec-

---

(1) *Ad Romanos cap. 13.*

(2) S. Iustinus *Apolog. 2.* Tertullian. *in Apolog. cap. 42.* , *O de Idolatria cap. 15.* S. Ireneus *lib. 5. cap. 24.* S. Hilarius *cap. 22. in Massaum.* Ambrosius

( CXVI )

clesiastico è alla Suprema potestà de' Principi soggetto: che abbiamo tante leggi degl' Imperadori, raccolte così nel Codice di Teodosio il giovane, come in quello di Giustiniano, dalle quali manifestamente appare la serie degl' Imperadori, che hanno, o stabilita, o aumentata, ovvero ristretta siffatta immunità: che anco per la dottrina de' Canonì può, e deve il Principe provvedere alla buona disciplina degli Ecclesiastici, e badare sopra tutto alla perfezione della Chiesa, di cui egli n'è custode, e tutore: che in somma fino dall' anno 1239. abbiamo frequenti esempj nel Regno, d' essersi pe' loro mancamenti, verificati prima con sole diligenze stragiudiziali, e per vie, e mezzi e conomici, chiamati gli Arcivescovi, ed i Vescovi, d' essersigli sequestrati i loro beni, di essersi allontanati dal Regno, e proceduto fin'anco alla carcerazione de' loro congiunti e familiari [1]: che l'Imperadore Federico II. a' 13. Ottobre 1239. ordinò al Giustiziero di Terra di Lavoro, che avesse cacciato dal Regno il Vescovo di Fondi, e non l'avesse fatto più ritornare, confiscandoli tutti i suoi beni: che il Vicerè Conte d' Olivares a' 31. Gennajo 1598., volendo usare de' soliti rimedj altre volte usati contra i Prelati perturbatori della Regale Giurisdizione, ordinò alla Regia Udienza di Calabria Ultra

---

*in lib. 9. Evangelii Lucae, & epist. 7. Edition. PP. Benedictorum. S. Gregorius in orat. ad Iulian. Tributor. euequ. Basilius in Monast. Instit. cap. 27., & in Regulis brevioribus Interrog. 94. Nazianzenus epist. 197. ad eos, qui in Repubblica versantur, & alii*

[1] Bartolommeo Chioccarello *Archivio della Reg. Giurisdizione Tom. 9. tit. 2., 3., e 4.*

( CXVII )

tra, che si fosse informato de' beni temporali, che il Vescovo di Nicastro teneva nel Regno, ed in specie nella sua Diocesi, e quelli avesse sequestrati in potere di una persona confidente, che gli avesse tenuti in nome della Regia Corte, facendo carcerare tutti i suoi creati, e famigliari laici, de' quali gl' invidiò nota, ed avesse dato ordine a tutte le Terre e Città di Marina della Provincia, che al ritorno avrebbe fatto esso Vescovo da Roma per conferirsi nel suo Vescovado, fossero stati avvertiti di non fare in modo alcuno smontare in terra nè lui, nè le sue genti, e robe ( 1 ): e lasciandosi innumerevoli altri esempj, che si potrebbero addurre, fa la Real Camera quello, che pochi anni addietro consultò a S. M., e fu eseguito contra l' altro Vescovo di Nicastro a vista di sole diligenze stragiudiziali, e senza alcuno processo giuridico, o forma di giudizio ordinario. A cotesto Prelato, non già per l'interposizione del Regio *Execratur* alle Bolle di alcuna sua traslazione, ma nell' atto, ch' era Vescovo di quella Diocesi, venne pe' suoi delitti interdetto l' esercizio di qualunque giurisdizione temporale, e spirituale, furono gli sequestrate le rendite della sua Mensa, furono destinati gli Economi per amministrarle, e ripartirle ugualmente ad esso Vescovo, al bisogno della Chiesa, ed a' poveri, e fu destinato in Diocesi un Vicario Apostolico. Ecco come, parlando a' Senatori gravissimi, la mia proposizione non ha bisogno di prova. Ecco, come inquisendosi un Vescovo non avvi bisogno di alcuno processo giuridico per usarsi con lui dal Sovrano i rimedj economici, bastando qua-

---

(1) Lo stesso Chioccarello *loc. cit.* tit. 3. § 4.

qualunque informo stragiudiziale, che metta a giorno le sue mancanze; ed ecco come non regge alcun poco la prima parte dell' obbiezione del Vescovo.

**I**N secondo luogo dovrà rifletterfi, che noi non siamo nel caso di doverfi Monsignor D. Onofrio Rossi deporre dall'Ordine a cagione de' suoi mancamenti. Allora farebbe sicuramente mestieri, per eseguirsi la pena della formale deposizione stabilita da' Canonici, che si formasse contro di lui un processo giuridico, che venisse egli soggetto ad un Concilio Provinciale, che si costituisse nelle debite forme, se gli contestasse contra la lite, si difendesse, e poi si giudicasse della pena di sua deposizione. Siamo tutt' al contrario nell' esame, se debba accordarsi il Regio *Enequatur* alle Bolle di sua traslazione ad altra Chiesa. E già si è veduto, che nell' interposizione di quello non si procede per via di cognizione ordinaria, ma per via stragiudiziale, e secondo le regole di Stato, e di Governo, non già secondo quelle del Foro. Basterà dunque, che per le vie stragiudiziali sappia il Sovrano, che il Vescovo traslatato sia reo degli esposti mancamenti, e non fornito delle ottime qualità, e circostanze ricercate da' Sacri Canonici, e dalla laudevole polizia del nostro Regno, per negare il suo Regio Placito alle Bolle di cotesta sua traslazione. Nè per far ciò fa di mestieri d' alcuna forma di giudizio, o di processo giuridico, perchè la ritenzione delle Bolle, e la negazione del Regio *Enequatur* non importa deposizione dall' Ordine, ma sospensione dell' esercizio della Vescovile Dignità nel Regno; ciocchè per altro si può lecitamente farsi da ogni padre di famiglia, che voglia provvedere se stesso ed i suoi figli di un Di-

ret-

rettore di coscienza, quanto più farà lecito di farlo al Principe che in grado eminente tiene tutta l' autorità sovra i suoi sudditi, e farlo senza veruna forma di giudizio, ma solo con informi e diligenze stragiudiziali?

**M**A quando, anco per un' ipotesi lontanissima dal vero, e senza farsi alcun torto alle Supreme Regalie del Re, si volesse pur figurare, che nell' interposizione del controverso Regio *Execuatur* abbia a procedersi secondo le regole del Foro, pure in questa, per altro lontanissima ipotesi, non potrà Monsignor Rossi sperare l' esecuzione nel Regno delle Bolle di sua traslazione prima, che e' non si purghi, e non si discarichi, non dico, dalle tante accuse contro di lui proposte, ma ben vero dall' inquisizioni già contratte nel tempo, ch' era Vescovo d' Ischia. Vengo a pruovare colla maggior possibile brevità cotesta mia proposizione.

Avvegnachè fosse vero, che la sola accusa non costituisca alcuno reo, o criminoso (1), s' egli non sia ancor convinto (2), tuttavolta farà pur verissimo, che questa pendente sia proibito all' accusato di potere pretendere nuovi onori, o Dignità, siano queste Secolari, ovvero Ecclesiastiche. E perchè tanto a me di leggieri non si crederebbe, sentiamlo dalla legge (3) che così dice: *Reus delatus etiam ante sententiam honores petere principalibus Constitutionibus prohibetur: nec interest, an plebejus vel decurio fuerit*. Ed altrove (4) *Reos criminis postulos novos honores*

---

(1) Cap. ultim. 15. quæst. 1.

(2) Cap. Multi 2. quæst. 1.

[3] L. reus, 1. Respons. ff. de muneribus, & honoribus.

[4] L. 1. Cod. de reis postul.

*nones appetere non debere antequam purgaverint innocentiam suam; & a Divis parentibus nostris, & a me saepe rescriptum est* [1].

Così similmente dispone il Dritto Canonico, il quale non vuole, che pendente l'accusa possa l'accusato essere promosso agli Ordini, o a veruna Ecclesiastica Dignità. Ecco una Decretale di Gregorio IX. [2]: *Accusari de crimine, nisi prius se probaverint innocentes, a susceptione Ordinum repellantur*. Ed altrove [3]: *Valde grave est, ut vir, de quo tanta, & talia denunciantur [cum ante requiri, & discuti debeant] honoretur*. Ed in questa sentenza è concorde la disposizione de' Canonici (4), secondo i quali è massima incontrastabile, che l'accusato, o il denunziato, pendente l'accusa, e prima di manifestare la sua innocenza non possa essere promosso a' Benefizj, e Dignità; e quindi da tutto ciò ne segue, che quando i mancamenti di Monsignor D. Onofrio Rossi si riducevano a semplici accuse dedotte in giudizio prima della sua traslazione alla Chiesa di S. Agata de' Goti, pure in questo caso dovrà per le regole del Foro sospendersene l'esecuzione nel Regno prima, che di esse non se ne veggia l'esito di giustizia.

Ma che diremo, quando oltre l'accusa vi concorra ancora la pruova di cotesti suoi mancamenti assieme coll'infamia di fatto risultante dall'inquisizione già dedotta in giu-

[1] Fa anco a questo proposito la determinazione della legge: *Qui status ff. de re militari*, e dell'altra: *Qui libertate ff. de liber. caus.* Gloss. 1. Anch. in 1. notab. Abbas n. 2. & Socin. n. 1.

[2] *Cap. fin. de Testibus.*

[3] *Cap. 4. de accusationibus.*

(4) *Cap. Tantis Daniel 81. dist.*

giudizio? Diremo con fondamento maggiore, che in questo caso, non potendo egli essere promosso ad altra Chiesa, prima di manifestarsi innocente, e prima di scaricarsi da tali imputazioni, non debba secondo le regole del Foro avere il possesso della nuova Chiesa; anco perchè trattasi di delitto, che, secondo abbiamo veduto, porta seco la pena della privazione della Dignità, che si esercita, e di delitto dedotto già in giudizio economico, e pruovato con indizj urgenti, di sorta, che non si può, volendo; dispensare all' irregolarità, che da quello ne proviene [1].

Quantunque per la moderna Disciplina Ecclesiastica, non a tutti i delitti, massimamente occulti, vadi annessa l' irregolarità, che i Canonisti dicono derivare *ex crimine*, tutta volta lo spirito della Chiesa non permette, anzi vieta assolutamente, che possano essere ammessi a' Sagri Ordini coloro, che sono criminosi occulti, cio è, quelli, che tali non sono ancor pruovati, o non lo sono giudizialmente (2); E quindi il Concilio Tridenti-

no

---

(1) *Garcias de Beneficiis part. 7. cap. 11. n. 147.*

(2) *Synod. Trident. sess. 14. de reformat. in proem. Cum proprie Episcoporum munus sit subditorum omnium vitia redarguere: hoc illis precipue cavendum erit, ne clerici praesertim ad animarum curam constituti, criminosi sint, neve inhonestam vitam, ipsis conniventibus ducant. Nam si eos pravus, & corruptis moribus esse permittant, quo pacto laicos de eorum vitiis redarguent, qui uno ab eis sermone convinci possent, quod Clericos ipsis putantur esse deteriores? Qua etiam libertate laicos corripere poterunt Sacerdotes; cum tacite sibi ipsi respondeant, eadem admisisse quæ corripuunt.*

no [1] diede l' autorità a' Vescovi di potere per qualunque delitto occulto, ancorchè costasse soltanto stragiudizialmente, negare giustamente a' sudditi l' assenso a' Sagri Ordini. E se tanto ha luogo ne' delitti occulti, non dedotti in giudizio contenzioso, nè pruovati, quanto più dovrà ciò eseguirsi per i mancamenti pubblici, dedotti in giudizio, e pruovati?

Il caso nostro anzi è più forte, e più preciso di quello; che si è voluto fin' ora figurare; imperciocchè non solo i mancamenti del nostro Prelato sono dedotti in giudizio colle accuse, non solo si sono i medesimi pruovati con indizj urgenti; ma quello ch'è più, si trovano essi fin' anco consultivamente giudicati dalla Regal Camera di S. Chiara, la quale per l' abbufo, che Monsignor Rossi ha fatto nella Diocesi d' Ischia della sua carica Pastorale, si avanzò con sua consulta ad eccitare la seria riflessione di S. M. per rendere quieti gl' innocenti sudditi suoi, e propose, che si fosse la Sovrana sua giustizia degnata di usare contra il detto Vescovo quelli economici espedienti, che in simili rincontri avea soluto praticare, come gli usò la M. S. nella persona del Vescovo di Nicastro: espedienti, i quali si ridussero, come si è veduto, nell' interdetto che se gli fece di qualunque giurisdizione temporale, e spirituale, nel sequestro delle rendite di quella Mensa, nella destinazione degli Economi per amministrarle e distribuirle a' poveri, alla Chiesa ed al Vescovo, e nella destinazione del Vicario Apostolico. Ora quando le cose sono a questo segno, chi potrà mai per ventura contendermi, che si debbano assolutamente, anco secondo le regole del foro, ritenere le Bolle della esposta traslazione, e negarsi ad esse il Regio Placito? La legge espres-

fa-

---

[1] *Cap. I. loc. cit.*

( CXXIII )

famente ha stabilito, che colui, il quale in altra amministrazione siasi sperimentato male, non possa ad altre cariche, e dignità promuoversi, ovvero ad altri luoghi per nuova amministrazione mandarsi. Ecco le parole della Costituzione di Teodosio (1). *Hi qui in republica versati sinistre sunt, perpetuo sibi omnes dignitates sciante esse praelusas; quo circa jubemus, ut illustris magnificentia tua, nullum qui superiore tempore mala use administrationis crimen excepit, ad provincias pariatur accedere.* Se dunque Monsignor Rossi si è, secondo la consulta della Real Camera, sperimentato male nell'amministrazione della Chiesa d' Ischia, come potrà permetterfi che vadi egli ora a governare la Chiesa di S. Agata de Goti?

**A** Tutte queste cose potrebbe essersi per avventura opposto, che il mio assunto avrebbe luogo nel caso che si trattasse di elezione. Allora varrebbero le leggi, e le ragioni da me allegate, ma non nella traslazione, la quale non è già un' elezione, ma uno trasferimento, che si fa del Vescovo già eletto, consagrato, confermato, ed in atto esercitante la sua Dignità dal governo di una Chiesa all' amministrazione di un' altra; di fortacchè la Dignità, il carattere, e l' ordine Vescovile, comechè perpetui, sono sempre gli stessi nella persona del Vescovo traslatato. Potrebbe a tal' uopo essermi detto, che la legge (2), parlando del Magistrato accusato di delitto capitale, non vuole, che dall' esercizio di sua Dignità,

H

tà,

---

(1) L. 2. Cod. Tb. ad l. jul. repet.

(2) *Magistratus capitalis criminis accusati, pristinam dignitatem interim retinent, neque ab ejus exercitio suspenduntur.* L. 17. §. ff. ad municip.

rà possa pendente l' accusa essere rimosso , prescrivendo anzi , che debba frattanto l' antica sua Dignità ritenere . E finalmente , che gli Ecclesiastici nè per legge nè per pratica possono essere pendente l' accusa rimossi dalle cariche , ma soltanto si dà essi il Goadjutore ( 1 ).

A còtesta obbjezione , che potrebbe per ventura essermi fatta io rispondo a parte a parte .

Le traslazioni de' Vescovi , senza una grande necessità ed utilità della Chiesa , sono state mai sempre mirate di mal' occhio , anzi altamente riprovate , e condannate da' Sagri Canoni . Altri , guardando le Decretali , che presso il Graziano ( 2 ) si leggono sotto i nomi di Callisto , e di Evarista , han creduto , che le medesime non siano da permettersi , per la ragione di non poterfi sciogliere il vincolo del matrimonio spirituale , che passa e si contrae per mezzo dell' ordinazione tra il Vescovo , e la Chiesa , a cui è consagrato ( 3 ) . Da queste Decretali appunto presero motivo i successori Pontefici , e specialmente Innocenzo III. di uguagliare quel vincolo di matrimonio spirituale , che intercede tra il Vescovo , e la sua

( 1 ) Anchoranus in cap. omnipotens de accusationibus. Cap. venerabili de offic. deleg. Argentreus de consuetud. Britanniae art. 35. in fin.

( 2 ) Causa 7. qu. 1. Can. 11. § 39.

( 3 ) Nel citato Canone 39. si legge : *Apostolus ait : Alligata est uxor legi , quamdiu vir ejus vivit , eo vero defuncto , soluta est a lege viri : similiter & sponsa Episcopi , illo vivente , ei est alligata , eo vero defuncto , soluta est , & cui voluerit nubat , tantum in Domino , id est regulariter : si enim eo vivente , alteri nupserit , adultera judicabitur : similiter , & ille , si alteram sponte daverit , adulter existimabitur , & communionem privabitur .*

sua Chiesa al vincòlo del matrimonio carnale , che intercede tra' sposi . Altri (1) dando per supposte queste Decretali di Callisto , e di Evarista hanno più opportunamente creduto , che le traslazioni furono da' Sagri Canoni , e spezialmente da quelli del Concilio di Sardica (2) sotto severissime pene proibite , non fondando cotesta proibizione *in violatione vinculi spiritualis matrimonii inter Episcopum , & Ecclesiam , sed in AVARITIA , ET AMBITIONE , quae solet Episcopos impellere ad transeundum de una ad aliam Ecclesiam ;* tanto che i Padri del citato Concilio , per ispiegare tanta verità , usarono di questa espressione : *manifesta est causa , qua hoc facere tentant , cum nullus in hac re inventus sit Episcopus , qui DE MAJORI AD MINOREM TRANSIRET , unde apparet AVARITIAE ARDORE eos inflammari . . . . & ut dominationem agant.* Qualunque non però sia l' oggetto del divieto , sempre sarà vero , che queste traslazioni non si debbano mai permettere , nè da Principi tollerare , ed eseguire ne' loro Dominj , quante volte non vi concorra la grande necessità , e la somma utilità della Chiesa , e quando pel contrario si veggia , che siasi dal Vescovo procurata per migliorare la privata sua condizione , e per meglio arricchire la sua borsa . Servirà tutto ciò , perchè veggasi quale altro ostacolo riceva dalla dottrina de' Canoni

---

(1) Philippus Labeo in nota marginali ad Epistolam Calinti I. — Antonius Augustinus Archiepiscopus Tarraconensis Dialog. 4. lib. 2. de emendatione Gratiani , testatur Calinti Epistolas rejectas fuisse a selectis viris , qui Romae operam navarunt Gratiano corrigendo : idem sentiunt viri eruditi , & res ipsa clamat.

(2) Can. 1. 2. 3.

questa seconda traslazione di Monsignor Rossi , da lui affolutamente procurata (1) per privato suo utile, e senza grande, anzi senza veruna necessità, ed utilità della Chiesa, onde par, che non convenga esser ammessa, ed esecutoriata nel Regno dal Re N.S., a cui si appartiene l'esecuzione dell' Ecclesiastica Disciplina, in alcun modo lesa e negletta con questa seconda traslazione, ed a cui incombe anco l'esecuzione delle leggi Civili (2), le quali vogliono, che *indignus est Sacerdotio, nisi fuerit ordinatus inuitus*. Non è stato il nostro Vescovo invito traslatato, ma egli, come si fa, ha fatto delle premure per ottenere questa sua traslazione.

Ma rimettendo tutto ciò all' esame sensatissimo di Senatori amplissimi, che sopra un punto cotanto importante di coscienza dovranno consultare il Re, vengo a rispondere alla prima parte dell' obbiezione, dicendo, che non ritrovo io alcuna differenza tra l' elezione, che si fa allora, che alla Chiesa vacante si trasferisca altro Vescovo già prima consagrato, ed alligato ad altra Chiesa, ovvero allora, che vi si elegge altro prete semplice, o pur Diacono. La stessa forma si tiene, el medesimo rito si osserva. Così nell' una, come nell' altra deve precedere la discussione, e l' esame delle qualità e circostanze del Vescovo eletto, ovvero traslatato, e solo nella traslazione deve anco, oltre la discussione di queste qua-

---

(1) Deve in ciò tenerfi presente la dichiarazione di S. M. fatta alla Real Camera, d' avere l' Augustissimo suo Genitore il sempre glorioso Monarca delle Spagne rievocata la sua raccomandazione avanzata per lo stesso Monsignor Rossi.

(2) Cit. l. 30. Cod. de Episcop. & Cleric.

qualità, venire parimenti in esame, se vi concorra la causa sufficiente, e legittima, per cui il Vescovo da una Chiesa, alla quale era ascritto per l'ordinazione, possa essere traslatato all'altra vacante, a cui è stato eletto; tanto appunto, secondo il Van-Espen (1) raccogliendosi da una Pistola di Eugenio III. scritta a' Vescovi di Germania, e da moltissime altre formole delle antiche traslazioni. E la ragione è troppo evidente; dappoichè il Vescovo traslatato abbandonando la prima Chiesa, che altrui si provvede, e trasferendosi all'altra, si ha qual'uomo di nuovo eletto a quella Chiesa, a cui viene traslatato. E quindi ne segue, che la traslazione sia una vera elezione; di fortacchè, tanto per la dottrina de' Canonici, quanto per la polizia del nostro Regno la stessa discussione de' meriti, delle qualità, e circostanze

---

(1) *Insuper ex hac Epistola Eugenii, & aliis plurimis veterum translationum formulis habetur, quod eadem forma, eodemque ritu electio per Clerum, & populum perageretur, sive in Episcopum Ecclesiae vacantis eligeretur aliquis jam Episcopus consecratus, & alteri particulari Ecclesiae praepositus, sive eligeretur simplex Presbyter, aut Diaconus: quodque ipsa electio, & electus pariformiter utroque casu a Metropolitano, ejusque Suffraganeis examinarentur, & discuterentur, hac dumtaxat interveniente differentia, quod dum de transferendo Episcopo de una Ecclesia ad aliam ageretur, per Metropolitanum, & Episcopos suffraganeos, NON TANTUM IPSA FORMA ELECTIONIS, ET QUALITATIS ELECTI ESSENT DISCUTIENDAE, sed insuper expendendum esset, num causa subesset sufficiens, & legitima, ut Episcopus de Ecclesia, cui per ordinationem erat adscriptus, ad vacantem Ecclesiam, ad quam erat electus, transferri deberet. Van-Espen I. Eccles. Part. 1. Tit. 15. cap. 6. num. 7.*

( CXXVIII )

si fa del Vescovo eletto, che dello traslatato; anzi siccome per la traslazione i Canonici vogliono, che debba anco esaminarsi la causa legittima e sufficiente, cioè è, la grande necessità, ed utilità della Chiesa, così nella traslazione cade un esame più serio, che nell' elezione; dappoichè in quella deve anco vedere il Sovrano, se venga osservata la Disciplina Ecclesiastica, e la disposizione de' Santi Canonici, se vi concorra questa grande utilità, e necessità della Chiesa, se la traslazione si fa dal Vescovo procurata per avarizia, e per ambizione, e se il Vescovo, che si vuole traslatare abbia ben governato la Chiesa, che abbandona, ed adempite ivi a dovere le parti dell' Apostolico suo ministero. Posto tutto ciò, ben si vede quanto galante sia da riputarsi la contraria obiezione, che le leggi parlanti di non potersi alcuno promuovere a Dignità, pendente, l' accusa, o l' inquisizione non siano adattabili al caso di traslazione. Dunque dovrà lo Stato ammettere a governare la seconda Chiesa un Vescovo, che malamente ha governato la prima? Un Vescovo sottoposto a' giudizi economici? Un Vescovo, in somma, di cui tanto si è parlato? Non si permette ciò a' Governatori politici, ed agli Officiali di giustizia, ancorchè niuna diffamazione concorra contra essi, e per ciò si sono introdotti i Sindacati, e si permetterà poi ad un Vescovo traslatato, che deve esser Pastore del gregge di CRISTO, che deve servire di modello a' sudditi del Re, e da direttore delle anime loro, prima ch'è non si purghi, e non si manifesti innocente dalle sue imputazioni, e prima che non si vegga l' esito de' suoi giudizi ancora aperti? Nò dice l' Imperadore Teodosio nella sovracitata sua Costituzione (1): *Illustris magni-*

---

[1] *Cir. l. 2. C. Tb. ad l. jul. repet.*

( CXXIX )

*gnificentia tua, nullam qui superiore tempore mala use  
administrationis crimen excepit, ad provincias patiatur ac-  
cedere.*

La seconda parte dell' obbiezione regge meno della prima: imperocchè che ha che fare il caso nostro in questione colla perpetuità del carattere, dell' Ordine, e della dignità Vescovile nel Vescovo traslatato? Saranno perpetui in lui tutti questi caratteri, ma sempre ch'egli ave volontariamente abbandonato la prima Chiesa, non è più Vescovo di quella, e volendo passare all' altra, si ha come nuovamente eletto; onde non potrà mai, e poi mai, pendenti le accuse, pendente l' esito de' giudizi aperti, e prima di purgarsi, avere il possesso della nuova Chiesa. E la ragione è anco in ciò evidente; imperocchè non si tratta di deporlo dal carattere, e dalla Dignità Vescovile, ma d' impedirli il governo, e l' amministrazione della nuova Chiesa, e l' esercizio in quella del suo Ministero. In questo caso non sono punto, nè poco da applicarsi nè la legge che si cita, nè la dottrina dell' Ancorano, e dell' Argentreo, perchè, secondo il Perezio (1), l' una, e l' altra han luogo *in iis, qui jam officii funguntur*, NAM RECIPIENDIS SEMPER OBSTAT QUELIBET CRIMINIS EXCEPTIO [2].

**I**ntorno a ciò conviene, che anco si rifletta all' intenzione della sacrosanta nostra Chiesa, la quale non ha voluto giammai essere governata, ed amministrata da' Vescovi, e da ecclesiastici, non dico, criminosi, ma neppure da quelli, ne' quali fosse caduto

H 4

fo.

---

[1] *In lib. 12. Cod. Tir. 3. de Dignitatibus num. 73.*

[2] *L. 17., C. h. 1. Cod. de reis prostratis L. tens ff. de muneribus, C. honoribus.*

( CXXX )

sospetto alcuno anco falso di colpa . Si esami ni l' antica Ecclesiastica Disciplina , e vedrassi , che non permettevasi al Vescovo , o a qualunque altro Ecclesiastico , accusato , inquisito , o pur diffamato per vere , o false imputazioni presso il popolo di ottenere l' esercizio del suo Ministero nella Chiesa , a cui era stato alligato , nè molto meno , ottenutolo , concedeasi , che il ritenesse prima , che non si fosse purificato da tutte quelle imputazioni , che se gli erano apposte .

Anticamente quando le colpe di un Ecclesiastico non erano dedotte formalmente in giudizio , ma si sentivano soltanto susurrare presso taluni del popolo ; ovvero quando , ancor dedotte , non trovavansi legittimi testimonj , che comprovaessero la verità del delitto , allora per potere egli dimorare nel suo grado dovea assolutamente purgarsi . Del costume di cotesta antica purgazione varie sono le opinioni . Il Papa Innocenzo III. sovente in sua Pistola (1) fa menzione di questo costume di difesa , e di purgazione , dicendo ivi , che il Chierico accagionato di delitto può *colla sola sua mano purgarsi* per dimorarsene nel suo grado , quando giuridici testimonj non comprovino la verità del mancamento ; ma perchè la speranza mostra , che sovente gli uomini aggiungono al delitto lo spergiuro , *più rigorosa purgazione è stata decretata per comprovare la fama del Sacerdote . Riposero questa nella discrezione de' Vescovi , li quali quando odono crescere la fama mala de' Preti , debbono esigere dal Prete infamato li sacramenti di purgazione coll' assistenza di tre , o cinque , ovvero sette Convescovi . Per il che in tal modo prescrive il Sinodo di Lerida , „ Se il Prete dal Popolo „ sia infamato , ed il Vescovo con legittimi testimonj non „ può*

---

(1) *Epist.* 206.

„ può conoscerne il delitto , LO SOSPENDA FINO A' CON-  
„ DEGNA SODDISFAZIONE , AFFINCHE' QUELLO NON PATI-  
„ SCA PER CIO' SCANDALO . Ma secondo li **Canoni** , ov-  
„ vero ad arbitrio il Vescovo chiami al giudizio cinque  
„ o sette compagni ; quegli alla loro presenza giuri pe'  
„ Santi Vangeli di essere scevero del delitto , di cui viene  
„ accusato .

Giureti (1) comprova con efficaci ragioni , ch' è affai più  
antico del Sinodo di Lerida il costume di giurare colla  
compagnia di altri , li quali si appellavano *Congiuratori* ;  
e recitando (2) le parole d' Ivone di Chattrès : *Colla  
quinta mano della donna , ovvero settima riceverete la di  
lui scusa , o purgazione* ripiglia , che nella legge antica  
di Germania (3) si prescrive questa formola a coloro che  
giurano : *Così questi giuramenti debbano essere fatti , che ,  
quei , li quali giurano , pongano le mani sopra certa cas-  
sa , e quel solo , di cui si forma esame , dica le parole ,  
e sopra le mani di tutti la propria ponga , perchè in  
tal modo DIO lo ajuti , ovvero quelle Reliquie , e si co-  
nosca , se egli sia colpevole del delitto , di cui viene accu-  
sato .*

Presso gli antichi sotto nome di mano conosciamo il Sim-  
bolo della Fede , e però il Sinodo Triburiense tratta-  
ndo del giuramento de' Preti dice : *Dunque la mano col  
di cui mezzo si fa il Corpo , ed il sangue di CRISTO , col  
giuramento verrà deturpata ? Guardi IDDIO .*

Molto di questo antico costume di purgazione scrive il me-  
desimo Giureti : erra però egli nel dire , che fu tale co-  
stu-  
flu.

---

(1) *Nelle annotazioni alla Pistola d' Ivone .*

(2) *Nelle annotazioni della lettera 54 .*

(3) *Al titolo 6 .*

stume introdotto nella Chiesa dall' esempio di Sisto , e di Leone Romani Pontefici . Imperciocchè gli Atti del Sinodo Romano convocato per la causa di Sisto Papa III. accusato di stupro , che dicono esserli ei purificato con tale maniera , sono onninamente supposti . E Leone Papa III. non si depurò colla mano terza , ovvero quinta , nè settima , ma colla imposizione del Santo Vangelo sopra il capo (1) , e con tale maniera ancora si purificò Papa Pelagio I. , il quale *tenendo sopra il capo il vangelo ; e la Croce del Signore saltò in luogo eminente , e così soddisfecce al popolo , ed alla plebe comprovando di non avere fatto male contro l'igilio* (2) .

Qualunque fosse non però cotesto antico metodo di difesa , e di purgazione delle colpe degli Ecclesiastici allora che non erano formalmente dedotte in giudizio , ovvero non si trovavano giuridici testimonj , che le comprovassero , metodo che oggi è totalmente diverso (3) , egli è certo , che la Disciplina Ecclesiastica non permetteva , che il Papa , il Vescovo , o l' Ecclesiastico infamato potesse senza purgarsi dimorarsene nel suo grado ; tanto è vero , che la Chiesa non tollera per suoi Ministri coloro , che non sono interamente scevri da alcuna colpa . Ma quando i delitti de' Vescovi venivano dedotti in giudizio affine di procedersi contro di essi *in forma juris* , ovvero pervenivano quelli alla notizia della S. Sede , allora secondo l' antica disciplina erano ammoniti di dovere pendente il

---

(1) Come dimostra il Monaco Sagallense nel lib. 1. dell' Ecclesiastica cura .

(2) Veggasi lo Scrittore del libro Pontificale .

(3) Si veggano Idelberto vescovo di Mans nella lettera 69. data ad Onorio Papa II. , ed Arnolfo Vescovo di Luxeuil in altra scritta ad Adriano Papa IV.

( CXXXIII )

il giudizio deporre la Vescovile dignità , e poi difendersi , e purificarsi . Potrei intorno a ciò addurre diversi esempj , ma per non divenire maggiormente lungo , e noioso , varrà per tutti quello , che vengo ora a narrare .  
Pervenne all' orecchio di Papa Innocenzo III nell'anno 1213 la notizia della depravata vita , e de' costumi dell'Arcivescovo Ausitano; e quindi scrisse egli lettera (1) all'Arcivescovo di Bourdeaux, al Vescovo di Agen, ed all'Abbate Clariense nella Diocesi di Agen, con cui prescrive loro di procedere *in forma juris* contra l' Arcivescovo Ausitano ; e nel tempo stesso ammonì costui di spontaneamente deporre la Vescovile dignità . Non giovarono le paterne ammonizioni del Papa ; e quindi egli raccomandò loro serio esame de' delitti di quello ; e volle , che trovatolo reo , si fosse con solenne sentenza deposto dall' illustre ministero ; e quando non si fossero trovati concordi gli accusatori , prescrive , *che gli s' intimasse canonica difesa colla quinta mano de' vicini Vescovi , li quali avessero notizia della vita di lui , e conversazione ; e se nel corso di un mese nella predetta forma o non si fosse purificato da' delitti , de' quali veniva accusato , comandò , che si fosse separato dalla sua Chiesa .*

In qualunque maniera vorrà dunque riguardarsi la cosa , sempre rimarrà assodato , che per la polizia del Regno , per la dottrina de' Canonici , per le regole di Stato , per l' autorità delle leggi , per la Disciplina Ecclesiastica , e fin' anco per le regole del Foro dovranno assolutamente essere ritenute le Bolle , colle quali Monsignor Rossi è stato traslatato alla Chiesa di S. Agata di Goti , e negarsi ad esse il Regio *Exequatur* pendente il giudizio delle sue inquisizioni , prima , che delle medesime non se ne vega

---

(1) *Epist. 1.*

ga l' esito , e prima ch' e' non si discarichi , non si purghi , e non si manifesti innocente , senza che possa tenerfi ragione alcuna delle galanti sue obbiezioni .

**A**Nco perchè egli è reo di nuovo mancamento commesso dopo d' avere ottenuta la sua traslazione : ciocchè siccome lo rende vieppiù immeritevole della Sovrana Munificenza del Re per la grazia del chiesto Regio Placito , così fa più chiaramente vedere di non concorrere in lui quelle buone qualità , e circostanze , ch' esiggono la polizia del Regno , e la dottrina de' Canonici ; anzi ( il dico con mia ripugnanza , giacchè vorrei non dirlo ) basterà questo nuovo suo mancamento a far conoscere , che non sia egli quell' uomo umile e santo , che il vuole l' Apostolo .

§. V.

*Si fa parola del nuovo delitto commesso da Monsignor Rossi dopo d' avere esibito nel Regno le Bolle di sua traslazione per impetrare il Regio Exequatur.*

**D**Opo di essersi servita S. M. di commettere alla Real Camera di S. Chiara l' esame del chiesto *Exequatur*; il Vescovo esibì al Regio Trono una sua rappresentanza , o ricorso , con cui affettò egli di volerli difendere , e discaricare dalle sue già contratte inquisizioni. Questo ricorso (1) venne rimesso alla stessa Real Camera col Dispaccio spedito nel dì primo Dicembre 1775. per lo canale della Prima Segreteria di Stato , con ordine , *che al tempo di riferire a tenore degli ordini antecedenti , e*

---

(1) Fol. 97. ad 108. Proc. cur.

( CXXXV )

*tenendo presenti tutte le sue consulte precedenti dicesse  
anco quel , che l' occorra su questo .* BEN INTESO , CHE  
IL RE CATTOLICO HA RIVOCATO LA RACCOMANDA-  
ZIONE ( 1 ) .

Ora cotesta rappresentanza del Vescovo, colla quale egli attacca di proposito la condotta tenuta nella processura contra essolui formata, el parere contenuto nella consultata de' 20. Novembre 1774. , altro in sostanza non è, che un crudelissimo libello famoso scritto a bello studio per ingiuriare atrocemente non meno gravissimi Senatori, e rispettabilissimi Ministri del Re, che anzi l' intero Senato Supremo della stessa Real Camera con esposti notoriamente alieni dal vero , e con espressioni oltre modo temerarie , licenziose , e lesive all' autorità, alla rettitudine , ed alla giustizia di così Augusto Senato . Basterà leggerli cotesta rappresentanza del Vescovo per accertarsi la Real Camera di tanta verità , giacchè io per non incorrere nella pena stabilita dalle leggi ( 2 ) contra coloro , che in vece di sopprimere cotesti libelli famosi , cercano di pubblicarli , ragionevolmente mi attengo di dirne il tenore , e di dimostrarne partitamente i fatti non veri , ivi a bello studio registrati , affia di arrecare altrui grave ingiuria , riserbandomi di farlo a voce , giacchè a ricorso de' clienti miei si servì S. M. di comandare alla Real Camera con Dispaccio per la stessa Prima Segreteria di Stato del dì 20. Genajo di quest' anno, che della supplica di essi ricorrenti, colla quale dissero , che il Vescovo era reo di nuovi delitti per avere in una supplica diffamati i Regj Ministri

---

( 1 ] *Fol. 96. ejusd. Roc.*

( 2 ] *L. unic. Cod. de famosis libellis Cap. Romani Pontificis in Septim, tit. sod.*

stri, ne avesse fatto l'uso, che conveniva.

Di cotesto nuovo delitto non lice dubitarne, perchè il libello famoso fu da S. M. rimesso alla Real Camera per la Prima Segreteria di Stato col furriferito Real Dispaccio del primo Dicembre 1775., e questa per chiuder l'adito a qualunque scusa o ritrovato, lo fece immanenti cifrare dal Regio Attitante della causa D. Francesco Cito, e così cifrato esiste oggi negli atti. Coficchè cotesto nuovo mancamento del Vescovo sa di notorietà, nè ha bisogno di ulteriore pruova, o processo; ma rimarranno soltanto le parti del Giudice per condannarne l'autore.

Ora chi non sa la gravezza di questo delitto? Per tale sorta d'ingiurie, che in iscritto altrui s'inferiscono, dovette scriverfi titolo particolare nel corpo delle leggi (1), per distinguerfi, come più grave, da qualunque altra ingiuria, e dovette altresì stabilirsi pena diversa, e più atroce (2). Gl'Imperadori Valentiniano, e Valente (3) determinarono pena capitale: *capitali pena plectetur*, e rafferma il Prefidente de Franchis (4), che la G. C., el S. C. han sempre puniti gli autori de' libelli famosi colla pena della morte. Il Dritto Canonico (5) contra i rei di simigliante delitto pronuncid questa pena: *Ipso facto perpetua ignominia nota affectus, sine ulla spe venia ad triremes perpetuo, aut ad tempus, pro criminis admissi qua-*

(1) *Cit. l. unica Cod. de famosis libellis.*

(2) *De Franchis decis. 533. n. 2. & sequ.*

(3) *In cit. l. unic. C. de famos. libell.*

(4) *Cit. Decis. n. 12.*

(5) *In Cap. 2. Est rerum humanarum in septimo de libellis famosis.*

*qualitate damnetur.* E di S. Gregorio ci narra il Graziano (1) d'aver quegli fulminato gli anatemi contra colui, che in ciò delinquisse, *ut fallax, ac pestifer a Sanctae Ecclesiae Corpore sit divisus.*

Dopo questo nuovo, e gravissimo delitto commesso innegabilmente dal nostro Vescovo, contra il quale non avvi scusa, o pretesto da addursi, potrem noi dire, che concorrano in lui quelle buone qualità, e quelle ottime circostanze ricercate da' saggi Canonici, e dalla polizia del Regno? Potrà seco lui usare la Real Camera nell'interposizione del Regio Placito la solita formola: *intuitu personae, & ob peculiare circumstantias in eodem concurrentes?* Potrà in buona coscienza consultarsi il Padrone, che vada questo Prelato a governare la Chiesa di S. Agata de' Gori, quand'egli in vece di purificarsi delle antecedenti inquisizioni, è incorso per l'esposto nuovo suo mancamento negli anatemi fulminati da S. Gregorio, e nelle pene stabilite dalla Ragion Civile, e Canonica? Dov'è mai in lui l'umiltà evangelica insegnata colla voce e coll'esempio da CRISTO, e dagli Apostoli, nella crocifissione, e ne' martirj? E' piaciuto a lui d'imitare in ciò piuttosto la condotta d'Incmaro Vescovo di Laon nelle Fiandre, che l'esempio del Divino Maestro, e de' suoi Apostoli. E quindi siccome Incmaro per la sua audacia, per l'insofferente modo di scrivere contra il suo Metropolitan, e contra i Giudici della sua causa, e per le altre sue colpe meritò nel secolo nono, che il Re Carlo Calvo lo facesse imprigionare presso Silvaco luogo della Diocesi di Laon, e che il Sinodo di Douzy il deponesse dal-

---

(1) *In 2. part. Decret. quast. 1. caus. 5. ex epistola 30. lib. 5. S. Gregor.*

dalla sua Dignità Vescovile (1), così farà troppo giusto, che al nostro Prelato, quando per una larga indulgenza se gli vogli condonare la pena da lui meritata per l' esposto nuovo suo delitto, se gli nieghi non però assolutamente il Regio *Exequatur* sulle Bolle di sua traslazione, giacchè si è a sufficienza veduto di non poterlo anco per altre ragioni meritare.

S E C O N D O P U N T O :

**M**A qui si propone dal Vescovo altra obbiezione dicendo, che i clienti miei, essendo Diocesani della prima Chiesa, non abbiano giusto dritto d'impedire la sua traslazione, appartenendo questo dritto a que' della nuova Chiesa di S. Agata de' Goti, i quali, lungi di opporcisi, hanno per lo contrario supplicato il Re, perchè si compiacesse mandarli presto colà il loro pastore.

Per rispondere a cotesta obbiezione io non dico già, che conto alcuno non possa tenersi di que' ricorsi, che a forma di *postulazione* si procurò il Vescovo da pochi Diocesani d' Arienzo, a cui non concorse il resto di quella vasta Diocesi, perchè i Canonici (2) han sempre giudicate tali *postulazioni* fraudolenti, e procurate da' stessi Vescovi per mezzo di premj, e di mercede. Dirò bensì, e pruoverò chiaramente, che i miei clientoli abbiano giusto dritto d'impedire a Monsignor Rossi la traslazione alla Chiesa di S. Agata de' Goti, prima che non si vegga l'esito dell' inquisizione contro di lui formata a querela di esso loro,

---

(1) Veggansi gli *Annali Bertiniani*, e le *Pistole* 29- e 35. dell' *Arcivescovo di Rems*, ed *Baronio* sotto l' anno 870.

(2) *Concil. Sardicens Can. 2.*

( CXXXIX )

loro , e prima , ch' e' non rifaccia ad essi i gravissimi danni , che gli ha inferiti coll' esposta ingiustissima persecuzione . Dimostrò tanta verità ne' seguenti due §§. di questo Capitolo III. ; ed incominciò dal

§. VI.

*Si dimostra , che il Canonico Grimaldi et Prete di Meglio abbiano giusto dritto d' impedire a Monsignor D. Onofrio Rossi il Regio Exequatur alle Bolle dell' esposta sua traslazione .*

**C**hiunque in una Provincia , o in qualche Città abbia tenuto alcuna amministrazione , o esercitato officio , specialmente giuridizionale , sembra affai giusto , che prima di partirsi di colà , renda conto delle proprie azioni a coloro , che ci hanno 'nteresse . Praticasi cio anco presso le Nazioni le più inculte . Nell' Africa Meridionale nel fine di ciascun' anno radunansi in spaziosa pianura tutti i Governadori del Contado di *Sogno* , che ivi si chiamano *Mam'* , ed in presenza di quel Principe , accorrendovi il Popolo , rendono stretta ragione del loro oprato , e chi non ha bene amministrata la giustizia è deposto dall'impiego (1) . Gli Etiopi , che sono gente rozzissima costumano lo stesso (2) . Abbiamo ne' Sagri Libri (3) , che Samuele si espose volontariamente al Sindacato . E quindi il Dritto Romano (4) , e quello  
I del

---

(1) Meroll. *Relazione del Regno di Conco* .

(2) Meroll. *luog. cit.*

(3) *Reg. 12. 3. Eccles. 46. 22.*

(4) *Cod. ut omnes Judices tam Civ. quam Crim. l. 3. Cod. de assessor. Novell. 8. Ut Judic. sine quoque suffrag.*

del Regno (1) han prescritta la necessità di questo sindacato. Ciascuno cittadino e chiunque del Popolo ha dritto di obbligare l'Uffiziale a rendere ragione della sua amministrazione, e non può egli essere ammesso altrove ad esercitare nuove cariche, se prima non produce le lettere liberatorie del luogo d' onde partì (2).

Quando il Vescovo dall'amministrazione, e dal governo di una Chiesa vuole trasferirsi, e passare all'altra, ogni ragion vorrebbe, che in certo modo fosse prima egli tenuto a dovere rendere ragione a' Diocesani, ed al popolo, che vuole abbandonare delle proprie operazioni; tanto maggiormente, che i Vescovi per privilegio concesso loro da' Principi esercitano anco giurisdizione temporale e contenziosa sopra gli Ecclesiastici loro Diocesani e sopra i laici ancora ne' casi stabiliti dal Concordato; nè da questo obbligo possono essere dispensati, essendo ogni uno obbligato per legge divina, ed umana a dar conto di sua amministrazione (3).

Egli è vero d' esservi il costume in contrario, che tanto i Vescovi nel caso di loro traslazione, quanto i Vicarj Generali allor, che lasciano i loro impieghi, non diano sindacato; ma non perciò mancheranno d' azione, e ver-  
rà

(1) *Const. si iudex, Const. corruptela crimen., Const. Eos tantum §. eos itaque. Const. mores dissolute §. Iudices. Cap. Ad hoc volentes. Cap. Pridem contra. Cap. Item Justitiarum inquisitiones. Cap. Item quod predicti officiales, ed infinite Prammatiche sotto il titolo de Syndicar. offic.*

(2) *Ris. 295., dove si legge: Et nisi demonstrent literas sui Syndicatus, non possint assumi, nec admittuntur ad alium officium,*

(3) Come si legge nella Prammatica unica de Ecclesiasticis personis.

rà preclusa la strada a' Diocesani di potere ricorrere al Sovrano, e pe' mezzi, e per le vie economiche far obbligare il Vescovo a dar conto di sue operazioni prima, ch'è passi altrove; massimamente quando sianfi da lui commessi gravi mancamenti nella Diocesi, ch'è vuole abbandonare, altrimenti ne avverrebbe il grave assurdo, che i Vescovi farebbero esenti da gastigo pe' loro mancamenti, e potrebbero essi impunemente opprimere i vassalli del Re.

Ciò posto, ciascuno Diocesano della prima Chiesa, che s'è stato lesa dal Vescovo co' suoi mancamenti ha dritto legittimo di esigerne conto, e d'impedirli la possessione della nuova Chiesa, prima ch'è non gli renda conveniente soddisfazione del suo mal oprato.

Ecco dunque il dritto legittimo, da cui vengono giustamente assistiti i clienti miei per impedire a Monsignor Rossi il Regio Placito su le Bolle di sua traslazione prima, che non si veggia l'esito dell'inquisizione formatali contra a loro querela, e prima ch'egli non dia ad essi quella condegna soddisfazione, che corrisponde alla grave oppressione ad essi loro per tanti anni inferita.

Massimamente quando si vede, che la traslazione si è procurata da lui frodolentemente, per deludere, cioè, la loro ragione, resa evidente prima di tale traslazione, per involgere il giudizio criminale già contra essolui aperto, e per isfuggire l'esito degli spedienti già proposti al Re coll'enunciata consulta della Real Camera de' 20. Novembre 1774. Il Grimaldi e' l' Meglio erano già in giudizio contra Monsignor Rossi prima della procurata traslazione, ed erano in quello legittimamente intesi come giusti suoi accusatori: la traslazione non ha potuto certamente, nè può togliere ad essi

quel dritto, che prima già avevano per i delitti commessi dal Vescovo a danno loro, e per lo gastigo a lui dovuto, dunque non mancano essi d'azione a poterli opporre alla traslazione, quante volte uno degli ostacoli, ch'essa riceve proviene appunto, secondo si è veduto, dall'inquisizione a loro querela formata, e verificata colle diligenze di Sovrano ordine praticate dalla Real Camera. Tanto maggiormente, ch'essi nel rincontro presente altro non fanno, che insistere per l'esecuzione delle pene stabilite dalle leggi contra colui, che gli ha sì gravemente offesi per mezzo di colpe gravi, punibili sopra tutto colla privazione della Vescovile Dignità.

Fanno disputa i Legisti, se l'offeso abbia dritto alla pena. Il negano alcuni per la ragione di non essere stata mai lecita a' privati la vendetta, che giusta la definizione, che ne fa il dottissimo Arcivescovo di Nicea Eustrazio in suo famoso Comento all'Etica di Aristotele (1): *è un'agitazione violenta del sangue intorno al cuore prodotta dal desio di render a colui male, da cui male si abbia ricevuto*. La qual cosa siccome ci è comune con le fiere, così è indegna di quella parte ragionevol dell'uomo, che infrenar dee le passioni (2): perchè dicea Musonio (3): *Id cogitare quomodo quis remordeat mordentem, & nocenti noceat, fera est, non hominis*. E Massimo di Tiro (4) nella sua filosofica dissertazione intorno a risolvere, se lice vendicarsi: *Iniquior est qui ulciscitur, eo, qui prior nocuit*. E così troverassi aver tut-

---

(1) *Ad Nic. lib. 6. cap. 1.*

(2) *Seneca de ira lib. 1. cap. 5.*

(3) *Presso Stob. serm. 19.*

(4) *Diss. 2. p. 24. & 26. Ed. Davis.*

tutti i grandi Filosofi ragionato . Odasi quell'illustre Dione, che rapportò alla vita civile la dottrina tutta di Platone (1). E' dice della vendetta facendo parola : *Sì natura spectetur ex animi morbo nasci* . Odasi finalmente il Grozio (2); che leggiadramente scrive : *Pugnat ergo cum natura hominis in hominem agentis alieno dolore, qua dolor est fatiari*, che il Gronovio così spiega : *Itaque nihil aliud in eo queratur, & spectetur, quam dolor* .

Altri per lo contrario raffermano, che l'offeso abbia benissimo dritto alla pena; dappoichè ne' libri della legge molti ordinamenti s'incontrano, co' quali par, che si dia dritto a' privati di agitare in giudizio per ottenere vendetta dell'ingiuria patita, onde argomentano essi, che gli offesi abbiano sicuramente dritto alle pene, con cui le leggi puniscono i colpevoli; tanto che Ludovico Anton Muratori credette per le cennate leggi, che la Giurisprudenza Romana favorisse la vendetta, onde scrisse, ch'esse contrarie fossero alla buona morale.

Tutti però comunemente sostengono, che dove ne' libri della legge si obbligano gli offesi ad accusare chi ha loro offesi, non si obbligano come privati, ma come membri della Società, e vestiti di pubblica autorità a domandare il gastigo de' malfattori, non per loro privata vendetta, ma per lo pubblico bene.

Stiamo pur noi a quest'ultima opinione, senza dire, che per le leggi del nostro Regno sia lecito a ciascuno di accusare, quando non però prosegua l'offesa propria, o quella de' suoi, e che lo stesso Principe nelle abolizioni generali non mai spegne i delitti, e le pene senza che l'offeso rimetta prima l'ingiuria, cioè che fa

————— I 3 —————

(1) *Plat. nella vita di Dione* . . . . .

(2) *De J. B. lib. 3. cap. 20. §. 5. n. 3.*

chiarissimamente vederci il dritto, che abbia l'offeso alla pena. Lasciando, dico, ciò, sempre sarà vero, che il Canonico Grimaldi, el Prete di Meglio avranno giusto dritto d'impedire a Monsignor Rossi il Regio *Execratur* alla sua traslazione; imperciocchè le leggi non vietano, anzi permettono, che gli offesi, quantunque privati, possano come membri della società, e vestiti di pubblica autorità dimandare il gastigo de' malfaccenti, non per loro privata vendetta, ma per lo pubblico bene. Non si niegherà dunque ad essi, che come membri della Società, e vestiti di pubblica autorità promuovano con efficacia nel rincontro presente la pubblica ragione, ed impediscano a Monsignor Rossi il Regio *Execratur* su le Bolle dell'esposta sua traslazione.

Anco perchè incombe ad essi per la privata loro ragione, che s'è condannato il Vescovo, prima che vadi a governare altrà Chiesa, al rifacimento di tutti i gravissimi danni, che coll' esposta ingiustissima persecuzione sono stati da lui per tanti anni ad essi inferiti, al segno, che da uomini commodi, che prima erano, sonosi oggi ridotti nello stato quasi di mendicità, gravati da' debiti, e dalle miserie.

#### §. VII.

*Il Vescovo deve nello stato presente essere condannato a tutte le spese, ed a tutti i danni cagionati da lui al Canonico Grimaldi, ed al Prete di Meglio.*

**L**A Real Camera di S. Chiara è nell' obbligo indispensabile di dovere consultare il Re sopra questo punto; imperocchè tanto le sta precisamente ordinato col Real Dispaccio per la Prima Segreteria di Stato de' 28. Agosto

1775.

1775. (1) in vista di ricorso (2) umiliatoli da' clienti miei.

Ora non mi sembra , che possa essere negato al Canonico Grimaldi , ed al Prete di Meglio , che il Vescovo debba essere , secondo giustizia , obbligato a dovere loro rifare tutti que' danni , tutte quelle spese , e tutto quello 'nteresse , che dall' anno 1768. fin oggi ha cagionato , e sta attualmente cagionando ad essi coll' ingiusta persecuzione , che per desio di vendetta gli mosse contro ; dappoichè questa condanna del Vescovo discende come una conseguenza necessarissima dalle premesse , e dalle basi stabilite dalla stessa Real Camera colla susseguente sua consulta de' 20. Novembre 1774.

Rappresentò ella al Re , ch' erasi bastantemente verificata l' esposto del Meglio contra il Vescovo intorno alla falsità della copia estratta de' pretesi atti da costui presentata nella Real Camera , e dell' altra falsità del processetto civile , che si asserì fabbricato nel 1767. , e dal quale si fuse d' essersi estratte pel Cancelliere della Curia d' Ischia D. Pasquale Jovane quelle due fedi sopra descritte , che servirono a dimostrare l' uso giudiziario della scrittura pretesa falsa nel processo criminale , che la Curia d' Ischia formò contro li due Ecclesiastici , PER MEZZO DEL QUALE PROCESSO RIUSCI' AL VESCOVO DI LUNGAMENTE AVERE TRAVAGLIATO E DISPENDIATO LI SUDDETTI DUE ECCLESIASTICI .

Consultò quindi così : Or avendo la Real Camera esaminato minutamente così serio affare , e tutte le sue circostanze , è concorsa nell' uniforme sentimento di umiliare a V. M. , ch' essendoci pruova d' indizj urgentissimi , ac-

---

(1) Fol. 10. Proc. cur.

(2) Fol. 11. dello stesso Proc.

*quistati con informo stragiudiziale preso di Sovrano suo ordine, che per opera del Vescovo siasi foggato un processo falso, ed una copia estratta di questo processo anco falsa, e presentata in questa Real Camera, per dimostrare, e pruovare l'uso, che il Sacerdote D. Pasquale di Meglio avea fatto in giudizio di una scrittura per altre privata, e caratterizzata dal medesimo Vescovo per falsa, e stante il Meglio ha dichiarato con sua istanza di volerli soggettare alla revisione de' suoi conti senza valersi di quella scrittura; e NON TROVANDO LA REAL CAMERA SUSSISTENZA DI REITA' NELLA SUPPOSTA FALSITA' DELLA SCRITTURA CONTRA IL MEGLIO, PER NON VEDERSENE FATT' USO IN GIUDIZIO ( NECESSARIO REQUISITO PER DARSÌ LUOGO AL GIUDIZIO DELLA FALSITA' ) NON DEBBA RIMANERE PIU' LUOGO ALCUNO ALLA CRIMINALITA'; e quindi possa V. M. compiacersi di comandare alla Curia Arcivescovile di Napoli, che rimosso qualunque giudizio criminale, si solga al Meglio il mandato col quale si trova per questa causa, e solo attenda civilmente alla discussione per l'offerta revisione de' conti nelle forme legittime.*

Queste sono le basi, sulle quali è fondata la dimanda delle spese, e queste sono le premesse, dalle quali necessariamente discende la conseguenza di doverli il Vescovo condannare al rifacimento de' gravissimi danni inferiti al Canonico Grimaldi, ed al Prete di Meglio coll' esposta persecuzione. La Real Camera ha conosciuto, che il Vescovo per mezzo di tali falsità abbia sostenuto dall' anno 1768. una processura criminale contra il Meglio, el Grimaldi, con cui gli è riuscito d'averli gramente travagliati, dispendiati, e molestati. Ave ella assicurato il Re di non avere trovato alcuna sussistenza di reità nella supposta falsità della scrittura

tura

tura contra il Meglio, per non vederfene fatt' ufo in giudizio ( necessario requisito per darfi luogo al giudizio della falfità ), e che quindi non debba rimanere più luogo alcuno alla criminalità. Ha finalmente la stessa Real Camera accertato il Re per lo stesso motivo della mancanza dell' ufo, e per l' altro ancor più urgente, che niuna ragione si ravvisa contro il Canonico Grimaldi, onde avesse potuto indurfi a commettere detto delitto, perchè l' interesse sarebbe stato del solo Meglio, che non possa nascere mai ombra di criminalità contro di lui. Ora dopo tutto ciò, come potrà negarsi dal Vescovo al Canonico Grimaldi, ed al Prete di Meglio, ch' egli rifaccia loro, e gl'indennizzi de' gravissimi danni da essi sofferti per così ingiusta persecuzione, tirata tant' oltre con carcerazione, con mandati, e con tanti trapazzi, e dispendj per mezzo dell' esposte falfità, senza le quali farebbe crollato qualunque fondamento di giudizio criminale, e qualunque ingiusta persecuzione?

Si ponga anco mente alla legge del nostro Regno [1] dettata contro coloro, i quali scientemente facciano ufo in giudizio di testimonj falsi, o di falsa scrittura. Questa, oltre la pena di tale delitto stabilita dal diritto comune, determinò anco contro di essi l' altra pena della perdita dalla lite: *Testem falsum* [ ecco le parole della legge ] *vel aliam scripturam, qui in causa scienter produxerit, vel ea usus fuerit, IPSO JURE CAUSAM PERDAT.*

Dalla chiarissima determinazione di questa legge prendo io giusto motivo di credere, che avendo il nostro Vescovo prodotta scientemente presso gli atti della Real Ca-

---

[1] *Pragm. 1. de falsis.*

Camera una falsa scrittura nell'emergenza, che ivi economicamente e consultivamente si trattava tra esso lui, ed i miei clientoli, oltre la pena dettata dalle leggi, e degnamente dovuta al grave suo mancamento, debba essere sicuramente, per effetto della stessa Prammatica, condannato il medesimo alla perdita della lite. E quale sarà mai nel caso nostro la pena della perdita della lite, in cui colla sciente produzione della scrittura falsa è egli incorso, se non quella di dover' essere condannato alle spese della lite ed al rifacimento de' danni? Sarà dunque troppo giusto, che abbiasi egli ad obbligare all'emenda di questi danni, delle spese, e del grave interesse cagionato al Canonico Grimaldi, ed al Sacerdote di Meglio dall'anno 1668., tra perchè egli con una pruova assolutamente falsa ha sostenuto per tanti anni criminalmente un giudizio, che senza la falsità dell'anzidetta pruova, non potea criminalmente sostenersi, e tra molto più perchè avendo egli scientemente prodotta nella Real Camera la suddetta scrittura falsa, dev' essere soggetto alla pena stabilita dalle legge della perdita della lite col pagamento delle spese, e col rifacimento di tutti i danni.

Nè giova qui al Vescovo di opporre, che non possa aver luogo la condanna delle spese, qualora il Grimaldi ed il Meglio non siano stati ancora assoluti, e dichiarati innocenti con sentenza di Giudice ordinario.

Non giova, dico, cotesta obbiezione, perchè bastantemente la Regal Camera gli ha dichiarati innocenti, bastantemente ha fatto ella presente al Re, che siasi sostenuta cotesta ingiusta persecuzione coll'esposte falsità, senza le quali non mai sarebbesi sostenuto per tanti anni un giudizio criminale con grave trapazzo de' miei clientoli. Sicchè pare, che debba più valere questa solenne di-

( CXLIX )

dichiarazione della Real Camera , che qualunque sentenza assolutoria di Tribunale ordinario ; anco perchè trattandosi contra la persona di un Vescovo , che si è inquisito con vie , e con mezzi economici , deve egli essere colle stesse vie economiche condannato alle spese senza che debba intercedervi alcuno decreto di Giudice ordinario , a cui per la corrente *polizia* non farebbe soggetto il Vescovo .

Ecco dunque a sufficienza dimostrato , che debba assolutamente negarsi a Monsignor D. Onofrio Rossi il Regio *Exequatur* su le Bolle di sua traslazione alla Chiesa di S. Agata de Goti , e che di necessità debba anco essere egli condannato al rifacimento de' gravissimi danni cagionati a' clienti miei .

**M**I resta di dovere rispondere a parte a parte a tutte le obbiezioni del Vescovo , e di distruggere tutti que' equivoci , che da lui si cercano far giuocare in grave pregiudizio della verità . Quantunque la cosa fosse assai laboriosa per i grandi intrighi , ne' quali si è cercato d' involgere questo affare , pure io procurerò di spedirne al meglio , che potrò in questo

CA.

## CAPITOLO IV. ED ULTIMO.

Si risponde partitamente a tutte le obbiezioni del Vescovo distruggendosi opportunamente tutt' i suoi equivoci.

**I**mmaginando Monsignor Roffi, che la Real Camera potesse entrare per ventura novellamente nell' esame di quello, che altra volta consultò, e propose a S. M. colla rappresentanza de' 20. Novembre 1774., si è a tutto sforzo impegnato di volerli far credere innocente, ed illeso da tutte quelle imputazioni, delle quali lo caricò l' enunciata consulta; e quindi non si è lasciato mezzo intentato, nè via, che non si fosse battuta per ben riuscirci in cotesto spiritoso, e bizzarro disegno. Relazioni dell' odierno religiosissimo, e non mai abbastanza lodato Monsignor Cappellano Maggiore; Ricorsi bene studiati esibiti al Re: Parlate eloquentissime fatte in Camera Reale da dotto, e valente Avvocato: voci ad arte feminate per la Città per tirare il Pubblico a compassione, sono tutte quelle armi, che si sono fatte, e si vogliono fare tutta via maneggiare in suo prò, per le quali sta egli già a buona speranza d' esserli agevolmente riuscito d' aver fatto con tali cose opportunamente comprendere, che tutto sia calunnia quanto se gli è detto, e scritto contra, e tutto sia effetto d' una potentissima oppressione, che sta egli soffrendo. In somma se vorremo noi dar retta alcun poco alle sue voci, egli farà quel Prelato irreprensibile, di cui parla l' Apostolo, e quel Vescovo scevro di alcun neo di colpa, ed i miei clientoli dovranno per lo contrario essere riputati i preti rei, e *ribaldi*, che in  
vece

vece di soffrire la pena de' delitti loro, si sono ammes-  
si a fare l'ingiusta persecuzione di un Prelato da bene.  
Ora quantunque non fosse in grado la Real Camera,  
secondo ho io dimostrato nel precedente Capitolo II.,  
di deferire alle dimande di Monsignore, e di riesaminare  
il contenuto nella divisata sua consulta, pure perchè abbia  
la verità il suo luogo, e non si facciano effettivamente  
giuocare nel rincontro presente i molti equivoci, che si sono  
voluti smaltire per fatti certi, e' non sarà punto improprio,  
anzi pur troppo necessario il riputo, che debba io  
rispondere a parte a parte a tutte quelle cose, che si  
sono scritte, e pubblicate in difesa di lui. Per far ciò  
io già mi avviso, che mi converrà di entrare in un'  
intrigato laberinto. Sono tante e tali le cose, che si  
sono poste, e si van mettendo in mezzo per cagionarsi  
confusione, e per mascherarsi la verità, che io mi con-  
fondo certamente, senza sapere qual' ordine debba io  
tenere per evitare l'oscurità.

Ad ogni modo, per procedere con quella maggior chiarezza  
che potrò, mi servirò del metodo, che ora propongo. Il Vescovo nell' esporre la sua difesa, pare, che  
tra le molte cose scritte, e dette da lui confusamente  
in un suo ricorso, abbia voluto, e voglia screditare in  
primo luogo le diligenze, el procedimento della Real  
Camera, per così dimostrare non veri que' mancamenti,  
de' quali lo hanno le diligenze medesime caricato. In  
secondo luogo si è impegnato di dimostrare, che il Ca-  
nonico Grimaldi, el prete di Meglio siano i veri rei,  
e rei di gravi delitti. In terzo luogo gli è piaciuto di  
attaccare le rappresentazioni della Real Camera, e i  
pareri colle medesime proposti al Re, specialmente in-  
torno a tutto ciò, che si è detto sul punto delle dili-  
genze praticate nel 1767. dal Signor D. Ferdinando de  
Leon

Leon , e dopo tali cose ha egli agevolmente creduto, e crede di dover pretendere , di non poterfegli negare a patto alcuno il *Regio Exequatur* sulle Bolle della sua traslazione , e di doverfi anzi gravemente punire i suoi perseguitatori . Io dunque per procedere in ciò metodicamente, dividerò il presente Capitolo in tre distinti §§. Nel primo mi farò carico di tutte le opposizioni , che per parte del Vescovo tanto in iscritto , quanto a voce si sono fatte , e si fanno al procedimento , ed alle diligenze della Real Camera , ed opporrunamente le ribatterò , facendo vedere , che quelle non possano reggere per fatto , o molto meno per dritto ; e quindi ne discenderà poi da tutto ciò come una conseguenza necessarissima la verità di tutti i suoi mancamenti enunciati nella consulta de' 20. Novembre 1774. Nel secondo farò vedere , che i miei clientoli siano evidentissimamente illesi da qualunque , ancorchè piccolissimo neo di colpa ; e che se rei siano essi comparfi fin' ora agli occhi del Mondo , e della giustizia , e come rei siano stati trattati , con tanto discapito del loro onore , e con tanto danno cagionato al loro interesse , tutto sia stata opera dello stesso Vescovo impegnato a perseguitarli . Nel terzo manifesterò , che quanto per parte di Monsignor Rossi si dice contra le consulte della Real Camera , e contra i pareri colle medesime umiliati al Re , non abbia alcuno appoggio di ragione ; e quindi conchiuderò , che per tutti i riguardi debbano ritenersi le Bolle della surriferita traslazione , negarsi ad esse il *Regio Exequatur* , e condannarsi il Vescovo a dovere rifare a' clienti miei i danni da essi per sua cagione sofferti . Osservando io il metodo , che ho proposto, spero di potere con chiarezza , e lungi qualunque confusione , riuscire nell' impegno , in cui sono di ribattere

( CLIII )

tere tutte le contrarie obbiezioni, e di distruggere tutti que' equivoci, che si vogliono adoperare nella difesa dello stesso Vescovo.

§. I.

*Si risponde a tutte le obbiezioni, che da Monsignor D. Onofrio Rossi si fanno intorno alle diligenze, ed al procedimento della Real Camera.*

O B B I E Z I O N E I.

*Il Grimaldi ed Meglio accusati, e liquidati rei di falsità non potevano riaccusare il Vescovo.*

**D**icesi primieramente, che la Regal Camera non doveva ammettere il Meglio ed Grimaldi, prima accusati, e fatti rei di falsità con due informazioni uniformi, l'una della G. C., e l'altra della Curia Ecclesiastica, a riaccusare il Vescovo loro accusatore contra la determinazione delle leggi, massimamente che il dispaccio de' 2. Luglio 1774. si ottenne *errettiziamente*.

R I S P O S T A.

**A** Cotesta obbiezione io rispondo brevissimamente dicendo, che la legge (1) stessa, la quale vieta la riaccusa, contiene appunto la limitazione di poter l'accusato *ricriminare* il suo accusatore, *si contingat, crimen de novo, post motam causam denunciationis vel accusationis in personam accusati vel denunciati committi*. Ecco  
av-

---

(1) *Prax. unic. de accusat.*

avverato il caso della legge. L' accusatore commise dopo la sua accusa delitto nuovo in persona degli accusati, dunque la riaccusa dovea ammettersi, e l' obbiezione del Vescovo non è da ascoltarli.

Anco perchè la Real Camera in questo incontro fu mera esecutrice degli ordini del Re, che col Dispaccio de' 2. Luglio 1774. le ordinò di dovere signatamente verificare l' esposto del Meglio, e riferire col suo parere. Non pare dunque, che possa a ragione dolersi il Vescovo di quel decreto, con cui si disse: *fiant diligentia*, perchè tanto si fece in seguito degli ordini del Sovrano.

Nè si dica per sua parte, che questo dispaccio fu impetrato *orresiziamente*; imperocchè basterà leggerli il ricorso (1) del Meglio per vederli, che non ci fu *orrezione*. Non si tacque in quello, che il Vescovo avea inquisito esso ricorrente Meglio, el Canonico Grimaldi della pretesa falsità: si espone, che di Real ordine dovette la Real Camera esaminare questa inquisizione: si disse, che ivi il Vescovo avea prodotta la scrittura falsa: che del tutto se n' era fatto carico quell' Augusto Senato nella consulta di 28. febbrajo 1774., a cui erasi la M. S. uniformata col dispaccio de' 11. del seguente mese di Giugno, e finalmente si chiuse il medesimo ricorso dicendo, che *incombea ad esso ricorrente, che si fosse appurata la falsità, come sopra, commessa dal Vescovo, tra perchè si vedesse punita con que' mezzi, e con quelle vie economiche, che sarebbero sembrate proprie alla Sovrana giustizia, malvaggità sì scandalosa, e di pessimo esempio, e tra molto più perchè LA PRUOVA DI COTESTA FALSITA' POTESSE SERVIRE DI NORMA ALLA CURIA ARSIVESCOVILE NELL' ORDINATE DILIGENZE PER L' APPURAMENTO DEL VERO; onde si vedesse, se esso*  
ricor-

---

(1) Fol. 3. O 4. Vol. Diligentiar.

*ricorrente fosse il reo della falsità imputatagli, ovvero fosse delinquente il Vescovo d' avere con mezzi nequitosi calunniata l' innegabile innocenza di esso ricorrente, e del Canonico Grimaldi. Dov' è dunque l' orrezione del ricorso, onde abbia potuto francamente dire il Vescovo, che il suddetto Real Dispaccio siasi dal Meglio orrettiziamente ottenuto, quando si disse nettamente al Re la suddetta inquisizione ancor pendente nella Curia Arcivescovile?*

## O B B I E Z I O N E II.

*Prima di procedersi a verificare la falsità della scrittura esibita nella Real Camera, dovea darsi luogo al Vescovo di pruovarla vera.*

**I**L dottissimo Avvocato di Monsignor Rossi nella Real Camera sostenne, che non doveasi procedere a diligenziare sulla falsità imputata al suo clientulo senza prima sentirsi costui, e senza che prima si fosse dato al medesimo campo e luogo di pruovare vera la scrittura esibita, che i preti Grimaldi, e Meglio avevano accusata per falsa; cosicchè essendosi altrimenti operato, erasi quindi nullamente proceduto. Allegò a questo proposito la determinazione di una legge, che disse *a pochi nota*: e tacendoci il titolo della medesima, per non farci forse apparare cosa, ch'è credette d'esserci fino a quel punto ignota, ne recitò le sole parole, che sono: *sive civiliter, sive criminaliter ( ut actor elegerit ) super prolati codicillis, vel aliis instrumentis requiratur: incumbat probatio fidei instrumenti ei primitus, qui scripturam obtulerit, deinde ei, qui stricta instantia falsum arguere paratus sit.*

K.

RI-

**I**O potrei dire rispondendo a cotesta obbiezione , che la determinazione della legge a *pochi nota* , ch' è la vigesima quarta sotto il *notissimo* titolo del Cocice *ad l. Cornelianam de falsis* degl' Imperadori Valentiniano , Teodosio , ed Arcadio non sia punto nè poco adattabile alla forma de' nostri giudizj , ne' quali sta stabilita una *polizia* tutta diversa da quella prescritta dalle Romane leggi , e che osservavasi in que' tempi nella Repubblica Romana ; tantochè l'accusato per qualunque delitto non si sente da' nostri Tribunali in tempo dell' informazione , appunto come la Curia del Vescovo non intese i preti allor che gl' inquisi della voluta falsità della dichiarazione . Potrei rispondere , che ne' giudizj stragiudiziali , ed economici , che si fanno nel Magistrato consultivo del Principe contra le persone ecclesiastiche si va soltanto incontro al puro vero senza andarsi appresso ad alcuna inutile solennità della legge , come si farebbe quando si procedesse ne' Tribunali ordinarj , e con ordinarj giudizj . Potrei soggiugnere , che la Real Camera dovette nel rincontro presente eseguire gli ordini del Re , i quali precisamente prescissero di doverli verificare l' esposto del Meglio , senza che con essi si fosse detto di doverli sentire anco il Vescovo . Potrei in fine dire , che la Real Camera intese benissimo in questo affare il Vescovo , secondo essa raffermd al Re nella sua consulta de' 20. Novembre 1774. , e che principalmente fece riconoscere la scrittura falsa al suo Cancelliere D. Pasquale Jovane , da cui appariva scritta , per accertarsi così , s' era quella vera , o pure falsa .

Ma per ribattere la contraria obbiezione io non ho bisogno di ricorrere a tutte queste risposte . Basterà soltanto il dirsi , che qualunque sia la determinazione della legge  
a po-

( CLVII )

a pochi nota, egli è certo, che non farebbe mai la medesima applicabile al fatto, ch' è presentemente in quistione. Se il Vescovo dicesse per avventura, che la scrittura verificata falsa fosse vera, allora potrebbe giovarsi egli in alcun modo della legge, la quale dice, che prima di pruovarsene la falsità, si debba dar luogo a colui, che l' ha prodotta, e che vera la vuole, di pruovarne la verità; ed allora farebbero alcun poco da ascoltarfi le doglianze che si fanno contra il procedimento della Real Camera. Ma il Vescovo ci dice, che la scrittura giudicata falsa, s'è falsa effettivamente, e ne carica di questa falsità il Grimaldi, el Meglio, che bruttamente hanno scambiata la scrittura vera da lui esibita, e surrogataci in sua vece la falsa. Dunque la legge a pochi nota non ha che fare col caso nostro, nè le sue doglianze contra il procedimento della Real Camera meritano di essere ascoltate.

Ma si senta quello, che ci si vuol dare ad intenderè con uno screditato romanzetto, e si vegga se siano da tollerarsi con indifferenza cotali invenzioni.

O B B I E Z I O N E III.

*La scrittura, riconosciuta falsa, non fu esibita nella Real Camera dal Vescovo; ma fu falsamente foggjata da' preti Grimaldi, e Meglio, i quali la surrogarono alla vera esibita da lui.*

**T**Osto, che seppe Monsignor Rossi, che la Real Camera in seguito dal Dispaccio de' 2. Luglio 1774. stava diligenziando sulla falsità della nota scrittura in essa esibita, ricorse al Re per mezzo di sua rappresentanza

(1), da essolui anco sottoscritta , e con quella disse, che il Grimaldi , el Meglio avevano sottratto colla mano di Casimiro Letterese sotstantante della Soprintendenza dell' Isola d' Ischia , e della presente causa dal processo della Real Camera la vera copia trasmessa dal Cancelliere della sua Curia , ed in luogo di quella vi avevano sostituita altra copia da essi formata , nella quale non solo avevano cercato di scolpire altri caratteri , ma di apporci un suggello della Curia Vescovile di Fondi , che forsi il prete Meglio AVEA POTUTO TOGLIERE DA ALTRA SCRITTURA , CHE ALLA DETTA CURIA FONDANA AVEA POTUTO APPARTENERE .

Indi coll' altro suo ricorso , o rappresentazione , che venne da S. M. rimessa alla Real Camera col Dispaccio per la Prima Segreteria di Stato del primo Dicembre 1775. confessò , d' avere esibito nella Real Camera per mezzo del Procuratore della sua Mensa la copia in forma valida degli atti fabbricati in quella Curia nel 1767. contra il Meglio per maggior compruova dell' uso , che già costava dagli atti essersi fatto della cennata falsa dichiarazione ( 2 ). Disse , che non avendo i rei altro scampo per esentarsi dal meritato gastigo , e vedendosi convinti per ogni parte , disperati si posero a commettere per la seconda volta un' altro eccesso , simile a quello , che fecero nel processo della G. C. allor , che fecero togliere l' originale falsa dichiarazione , ed in luogo di quella apporre la copia informe per rendere così mancante il corpo del delitto : Che con orrore egli scoprì , che avevano tolta la vera copia estratta dal Cancelliere della sua Curia , la quale ERA UNIFORME ALL' ORIGINALE PROCES-

SO

---

(1) Fol. 168. ad 172. Proc. Diligentiar.

(2) Fol. 101. a terg. proc. curr.

SO SISTENTE NELLA CURIA D'ISCHIA, E AD UN' ALTRA LEGITTIMA FEDE SISTENTE NEGLI ATTI DELL'ARCIVESCOVIL CURIA SIN DALL'ANNO 1768., ed in luogo di questa ne avevano posta un'altra tutta discordante, munendola non del suggello della Chiesa d'Ischia, ma di quello della Chiesa di Fondi, per indi conchiudere, che siccome questa era falsa, falsi ancora erano tutti gli atti, che contro essi cantavano (1). Soggiunse d'aver scoperto ancora, che per dar corpo a quest'ombra si ebbe anco l'ardire di far scrivere nella detta falsa copia dall'Uffiziale Niccola Bove, che la medesima erasi da esso Vescovo presentata; e che dopo di essersi disposte, ed accomodate in tal guisa le carte erano ricorsi a S. M. per ottenere un Real Dispaccio, ordinante alla Real Camera che avesse informato col parere (2).

Il Vescovo dunque è impegnato con cotesti studiati suoi esposti a volerci far credere, ch'egli per maggior comprova dell'uso, che già costava dagli atti essersi fatto in giudizio dal Meglio della falsa dichiarazione, esibì in Camera Reale per mezzo del Procuratore della sua Mensa la copia in forma valida degli atti a tal'uopo fabbricati nel 1767. dalla sua Curia, uniforme all'originale processo, e ad un'altra fede sistente negli atti dell'Arcivescovil Curia sin dall'anno 1768.; ma che i preti colla mano dello Scrivano Letterese sottrassero dal processo tale copia vera, e ve ne sostituirono un'altra falsa da essi formata, in cui non solo vi scolpirono altri caratteri, ma vi apposero un suggello della Curia Vescovile di Fondi, che il prete Meglio avea svelto da altra scrittura a quella Curia Fondana appartenente, e che, dopo d'aver disposte, ed accomodate in cotal guisa le carte, ricorsero

---

(1) Fol. 102. dist. proc.

(2) Fol. eod.

( CLX )

a S. M. caricando lui d' avere esibito nella Real Camera una scrittura falsa . E per corredarsi cotesto galante romanzetto si serve di diversi altri argomenti , e di varie congetture , delle quali opportunamente me ne farò carico nella mia

R I S P O S T A .

**P**Er ismentire , e screditare cotesta insulsa novelletta basteranno le carte della Real Camera, le quali dimostrano evidentissimamente tutto il contrario di quanto si è voluto a bella posta fingere per parte del Vescovo intorno a questo fatto .

Nella Consulta, che la Real Camera umiliò al Re a' 28. febbrajo 1774., tempo, in cui nè si era ancora scoperta la falsità della scrittura esibita dal Vescovo, nè si porta ancora fatto da' preti colla mano dello Scrivano Letterese quel cambiamento di carte, che si è voluto favoleggiare, e tempo, in cui non si era ancora proposta dal Meglio l' accusa, si disse così = *Ha veduto altresì la Real Camera, che non vi è pruova dell' uso fatto in giudizio di questa scrittura creduta falsa, e che quantunque il Vescovo nel processo della sua Curia si fosse adoperato a volere pruovare quest' uso con alcune fedì del suo Cancelliere, che raffermò d' essersi con decreto di quella Curia ordinato al Meglio a dovere rendere i conti fra due giorni, il qual decreto essendo stato notificato a costui a' 26. Ottobre di quel medesimo anno, egli a' 16. Aprile 1768. fece produrre la copia di tale falsa dichiarazione per mano di Notar Cardillo, che ne conservava l' originale, tutta volta essendo fedì del Cancelliere dello stesso Vescovo querelante, fanno sorgere il giusto sospetto della loro verità; maggiormente perchè si oppongono quelle direttamente alla pruova*  
com-

compilata prima dalla G. C., e sopra tutto alla giurata deposizione del Procuratore dello stesso Vescovo, il quale raffermd, che avendo voluto egli verso gli principj del mese d'Aprile dell'anno 1768. astringere il Meglio a pagarli cid, che li dovea, questi li fece sentire, che presso il succennato Notar Cardillo esisteva la suddetta dichiarazione. **NEL QVAL SOSPETTO SI E' VIEPIV' CONFERMATA LA REAL CAMERA PER AVERE IL VESCOVO VLTIMAMENTE ESIBITA LA COPIA DEGLI ATTI, DA' QVALI ERANO RISVLTATE LE FEDI DEL CANCELLIERE, ED HA VEDVTO, CHE QUESTA COPIA DISCORDA INTERAMENTE COLLE SVDDETTE FEDI; poicchè laddove in quelle si porta il decreto della Curia per la reddizione de' conti notificato al Meglio a' 26. OTTOBRE 1767., e che il termine assegnato a costui di dover rendere li conti ERA DI GIORNI DUE, in questa si fa comparire notificato NELLO STESSO GIORNO 26. AGOSTO 1767. che fu interposto, e'l termine si estende a giorni DIECI, e non già a DUE (1).**

La stessa Real Camera nella seconda sua consulta de' 20. Novembre 1774. rappresentò al Re, che il Meglio conformale istanza prodotta allora in questa Real Camera contrastò la verità di questi due atti del Cancelliere del Vescovo, dicendo di essere falsi, mentre egli giammai avea fatto uso giudiziario di quella scrittura, nè mai nella Curia d' Ischia vi era stato giudizio alcuno tra lui et Procuratore della Mensa, mai si era interposto quel tale decreto, nè mai era stato egli su di quello notificato, come falsamente faceasi apparire in detti atti; e quindi il

---

(1) Fot. 107. Atti della Real Camera per l'abilitazione &c.

( CLXII )

Vescovo per rispondere ad una tal' eccezione, esibì in questa Real Camera una copia estratta da quelli atti civili, da' quali appariva l' uso giudiziario della scrittura, e da' quali aveva attestato quel Cancelliere Jovane d' avere ricavato l' enunciate sue fedi. IN QUESTA COPIA FU SCRITTA LA PRESENTATA, E LA REAL CAMERA LA LESSE, E LA TENNE PRESENTE NELLA SUA CONSULTA, che umiliò alla M. V. colla data de' 28. Febbrajo di quest' anno concernente l' abitazione del Grimaldi, nella QUALE LE FECE PRESENTI TUTTI QUE' SOSPETTI, CHE ALLORA SVRSERO SVLLA VERITA' DI QUESTE CARTE, E SVLLA POCA FEDE, CHE MERITAVANO LE MEDESIME (1).

Attente dunque queste due consulte della Real Camera rimane per fatto constantissimo affodato, che il Vescovo esibì in essa la copia estratta dagli atti civili, da' quali faceasi apparire l' uso giudiziario fatto dal Meglio della pretesa falsa dichiarazione: Che in questa copia ci fu scritta la *notata*, o presentata: che la Real Camera la lesse, e la tenne presente nella sua consulta de' 28. Febbrajo 1774., in cui fece presente al Re, ch' erasi confermata nel sospetto della falsità delle fedi del Cancelliere indicanti l' uso, per avere il Vescovo esibita la copia degli atti, da' quali erano tali fedi del Cancelliere risultate, ed avea veduto, che questa copia discordava interamente colle suddette fedi per le diversificazioni, che individualmente ci notò ed espresse. Se dunque nella copia esibita dal Vescovo, per autorevole attestazione di Senatori gravissimi vi fu scritta la *notata*, se dopo ciò si lesse in Camera Reale, e si tenne pre-

---

[1] In fol. 1. ad 9. del processo corrente esiste la minuta di questa consulta.

( CLXIII )

presente nella consulta de' 28. febbrajo 1774. ; se con questa consulta furono additati al Re tutti i precisi caratteri , e tutte le individuali circostanze di questa scrittura , e sopra tutto le sue discordanze colle fedì del Cancelliere , come , senza farsi altissimo trapazzo della verità , potrà dirsi , che la vera scrittura esibita dal Vescovo non sia quella , che oggi esiste , e che questa si stata scambiata ed architettata da' preti colla mano dello Scrivano Letterese , quando nella scrittura , che oggi esiste avvi la presentata , e quando il contenuto , le circostanze , e le discordanze di questa scrittura riferite dalla Real Camera fino da' 28. febbrajo 1674. sono anco oggi tali , quali furono allora in tempo non sospetto rappresentate ? Ora a fronte di tanta evidenza potrà darsi mai per ventura ascolto a' possibili del Vescovo ? Ma , ciò non ostante , si esaminino pure cotesti suoi possibili .

Dice egli nell' enunciato suo ricorso (1) , d' esser falsa la presentata fatta dal Bove ; perciocchè nella Real Camera egli di persona non ha presentato mai carte , nè il Bove può dire d' averlo veduto mai in essa esibire scritture .

Ma quì il Vescovo cerca scambiarci le carte in mano per dar sostegno a' possibili suoi . Costa dalle diligenze del Fisco , che la falsa scrittura fu esibita dal Vescovo assieme col suo Avvocato nella sera de' 27. febbrajo 1774. al Signor Caporuota Paoletti allora , che fu ad informarlo sul punto dell' abilitazione del Canonico Grimaldi dal carcere . In questa scrittura d' ordine dello stesso Signor Caporuota Commessario fu scritta nella mattina de' 28. dello stesso mese di febbrajo la no-

10.

---

(1) Fol. 103. prot. curr.

zata dal Bove Ufficiale della Segretaria della Real Camera, il quale alla presenza del medesimo rispettabilissimo Ministro, anzi di suo ordine la cucì nel processo, che dopo pose nel mazzo, il quale nel giorno fu portato cogli altri volumi a questa emergenza attinenti nella stessa Real Camera per doverli votare, siccome fu effettivamente votata tal causa. Nel qual tempo si lesse in quell' Augusto Senato una tale scrittura, e si tenne presente nella consulta scritta sotto lo stesso giorno. Come dunque ad onta di cotesta pruova fiscale potrà riputarli falsa, quale per parte del Vescovo si vuole, la presentata del Bove, sol perchè egli non fu in Camera Reale a presentare alcuna scrittura, quando questa fu da lui esibita a casa il Signor Commessario?

Dice il Vescovo, che il Bove è un' uomo diffamato, giacchè dalla Real Camera si tiene in carcere per delitto di falsità; e quindi conchiude di non doverli dar fede alla sua presentata, anco perchè non era della sua ispezione quella fare, appartenendo ciò allo Scrivano Attitante; onde esaggera, che quella presentata sia falsa, e che intanto si fece capo del Bove in quanto che non si trovò Attitante così deperdito, che avesse attestato una falsità notoria, quanto è quella, che si è commessa (1).

Io non saprei, se il Vescovo possa qui dire con giustizia d'essere il Bove uomo diffamato per l'inquisizione, alla quale quegli sta ora sottoposto, quando contro di lui non ha la Real Camera contestato ancora alcuna lite, nè profferita alcuna condanna, e quando si sente, che oggi sia il medesimo fuori del carcere, per essersi già ritrovati que' processi, che d'averli occultati erasi inquisito. Ma checchè ne sia di ciò, egli è certo

---

(1) Fol. cod. 103. Proc. curr.

to non però, che nel dì 28. febbrajo 1774 il Bove era Officiale della Segreteria della Real Camera illeso da qualunque colpa, accudiva di continuo in quel Supremo Senato, ed a casa i Signori Caporuota disimpegnando il suo impiego. La *notata* egli la scrisse d'ordine del Signor Caporuota Commessario per l'assenza del Regio Attitante D. Francesco Cito, che per incombenze stava in S. Pietro in Galatina. La Real Camera lesse questa scrittura nello stesso giorno, menò buona la *notata* del Bove, e la tenne presente nella consulta, che umiliò a S. M., dunque non può dire il Vescovo, che la presentata non sia vera.

E s'egli dice, che la scrittura fu scambiata da' preti colla mano dello Scrivano Letterese, qual bisogno vi era di ricorrersi al Bove per averfi questa *notata*, quando potea farla il Letterese, ch'egli stesso il chiama Sottattitante di questa causa?

Il dirsi, poi, che non era dell'ispezione del Bove il fare questa presentata non sembra opposizione da doverfi per alcun modo attendere; imperocchè non vi era per questa causa attitazione alcuna, giacchè trattavasi di consulta, che dovea farsi al Re; ed è tanto vero, che non si caminò per questa causa ne' stretti termini di formale attitazione; quantochè nell'istanza del Meglio per la rinunzia all'uso della scrittura non vi si scrisse neppure presentata. Quando dunque trattavasi di giudizio meramente consultivo, nè vi era formale attitazione, il Bove potea benissimo scrivere quella *notata*; anco perchè gli venne ciò ordinato dal Signor Caporuota Commessario, e l'approvò la Real Camera colle geminate sue consulte.

Ma si facciano una volta svanire cotesti benedetti possibili, o ritrovati. Nonniega il Vescovo d'aver esibita in Ca-  
me-

mera Reale la copia in forma valida degli atti in controversia, e ciò per maggior comproua dell' uso, che già costava dagli atti essersi fatto della privata sua dichiarazione voluta falsa. Dice bensì, che questa fu esibita per mezzo del Procuratore della sua Mensa, e non da lui, e rafferma, che *la vera copia estratta dal Cancelliere della sua Curia, la quale era uniforme all' originale processo esistente in Ischia, e ad un' altra legittima fede esistente negli atti dell' Arcivescovil Curia sin dall' anno 1768. , si era tolta dagli atti, ed in luogo di questa ne avevano i preti posta un' altra tutta discordante, munendola non del suggello della Chiesa d' Ischia, ma di quello della Chiesa di Fondi. Ora io dimando, quando mai si fece da' preti questo brutto servizio? Risponde il Vescovo col suo ricorso. Quando stavano gli atti in potere de' subalterni della Real Camera, val quanto dire, in mano degli stessi rei per la grand' amicizia, e corrispondenza, che questi han con quelli (1). Benissimo.*

Ma se nella scrittura vi fu scritta la presentata fino dalla mattina de' 28. febbrajo 1774., se questa scrittura fu letta nello stesso giorno dalla Real Camera, e se nella consulta della stessa data si tenne quella presente, e se ne riferirono al Re tutte le individuali sue circostanze, come potrà dirsi d' essere stata dopo scambiata, quando in quella che oggi esiste, e che si è ritrovata falsa si legge appunto quella presentata, ed è la scrittura medesima allo 'ntutto, e per tutto uniforme a quella, che lesse, e che con tutti i suoi caratteri, e circostanze riferì al Re la Real Camera?

E giacchè il Vescovo vuole, che la scrittura fu esibita dal Procuratore della sua Mensa, e che la presentata

---

(1) Fol. 101. cit. proc. cur.

ta del Bove sia falsa, perchè non ci addita egli a qual' altro Attitante la presentò. I Regj Attitanti nulla ne fanno, il Procuratore della Mensa nulla ci dice. Il Vescovo tace, dunque riputerem noi favoloso cotesto ritrovato.

Tanto maggiormente quanto, che nella scrittura falsa vi è il proprio suggello del Vescovo, e quel suggello, che una volta appartenne alla Chiesa di Fondi, che il nostro Prelato governò prima d'essere traslatato a Ischia; suggello in somma che presso esso Vescovo assolutamente si conservava. Dunque questa è la copia esibita da lui; dappoichè i Preti non avrebbero potuto di cotesto suggello munirla.

Nè vale quello che il Vescovo negli antecedenti suoi ricorsi disse al Re, d'aver, cioè, forsi il Meglio svelto questo tale suggello da altra scrittura alla Curia Fondana appartenente; imperciocchè la pruova generica distrugge cotesto altro ritrovato, essendosi con questa conchiudentissimamente verificato, che quel suggello tutto nuovo venne impresso nella falsa copia, e che non fu mai svelto da altra scrittura.

Nè molto meno varrà quell'altra novelletta, che si disse in Camera Reale dal dotto Avvocato del Vescovo, cioè, che il suggello di Fondi era in mano del Meglio, il quale come agente di lui aveasi ricevuto nel 1764. lo spoglio di quella Chiesa.

Non varrà, dico, ciò, perchè, oltre che non costa di tale asserzione, sarebbe essa contraria alle stesse confessioni, ed a' primi pretesti del Vescovo, il quale espose al Re, come si è veduto, che il Meglio avea svelto il suggello da altra scrittura appartenente alla Curia di Fondi, quando se il suggello di Fondi fosse stato presso il Meglio, non faceva mestieri, che questi lo strappasse da altra scrittura.

Di

Di vantaggio. Il carattere della falsa copia, e della falsa firma del Cancelliere è di persona, abbenchè non liquidata per nome, e cognome dal Regio Fisco, cognita tutta volta al Vescovo; imperciocchè di carattere di costei si veggono scritte in nome di lui più istanze, e ricorsi nel processo di questa causa esistente nella Curia Arcivescovile, secondo si è pruovato colla perizia. Ora sarà pur credibile, che volendo i preti commettere un delitto a danno del Vescovo, si fidassero di persona nota a costui, e sua dipendente? E giacchè il nostro Prelato conosce cotesto scrivente, perchè mai egli non l'addita alla Real Camera per appurarsi da costui, d'ordine di chi l'abbia egli mai scritta? Ma il Vescovo tace, e quel ch'è più, cerca di tenerci ascoso chi fosse per ventura cotesto scrivente, giacchè interrogato il suo Procuratore, sotto il nome del quale sono scritte quelle istanze, e que' ricorsi, di chi fosse mai quel carattere, rispose di non saperlo. Non ci vuol molto dunque per comprendere l'autore della falsità, e quanto favoloso fosse cotesto ritrovato, che si vuol mettere in mezzo.

Qui però ci dice il Vescovo, esser falso quel detto de' periti, che il carattere, cioè, della falsa scrittura fosse simile ad alcuni memoriali esistenti negli atti in nome della sua Mensa, e quindi declama, dicendo al Re -- *Se non sapessi o Signore, che ta' periti come parziali de' preti così dovevano parlare, stabilirei per la rabbia, vedendo con tanta franchezza asserirsi una palpabile menzogna, giacchè, oltre che i periti medesimi non hanno la sfrontatezza di assicurarlo, basta riscontrarsi da chiunque tali carte, per riconoscere quanto il loro detto sia ingiusto, e falso.* (1)

Gri-

---

(1) Fol. 104. proc. cur.

Gridi qui non però quanto abbia voce , e lena l' autore di cotesto ricorso ; dappoichè tali grida a fronte di una solenne perizia non faranno la menoma impressione nell' animo di chiunque . Solo potea dispensarsi lo scrivente di quel memoriale di avvalersi dell' espressione di volere un Vescovo *strabiliare per la rabbia*, imperciocchè l' Apostolo S. Paolo nol vuole così iracondo , qual' egli ce lo vuole descrivere , ma ben vero umile , e modesto .

Io non però dico così . Giacchè è una calunnia , che il carattere della falsa scrittura fosse simile a quello d' alcuni memoriali esistenti negli atti in nome della sua Mensa , perchè mai il Vescovo ci vuole nascondere colui , che questi memoriali ha scritto , giacchè si è veduto d' averlo fatto tacere alla Real Camera allor , che questa n' interrogò specialmente il suo Procuratore ? Gatta dunque ci cova sotto questo suo nascondiglio :

Ma a che brigarmi io coranto di coteste declamazioni ? Non ci dice il Vescovo , che *basti riscontrarsi da chiunque tali carte, per riconoscere quanto il detto de' periti sia ingiusto, e falso ?* Stiamo ora a' patti . Riconosca la Real Camera coteste carte , e vegga se il giudizio de' periti sia fondato , e ragionevole , come io lo credo , o pure *ingiusto , e falso*, secondo il Vescovo il decanta .

Io però non posso persuadermi , come mai il Vescovo abbia potuto nell' enunciato suo ricorso rafferma al cospetto del Re , che la copia da lui esibita nella Real Camera era uniforme all' originale processo esistente nella Curia d' Ischia , *ed ad un' altra legittima fede esistente negli atti dell' Arcivescovo il Curia sin dall' anno 1768.* , quando l' evidenza stessa ci fa vedere non vera cotesta sua asserzione . Come la copia , esibita era *uniforme alla legittima fede esistente negli at-*

( CLXX )

*si dell' Arcivescovil Curia sin dall' anno 1768.*, se letta questa copia nella Real Camera nel giorno 28. Febbrajo 1774., allora, che il Vescovo non ancora la vuole bruttamente scambiata da' preti, questa assicurò il Sovrano d'essere entrata nel maggior sospetto della falsità di quella fede del 1768., appunto perchè la copia esibita era discordante colla fede medesima? Ecco dunque da ciò pruovato, che la copia, la quale oggi esiste è quella veramente prodotta dal Vescovo; ed ecco non vero, che la sua era uniforme alla fede. E se uniforme era alla fede, non potea esserla tale col processo, perchè tra questo, e quello vi sono delle discordanze notabilissime, come colle diligenze della Real Camera si è pruovato, ed io sopra (1) ho distintamente riferito. Ma io voglio interamente distruggere tutti i contrarj possibili, col far evidentissimamente vedere, che la scrittura esibita dal Vescovo nella Real Camera fisicamente non potette mai, e poi mai esser vera, e per conseguenza, che debba la medesima giudicarsi in tutti i modi falsa. Cosa mai dice egli d' avere esibito nella Camera di S. Chiara? *La copia degli atti civili* (risponde il suo ricorso) *fabbricati nella sua Curia nell' anno 1767. ad istanza del Procuratore di quella Mensa contra il prete di Meglio, per mezzo de' quali fu il medesimo astretto a doverli rendere il conto di sua amministrazione, ed a pagarli ciò, che gli andava dovendo.* Ed a qual fine produsse egli questa copia nella Real Camera? *Per maggior comproua dell' uso, che già costava dagli atti, d' essersi fatto dal Meglio della connota falsa dichiarazione.* Ora come in Febbrajo dell' anno 1774. potea il Vescovo esibire la copia vera di quest' atti del 1767., se in questo tempo

---

(1) §. 4. del Capit. 1. fac. 35.

po non vi erano nella Curia que' atti originali , da' quali si vuole cavata fuori la copia ? Costa già delle più volte espresse diligenze , e dalla consulta , che in seguito delle medesime umiliò al Re la Real Camera a' 20. Novembre 1774., che in febbrajo dello stesso anno non vi era l'originale processo, e che quello esibito poi agli 11. Ottobre di quell'anno dal Cancelliere Jovane erasi foggiato falsamente di fresco . Se dunque è provato , che il processo originale , da cui dicesi estratta la copia prodotta in febbrajo 1774. nella Real Camera , non esisteva in quel tempo , se quello fu foggiato di fresco allora , che quel Supremo Senato il richiese , se in somma la fede del Cancelliere del 1768. è difforme e discordante col processo , come può esser vera quella copia , che rafferma il Vescovo , d' essersi esibita in Camera Reale , e come quella potea essere uniforme al processo non esistente , ed alla fede con questo supposto processo discordante ?

Ora dopo tutto ciò ci dica di grazia con ingenuità una volta il Vescovo, se tutt' i suoi possibili posti in mezzo col suo ricorso possano abbattere la pruova conchiudentissima de' verificati suoi mancamenti ?

Non regge più dunque ora l'obbiezione essersi da' preti scambiata la vera scrittura, e surrogatavi la falsa : anco perchè la Real Camera colla stessa sua consulta assicurò S. M. di *non essere vera la lagnanza del Vescovo, d' essersi dagli ecclesiastici Meglio, e Grimaldi sottratta dal processo la scrittura da lui esibita , e surrogatavi la falsa.*

Non regge la riflessione del Vescovo, ch' esistendo il processo vero nella sua Curia, *e' non sia credibile da mente umana, che avesse potuto egli presentare la copia di questo processo falsa , quando il Cancelliere dipendea da' suoi*

*cenni, e potea averla come volea. Non regge, dico, questa sua riflessione, quando si è veduto, che il processo non vi era nella sua Curia, e che questo fu foggiato allora, che la Real Camera il richiese.*

Per questo stesso motivo dell' inesistenza in quel tempo del processo originale si rende disadatta, ed impropria la risposta, ch' egli fa al motivo, che la strettezza del tempo non permise, ch' e' l' aspettasse da Ischia. Ci dice egli, *che questo e un parlar senza ragione, e contra la verità. Contra la verità; perciocchè non avea bisogno di comprovar l' uso, che già costava pienamente da' processi, ch' erano presso la Real Camera sì con fede fattane dal suo Cancelliere sino dall' anno 1768., che colle geminate confessioni, e ricorsi fattine dal medesimo reo di Meglio (1).*

Ma in questa prima parte della sua risposta si contraddice il Vescovo a quello, ch' egli dice in altro luogo del suo ricorso. Disse egli, che per maggiormente comprovare l' uso, esibì in Camera Reale la copia degli atti, dunque non è contra la verità, ch' egli per comprovare quest' uso era obbligato di esibire, siccome confessa già d' avere esibito la surriferita copia degli atti.

*Senza ragione, siegue la sua risposta, perciocchè non è credibile, che se mai non avesse avute pronte le vere scritture, egli volea mettersi più tosto a commettere una falsità, che priegare la Real Camera, perchè l' avesse fatta venire da Ischia.*

Ma cosa mai potea egli far venire da Ischia, se processo allora non ve n'era? Oltre di che chiedendo egli tempo alla Real Camera, dovea adempire alla richiesta, ed al motivo fattoli di esibire il processo originale per accreditata-

---

(1) Fol. 103. a r. ad 104. Proc. cur.

ditare le fedi del Cancelliere , ch' erano divenute sospette. Come potea esibirsi un processo , che non vi era, e che volendosi fuggiare allora , ed esibendosi originalmente, farebbesi immantinenti scoperta la sua falsità?

Non reggono le considerazioni , d'essere fallacissimi i segni additati da' periti per la falsità di cotesto processuolo; perchè la macule da essi riconosciute in quello, e che il Vescovo nega, sono anche oggi esistenti , e possono vedersi: ficcome può vedersi l' inchiostro , con cui il medesimo è scritto al segno , che sembra scritto pochi giorni prima della perizia, e non è sbianchito come quello, con cui sono scritte le altre scritture dello stesso Cancelliere del 1767., tempo, in cui si fa apparire formato. Oltre di che la falsità di questo processo viene contestata da tante altre pruove , quante sono quelle , che la Real Camera rappresentò al Re , e di io ho di sopra (1) enunciate, alle quali il Vescovo non ha saputo , nè saprà mai opporre la menoma cosa.

Non regge l' argomento , che trae il Vescovo dalle fedi del suo Cancelliere date fuori nel 1768. per pruovare fino da quel tempo l' esistenza del falso processo , dopo che per gl' indizj esaminati altrove (2) , e fra gli altri per la manifesta discordanza tra le fedi , ed il processo , la Real Camera disse al Re , *efferci ragione da sospettare che la fede si fosse allora ( cioè nel 1768. ) fuggiata a capriccio , e falsamente, senz'acchè vi fosse alcun processo, che poi s' ideò falsamente dal Cancelliere quando dovea esibirsi , e fu richiesto dalla Real Camera.*

Non regge finalmente in fatto, ed è un pretto pretesto, per non dire mendacio, il dirsi, che negli atti della G.C., ed in quelli

---

(1) §. 5. del Capitoło I.

(2) §. 2. del detto Cap. I.

della Curia Arcivescovile si ritrovino varie suppliche del Meglio, da cui rilevasi l'uso, che si contrasta. Veggiamo se regga questo fatto, su di cui si spaziò troppo, parlando nella Real Camera il valente Avvocato del Vescovo.

Nella rappresentazione di lui (1) io leggo, che intorno a ciò egli parlando al Sovrano si espresse così: *Si vuole abbattuto l'uso fatto della falsa scrittura coll'anzidetta foggjata carta dell'estratta del processuolo del 1767. Laddove è più chiaro della luce del sole, che molto tempo prima erasi ciò ben provato, come esiste presso gli atti della Curia Arcivescovile: Ivi al foglio 87. a 90. vi è supplica scritta di proprio pugno del Meglio umiliata a V. M., in cui confessa in primo luogo, e da per vera la dichiarazione falsa, quella stessa, che oggi intende rinunziare, e dice non volerne far uso: Parimenti confessa. E debitore (cioè il Vescovo) in vigore di detta dichiarazione falsa nella somma di docati 125. e rotti: Dippiù ch'esso di Meglio per maggior cautela, e per recuperare detta somma diede a conservare detta falsa dichiarazione al Notar Cardillo: E finalmente, ch'esso Notaro portò al Vescovo copia estratta di detta dichiarazione.*

*Nè fogli seguenti di detti atti, specialmente ne' fogli 96. e 97. vi è altra supplica di detti rei ecclesiastici a V. M. umiliata col rispettivo Dispaccio, e di nuovo in essa si dà per vero, che la FALSA DICHIARAZIONE FU FATTA DAL MEGLIO, e da esso data a conservare al Notar Cardillo, CHI AD ISTANZA DEL DETTO MEGLIO PRESENTÒ COPIA DI DETTA FALSA DICHIARAZIONE ALLA CURIA D'ISCHIA.*

Ora chi non crederebbe a coteste voci di un Vescovo, e di un Vescovo, che parla col Padrone, innanzi a cui il men-

---

(1) Fol. 106. a r. del proc. cor.

mentire è delitto? Eppure ( si perdoni alla necessità della difesa la mia espressione ). Eppure , io dico , quanto egli qui dice non è affatto vero . Possibile ? Si venga alle prove , e si vedrà la verità di quanto io dico .

Due sono i memoriali , che si citano dal Vescovo , esistenti amendue nel processo Arcivescovile . L' uno dal foglio 87. a 90. , e l' altro dal foglio 97. a 98. Si leggano questi ricorsi , e si vedrà non oscuramente , che , lungi dal potersi pruovare con questi ricorsi il preteso uso giuridico fatto dal Meglio della controversa falsa dichiarazione , ne risulta pel contrario , che fino all' anno 1769. , in cui quelli vennero scritti , non mai avea il Meglio della contesa scrittura usato giuridicamente ; tutto il contrario di quello fecesi apparire dalla Mensa col falso processo della sua Curia portante l' epoca del 1767. , ed i ricorsi degli ecclesiastici furono unicamente diretti a dolersi , che il Vescovo in vendetta d' essersi essi esaminati contro di lui nelle diligenze di Real ordine compilate nel 1767. dal Signor Commessario di Campagna , avea posto in campo la falsità della vera sua dichiarazione , e si era industriato di farla comparire tale con perizia erronea ; onde chiesero gli ordini per la revisione di detta perizia : e parlando in detti ricorsi incidentalmente di tale dichiarazione sostennero , ch' era quella vera , e che per tale aveacela consegnata il Vescovo al Meglio , il quale volea farla comparire falsa per vendetta , e per non pagare il debito de' ducati 125. 43. Ciochè , siccome esclude l' uso fatto fino all' anno 1769. , così non pruova l' uso giudiziario in detto tempo , perchè la Real Costituzione del 1738. vuole , che allora resti indotta la pruova di quest' uso giuridico , quando formalmente si presenti in giudizio la scrittura , e vi si ci scriva l' atto formale della

presentata , ch' equivale alla dichiarazione *circa usum* richiesta dall' antecedente Prammatica I. *de falsis*.

Il Vescovo grida , che la Real Camera *non abbia fatto caso nè parola della confessione del Meglio , d' aver' egli fatto la falsa dichiarazione , e che ad istanza di lui fu questa esibita in Curia dal Notar Cardillo , contenuta tal confessione nel ricorso fol. 96. e 97. del Processo Arcivescovile , e che pel contrario sianfi andati espiscando indizi inverisimili per fondare la falsa assertiva degli ecclesiastici , ch' è il fondamento della consulta (1).*

Eppure chi 'l crederebbe ? Cotesta confessione del Meglio che quì si esaggera per parte del Vescovo non è vera . Si legga di grazia il ricorso , che si cita , e si vedrà la verità di quel , ch' io dico . Eppure si è posta in campo cotesta invenzione per caricarsi la consulta della Real Camera di deferenza verso i preti fino al segno di tacerli al Sovrano i veri fatti . Ecco dunque non solo ribattuta , e distrutta la contraria opposizione ; ma perciò , che si è detto , e pruovato in fino ad ora , non reggono tutte le altre obbiezioni del Vescovo .

Per parte sua si disse eziandio in Camera Reale , d' essere inverisimile , ch' egli avesse voluto esibire una scrittura , che avea marche visibili della falsità , stanti le quali non avrebbe potuto così di leggieri ingannare i preti troppo astuti , a' quali era nota la vera firma del Cancelliere ; massimamente che il suggello in essa impresso , a lettere cubitali mostrava , che si appartenea alla Curia di Fondi .

Ma quanto valer possa cotesta galante congettura a fronte dell' evidenza , ciascuno il conosce abbastanza ; maggiormente quando si vorrà porre mente al sistema del Fisco

---

(1) Fol. 107. a r. del proc. cor.

( CLXXVII )

sco, cioè , che il Vescovo volle sorprendere con questa scrittura la Real Camera, senza rendere nel tempo stesso accorti i preti della falsità della medesima. Trattandosi, che non vi era attitazione ordinaria, ma di semplice consulta, immaginò egli di potersi dopo questa ritirare la sua scrittura, senza che i preti nulla ne avessero potuto di quella sapere; e perciò la scrittura fu esibita di sera, frodolentemente, e quasi di nascosto al Signor Caporotta Commessario. In fatti i preti nulla seppero per qualche tempo dell' esibizione dell' additata scrittura; ed intanto fece il Vescovo tutte le sue pratiche per riavere la carta esibita, con avere richiesto gli atti, e con essere fin' anco ricorso al Re con affettati pretesti per averli.

Si disse di vantaggio nella Real Camera per parte dello stesso Vescovo, doverfi trarre forte congettura d' avere i preti scambiata la sua scrittura dalla discordanza, che s' incontra tra la copia falsa e il processo originale; dappoichè essi preti sapendo l' istanza del Procuratore della Mensa, e il decreto della Curia, che furono intimati al Meglio nel 1767., in questo accordarono la copia falsa da essi foggiate col processo originale, ma diversificarono nello dippiù, ch' essi non sapevano, e che non potevano sapere, perchè il processo stava in Ischia presso quella Curia.

Quest' altra congettura non è meno galante, e graziosa dell' antecedente; imperciocchè nell' ipotesi dell' esagerato cambiamento potevano i preti, senza discordare, regolarfi colla copia vera, che dice il Vescovo d' avere esibita uniforme all' originale.

Ma già si è veduto, che non avvi tra tutte le scritture della Mensa la sola discordanza tra la copia falsa, e il processo originale, essendovi una discordanza maggiore tra il

( CLXXVIII )

processo originale, e le fedeli del Cancelliere del 1768.; e tra queste, el processo colle carte della G. C., e questa discordanza appunto costituisce un indizio il più urgente delle pruovate falsità.

Si disse, che il decreto della Curia d' Ischia di *solvat, & reddat computa* non faceva a calci, secondo la Real Camera disse al Re, perchè il debito del Meglio era un debito liquido di bilancio per l'esazione fatta nel 1764. Ma già altrove si è fatto da me vedere, che non regga questo fatto; dappoichè non avendo il Meglio esibito alcun conto, non poteva mai esserci questo debito di bilancio. Oltre di che la lettera stessa del decreto manifesta la sua incongruenza, perchè si dice, che l'esazione appariva da cartole, e non da' bilanci, esibiti per ventura dal Meglio.

Si disse in fine, che il processo originale non poteva essere foggato dopo la richiesta, che se ne fece dalla Real Camera, perchè non vi fu altro tempo, che di cinque giorni.

Rispondo, che per foggarsi un processo di nove carte potevano bastare al Vicario, ed al Cancelliere anche cinque ore.

Ecco risposto a tutte le obiezioni fatte del Vescovo contra il procedimento, e contra le diligenze della Real Camera, e siccome queste si sono vedute di niun peso, anzi impertinenti, e temerarie, così rimarrà vieppiù confermata la regolarità del procedimento, e la verità delle diligenze.

§. II.

§. II.

*Il Canonico Grimaldi el Prete di Meglio non sono que' preti ribaldi, che li caratterizza il Vescovo, e que' rei, ch' egli li vuole: e se tali sono comparsi fin' ora agli occhi della giuzia, e del Mondo, è stata tutta opera dell' ingiusta persecuzione dello stesso Vescovo.*

**C**hiunque avrà per ventura letto la suddetta rappresentazione del nostro Prelato umiliata al Regal Trono, e rimessa alla Camera di S. Chiara col Dispaccio del primo Dicembre 1775., e chiunque avrà anco inteso efficacemente aringare in quell' Augusto Senato l' eloquente suo Avvocato, avrà forse creduto vere quelle gravi reità, che a' clienti miei furono addossate; massimamente, che si dissero queste autorizzate da una relazione umiliata al Sovrano dall' odierno zelante, incorrotto, e giustissimo Monsignor Cappellano Maggiore, il quale dopo d' avere fatti rei li medesimi della falsità della dichiarazione del loro Vescovo, e rei anco della sottrazione, e dell' involamento della carta originale della falsità dal processo della G. C., e dopo d' avere dipinto il Canonico Grimaldi per reo di altri eccessi, consultò, che si fosse degnata la M. S. far sentire alla Curia Menopolitana, che con meraviglia sentiva non essersi ancora eseguiti i precedenti Reali ordini di dovere procedere contra i suddetti Canonico Grimaldi, e D. Pasquale di Meglio, e perciò le dicesse essere sua precisa Sovrana volontà, che con tutto il rigor de' Canonici, e delle leggi fosser costoro juris ordine giudicati, e nel caso, che bisognasse altra provvidenza dal suo Real Trono, la chiedesse,

( CLXXX )

*desse, e senz' altro indugio, desse conto dell' esito . Non sarà dunque giusto , che restino queste idee così , come si fecero concepire , ma conviene , ch' esse si dileguino , e si dissipino opportunamente ; ciocchè servirà anco a dimostrare non oscuramente di qua' mezzi siasi servito , e si serva il Vescovo per opprimere gl' innocenti miei clientoli .*

Ora è fatto incontrastabile , che informato egli di tutto ciò , che la Real Camera di S. Chiara avea rappresentato al Re colle due sue consulte , l' una della data de' 28. febbrajo 1774. relativamente a tutte le inquisizioni , che lo stesso Vescovo avea colla sua Curia astiosamente compilate contra il Grimaldi el Meglio , ed intorno alla manifesta insuffistenza di quelle , e l' altra de' 20. Novembre dello stesso anno , toccante gli carichi contro essolui compilati , studiò tutti i mezzi , e tentò tutte le vie , onde potesse agevolmente riuscirgli di oscurare quella verità , ch' era stata conosciuta , anzi giudicata dalla stessa Real Camera , ed in parte anco approvata da S. M. colla Sovrana risoluzione de' 11. Giugno 1774.

Per ben riuscire in questo concertato suo disegno umiliò al Re tre sue suppliche , o rappresentanze . In una espone , e fece anco esporre da' Parrochi , e dagli Economi Curati di quell' Isola , che il suddetto Canonico Penitenziere D. Domenico Grimaldi da più anni per causa di delitti gravi era assente dalla sua Chiesa . Nell' altra si dolse delle inquietudini , che gli recavano alcuni Ecclesiastici della sua Diocesi , e specialmente il Grimaldi el Meglio , infamandolo con calunnie ne' Tribunali diversi . Nell' ultima si querelò della Stampa , che si era data fuori di una consulta , o parere del defunto Cappellano Maggiore su i carichi del 1767. ,

con

( CLXXXI )

con cui erasi offeso il suo proprio carattere, ed infamata la sua riputazione per opera di detti ecclesiastici Meglio, e Grimaldi, e di D. Gennaro Fumo autore della Scrittura stampata, ed implorò le Sovrane provvidenze, onde si facesse una volta palese al Mondo la sua innocenza .

Tali distinte rappresentanze del Vescovo vennero da S. M. rimesse al savissimo Monsignor Cappellano Maggiore co' rispettivi Reali Dispacci de' 17. Settembre, e 24. Dicembre 1774. , e de' 7. Gennajo 1775., con ordine di dovere informare col suo parere .

Si avvisò sulle prime l' illuminatissimo Monsignor Cappellano Maggiore, ch' egli non avrebbe potuto mai riferire alcuna cosa accertatamente sul punto, che riguardava l' esaggerate inquisizioni del Canonico Grimaldi, senz' aver prima sotto gli occhi i processi formati contro costui, e senza metterli prima al necessario esame. Conobbe questa verità il faggio Prelato, nè volle dare retta all' esaggerazioni di Monsignor Rossi; e quindi con geminate sue relazioni de' 24. Dicembre 1774., e degli 11. febbrajo 1775. espose a S. M. la necessità, ch' egli avea di questi processi (1).

Non rispose S. M. a coteste sue rappresentanze, forsi perchè credette, che su di questo punto non faceale bisogno del suo informo, per essere stata sufficientissimamente informata di coteste screditate inquisizioni fabbricate da Monsignor Rossi, e della sua Curia contra il Canonico Grimaldi dall' enunciate due consulte della Real Camera de' 28. febbrajo, e de' 20. Novembre 1774., per avere anzi la M. S. altamente condannata

GO\*

---

(1) Così spiega la stessa consulta dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Cappellano Maggiore .

cotesta processura contra il Grimaldi mercè la Sovrana sua risoluzione de' 11. Giugno 1774.

Ma come Monsignor Rossi con altra sua rappresentanza de' 7. Ottobre 1775. si dolse con S. M., che da Monsignor Cappellano Maggiore non eransi ancora eseguiti gli antecedenti Reali Ordini, perchè non avea potuto avere gli atti contra il Meglio, el Grimaldi, e chiese, che si fosse eseguito colle notizie, che si avevano da' registri della Segreteria del suo ufficio, e con altri legittimi documenti; e come S. M. gli ordinò col Dispaccio de' 16. dello stesso mese, che soddisfacesse all' informo ordinatogli per questa dipendenza, egli l'incorrotto Monsignor Cappellano Maggiore non potendo ulteriormente resistere alle importune insistenze del Vescovo, s'indusse a fare la sua relazione colle copie di tali processi, e con alcuni Dispacci in istampa, che li furono a tal' uopo esibiti.

Non sarà dunque strano, s'egli il santo Prelato ingannato in tal forma avesse in buona fede rappresentato i fatti diversamente da quelli, che sono, ed avesse dipinti al cospetto del Re per rei convinti il Canonico Grimaldi, e D. Pasquale di Meglio di falsità, per avere essi adulterata, e foggiate la firma del Vescovo, e rei ancora dell' involamento dal processo della G. C. del foglio originale, il quale costituiva il corpo del delitto dell' anzidetta falsità, mediante corruttela dello Scrivano Gennaro Sessa colla somma di ducati trenta pagati a costui; e ch' avesse nel tempo stesso assicurato il Re, che lo stesso Grimaldi era reo di stupro violento con ingravidamento, e parto seguito d' una fanciulla commesso in persona della donzella Barbara Cautelo d' Ischia; e di essere in somma lo stesso Canonico Grimaldi un ecclesiastico di pessima vita, disturbatore, inquieto, ed anco calunniatore.

Ma

( CLXXXIII )

Ma perchè si veggano gli equivoci , ne quali Monsignor Roffi colle fue carte monche , e dimezzate ha fatto involontariamente cadere il giustissimo Monsignor Cappellano Maggiore, della cui esattezza non vi ha chi possa dubitarne, converrà, che si controponga a questa relazione quello, che a vista , e coll' esame de' processi rappresentò al Re la Real Camera colla consulta de' 28. febbrajo 1774. : consulta , che venne Sovranamente approvata col Real Dispaccio de' 11. Giugno 1774. ; e ciò servirà anco, perchè si veggano i mezzi , che si usano da Monsignor Roffi a danno de' miei clientoli. Ecco le autorevoli voci della Real Camera intorno a ciò , che sta riferito da Monsignor Cappellano Maggiore.

*Or avendo la Real Camera esaminato minutamente, così gli atti criminali della G. C., come quelli della Curia Arcivescovile, ha rilevato, che il primo processo relativamente alla falsità, in vece di tranquillare l' animo del Giudice intorno alla sua verità, e validità, lascia per lo contrario moltissimo sospetto circa lo preteso delitto, e relativamente alla verità delle cose per le inverisimilitudini, che sorgono dal concorso de' fatti; dappoicchè il D. Pasquale Meglio in Luglio dell' anno 1767. finì l' amministrazione, e non prima de' 26. Agosto dello stesso anno fu citato a rendere il conto, e che in vece di renderlo, si fosse da lui con antedata concepita una dichiarazione falsa, come se il Vescovo fosse difonto, o assente, per cui non potesse impugnare prontamente, ed accusare di falso la scrittura, e si vuole complice, e cooperante in questo delitto il Canonico Grimaldi, quando questi niuno interesse avea nell' affare dell' amministrazione tenuta dal Meglio, nè avea attacco di stretta parentela, o di altro vincolo con costui, ed ambedue dovevano temere il rigore di un Superiore presente, ed offeso; nè si scorge motivo, per cui*

cui si avesse voluto foggare questa falsa dichiarazione, tra perchè il Vescovo non ha provato non veri gli esiti nella medesima scrittura contenuti, e tra molto più perchè il Meglio si è esibito sempre pronto a rivedersi li conti.

Ha di vantaggio considerato la Real Camera, che la pruova generica della voluta falsità fu fatta con scritture esibite, ed indicate dal Vescovo, per cui avendo li due ecclesiastici additati motivi di non potersi riputare sincera la ricognizione generica, onde spesse volte hanno insistito per la giuridica rivisione sopra scritture certe, e non sospette, non si volle dare, almeno ad istruzione dell' animo del Giudice, e pel sicuro accerto della verità, giammai ascoltato a questa dimanda.

Che la pruova specifica stia assolutamente fondata sopra il detto di testimonj ultronei, ed inquisiti di falso, due de' quali da gran tempo trovansi per simili delitti ristretti nel carcere: che oltre questa importantissima circostanza, e di essere li detti loro incoerenti, ed inverisimili, ed anco contraddetti da altro testimonio prodotto dal Vescovo, altra pruova non risulterebbe contra li due ecclesiastici, che di essere andati essi in cerca di Notaro, che avesse voluto autenticare la firma vera del Vescovo, tantochè ad uno de' suddetti testimonj, che è il Nosar Carbone, la fecero essi paragonare con altre firme vere, ed indubitate del Vescovo; e non vi è causa, per cui il Canonico Grimaldi, ecclesiastico sino a quel punto non mai inquisito di alcun delitto, e fornito di diverse dignità, avesse voluto, senza sua utilità, tener mano in un delitto di falsità; anco perchè il Vescovo accusò sù le prime per complice di tale delitto il medico Siani, nè mai nelle prime sue istanze accusò il Grimaldi.

Ha veduto altresì la Real Camera, che non vi è pruova dell' uso

uso fatto in giudizio di questa scrittura, creduta falsa, e che quantunque il Vescovo nel processo della sua Curia si fosse adoperato a volere pruovare quest' uso con alcune fedi del suo Cancelliere, che rafferma, di essersi con decreto di quella Curia ordinato al Meglio a dovere rendere li conti frà due giorni, il qual decreto essendo stato notificato a costui a' 26. Ottobre di quel medesimo anno, egli a' 16. Aprile 1768. fece produrre la copia di tale dichiarazione per mano del Notar Cardillo, che ne conservava l' originale, tuttavolta essendo fedi del Cancelliere dallo stesso Vescovo querelante, fanno sorgere il giusto sospetto della loro verità; maggiormente, perchè si oppongono quelle direttamente alla pruova compilata prima dalla G. C. della Vicaria, e soprattutto alla giurata deposizione del Procuratore dello stesso Vescovo, il quale rafferma, che avendo voluto egli verso gli principi del mese di Aprile dell' anno 1768. astringere il Meglio a pagarli ciò, che li doveva, questi li fece sentire, che presso il succennato Notar Cardillo esisteva la suddetta dichiarazione; onde avendola esso Vescovo considerata falsa, era ricorso in essa G. C. Nel quale sospetto si è vieppiù confermata la Real Camera, per avere il Vescovo ultimamente esibita la copia degli atti, da' quali erano risultate le fedi del Cancelliere, ed ha veduto, che questa copia discorda interamente colle suddivisate fedi; poicchè laddove in quella si porta il decreto della Curia per la reddizione de' conti notificato al Meglio a' 26. Ottobre 1767., e che il termine assegnato a costui di dover rendere li conti era di giorni due, in questa si fa comparire notificato nello stesso giorno 26. Agosto 1767., che fu interposto, el termine si estende a giorni dieci, e non già a due.

Ha rilevato altresì, che manca presentemente nel processo la scrittura originale, che costituiva il corpo del voluto de.

delitto ; cosicchè viene preclusa la via di potersi procedere oltre in questa causa, pria, che non si appuri giuridicamente per opera di chi sia stata quella involata : che la pruova fatta in Vicaria dal Vescovo, di avere li due ecclesiastici fatta sottrarre, col pagamento di duc. 30. allo scrivano Sessa, la scrittura originale, non sembri per verun modo concludente, perchè tutti li testimonj, li quali depongono de auditu questo fatto, altri dicono di averlo inteso da D. Giacinto Manguso, altri dall' Arciprete Menga, ed altri dal Notar Vincenzo Barra ; ma nè il Barra, nè il Manguso, nè il Menga si veggono in quel processo esaminati, e li testimonj che lo deposero, essendo per la maggior parte Diocesani, può dubitarsi, che siano dipendenti del Vescovo. Nè finora la Vicaria ha rettificato il giudizio in forma, che possa scorgersi, chi ne sia il reo.

Che in somma propria, e regolare sia stata la condotta di questo Caporuota Marchese Vargas in avanzare alla Curia Arcivescovile le sue insinuazioni, le quali furono sempre rimesse alle provvidenze di giustizia, che avrebbe dato la stessa Curia sulla dimandata abilitazione del Canonico Grimaldi nelle circostanze di mancarci il corpo del delitto.

**E** Finalmente ha rivelato la Real Camera per rapporto alla nuova processura, rispettivamente compilata dal Vescovo, e dalla sua Curia contra il Canonico Grimaldi sulle varie accuse del surriferito D. Gaetano Scotti, e sulla querela di Clemenzia di Jorio per lo stupro in persona di Barbera Cautelo sua figlia, per cui trovasi con decreto della stessa Curia ordinato, il doverli lo stesso Canonico emparare nel carcere, che le accuse dello stesso Scotti non riguardano l' interesse di costui : che per

( CLXXXVII )

per queste accuse altra facoltà non diede la M. V. al Vescovo col Dispaccio de' 7. Dicembre 1771. , che d'informare , per qual motivo si fosse spinto a tal passo il ricorrente Scotti: che il Vescovo, dopo di essere stato in inazione per lo spazio di due anni, formò in questo tempo un processo di diligenze sopra le medesime accuse , le quali non rimasero pruovate , che con indizj ad inquire: che la pruova dello stupro in persona di Barbera Cautelo nasca in buona parte dal detto di que' medesimi testimonj , che furono esaminati nel processo dell' occultazione del corpo del delitto , preti , e Diocesani del Vescovo , senza essersi nelle debite forme pruovata la necessaria circostanza dell' onestà della pretesa stuprata , e coll' essersi anzi documentato per parte del Canonico Grimaldi l' inniegabile meretricio più tosto , così di essa Barbera , come delle altre due sorelle , delle quali la propria sua madre ne sia la lenona .

Che in somma non posea , nè il Vescovo , nè la sua Curia ingerirsi in questa processura , dopo , ch' era stata allegata sospetta dal Canonico Grimaldi , ed in tempo , che pendea ancora , siccome pende tuttavia indecisa questa sospizione ; massimamente , quando il motivo della ricusa nasceva , e nasce da capo d' inimicizia .

In mezzo a tutte queste dubbiezze , imperfezioni di processura , ed inverisimilitudini è concorsa la Regal Camera in credere , che sia giusto il sentimento del Vicario Generale , di abilitarsi il Canonico Grimaldi con quelle cause , che assicurino la sua persona , e lasciarsi il Meglio col mandato , con cui si trova , e comandarsi nello stesso tempo alla Curia Arcivescovile , che proceda alla rettificazione dell' informazione , coll' esaminare testimonj interi , e non sospetti , e con praticare le più sicure diligenze per l' appuramento del vero circa la fal-

M

sità:

*sità: con far sentire al Vescovo, ed alla sua Curia, che per tutte le altre accuse si astenga dal procedere, e rimetta gli atti ad essa Curia Arcivescovile di Napoli, essendo cosa deforme, e di pubblico scandalo, che avendo il Vescovo fatta la figura di accusatore contro del suddetto Grimaldi, e del Meglio, voglia farla ora con la sua Curia da Giudice, non ostante, che sia stata allegata formalmente per sospetta.*

*E nel medesimo tempo farsi sentire alla G. C. della Vicaria Criminale, che la M. V. rimane meravigliata, che il delitto dell' involamento della originale scrittura dal processo, siasi lasciato in silenzio, senza procedersi ulteriormente contro a' subalterni, che ne dovevano dar conto; e che perciò con prontezza, e con diligenza torni a dar corso a quel giudizio, e venghi a capo della decisione, che servirà poi per maggior lume al giudizio della Curia Arcivescovile.*

Ora a fronte di questo sensatissimo sentimento della Real Camera di S. Chiara, autorizzato dall' uniforme Sovrana risoluzione di S. M. de' 11. Giugno 1774., siccome non dovrà far senso la rappresentazione di Monsignor Cappellano Maggiore, così resteranno anco abbattute tutte le declamazioni, che s' intesero in Camera Reale allor, che furono cotanto ingrandite le pretese reità del Canonico Grimaldi, e del Prete di Meglio.

Tanto maggiormente, che con l' altra consulta de' 20. Novembre dello stesso anno 1774. la Real Camera assicurò il Re, che per lo preteso delitto di falsità contra gli stessi Meglio, e Grimaldi non dovesse rimaner più luogo alla criminalità, e che soltanto la Curia Arcivescovile Metropolitana per le altre imputazioni, che mai rimanessero in piedi contra il sur-  
ri-

( CLXXXIX )

riferito Canonico Grimaldi lo disbrigasse sollecitamente di giustizia , col dovere tener presente nel giudicare quanto intorno alle medesime imputazioni venne considerato , e rappresentato alla M. S. coll' enunciata sua consulta de' 28. febbrajo di quel medesimo anno .

Ecco dunque da tutto ciò , che i miei clientoli non sieno que' rei , che per opera del Vescovo sono comparşi fin' ora , checchè egli ne abbia detto , e possa dirne in contrario , mettendo ad orribile censura l' enunciate due consulte della Real Camera . Ma quanto le sue censure possano valere , il vedremo opportunamente in questo

§. III.

*Si fa sermone di quanto per parte di Monsignor Rossi si dice contra le consulte della Real Camera , e contra i pareri , che con le medesime vennero umiliati al Re : e si dimostra paritamento , che niuna delle sue obbiezioni possa reggere*

O B B I E Z I O N E I.

*La scrittura , che costituiva il corpo del delitto del Grimaldi , e del Meglio fu sottratta per opera de' Reffi ecclesiastici rei ; nè la Real Camera si fece carico di ciò nella sua consulta .*

**D**icesi primieramente , che le consulte , delle quali ho fatto poch' innanzi parola , segnate con le date de' 28. febbrajo , e de' 20. Novembre 1774. siano una vera difesa scritta a favore del Grimaldi , e del Meglio ; dapochè in esse non fece primieramente caso la Real Camera del carico dato ad essi , d' avere fatto involare dal processo del-

( CXC )

la G. C. la carta originale, che costituiva il corpo del delitto di falsità.

Si spaziò molto in Camera Reale il valente Avvocato del Vescovo, per potere far vedere, che il Grimaldi, e l' Meglio erano i rei di cotesto involamento, e l' maggiore suo argomento il fondò, come ciascuno intese, sul *cui bono*, che si affatigò trarre dall' avere il Canonico Grimaldi in quello stesso giorno, in cui fu scoperta la mancanza di questa carta originale, chiesta la sua abilitazione dal carcere, sul motivo appunto di non esistere più il corpo del suo delitto.

Perchè dunque non restino le contrarie obiezioni senza risposta, ed affinchè, rimossi tutti gli equivoci, si sappia una volta quel vero, che si cerca in tutti i modi di ottenebrare, io dimostrerò vani tutti i contrarij argomenti, e farò vedere con evidenza, che la scrittura fu sottratta dal processo della G. C. per opera della stessa Mensa.

R I S P O S T A

*La scrittura fu sottratta per opera della Mensa.*

**P**Arrà coraggioso, anzi strano l' assunto mio ad onta d' un informazione giuridica compilata dal Tribunale della G. C., mercè la quale con pruova almeno indiziaria sta liquidato, d' avere il Canonico Grimaldi el prete di Meglio fatto involare col pagamento di ducati trenta allo Scrivano Sessa la suddetta carta originale dal processo, e ad' onta ancora del *cui bono*, che contra i preti conchiude. Ma nè coraggioso nè strano farà da riputarfi il mio assunto, qualora si vedrà, che venga il medesimo garantito in parte del sentimento autorevolissimo della Real  
Ca-

Camera, ed in parte da' fatti incontrastabili, e da argomen-  
ti vittoriosissimi, che passo ora ad esporre partitamente.  
Disse al Re, come si è veduto, il suddetto Augusto Se-  
nato, che la pruova fatta in Vicaria dal Vescovo, d'ave-  
re i due ecclesiastici fatta sottrarre col pagamento di du-  
cati trenta allo Scrivano Sessa la scrittura originale, NON  
SEMBRAVA PER ALCUN MODO CONCLUDENTE, perchè tutti  
i testimonj, che depongono de auditu questo fatto, altri  
dicono d'averlo inteso da D. Giacinto Manguso, altri  
dall' Arciprete Menga, ed altri dal Notaro Vincenzo Bar-  
ra; ma nè il Barra, nè il Manguso, nè il Menga si veg-  
gono in quel processo esaminati, ed i testimonj, che lo  
deposero, essendo per la maggior parte Diocesani, PUO'  
DUBITARSI, CHE SIENO DIPENDENTI DEL VESCOVO.

Non s'ingannò la Real Camera allorchè opinò così; dap-  
poichè ebbe presente un fatto parlante, che dimostra  
evidentissimamente l'iposta dipendenza de' suddetti te-  
stimonj, e ci somministra argomento chiarissimo d'aver-  
essi deposto sicuramente il falso.

Prescindendo, che tra questi testimonj esaminati dalla  
G. C. vi è il sacerdote D. Gaetano Scotti, nimico  
anzi formale accusatore, o dinunziante contra il  
Canonico Grimaldi (1), costa dagli atti dell' Arcivesco-  
vil Curia (2), che dovendosi esaminare nuovamente  
questi medesimi testimonj, essi si appresentarono ul-  
troneamente innanzi Monsignor Stabile passato Vicario  
Generale per deporre contra il Grimaldi el Meglio,  
senza citazione, e senza chiamata, condotti colà  
dal Segretario, e dal Procuratore del Vescovo que-  
relante; e quindi avvenne, che, stante questa loro

(1) Fol. 35. Secundi Proc. M. C.

(2) Fol. 186.

ultroneità, quel giustissimo Prelato non volle a ragione nè sentirli, nè esaminarli, e li licenziò immediatamente, con averne fatto formare atto di ciò dal Notaro Attitante. Ecco dunque che troppo fondatamente disse al Rè la Real Camera, che non sembrava per alcun modo concludente la pruova fatta in Vicaria dal Vescovo, e che ci era ragione di dubitare, che i testimonj in quel processo esaminati fossero dipendenti di lui; massimamente, che non si erano intesi coloro, dalla bocca de' quali rafferamaron essi d' avere inteso il fatto de' ducati trenta pagati da' preti allo Scrivano Sessa. Nè varrà al Vescovo il dire, che la sottrazione della carta originale dal processo della G. C. favorendo la causa de' preti, essi e non altri dovevano procurarla; imperocchè servendomi dell' argomento, che si trae dal *cui bona*, farò io per lo contrario non oscuramente vedere, che la scrittura fu involata per opera della Mensa.

L' idea stabilita per parte sua in quel processo della G. C. è questa. I Preti avevano prima occultato l' intero processo; ma poi, per le minacce di carcerazione fatte a' Scrivani, lo esibirono, e lo fusero portato a casa lo Scrivano Sessa da un' ecclesiastico ignoto, senza la carta originale, in vece della quale ci surrogarono una copia informe. Credibile costesta idea della Mensa? Se il processo, dov' era la carta originale, si fosse da' preti occultato, come si vuole, ogni ragion voleva, e la stessa cosa con evidenza ci persuade, ch' essi avrebbero in questo caso procurato verisimilmente di darlo più tosto alle fiamme, e ridurlo interamente in cenere, che esibirlo dimezzato, e mancante dalla sola carta originale, che costituiva il corpo del preteso delitto loro, non essendo verisimile, ch' essi l' avessero voluto in cotal forma esibire. Qual prò per essi dal mancarci la

di

( CXCHII )

dichiarazione originale, dopo che fu di essa si erano già fatte le perizie, le quali rimanevano nel processo? Verisimile, ch'essi senza alcuna loro utilità sottraessero quella carta dal processo, e si mettesero a nuovo berlaglio della Mensa accanita, sicuri di dovere soffrire ad istanza di lei una nuova e più orribile processura?

Ma ecco il *cui bono*. Si dice, che in quello stesso giorno, in cui fu scoperta la mancanza di questa carta originale, il Canonico Grimaldi, traendo da ciò argomento di sua difesa, chiese l'abilitazione dal carcere. Riconoscansi di grazia gli atti, e vedrassi, che questo fatto fu un vero sogno della Mensa. Il Canonico Grimaldi fino dal giorno 30. Marzo 1773., che fu carcerato, chiese di essere abilitato (1) per motivo, ch'egli fu arrestato nella Curia allora, che erasi colà portato a presentare spontaneamente col memoriale nelle mani, con cui offeriva la sua presentazione. Leggasi il primo ricorso prodotto per parte dello stesso Canonico Grimaldi nella Delegazione della Real Giurisdizione nel giorno 5. Aprile di quell'anno (2), e si vedrà, che la dimanda dell'abilitazione fu proseguita nella Curia Arcivescovile, e continuata a dimandare in essa Regia Delegazione per altri ragionevoli motivi, fuori di quello, che nasceva dalla mancanza del preteso corpo del delitto nel processo della G. C., scoperta nello stesso giorno 5. d'Aprile, di cui non si fece ivi nè motto, nè parola. Leggasi il secondo ricorso (3) da lui esibito in detta Delegazione, in vista del quale si ottenne la seconda Regia istruzione alla Curia, e vedrassi, che neppure in quello si

M 4

fa

- 
- (1) Fol. 116. del processo della Curia Arcivescovile.  
(2) Fol. 129. ejusd. Proces.  
(3) Fol. 140. affar. Proc.

( CXCIV )

fa il menomo verbo di ciò. Si parlò ben vero della mancanza di questa carta originale nella relazione, che a' 7. di quel mese d'Aprile scrisse alla Delegatione della Real Giuridizione la Curia Arcivescovile (1), senza che mai il Canonico Grimaldi avesse parlato di questa mancanza, e senza che mai avesse da ciò preso egli il menosissimo motivo di sua difesa, ovvero occasione di chiedere la sua abilitazione. Non reggendo dunque il fatto, da cui si trae il *cui bono*, cadrà certamente quello grande argomento, maneggiato con tanta energia dal valentissimo Avvocato del Vescovo.

Sentansi non però i veri argomenti, che risultano dal *cui bono*, cotanto ricercato da Cassio ne' delitti: argomenti che sorgono da' fatti veri, e non già finti, ovvero ideati.

Prima di mancarci nel processo della G. C. la carta originale, il Grimaldi, el Meglio chiesero sovente fino dall'anno 1769. di doverli rivedere la perizia fatta per la pruova generica della voluta falsità su di questa originale scrittura colle vere, sincere, ed indubitante firme del Vescovo, anteriori alla sua dichiarazione. (2). La Mensa fino dal quel tempo contrastò a' preti cotesta revisione, anco con formale istanza prodotta in Vicaria dal suo Procuratore (3). Ora dopo questi fatti non dovremo noi credere, che per opera della Mensa si fece levare quella carta originale dal processo della G. C.? Mancandoci questa, ecco preclusa la strada al Grimaldi, ed al Meglio di potere più pretendere la revisione di quella perizia, ch'avevano essi tante volte

---

(1) Fol. 142. ad. 148. dist. vol.

(2) Fol. 87. ad. 190. ejusd. proc.

(3) Fol. 55. del primo processo della G. C.

te dimandata, e che sempre dalla Mensa se gli era contesa. Ed ecco anco dissipato qualunque timore di poter essere scoperta la verità di quella dichiarazione, tanto contrastata dalla Mensa, che con perizie erronee era si fatta comparire falsa. Mancandoci questa scrittura originale, ed essendoyi i replicati *in genere*, così nel processo della G. C., come in quello della Curia Arcivescovile, i preti venivano defraudati di una difesa così grande, e la Mensa, avendo la pruova per se, farebbe sempre rimasa al di sopra. Mancandoci in somma questa originale dichiarazione, ecco aperta nuova via alla Mensa di perseguitare gl' infelici due ecclesiastici, con accusare essi di un secondo delitto, che metteva in credito maggiore il primo.

A questa veementissima presunzione, o congettura, che sorge dal *cul bono*, si aggiunga l' indizio risultante dalla prevenzione fatta dalla Mensa a' 5. Aprile 1773. coll' istanza in nome suo presentata nella Curia Arcivescovile (1) allora che da' Scrivani della G. C. dovea esibirsi colà il processo, che si volea disperfo. Prevenne egli la Curia, *che si fossero riconosciute tutte le adulterazioni che doveano presumersi, o qualsivoglia altra falsità*. Questa estemporanea prevenzione dimostra, che la Mensa, prima di scoprirsi la mancanza di tale scrittura negli atti, era già di tutto intesa, ed istruita.

Vi è non però altro argomento contra la Mensa, risultante dal fatto, che vengo presentemente a narrare. Nel processo della G. C. si ritrovò surrogata in luogo della scrittura involata e sottratta una copia informe scritta di carattere ignoto. Per quante diligenze avesse mai praticato la G. C., non potette venire per verun modo in

---

(1) Fol. 125. del desso processo Arcivescovile.

( CXCVI )

ognizione dello scrivente, che avesse per avventura scritta questa copia. Né per tutte l'investigazioni affettate dalla Mensa potette nel corso di questa informazione venirsi intorno a ciò in chiaro di alcuna cosa; cosicchè rimaste l'informativo del Fisco senza prova intorno alla persona, che avea scritto la suddetta copia informè. In fatti com'era possibile fra un numero prodigiosissimo di scriventi, che d'ogni ceto, e sesso nella Città nostra vi sono, di appurare con certezza chi avesse mai scritta quella carta, inserita negli atti in luogo della scrittura originale, che si era involata? Non altri potevano sapere, ed appurare ciò, se non que' stessi, che per certa scienza il sapevano, cioè, que' che l'avevano fatta scrivere. Eppure si legge, che a' 20. Luglio dello stesso anno 1773. la Mensa appura, che quella carta era stata scritta dal Notajo Gaetano Filippo Sallusto, e per gli atti del Notaro Niccola Diodati si fa fare giurata dichiarazione dallo stesso Sallusto d'aver egli scritto un anno in circa prima quella scrittura a richiesta dello Scrivano Giorgio, copiandola dal suo originale.

Questo fatto, e questa dichiarazione in vece di appalesarsi prontamente dalla Mensa alla G. C. per una più sicura pruova di tale delitto, ella la tenne segreta, ed ascola ne' più rebounditi nascondigli, mettendola in profondo silenzio, senza che avesse giammai fatt'uso di tale dichiarazione, e di cotesta importantissima scoperta; di cui si ebbe solamente notizia allora, che dallo Scrivano Sessa, difeso in quel tempo da me, fu prodotta, ed esibita per suo discarico al Tribunale della G. C. la copia, ch'egli ebbe di tale dichiarazione, ed allora, ch'egli accusò la Mensa, che ingiustamente il perseguitava (1).

Da

---

(1) Fol. 68. ad 71. del secondo processo della G. C.

Da questo fatto ne discendono le seguenti necessarissime conseguenze. L' avere la Mensa appurato fra tanti scriventi il positivo autore di quella copia informe induce il ragionevole sospetto, ch' ella sapeva di certa scienza, che il Notaro Sallusto aveva scritta; e questa certa scienza non d' altronde potea averla, se non per avercela fatta essa, o alcuno de' suoi, scrivere; massimamente perchè non ci ha saputo ella fin ora dire, come mai le riuscì di fare una tale scoperta.

Cresce questo sospetto dal vedersi, ch' essa Mensa in vece di manifestare al Tribunale della G. C. un fatto di tanta importanza, affinchè avesse potuto procedere al confronto, e comparazione del carattere di tale copia con altre scritture certe scritte di carattere del Sallusto, e venire alla carcerazione di costui, che forse e senza forse potea risultare reo d' intelligenza, o di cooperazione nell' involamento della carta originale, tenne tutto gelosamente ascosto fra se. Costesta sospettosissima maniera tenuta in tale incontro dalla Mensa ci somministra la veementissima congettura, di dover noi opportunamente credere, che la sottrazione della scrittura originale dal processo della G. C. fu eseguita per opera della Mensa, con l' intelligenza di cui il Notaro Sallusto fece quella copia, che venne surrogata nel processo; e dubitando ella, che potesse in un giorno lo stesso scrivente Sallusto scoprire l' intrigo di questa faccenda, volle essa cautelarsi colla preventiva dichiarazione di costui, colla quale, allontanando da lei la complicità in questa sottrazione, ne fece ingiustamente addossare il carico allo Scrivano di Giorgio. In questa maniera, e non altrimenti potremo noi spiegare l' impencetibile enigma, come mai abbia la Mensa potuto appurare tra la prodigiosa moltitudine di tanti scriventi l' autore di

( CXCVIII )

di quella scrittura , e come si fosse intrattenuta di non farlo noto alla G. C. , nè fare alcuna premura , affinchè si fosse tutto ciò giuridicamente appurato .

Cresce vieppiù la forza di questa nostra credenza dal vedersi , che dopo l'esibizione fatta in giudizio dallo Scrivano Sessa di una tale dichiarazione del Sallusto , non potendo più la Mensa simularla , e tenerla ulteriormente ascosta , si fece a dimandare in Vicaria il prosieguo delle diligenze sopra questo delitto , e tutte le sue premure furono dirette a procurare , che il Notajo Sallusto si fosse inteso dalla G. C. in qualità di testimone per tema , che quello non venisse a scoprire l'intrigo , qualora si fosse con essolui usato di quel rigore , che per giustizia era necessario ad usarsi , nelle circostanze , ch'egli era l'autore della copia surrogata all'originale sottratta dal processo , ed detto suo , con cui caricava di ciò lo Scrivano di Giorgio , era un detto da non doversi attendere , come quello , con cui cercava scaricare se stesso , ed accagionare altri del proprio delitto . Fu secondata in fatti la Mensa in coteste sue premure . Il Notaro Sallusto fu senza scrupolo inteso , come testimone , nè si usò seco la menoma diligenza per trarre dalla sua bocca il vero , dopo che tutti gl'indizj stringevano , che quella scrittura a richiesta della Mensa aveala egli copiata .

Intesi sputar fra' denti dall' Avvocato del Vescovo , nè debbo ora tacerlo , d'aver io difeso in Vicaria lo Scrivano Sessa per lo carico , di cui ora si ragiona . E' vero , nè io so negarlo . Ma che per ciò ? In quel tempo io non ancora mi avea incaricato del patrocinio de' preti , e la difesa del Sessa non era incompatibile con quella , che ora sostengo . Dissi allora per Sessa alla G. C. quello stesso , che sto ora esponendo

( CXCIX )

do alla Real Camera per i preti, cio è, che la scrittura originale fu sottratta da quel processo per opera della Mensa; e quindi non pare, che alcuna cosa possa trarsi in favore del Vescovo dall'aver'io, che ora difendo nella Real Camera il Meglio el Grimaldi, difeso anco nel 1773. nel Tribunale della G. C. lo Scrivano Sessa. Rimane dunque per tante e tali cose affodato, che il processo della Vicaria nulla conchiuda contro i preti per l'involamento del voluto corpo del delitto, e tutti gli argomenti dimostrano, che una tale sottrazione fu eseguita per opera della stessa Mensa.

O B B I E Z I O N E. II.

*La pruova del delitto di falsità contra i preti è di convinzione, e la Real Camera non ne fece alcun caso nella sua consulta de' 28. febbrajo 1774.*

**I**N secondo luogo si va dicendo, che la Real Camera nell' enunciata sua consulta de' 28. febbrajo 1774. non si fece carica delle trine perizie, che nel processo della G. C., ed in quello della Curia Arcivescovile garantiscono la prova generica della falsità contra il Grimaldi, el Meglio, e solo disse, che la comparazione del carattere del Vescovo fu fatta con firme di lui posteriori alle dichiarazioni, e senza che si fossero intesi gli accusati.

Si aggiugne che la Real Camera non dovea sorprendersi, che per la pruova specifica della falsità si erano intesi contra il Grimaldi el Meglio testimonj falsarj, e per pubbliche falsità carcerati, perchè da costoro dovevano ricorrere i preti per avere una falsità. Nè badò la Real  
Ca

( CC )

Camera, che oltre questi fallarj, si erano esaminati anche altri testimonj da bene.

R I S P O S T A.

*La Real Camera esaminò il peso di tutta questa pruova, e ne diede minuto conto al Re, da cui fu sovranamente approvato il suo parere.*

**P**rimieramente io dico, che sembra fuori di stagione, anzicchè in qualche modo ardimentosa l'intrapresa di volersi mettere ora ad esame, o censura una consulta di già risolta, ed approvata da S. M. col Real Dispaccio de' 11. Giugno 1774. , quando niuna incombenza è stata dal Re comunicata alla Real Camera di novellamente esaminare quello, che allora esaminò, e riferì, e quello, che venne Sovranamente approvato.

Ma lasciando tutto ciò alla savia riflessione di quel Supremo Senato, che dovrà giudicarne, passo ad esaminare il merito dell' obbiezione. La Real Camera disse al Re, come si è veduto, intorno alla pruova generica e specifica del voluto delitto della falsità della dichiarazione del Vescovo, d' avere rilevato, che il primo processo ( cioè quello della G. C. ) *in vece di tranquillare l' animo del Giudice intorno alla sua verità, e validità, lasciava per lo contrario moltissimo sospetto circa lo prezo delitto, e relativamente alla verità delle cose per le inverisimilitudini, che sorgevano dal concorso de' fatti.* Di queste incongruenze fece distinta menzione la Real Camera, come sopra si è veduto.

Indi passò a dire d' avere considerato, che *la pruova generica della voluta falsità fu fatta ( parla già la consulta del primo processo della G. C. ) con scritture esibite,*  
ed

( CCI )

*ed indicate dal Vescovo , per cui avendo i due Ecclesiastici additati motivi di non potersi riputare sincera la ricognizione generica , onde spesse volte hanno insistito per la giuridica revisione sopra scritture certe, e non sospette, non si volle dare , almeno ad istruzione dell' animo del Giudice , e pel sicuro accerto della verità , giammai ascolta a questa dimanda .*

*E che la pruova specifica sia assolutamente fondata sopra il detto di testimonj ULTRONEI , ed inquisiti di falso , due de' quali trovansi da gran tempo per simili delitti ristretti nel carcere . Che oltre questa importantissima circostanza , e DI ESSERE I DETTI LORO INCOERENTI , ED INVERISIMILI , ED ANCO CONTRADDETTI DA ALTRO TESTIMONIO PRODOTTO DAL VESCOVO , altra pruova non risulterebbe contra i due ecclesiastici , che di essere andati essi in cerca di Notaro , che avesse voluto autenticare LA FIRMA VERA DEL VESCOVO ; tantocchè ad uno de' suddetti testimonj la fecero essi paragonare con altre firme vere , ed indubitate del Vescovo , nè CI E' CAUSA , per cui il Canonico Grimaldi , Ecclesiastico fino a quel punto non mai inquisito d' alcuna delitto , e fornito di diverse Dignità avesse voluto , senza sua utilità , tener mano in un delitto di falsità , anco perchè il Vescovo accusò sulle prime il Medico Siano , nè mai nelle prime sue istanze accusò il Grimaldi .*

Ora vorrei sapere dal Vescovo , qual sia per avventura il difetto di cotesta consulta . Non è forsi vero quello che con essa fu rappresentato al Re intorno alla pruova generica contenuta nel processo della G. C. ? La Real Camera non parlò , nè di comparazione fatta con firme del Vescovo , posteriori alla disputata dichiarazione , nè che in questa perizia dovevano essere intesi gli accusati , come nell' opposizione si dice .

E

**E'** vero che nell'informazione della Curia del Vescovo si leggano due altre perizie, la prima uniforme a quella, che si era fatta in Vicaria, e la seconda con altre firme e scritture anco indicate dalla Mensa, ma è vero altresì, che niun conto potea, e dovea tenere la Real Camera di una pruova fatta dalla Curia dello stesso Vescovo querelante, mentre trattavasi del positivo interesse di lui; massimamente quando i periti, che fecero questa seconda ricognizione furono prescelti dalla Curia a divozione della Mensa accusatrice, i quali verisimilmente dovevano secondare l'impegno di colei, che gli avea eletti.

**Per** la pruova specifica non regge forse tutto quello, che la Real Camera raffermd? Si restrinse per ventura la riflessione della Real Camera alla sola qualità de' testimonj esaminati? Disse ben' anco la loro ultroneità, l'incoerenza, l'inverisimilitudine, e le contrarietà de' detti loro: disse qual' era mai la pruova, che risultava dal detto loro, cioè, che i preti andarono in cerca di Notaro per far autenticare la firma vera del Vescovo. Disse che mancava la causa del delitto contra il Canonico Grimaldi, Disse l'istabilità dell'accusa, mentre prima fu accagionato di complicità il Medico Siani, e lasciandosi poi costui, si attaccò della stessa complicità il Canonico Grimaldi. Disse in somma di non avere scorto motivo, per cui si avesse voluto foggiare questa falsa dichiarazione, tra perchè il Vescovo non avea pruovati non veri gli esiti nella medesima scrittura contenuti, e tra molto più, perchè il Meglio si era esibito sempre pronto a rivedersi i conti. Attento tutto ciò, non pare, che possa il Vescovo con ragione censurare la suddetta consulta della Real Camera, nè tanto esaltare le ideali reità de'



( CXCIV )

avea formato un processo di diligenze sopra le medesime accuse, le quali non rimaser pruovate, che con indizj ad inquisire. Non pare, che in ciò siasi tacciuto, ovvero alterato il vero. La Real Camera copiò le parole dello stesso Vicario Generale registrate nella relazione, che il medesimo scrisse al Re dopo, che trovò dalle carte vero quanto quegli avea al Sovrano rappresentato.

Raffermd, che la pruova dello stupro in persona di Barbera Cautelo nascea in buona parte dal detto di que' medesimi testimonj, che furono esaminati nel processo dell' occultazione del corpo del delitto, Preti, e Diocesani del Vescovo, senza essersi nelle debite forme pruovata la necessaria circostanza dell'onestà della pretesa stuprata, e coll' essersi anzi documentato per parte del Canonico Grimaldi l'innegabile meritricio piuttosto, così di essa Barbera, come delle altre due sorelle, delle quali la propria madre ne sia la lenona.

Quì si dice per parte del Vescovo, che non dovea fare tanto senso alla Real Camera l' avere veduti esaminati nel processo dello stupro di Barbera Cautelo i Preti e Diocesani del Vescovo, perchè non vi è legge, che proibisca a costoro di potere testimoniare i delitti altrui; massimamente quando non ci abbia interesse il proprio Vescovo.

Si dice anco, che nel processo dello stupro costi nelle debite forme la necessaria circostanza dell'onestà della stuprata Barbera Cautelo, e che l'innegabile documento del meritricio di costei, e dell' altre due sorelle, delle quali la propria madre ne sia la lenona, consista in un misero atto pubblico esibito dal Canonico Grimaldi.

Si risponde, che la Real Camera seguì in ciò la relazione della Curia Arcivescovile, che da S. M. le fu  
ri-

( CXCIV )

rimeffa, nè effa ebbe sotto gli occhi questo processo dello stupro, nè molto meno fi ricevette alcuno documento, o atto pubblico dal Canonico Grimaldi. La Menfa esibì a lei un notamento di tale processo formato dal Cancelliere Jovane, e fecondo quello vide, come potrà vedere ogn' uno, che 'l vorrà (1), che non coftava nelle debite forme la neceffaria circonftanza dell' onefità della pretefa ftuprata: che poi cotefta neceffariffima circonftanza fi facci apparire per avventura pruovata nel processo, ciò non deve recar meraviglia. Può effere questo uno de' foliti prodigj della passata Curia d' Ischia avezza a cambiare le carte a fuo talento. Il processo dello stupro, dopo molta ripugnanza, mal grado la Reale rifoluzione de' 11 Giugno 1774., fu esibito alla Curia Metropolitana dentro il mese di Luglio dello fteffo anno, vale a dire, dopo, che fi feppe la confulta della Real Camera de' 28. Febbrajo di quell' anno. Qual meraviglia dunque fe fi fece trovare poi pruovata questa circonftanza dell' onefità della Cautelo, che prima pruovata non fi era? In fatti furono trovate, e nelle debite forme riconofciute in questo processo allora, che fu esibito, più carte fcritte di fresco (2), ugualmente come fi riconobbe anco nel processo formato fulle accuse di D. Gaetano Scotti, il quale fu dallo fteffo accusatore esibito aperto in Curia, tuttocchè fi trattaffe di processo criminale non ancora pubblicato (3).

Conchiufe in fine la Real Camera, che non potea nè il Vefcovo, nè la fua Curia ingerirfi in questa Proceffura

N 2

dopo,

---

(1) *Fol. 35. ad 42. del processo della R. C. sull' abilitazione del Canonico Grimaldi.*

(2) *Fol. 71. Proc. Clementis. de Jorio.*

(3) *Fol. eod.*

( CXCVI )

dopo, ch'era stata allegata sospetta dal Canonico Grimaldi, ed in tempo, che pendea ancora indecisa questa sospizione; massimamente quando il motivo della ricusa nasceva, e nasce da capo di inimicizia. Nè per ciò che la Real Camera disse potrà dolersi il Vescovo; massimamente quando il Sovrano col Real Dispaccio de' 11. Giugno 1774. fece sentirli, che per queste cause si fosse astenuto dal procedere, ed avesse rimesso gli atti alla Curia Arcivescovile Metropolitana, *ESSENDO COSA DEFORME, E DI PUBBLICO SCANDALO, che avendo esso Monsignor Vescovo fatta la figura di accusatore contra il Grimaldi, volesse farla con la sua Curia da Giudice, non ostante, ch'era stata allegata formalmente sospetta.*

Ecco dunque da tutto ciò ribattute le surriferite obbiezioni del Vescovo; ed ecco dimostrato non esser vero, che la Real Camera abbia scritto colla sua consulta de' 28. febbrajo 1774. alcuna difesa de' due ecclesiastici rei, com'erasi colle sue esaggerazioni ingiustissimamente impegnato il medesimo Prelato di volere sostenere e dare ad intendere; massimamente quando si vede, che tutte queste considerazioni rilevate con la succennata consulta altro non partorirono che un parere giustissimo, e non propenso e favorevole, come si decanta, a' due ecclesiastici. Imperocchè altro la Real Camera *in mezzo a tutte queste dubbiezze, imperfezzioni di processura, ed inverisimilitudini* non opinò, se non che di doverli uniformare al sentimento del Vicario Generale, di abilitarsi il Canonico Grimaldi con quelle cautele, che assicuravano la sua persona, e di lasciarsi il Meglio col mandato, con cui si trovava, e comandarsi nello stesso tempo alla Curia Arcivescovile, che procedesse alla rettificazione dell'informazione coll' esame di testimonj interi, e non sospetti, e col praticare le più sicure diligenze per l'appuramento

( CXCVII )

mento del vero circa la falsità; e di far sentire al Vescovo, ed alla sua Curia, che per tutte le altre accuse si dovesse astenere dal precedere, e rimettere gli atti ad essa Curia Arcivescovile, essendo cosa deforme, e di pubblico scandalo, che avendo il Vescovo fatta la figura di accusatore contro del suddetto Grimaldi, e del Meglio, volesse farla poi con la sua Curia da Giudice, non ostante, che fosse stata allegata formalmente sospetta. Non pare dunque che abbia motivo il Vescovo di dolersi con giustizia di questo parere, e di declamare cotanto, come ha fatto fin' ora, dicendo, che la consulta della Real Camera abbia contenuto una difesa de' rei ecclesiastici.

O B B I E Z I O N E IV.

*Il parere contenuto nella consulta de' 20. Novembre 1774. è contraddittorio con quello contenuto nella consulta antecedente de' 28. febbrajo dello stesso anno.*

**I**L Vescovo nel surriferito suo ricorso rimesso alla Real Camera coll' enunciato Dispaccio del primo Dicembre 1775, facendosi carico del parere contenuto nella consulta de' 20. Novembre 1774., discorre così -- *Dicon que' savj Ministri, che V. M. debba ordinare all' Arcivescovil Curia, che rimota ogni criminalità contra Grimaldi e Meglio, aggisca civilmente contro Meglio per rapporto a conti richiesti dal Vescovo. Dunque questi non sono rei? E come non sono rei, quando per lo spazio di esto anno sempre tali sono stati creduti? Come non sono rei, quando per tali gli ha costati, non dico, l' Arcivescovil Curia, ma la vostra G.C. della Vicaria? Come non sono rei, quando per tali si sono sempre dipinti avanti il vostro Real*

*Tromò, non solo dalla Curia, e dalla Vicaria, ma dalla Real Camera stessa? Non è stata essa Real Camera, che sotto il dì 28. febbrajo 1774. consultò a V. M., quando il Grimaldi pretese essere abilitato per causa d' infermità, che si fosse abilitato, ma con quelle cautele, che assicuravano la sua persona? E come mostrar con lui tanto rigore, se non fosse stato reo (1)? Quelle carte che allora vi erano, oggi esistono. Quel delitto, che allora l' impegnò a così consultare V. M., quell' istesso oggi esiste. Dunque in quel com' eran questi rei, perchè oggi innocenti? Non è questa una manifesta contraddizione (2)? I pareri dunque di coteste due consulte della Real Camera li vuole il Vescovo fra se stessi contraddittori. Veggiamo, se reggano le sue declamazioni.*

## R I S P O S T A.

*Il parere secondo non fu contraddittorio col primo, perchè la Real Camera nel profferirlo ebbe presenti nuovi fatti, e nuove rimarchevolissime pruove contra il Vescovo, che prima non avea ancora acquistate.*

**T**utto ciò, che impropriamente si disse in questo ricorso di Monsignor Rossi non tiene alcuno ancorchè meno-

---

(1) Ora dice, che con la consulta de' 28. febbrajo si usò rigore contra il Grimaldi, eppure altrove si è gracchiato, che si fece una difesa a costui. Quante benedette contraddizioni in uno stesso ricorso!

(2) *Fol. 106. C. 1. del processo corrente.* Io per modestia taccio le ulteriori audacissime espressioni, che suffegguono, le quali formano fra le altre il nuovo delitto del Vescovo, di cui ho parlato nel §. 5. del Cap. 3.

( CXCIX )

nomissimo appoggio di ragione . Sono stati il Canonico Grimaldi, el prete di Meglio per otto anni trattati sempre da rei dalla G. C. della Vicaria , dall' Arcivescovil Curia, e fino dalla stessa Real Camera, perchè la Mensa colle fedi false del suo Cancelliere facesse falsamente comparire pruovato negli atti l' uso fatto dal Meglio in giudizio della voluta falsa dichiarazione del Vescovo . Qual meraviglia dunque, ch' essendosi dalla Real Camera verificato dopo conchiudentissimamente falsa questa circostanza dell' uso, abbia consultato il Re di doverli in tal causa, rimossa qaalunque criminalità, civilmente procedere? La legge esigge l' uso giuridico della scrittura falsa per punirsi la falsità . Questa legge ave seguita la Real Camera con la sua consulta. E si soffrirà poi senza una ben giusta indegnazione l' ardimento del Vescovo nell' avere attaccato di contraddizione i pareri di coranto Augusto Senato, senza riguardarsi il dipiù, che egli intorno a ciò audacemente ha scritto? E perchè non direm noi con giusta ragione, doverli severissimamente punire colui, che ha saputo co' mezzi verificati dalle diligenze della Real Camera far trattare da rei per otto anni, far trapazzare, angustiare, e dispendiare coloro che la legge rei per verun verso li vuole?

( CC )

O B I E Z I O N E V.

*La consulta de' 20. Novembre 1774. ave ingrandite le cose  
contra il Vescovo rispetto alle diligenze praticate dal  
Signor D. Ferdinando de Leon , ed intorno alle  
consulte del defunto Monsignor Cappellano  
Maggiore .*

**N**ell' enunciato suo ricorso disse al Re Monsignor Roffi , che non dovea la Real Camara andar ricercando le andate cose discusse avanti il Cappellan Maggiore, e decise dalla M. S. Ma quando anco volesse ammetterle, che abbia ben fatto , non è ben fatto , che a S. M. si ridican solamente le accuse contro di lui, e non le sue discolpe: non è ben fatto , che se le ridican le calunnie, e non le sue Reali Decisioni , colle quali restaron quelle atterrate ; tanto che , soggiunse lo stesso Vescovo , il parere di quella rappresentanza de' 20. Novembre 1774. sta fondato sulle false consulte, e non vere, fatte dal Cappellano Maggiore , ridotte dette falsità in istampa , come libelli famosi , laddove tutte le cennate consulte, e' pareri dati da tempo in tempo dal Cappellan Maggiore, sono tutte concludenti a suo pro , e contestano in ciascun carico le cumulate iniquità de' stessi rei, come a vista risulta da tutte le carte, esistenti nell' Archivio della Curia di detto Cappellano Maggiore (1).

Tanto ed anco più con espressioni audacissime espone intorno a ciò il Vescovo in suo ricorso a S. M. . Ma molto più disse a questo proposito nella Real Camera il

---

(1) *Fol. 109. dell' anzidetto proc. cor.*

( CCI )

il valente suo Avvocato, garentito dalla succennata rappresentanza del presente religiosissimo Monsignor Cappellano Maggiore. A tutte queste cose, comechè lesive alla verità, ch' io difendo, vengo a rendere colla maggior possibile chiarezza la conveniente.

R I S P O S T A .

*Quanto espose a S.M. la Real Camera coll' enunciata consulta de' 20. Novembre 1774, tutto regge a martello nel fatto.*

**R**icordiamci di quanto ho io cennato nel §. II. del presente Capitolo intorno alla relazione dell' odierno giustissimo Monsignor Cappellano Maggiore sopra i tre differenti ricorsi umiliati a S. M. da Monsignor D. Onofrio Rossi; ricorsi, che furono dal medesimo formati ad oggetto di potersi opportunamente controporre alle due consulte, che gli erano state scritte contra dalla Real Camera di S. Chiara. Sovvengaci ancora, che il secondo memoriale riguardò le sue lamentazioni avanzate al Real Trono contra molti ecclesiastici dell' Isola d' Ischia, i quali cercavano d'infamarlo in diversi Tribunali. Convien dunque, ch' ora si sappia quello, che per rapporto a questo punto rappresentò al Re il suddetto religiosissimo, e non mai abbastanza lodato Monsignor Cappellano Maggiore.

*Disse egli, d' avere veduto nelle molte consulte del suo Antecessore, e nelle diverse risoluzioni della M.S. fatteli osservare in istampa dal detto Vescovo, che non solo gli ecclesiastici secolari, e regolari, ma i laici eziandio dell' Isola d' Ischia abbian dato sempre che fare a costui, chiamandolo ora ad un Tribunale, ed ora ad un altro con pre-*

*pretenzioni diverse. Soggiunse, che lunga cosa sarebbe, e stucchevole l' esporre un per uno tutti i piati, che il medesimo ebbe cogl' Isolani; e che quindi avea stimato di accennare solo i principali, pe' quali fuori di dubbio dovette suscitarfi l'odio di quelli contra il suddetto Prelato. Dopo di avere poi parlato di tutte le imputazioni date al Vescovo da quell' Università dell' Isola, risultanti dalle diligenze del Signor D. Ferdinando de Leon, conchiuse così: Vede quindi la M. V. col Sovrano intendimento suo le TORBIDE INFETTE FONTI, dalle quali derivano in gran parte le imputazioni date a Monsignor Roffi passato Vescovo d' Ischia, traslatato oggi alla Cbiesa di S. Agata de' Goti.*

Ecco quindi perchè il Vescovo declama coll' enunciato suo ricorso contra la consulta della Real Camera, e francamente rafferma non essere ben fatto, che sianfi ridette a S. M. le calunnie, e non le sue Reali Decisioni, colle quali restaron quelle atterrate. Ecco perchè e' dice, che il parere di quella rappresentanza sia fondato sulle false consulte, e non vere fatte dal Cappellano Maggiore, quando esse, ed i pareri dati da tempo in tempo dal defunto santo Prelato, sono tutte concludenti a suo pro, e contestano in ciascun carico le cumulate iniquità de' stessi rei. Ecco in fine, perchè altamente si duole lo stesso Vescovo, che non dovea la Regal Camera formare al Re un carattere cotanto svantaggioso di lui, e dire, ch'egli nudriva idee perniziose, e nocive alla pace, e tranquillità altrui, quando egli, secondo l' enunciata relazione di Monsignor Cappellano Maggiore, era stato per l' opposto sovente travagliato nella Diocesi d' Ischia non solo dagli Ecclesiastici secolari, e regolari, ma da' laici eziandio, che gli avevano dato sempre che fare, chiamandolo ora ad un Tribunale, ed  
ora

( CCHI. )

*ora ad un' altro con pretenzioni diverse, e quando insomma tutte le imputazioni date a lui derivano in gran parte da queste* TORBIDE INFETTE FONTI .

**S** Embrano a primo aspetto in alcun modo ragionevoli coteste lamentazioni del Vescovo; e quindi perchè da ciò niun pregiudizio ne avvenga a quella verità, che mi son' io compromesso di manifestare, e difendere, mi conviene le cose dette nella relazione dell' savissimo Monsignor Cappellano Maggiore a minuto discutere, ed esaminare. Veggiamo dunque da quali fonti la relazione di Monsignor Cappellano Maggiore abbia tratto quel carattere, che si fa degl' Isolani d' Ischia, e quelle inquietudini, che si dicono ormai sofferte da Monsignor Rossi, e vedremo leggiermente d' essere stato in ciò ingannato il Santo Prelato.

**D** Ice in primo luogo la relazione, che nel 1766. ricu-  
tando il Clero secolare, e regolare di pagare al Seminario d' Ischia ciò, che per una particolare tassa stabilita da S. M. C. dovevano, *fu costretto il Vescovo ag-  
gire contro essi*, e che in fine con due Reali Dispacci del dì 8. Marzo, e de' 26. Luglio 1766. furono astretti al pagamento. Che altra consimile determinazione fu fatta contra quell' Università co' dispacci de' 20. Luglio, e de' 10. Ottobre 1771.

Se vorremo noi attendere i Reali Dispacci [1], che si enunciano nella relazione, da questi altro non risulta, se non che il Vescovo chiese al Re con sua rappresentanza il braccio secolare per costringere i debitori laici a pagare questa tassa, e S. M. ne incombenzò il Governadore dell' Isola. Non pare dunque, che da questo primo fatto possa trarsi regolarmente quel carattere, che si è fatto al Re de' Diocesani. Massimamente perchè

---

(1) Fol. 40. O a terg. atti correnti.

( CCIV )

chè nelle carte dell' Archivio della Curia del Cappellano Maggiore si legge giustificata la renitenza de' debitori in non pagare, e veggono liquidati molti carichi del Vescovo intorno al Seminario ; come quì appresso si vedrà .

**I**N secondo luogo rafferma la relazione , che pretesero parimenti i preti d' Ischia di non osservare alcune notificazioni fatte dal detto Prelato proibitive dell' atportazione delle armi, di vestire d'abito di corto, e di colore , e colle quali ingiungevasi loro di dovere assistere al coro, ed alla conferenza de' casi morali. Che i Frati di quell' Isola pretesero anco di non dover' essere soggetti al Vescovo per la visita de' piccioli Conventini. Che dedottisi al Real Trono tutti questi punti, furono essi risolti a favore del detto Prelato colli Reali Dispacci de' 8. Marzo 1766., 13., e 20. febbrajo 1768, 26. Agosto 1769. , e de' 26. Ottobre 1771.

Si leggano non però tutti questi Dispacci [1], e si vedrà, che il Vescovo formò gli editti , che si enunciano nella relazione , e contra i contravventori ci appose pene di sospensione , e pecuniarie . Gli Ecclesiastici non si opposero agli Editti , ma alla qualità delle pene in essi minacciate . S. M. approvò gli editti , e condannò le pene , prescrivendo al Vescovo di comminare la pena di corpo affittiva , e non già pecuniaria , o spirituale contra i contravventori , da eseguirsi dopo di essere stati dichiarati tali *juris ordine servato* , e secondo le leggi del Regno. Ecco dunque, che questi punti non furono risolti tutti a favore del detto Prelato, ma in favore ben vero de' Diocesani .

Per

---

[1] Fol. 47. r. ad 44. Proc. cur.

Per lo punto di dovere il Vescovo visitare i piccoli Conventini de' Regolari dichiarò S. M. col Real Dispaccio de' 8. Marzo 1766. [1], *che non intendea nè accrescere, nè diminuire le facoltà ordinarie o delegate a' Vescovi da S. Canoni, e dalle Pontificie Costituzioni, e che quindi a tenore delle medesime nel Regno ricevute facesse uso legittimo, e canonico della sua Vescovile autorità, e giurisdizione su questo assunto.* Niente dunque fu deciso a favore del Vescovo, perchè l'esenzione accordata a' Frati dalle Costituzioni Pontificie non permettono alle facoltà ordinarie, ovvero delegate a' Vescovi da' S. Canoni il poter' essi visitare i loro Conventi.

**I**N terzo luogo parla la relazione delle Sovrane risoluzioni intorno al baciamento del Vescovo nel giorno del *Pastor bonus*.

I Preti immaginarono essere ciò cosa nuova, ed insolita, non veggendola essi praticare in altre Diocesi; ma subito venerarono ciecamente, com' era del loro dovere, le Sovrane determinazioni di S. M. In questo incontro non però il Vescovo chiamò i Diocesani in giudizio, e non mai essi chiamaron lui con pretese diverse in qualche Tribunale.

**F**inalmente la relazione ripete quello, che in una consulta dell' Antecessore Monsignor Cappellano Maggiore del dì 20. Agosto 1769. fu rappresentato a S. M., cioè, *che in quell' Isola erasi fatta una confederazione tra il Castellano, la Città, il Capitolo, et Clero contra il Vescovo, per cui non credeva egli sicura la sua persona; e quindi, che poteva S. M. degnarsi ordinare*  
al

---

[1] Fol. 44. r. dist. Proc.

( CCVI )

*al Vicario Generale di Napoli come Metropolitano, di chiamarsi alcuni Canonici, ed ecclesiastici di dess' Isola, e fargli obbligare in nome degli altri di obbedire al proprio Pastore, e di guardarsi di usare il menomo oltraggio, o altra offesa pregiudizievole al di lui carattere. E quanto a' laici, che poteasi S. M. degnare di far' uso di que' spedienti, che stimava più propri e convenevoli.*

Sentasi non però il vero fatto, da cui risultò l'esposta relazione del defunto Monsignor Cappellano Maggiore. Mancava Monsignor Rossi da gran tempo dalla sua residenza, come ci mancò anco in appresso fino al tempo, che fu traslatato. E poi fecesi egli grandissimo scrupolo colla rappresentanza de' 17. Settembre 1774, che il Canonico Penitenziere Grimaldi, costretto dall'esposte persecuzioni a dovere stare fuori di residenza, non osservava la residenza medesima. I Diocesani si fecero sentire co' loro ricorsi, chiedendo, che il Vescovo si fosse restituito nella Diocesi. Allora scusandosi egli con sua relazione, propose il pretesto, ch'è non potea ritornare in residenza, perchè in quell' Isola erasi fatta una confederazione tra il Castellano, la Città, il Capitolo, el Clero contro di lui, per cui non credeva egli sicura la sua persona. Cotesta sua rappresentanza fu rimessa al defunto Monsignor Cappellano Maggiore, che avanzò al Real Trono la suddetta relazione de' 12. Agosto 1669., a cui non volle S. M. dare alcuno sfogo, troppo per altro informata di tutti i carichi, che contro di lui erano stati liquidati, e riferiti da un Ministro cotanto esatto, e zelante, quant'è il Signor D. Ferdinando de Leon.

Può darsi artificio maggiore di questo? Il Vescovo per non adempire all'obbligo della residenza finge confederazione tra il Castellano, la Città, il Capitolo, el Clero, per cui era in pericolo la sua persona. Il Re  
in-

( CCVII )

informato de' suoi pretesi , non da ascolto allo spediente suggeritoli dall' Antecessore Monsignor Cappellano Maggiore, ed oggi da questo fatto vuol trarre esso Vescovo argomento della discollezza de' Diocesani, e dell' ingiuste inquietitudini sofferte da lui nel governo della Chiesa d' Ischia ?

Ora se i fonti , da' quali Monsignor Roffi ha cercato far forgere l' esposto carattere de' Diocesani , e le iniquitadini sue , non somministrano quell' idea , che se n' è formata , irragionevoli dovranno fuori di dubbio riputarfi tutte quelle lamentazioni , che su tale appoggio egli ha fatto contra la consulta della Real Camera di S. Chiara de' 20. Novembre 1774. Sentansi non però gli ulteriori suoi lamenti intorno allo dippiù di questa consulta .

**D**Ice egli, d' essere stata ingannata la Real Camera all' ora , che se le fece credere, e rappresentare al Re , che fralle altre inquisizioni risultanti dalle diligenze del lodato Signor D. Ferdinando de Leon compilate di Real ordine contra essolui a ricorso delle Università di quell' Isola , *vi furono diverse oppressioni fatte alli naturali di quel luogo , e molte simonie , ed estorsioni , e spezialmente d' essersi estorti ducati cento al Sacerdote D. Sabato di Costanzo dopo , che fu tenuto carcerato per piu tempo col pretesto di un' omicidio , di cui risultò poi innocente , e di essersi formato un processo falso contra il Sacerdote D. Lorenzo Monti , per cui gli vennero estorti ducati quattordici , oltre di altri processi falsi di pianta fatti fabbricare da quella Curia contra a sacerdoti per estorquere danaro ;* Rimase in ciò ingannata la Regal Camera , dice il Vescovo ; imperciocchè tutto ciò , che nella consulta ella disse al Re d' *inquisizioni*, si riduce a fem-

femplici aécuse degli Ifolani , non mai verificate colle diligenze del Signor D. Ferdinando de Leon, anzi interamente disкарicate colla consulta del defunto Monsignor Cappellano Maggiore, a cui il Re rimise le diligenze, e la relazione di questo Ministro . Premise al Re quel Santo Prelato in sua consulta de' 3. Febbrajo 1769 ( dicea nella Real Camera l' Avvocato di Monsignor Rossi ) *che le pruove fatte dal Commessario di Campagna di quel tempo sulli carichi dati contra il Vescovo , come quelle erano solamente stragiudiziali , per se medesime non bastavano a condannare alcuno, ma soltanto erano indizj ad inquirere ; e molto più , che cotali pruove erano fondate sul detto di testimoni , che deponevano contra un Vescovo , che governava una Diocesi , solita ad inquietare i prodecessori , per essere composta di gente inquieta , e disciola , e da ecclesiastici indisciplinati , che volevano vivere a briglia sciolta . Premise altresì , che le imputazioni suddette aggiravansi , non già a rilasciamento di costumi del Vescovo, ma la maggior parte sopra interesse , per avere la sua Curia esatto danaro in cose , ov' eragli espressamente vietato , o tassato in minor quantità .*

**T**utto l' edificio di coteste stridenti declamazioni del Vescovo sta poggiato assolutamente sulla base della consulta, che si fa apparire registrata nel volume delle minute delle relazioni dell' anno 1769. del defunto Monsignor Cappellano Maggiore. Ma chi potrà assicurarci, che la consulta rimessa a S. M., sia uniforme a quella , che si legge ne' Registri? In questi si vede la medesima gravata, come si è saputo, d' infinite postille, scritte di caratteri diversi. I pareri , che partitamente si leggono dati su i carichi del Vescovo, non si veggono corrispondere all' imputazioni, alle pruove , ed allo spirito de' Canoni . Il farsi apparire detto

ivi, ch'essendo le pruove solamente stragiudiziali non producevano, che soltanto indizj ad inquire, non sembra per alcun modo sentimento, che avesse potuto sbilanciarsi dal defunto Monsignor Cappellano Maggiore, a cui era nota la *polizia* del Regno, e la forma, con cui il Principe fa verificare i mancamenti de' Vescovi, e degli altri Ecclesiastici, i quali, appurati stragiudizialmente, inducono la Sovrana giustizia all' uso degli spedienti economici contro di essi. Il volerli detto altresì in quella relazione, che la Diocesi d' Ischia era composta di gente inquieta e disciola, solita ad inquietare i Vescovi predecessori, e di Ecclesiastici indisciplinati, che volevano vivere a briglia sciolta, nè anco pare produzione di quel Santo Prelato; imperocchè dagli atti delle diligenze, e dalla relazione del Signor D. Ferdinando de Leon, che il Re aveagli rimesso per esame, e per parere, lungi dal costare tali cose, ne risultava anzi tutto il contrario. Si fa finalmente torto, e torto grandissimo alla santità ed alla nota esemplarità de' costumi del defunto Monsignor Cappellano Maggiore il farsi colà comparire d' aver egli detto, che le imputazioni suddette aggiravansi, non già a rilasciamento de' costumi del Vescovo, ma la maggior parte sopra interesse, per avere la sua Curia esatto danaro in cose, dov' eragli espressamente vietato, o concesso, e tasato in minore quantità; quasicchè il Divino oracolo dell' Apostolo S. Paolo si fosse soltanto ristretto a condannare ne' Vescovi l'impudicizia, e non avesse anco voluto, ch' essi dovessero essere non cupidi di turpe lucro; e quando le imputazioni date a Monsignor Rossi aggiransi anco ad oppressioni, a simonie, a falsità. Tutte queste incongruenze, che si veggono nella relazione es-

O

sten.

Stante ora ne' registri del defunto Monsignor Cappellano Maggiore fanno in qualche modo sospettare, che la consulta rimessa a S. M. fosse tutta diversa da quella, che rimase, e che presentemente si vede ne' registri; e quindi con formale istanza dimandarono alla Real Camera di S. Chiara il Canonico Grimaldi, el Prete di Meglio, che si fosse chiesta a S. M. l'originale consulta del defunto Monsignor Cappellano Maggiore, per accertarsi la medesima de' veri sentimenti umiliati al Sovrano da quel Santo Prelato su le inquisizioni del passato Vescovo d' Ischia ovvero, che si fossero chiesti gli atti originali delle diligenze per esaminarli in questo rincontro. La Real Camera giudicò regolare questa dimanda, e con sua rappresentanza avendone fatta la richiesta, trovansi in risulta della medesima rimessi da S. M. con Real Carta spedita per lo canale della Segreteria dell' Ecclesiastico in data de' 18. di questo mese di Maggio gli atti compilati dall' antecessore Commissario di Campagna Signor D. Ferdinando de Leon, con ordine, ch' essa Real Camera ne facesse l'uso, che convenga.

Ora dopo ciò io dico, che qualunque possa essere il dubbio, che s' incontra sulla lealtà della suddetta consulta, non avendo fin' ora S. M. approvato que' tali pareri, che sopra ciascun capo d' inquisizione di Monsignor Rossi si vogliono dati dal defunto Monsignor Cappellano Maggiore, non potrà mai formare stato nella causa una tale consulta, perchè può il Re non uniformarsi a que' tali pareri, ed in vista de' carichi, e delle pruove diversamente risolvere. Avendo quindi S. M. rimessi alla Real Camera i suddetti processi originali, perchè ne faccia l'uso, che convenga, non sarà improprio; anzi necessarissimo io il riputo di dovere esaminare a parte a parte tutti i carichi, che contro lui risultano da queste diligenze. E  
 tan-

( CCXI )

tanto servirà, perchè si veggia, se la Real Camera rimane ingannata allor, che formò la sua consulta de' 20. Novembre 1774, come servirà ben anco a dimostrare, se i carichi restarono nel grado di semplici accuse, ovvero di vere inquisizioni ne' termini di diligenze stragiudiziali, eh' è la forma propria, con cui s' inquisisce contra i Vescovi, per usarsi contra essi degli spedienti di economia. Dopo, che avrò io ciò dimostrato, rimarrà al savissimo discernimento della Real Camera il vedere, se que' pareri, i quali risultano dalla consulta in questione, corrispondano a' carichi, ed alle prove, e se debba darsi ascolto alle tante esaggerazioni del Vescovo, ed a' studiati suoi lamenti.

**INQUISIZIONI DI MONSIGNOR ROSSI, SECONDO RISULTANO DALLE DILIGENZE DI REAL ORDINE COMPILATE DAL SIGNOR D. FERDINANDO DE LEON**

**I. C A R I C O.**

*Editti publicati contra il divieto di S. M.*

**C**Ol Real Dispaccio de' 3. Settembre 1761 diretto a' Deputati contra il Tribunale del S. Offizio si prescrive, che dovendogli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Prelati ordinari del Regno fare Editti, mandati, pistole, lettere pastorali, o istruzioni anche generali pertinenti al governo del Clero delle loro Diocesi, e delle Chiese, non solo non debbano pubblicarle, ma molto meno stamparle, se prima non le abbiano umiliate al Regal Trono, e non ne abbiano impetrato il permesso speciale di S. M.

Contra il disposto, anzi in manifesta contravvenzione di questi Reali ordini il Vescovo diede fuori, e senza il Regal permesso, ed approvazione pubblicò diversi Editti, co' quali vietò più cose a' Sacerdoti, specialmente di non *conversare co' secolari*, di non doverli divertire a' giuochi leciti, di non ritirarsi in casa passata un' ora di notte nell' està, e dopo le due nell' inverno; non tenere donne in casa, se non quelle congiunte fino al secondo grado; non dar sepoltura a' minori, se non avessero adempito al precetto Pasquale nella settimana *in albis*, e che i Parochi dovessero insinuare al Popolo l'osservanza del digiuno quadragesimale, e giusta la forma della Costituzione di Benedetto XIV. dovessero quello istruire sulla sua osservanza. Che dopo ottenute le licenze dal medico spirituale, e temporale, le cause si fossero esaminate da' Deputati da esso Vescovo eletti. E che una tale facoltà affatto non resti accordata a' confessori particolari, alli quali sotto pena di sospensione incarica d' invigilare per l'osservanza (1).

II. C A R I C O.

*Mandati fatti sottoscrivere da' preti in tempo*

**N**El mese di Maggio dell' anno 1769 portatosi il Vescovo per l'Isola d'Ischia in occasione della Visita obbligò forzatamente que' Sacerdoti a' sottoscrivere ~~o sottoscrivere o non sottoscrivere o non sottoscrivere~~ ~~o sottoscrivere o non sottoscrivere o non sottoscrivere~~ (1) *Costa surto e ceduta due editti originali, uno de quali fu ritrovato nell'Archivio della Curia, e l'altro presentato dall' Università del Lacco, e esiste anco dalle deposizioni di più testimoni.*

diversi mandati. Il primo di essi conteneva la proibizione della caccia, e la detenzione delli schioppetti in casa. Il secondo, che ciascuno Sacerdote si fosse istruito tre volte la settimana in casa de' Parrochi sul metodo dell' orazione mentale, e liturgia, ed in ogni venti giorni si fosse conferito in Ischia per essere esaminato, se avea, o no fatto profitto. Il terzo, che ciascuno Sacerdote dovea sottoporsi all' esame ad ogni ordine di esso Vescovo. L' ultimo finalmente contenea la norma della Congregazione de' casi morali per i confessori (1). Nello stesso mese di Maggio, dopo che esso Vescovo fu in Panza, e da quel Clero se gli prestò l' obbedienza, ordinò che que' Sacerdoti si fossero portati in Forio, come praticarono; e quivi obbligati dal medesimo a sottoscrivere i suddetti mandati, ricusarono, scusandosi, che prima di farlo, volevano consigliarsi col loro Prefetto in Panza. Ma egli il Vescovo minacciò loro di carcerazione, onde dalla forza vennero essi costretti ad ubbidire. La stessa minaccia praticò egli a' Sacerdoti del Lacco, a' quali neppure permise di leggere i suddetti mandati (2).

Non ostante, che i Sacerdoti D. Girolamo, e D. Gaetano Napolione, D. Benedetto, e D. Niccolantonio di Meglio di Barano avessero sottoscritto quivi il mandato per la proibizione della caccia, e per la detenzione dello schioppetto in casa, pure dopo quattro giorni nel

---

(1) Il contenuto di tali mandati, oltre di essere depositato da molti Sacerdoti, che li sottoscrissero, rilevava pure dalli stessi mandati originali ritrovati nell' Archivio Vescovile.

(2) Questi fatti vengono rispettivamente depositi dagli stessi Sacerdoti di Panza, e del Lacco.

suddetto mese di Maggio d'ordine del Vescovo dovettero condursi in Ischia, ed ivi dovettero accettare, e sottoscrivere altro mandato di trovarsi pronti ad ogni richiesta del medesimo per l'esame, e che si dovestero comprare il libro morale del P. Liguori (1).

### III. C A R I C O.

*Il Vescovo volle ingerirsi nella fondazione delle Cappellanie Laicali, apponendo patti a favore della sua Curia, con estorsioni di danaro.*

**E**gli il suddetto Vescovo prese ingerenza in tutte le Cappellanie Laicali, e non solamente esigette somme da fondatori di quelle; ma pretese anco di farci apporre patti a favore della sua Curia, siccome rimase partitamente appurato da' seguenti fatti.

Nicola Pezilli di Forio volendo erigere una Cappellania sotto il titolo della Madonna Addolorata coll'annua rendita di ducati 25., manifestò questa sua intenzione al Vescovo, il quale allora trovavasi in quel Casale di Forio per la visita. Quindi il suddetto Prelato fece immediatamente chiamarsi il Notajo Emmanuele Maria Milone, e gl'incaricò di fare la minuta dello strumento, colla prevenzione non però di doverla passare nelle sue mani per osservarla. Tanto eseguì il Notajo, il

---

(1) Tale fatto lo depongono gli stessi quattro Sacerdoti, e D. Benedetto Meglio dice ancora, che quel Vicario Foranco D. Simone Buono gl'insinuò, che per liberarsi dall'incomodo di portarsi in Ischia, avesse cogli altri Sacerdoti unita qualche somma per darla al Vescovo; ciocchè non volle egli fare.

il quale, fatta la minuta, la consegnò al Vescovo; ed egli fece soggiugnerci in essa, che la suddetta Cappellania si fondava colla legittima autorità Ecclesiastica, e da per tutto sottoposta all' autorità dell' Ordinario *pro tempore*. Tale postilla sembrò al Pezzilli di pregiudizio a se, ed a' suoi eredi; e quindi per consiglio del suo savio non fu poi posta nello stromento all' ora, che fu quello stipulato, ed il Vescovo intanto per l' erezione della cennata Cappellania volle sotto pretesto di diritti ducati dieciotto, che gli furono pagati, cioè, ducati dodeci dallo stesso Niccola, e ducati sei dal suo fratello Francesco Pezzilli (1).

In febbrajo 1766. se ne morì D. Stefano Antonio del Deo di Forio, che godeva un legato pio laicale, patronato di sua casa. D. Domenico del Deo volendo investirne di tal legato il figlio D. Carlantonio, il Vescovo si prese ducati 25., li quali furono per conto di lui pagati in Roma dal Padron Gabriele Verde in potere dell' Abbate Bianchi (2).

Volendo i congiunti di Pietro Impagliazza di Panza asse-

(1) Questo pagamento il depongono gli stessi Pezzilli, e tutto il dappiù il raffermano non solo il surriferito Niccola, ma lo stesso Notar Milone, il quale dice, che il Vescovo gli diedò la descritta postilla, ed altre, che non si ricorda, le quali consenevano cose a favore della Curia.

(2) Questo fatto si ha dal detto dello stesso D. Domenico del Deo, di D. Agostino Verde, che fu mezzano nell' affare, e del Cancelliere della Curia. Vi sono gli atti formati sull' assunto, e vi è ancora il ricivo dell' Abbatte Bianchi in piè della lettera, ch' esso D. Agostino Verde in nome di Niccolanzela Castaldi scrive in Roma al marito di costei Pietro Gabriele Verde.

gnare a costui il patrimonio, mentre voleasi incamminare al Sacerdozio, il Vescovo in Gennaio 1767 volle, che si fosse eretto un Benefizio ecclesiastico. Volea per ciò ducati quindici per suoi diritti; ma ad interposizione del Religioso Riformato F. Ludovico da Forio si contentò per ducati dieci, da esigerseli nel conferire gli ordini minori ad esso Pietro, e si obbligò di pagarceli Giuseppe Impagliazzo zio di Pietro. E nella fondazione di cotesto benefizio il Vescovo ci appose apostilla di suo carattere, che nel caso di vacanza, non essendovi Sacerdoti della famiglia, si dovessero celebrare le messe da un Sacerdote approvato dal Vescovo (1).

Per la morte di D. Filippo Garriga di Casamicciola avvenuta nel 1765 vacarono due Benefizj, a quali fu presentato D. Gianfrancesco Manzi. Il Vescovo andiede temporeggiando la spedizione delle Bolle, e l'ordinazione alla prima tonsura di esso Gianfrancesco; ma col pagamento di ducati 4. 20., dati nelle proprie mani del Vescovo, a stenti li venne conferita la prima tonsura. Le Bolle però non furono spedite per danaro, che volea lo stesso Vescovo, non ostanti ducati dieci pa-

ga-

---

(1) Tutto ciò si rileva dalle due minute degli stromenti presentati negli atti, in una delle quali vi sono alcune postille di carattere dello stesso Vescovo, fra le quali vi è quella, che non essendovi sacerdoti della famiglia, si facessero celebrare le messe da un sacerdote approvato dal Vescovo. Tutto il dappiù si contesta dal Norat Giuseppe Maria Sorrentino, da Pietro, e da Giuseppe Impagliazzo, dal Fratre Ludovico da Forio, e dal Cancelliere Meglio.

gatigli per mezzo rispettivamente del Canonico Pascali, e del Cancelliere Meglio (1).  
Nello stesso anno 1765. Nicola d' Abbundo di Forio volle erigere un legato pio, o Cappella laicale per intestarlo al suo figlio Giuseppe Maria. Il Vescovo si prese ducati 6. 18., e ivi fece apporre le postille, che il Benefizio erigevasi coll' autorità Ecclesiastica del Vescovo *pro tempore* dell' Isola, e sua Curia, non soggetto a spoglio della Camera Apostolica, che in quello solo al Vescovo, e la sua Curia avessero avuto ingerenza, e che in caso di litigio, il Vescovo potesse dirimere tutte le controversie future colla sua ordinaria autorità (2).

Nel mese di Dicembre 1766 il Vescovo esigette da D. Liono Zacchi di Calamiciola ducati 18. 70 per dritti della spedizione di due Bolle per l'investitura di un legato pio laicale di dritto patronato di sua Casa (3).  
Nel primo anno ch' esso Monsignor Rossi governò la Chiesa d' Ischia, si fece esibire dalla Congregazione laicale

---

(1) Il presente fatto viene rispettivamente contestato da D. Gaetano Manzi, da D. Odoardo Gomes Cardoso, e dal Cancelliere Meglio, il quale dice ancora, che la suddetta Bolla era da più tempo spedita, ma che il Vescovo non avcala consegnata, perchè voleva più danaro.

(2) Questo fatto viene provato col detto di Nicola d' Abbundo, del Notar Pietro Marrese, e del Cancelliere di Meglio, e colla copia altresì dello strumento esibita negli atti.

(3) Un tale pagamento si depone dallo stesso D. Liono, e dal Cancelliere Meglio, oltre di rilevarsi da una nota di debiti di carattere di costui, riconosciuta anco dal medesimo.

sotto il titolo di S. Maria di Costantinopoli di Testaccio alcuni Privileggi affine di poterli osservare. Richiesto a restituircele, inventò pretesti per aver danari, dicendo di voler' essere riconosciuto dell' incommodo d'averli osservati, e per mezzo di quel suo Vicario Foraneo fece richiedere ducati 25., che non se li vollero dare, nè i Privileggi furono più restituiti (3).

Nel mese di Novembre 1765. dilgustato il Vescovo d' avere il Sacerdote D. Lucantonio Castiglione di Forio preso il possesso d' una sua Cappellania laicale senza l'intelligenza di lui, volle vendicarsene. Prese quindi un pretesto non vero, cioè, che in tempo della visita fatta in Forio nel mese di Giugno di dett' anno, non era stato il detto Sacerdote a prestargli l'obbedienza, quando ciò l'avea quegli praticato. Lo chiamò quindi in sua presenza in Ischia fra il termine di ventiquattr' ore, e nell'ordine spiegò la causa di non essersi presentato nella visita. Ubbidì il Castiglione. Nel primo giorno il Vescovo l' esaminò sopra i Riti della Messa. Indi gli dimandò come avea preso il possesso di detta Cappellania, ed avendo quegli risposto, che gli era stato dato da comparroni con ordine del Signor Delegato della Real Giurisdizione, il Vescovo mosse a questa risposta in collera, minacciando di carcerazione così lo stesso D. Lucantonio, che i comparroni. Lo fece ritornare nel giorno appresso, e lo sospese di messa (2).

Stan-

---

(1) Si deponne da D. Giorgio Napolione, e D. Biase di Jorio Priore, e Cappellano rispettivamente di detta Cappella.

(2) Questi fatti vengono deposti rispettivamente dallo stesso D. Lucantonio, dal Cancelliere Meglio, e da D. Agostino Verde.

Stando intanto trattato in Ischia il riferito D. Lucantonio Castiglione, il sommo Vescovo spedì in Forio il suo Cancelliere a ricavere un'informazione contra il medesimo. Furono esaminati i Sacerdoti D. Andrea Castaldi, e D. Antonio d' Ambra su de' seguenti punti, cioè, se il Castiglione assisteva nella Chiesa, e nella Congregazione de' casi morali. Se era uomo lusingoso, e se alcuna volta era stato carcerato. In seguito di questo informo fu il detto D. Lucantonio giuridicamente esaminato dal Vescovo, se gli se sottoscrivere il suo costituito, e se gli impose voce di non amoversi da Ischia colla stessa sospensione della messa (1).

Nel quarto giorno di tale arresto venne egli liberato dal mandato, e dalla sospensione colla promessa di pagare al Vescovo ducati 12.; e non avendo il Castiglione pronta tal somma, fece viglietto a favore di D. Agostino Verde di pagarli ducati 6. a Dicembre 1765., e la rimanente somma a Maggio 1766., e così fu licenziato, col mandato non però, che ritornando in Forio avesse fatto gli esercizi per cinque giorni, avesse assistito nella Congregazione de' casi morali, avesse fatta la dottrina a' ragazzi, e fosse andato nelle processioni sotto pena di ducati 200., di carcerazione, e di sospensione di messa (2).

Aven-

(1) Tutto ciò viene rispettivamente deposto da' suddetti Castaldi, Ambra, Meglio, e Castiglione.

(2) Viene contestato questo fatto dagli stessi Verde, Castiglione, Meglio, e dal Sacerdote D. Giuseppe Pascale, il quale dice, che assieme col Cancelliere del Vescovo si sottoscrisse per testimoni nel viglietto fatto da D. Lucantonio, chi in tale atto tagnavasi, che avea quello sottoscritto forzato dal Verde.

( CCXX )

Avendo poi il Vescovo prete di primi ducati 16. mila Castiglione non volle pagarli, onde Monsignore in detta fece lo processare *ex officio* d' illecito attacco con Maria Verde sua Nipote, e con altre donne; ma i testimoni esaminati non vollero sottoscrivere le deposizioni per non averci che dire in contrario dell' onore della suddetta Maria Verde, stimata da tutti per donna onesta (1). Per tal fatto il Castiglione ricorse al Re, onde il Vescovo agli 11. Febbrajo di quell' anno 1766. si chiamò il ricorrente, e dopo d' averlo caricato d' ingiurie, e di minacce, dicendo di volerlo far morire in un carcere, gli disse, se contentavasi di ciò, che faceva Francesco Verde per la pendenza di detta Cappellania? Avendo il Castiglione risposto di sì, gli ordinò che si fosse portato dal medesimo, come adempi. In somma si volle dal Castiglione una rinunzia al ricorso come sopra umiliato a S.M., ed al Signor Delegato della Real Giurisdizione, per la cappellania, e di dovere dipendere in tutto dal Vescovo. Ci aderì il Prete, ma non vollero aderirci i compatroni laici (2).

---

IV.

(1) Lo depongono il Castiglione, il Meglio, ed i Sacerdoti D. Giovanni, D. Arcangelo, e D. Salvatore Castaldi.

(2) Questi fatti si depongono dal Castiglione, da Francesco Verde, dal Notaro Emmanuele Milano, da Antonio, e da Girolamo d' Ambra.

IV. C A R I C O

*Il Vescovo ave. esatto somme da ciascuno sacerdote novello per la licenza della celebrazione della prima messa.*

**M** Onsignor Rossi esiggeva, essendo Vescovo d' Ischia, da ciascun Sacerdote novello per la licenza di poter celebrare la prima messa da chi ducati quattro, da chi cinque, e da chi altre somme, e con ispezialità sta pruovato di averli egli esatto.

Da D. Francesco Siano del Lacco nella Pasqua di Resurrezione del 1766. si ricevette ducati quattro per mezzo di D. Agostino Verde per la licenza di potere celebrare la prima messa (1).

Da D. Michelangelo Castaldi di Giovanni di Forio in Giugno 1765. si prese dodeci pallastri per la stessa causa (2).

Da D. Niccola de Nigris per simile licenza nella Pasqua di Resurrezione del 1766. si prese ducati quattro per mezzo del Canonico D. Giuseppe Cesare Pascale (3).

Per tale licenza D. Giovanni Piro di Casamicciola pagò nella

---

(1) Questo fatto si depone da D. Agostino Verde, e da D. Francesco Siano, e lo depongono de fama tutti i sacerdoti del Lacco.

(2) Il Castaldi, e Giovanni padre di costui depongono di veduta il fatto, et sacerdote D. Francesco Zangaglione il rafferma per detto di esso D. Michelangelo.

(3) Lo depongono lo stesso D. Niccola de Nigris, il sacerdote D. Bernardo Manzi, e Giacomantonio Sacchetti per detto di esso D. Niccola.

( CCXXII )

- nella stessa Pasqua di Resurrezione del 1766. ducati 4. per mezzo del Segretario del Vescovo (1).
- Nella Pasqua di Resurrezione del 1767. D. Niccola Colonna per tal causa pagòli carlini venti per mano del Canonico Paschale (2).
- Da D. Vincenzo Garofano per simile licenza si prese il Vescovo nella Pasqua di Resurrezione del 1765. rotola nove di cacio sardisco (3).
- D. Ignazio Coppa di Forio nella Pasqua del 1766. per tale licenza gli pagò per mano del Canonico Pasquale ducati 2. 64. (4).
- D. Lorenzo Monti del Lacco per mano dello stesso Canonico Pascale pagò nel 1767. ducati 4. (5).
- D. Giovanni Piro di Casamicciola, dopocchè fu ordinato al Diaconato, sul riflesso, che dovea in appresso aver bisogno del Vescovo per ascendere al Sacerdozio, per  
mano

---

(1) Viene tutto ciò deposto dallo stesso D. Giovanni Piro, e per detto del medesimo il raffermano Giacomantonio Sacchetti, D. Gian Domenico, e D. Domenico Piro. Francesco Piro padre del sacerdote D. Giovanni dice, che il danaro se lo fece improntare da Nunzio di Crescenzo, e chi esaminato il contesta.

(2) Il depone il Colonna, & ex ore di costui lo raffermano D. Parisio, e D. Niccola Agnese, e D. Gaetano Scotti.

(3) Il contesta lo stesso Garofano, e per detto di lui D. Gaetano Scotti.

(4) Si depone dal Coppa, e di fama pubblica si rafferma da D. Pietro Paolo Furno.

(5) Il pagamento si depone dallo stesso Monti, e dal sacerdote D. Cesare di Siano di veduta, e di fama da sedeci testimoni.

(CCXXIII.)

mano del suo Segretario D. Giovanni di Niccola gli regalò ducati quattro (1).

V. C A R I C O.

*Esazioni fatte dal Vescovo nelle Visite.*

**I**L Vescovo dall'anno 1767. fece quattro visite, che tenne sempre aperte (2).

Allor ch'egli portossi in giro per l'Isola si trattenne nelle case de' suoi corrispondenti, da' quali fu speso con tutta la sua Corte, e nel tempo stesso esigette ancora da ciascuno de' Parrochi ducati 6. per deritto di procura della Visita (3).

Al Convento del Carmine del Lacco cagionò nell'anno 1764. la spesa di ducati 17. per quel tempo, che qui vi si trattenne colle genti di suo servizio in occasione della visita (4).

In occasione della Visita esigette il Vescovo sotto pretesto di deritto di procura in ciascuna volta ducati 12. da'

Go-

---

(1) Si pruova col solo desso del Piro.

(2) Viene deposto da quasi tutti i sacerdoti esaminati, e da' Parocchi ancora.

(3) Lo depongono moltissimi testimoni, e specialmente quei, che l'anno speso, i quali sono D. Vito Antonio Jacono, Antonio Castellaccio, Di Tommaso Pascale, D. Crescenzo di Meglio, e D. Paolo Jacono. I Parocchi depongono il pagamento de' ducati sei da loro fatto al Vescovo per deritti di procura della visita, e di veduta si depone anco ciò dal Cancelliere di Meglio.

(4) Lo depone il Priore, e si ha dalla copia estratta da' libri delle spese giornali del suddetto Convento.

( CCXXIV )

Governatori della Chiesa di S. Maria di Loreto di Forio. Ed in ciascuno mese di Settembre si prese da medesimi Governatori ducati 5. per la licenza del Sagristano di detta Chiesa [1].

VI. G A R I C O.

*Il Vescovo per lucrare maggior danaro conferiva gli ordini minori ad uno ad uno.*

**R**Imase appurato con le diligenze d'averli egli esatto per tal causa le seguenti somme.

D. Stefano del Deo di Forio per la prima tonsura pagò al Vescovo nel 1766. ducati 5., e nel 1767. per lo prim' ordine pagò duc. 4. [2].

Aniello, e Vincenzo Mennella di Casamicciola nel Sabato Santo dell' anno 1766. vennero ordinati di prima tonsura, e dovettero pagare al Vescovo ducati 10. per ciascheduno (3).

Franc

---

[1] Tali pagamenti vengono rispettivamente deposti da Giandomenico Migliaccio, Niccola Pizzilli, Antonio Castellaccio, D. Pietro Paolo Furno, D. Filippo Caruso, Notar Luigi Jacono, e D. Francesco Calise, i quali dicono ancora, che il Vescovo si ha in ogni anno similmente esatti da detta Chiesa altri carlini dodici per le cere. E per lo pagamento de' ducati dodici fatto nelle due prime visite vi esistono i ricivi del Procuratore del Vescovo.

[2] Si depone solamente da D. Domenico del Deo padre di D. Stefano.

(3) Viene deposto dal Cancelliere Meglio, e da Aniello, e Vincenzo Mennella.

( CCXXV )

Francesco Scotti di Domenico della Città d' Ischia nella settimana santa del 1767. per la prima tonsura dovette dare al Vescovo *rotola* sessanta di cacio fino di Sardegna, ducati 4. 05. per diritti dell' istituzione del patrimonio, ducati 5. per gli esercizi, e duc. 1. per diritti di Bolla, forbice e tovaglia, senza che neppure gli avesse consegnato la Bolla [1].

D. Scipione Monti del Lacco per lo permesso di potere suo Fratello Biase Monti vestire la sottana pagò al Vescovo duc. 1. [2].

In Dicembre 1764. Giosepe Impagliazza di Panza pagò al Vescovo ducati quattro per lo semplice permesso accordato al suo Nipote Pietro Impagliazza di poterli vestire di sottana. E nel Sabato Santo di Pasqua di Resurrezione dell' anno 1767. per la prima tonsura conferita al medesimo Pietro pagò ducati 5. [3].

## VII. C A R I C O.

*Il Vescovo permise a' Romiti di questuare mediante danaro esatto da' medesimi.*

FU appurato inoltre colle medesime diligenze, che permettea esso Vescovo a' Romiti di potere questuare per l' Isola, ma con pagamento di danaro, altrimenti si faceva loro lasciare l' abito, come seguì a Fra Stefano Guarnieri, e per le parenti esigeva diritto, avendosi egli esat-

---

[1] Francesco Scotti, et Cancelliere di Meglio confessano questo fatto.

[2] Il dice lo stesso D. Scipione.

[3] Il depongono Giosepe e Pietro Impagliazzo, et Cancelliere Meglio.

( CCXXVI )

esatto da tre Romiti carlini venti (1).

### VIII. C A R I C O

*Il Vescovo senza danaro non permetteva alle donne di potera vestire l'abito di Bizzocchera.*

- S**E verificò inoltre, che Niccola Pezzilli di Forio pagò due zecchini romani per la licenza accordata ad Anna Maria sua figlia di vestire l'abito di Bizzocchera (2).  
D. Salvatore Manieri di Forio pagò carlini diciotto per la sua figlia Grazia (3).  
D. Bernardo Manzi di Cafamicciola ne pagò carlini dieci per sua sorella Colonna (4).

### IX.

---

(1) Questo fatto lo depaiono lo stesso Fra Stefano Guarnieri, il Cancelliere Meglio, e Fra Pasquale Scotti.

(2) Un tale pagamento lo depone lo stesso Pezzilli, e vi sono gli atti fabbricati per tal causa dalla Curia del Vescovo.

(3) Viene deposto dal Manieri, dal Cancelliere Meglio, e da D. Tommaso Antonio Manieri.

(4) Il depaiono il Manzi, el Meglio.

IX. C A R I C O .

*Esazioni, che il Vescovo ha fatto da' Confessori, anco per le pagelle, ed ingiuste processure contra coloro, che non vollero soggettarsi a coteste indoverose contribuzioni.*

**M**onsignor Rossi in tempo che governò la Diocesi d'Ischia esigeva da ciascuno de' Confessori dell'Isola nel Natale carlini cinque per i caponi, ed altrettanta somma nella Pasqua per le ova. Da' Confessori però di Casamicciola, oltre alle descritte somme, esigeva pure nel mese di Settembre altri carlini cinque per le lazarelle. Da alcuni Parrochi nella Pasqua esigeva carlini dieci, e ducent' ova, e nel Natale altrettanta somma, o pure quattro caponi. Da certi altri Parrochi, che hanno minor rendita carlini sette, e mezzo nel Natale, o tre caponi, e nella Pasqua altrettanta somma, o tencinquant' ova: . Allorchè però le ova si vendevano più di un tornese l'uno, così da' Confessori, che da' Parrochi non volea il danaro, ma le ova nelle descritte quantità (1).

Se taluno poi de' Confessori suddetti non corrispondeva  
P 2 pun-

---

(1) Tutto ciò lo depongono, non solo gli stessi Confessori, e' Parrochi dell'Isola, ma moltissimi testimoni interesi sull' assunto, et surriferito Cancelliere Meglio, il quale dice di vantaggio, che il suddetto Vescovo abbia similmente esatto da coloro, che si sono dovuti ordinare o de' quattr' ordini minori, o degli ordini Sagri, nella Pasqua cent' ova per ciascheduno, e nel Natale due caponi.

puntualmente quanto di sopra , esso Vescovo subito li sospendeva di confessione , come specialmente accadde a D. Ciro di Luise , D. Domenico Piro , D. Bernardo Manzi , e D. Michelangelo Monti di Casamicciola , i quali non avendo voluto contribuire al Vescovo le descritte somme , e molto meno le ova , e' caponi , furono perciò a' 14. Aprile dell'anno 1765 d' ordine del medesimo tutti , e quattro sospesi di confessione (1). E per colorire un tale passo , ed affinchè non si fosse detto , che avea sospesi li quattro Sacerdoti per lo motivo , che non avevano voluto corrisponderli le descritte somme , immediatamente fece prendere contra i medesimi l'informazione (2). Contra D. Michelangelo Monti formò processo separato da quello , che nel tempo medesimo ricevè contro li suddetti D. Ciro di Luise , D. Domenico Piro , e D. Bernardo Manzi fu di varj capi di mancanze relative alla loro carica di Confessori , e lo fabbricò con data anteriore alla sospensione . In fatti il Signor Commessario di Campagna trovò l'informazione nell' Archivio Vescovile apparente ricevuta nel mese di Marzo 1765, ma colla data in bianco (3).  
Appajono in detta informazione esaminati tre testimonj , il primo è il Canonico D. Giuseppe Cesare Pascale Rettore del Seminario , il secondo il Sacerdote D. Francescoantonio Monticelli morto in tempo delle diligenze , ed il terzo il Sacerdote D. Filippo Ferraro , tutti di Ca-  
fa-

---

(1) Un tal fatto viene deposto così da' stessi Confessori , che da D. Giuseppe Morgera , e dal Cancelliere Meglio , e da' più Sacerdoti di Casamicciola .

(2) Il rafferma l'anzidetto Cancelliere Meglio .

(3) Viene deposto dal Cancelliere , e costa dagli atti di dett' informazione con la data in bianco .

famicciola ; ma dimandato ed inteso dal Signor D. Ferdinando de Leon Commessario allora generale della Campagna il suddetto D. Filippo Ferraro sul particolare, in cui appare esaminato , raffermd , che giammai era egli stato da chicchesia , e molto meno dal Vescovo domandato, essendoli giunto nuovo, quanto contienti in detta deposizione , che gli fu letta . Riconobbe bensì la sua firma in piè di quella , e disse , che soltanto gli sovveniva , che alcuni giorni dopo la sospensione de' suddetti quattro confessori, portatosi d' ordine del Vescovo in Ischia , quivi nel Palazzo Vescovile sotto altro pretesto firmò un foglio in bianco, che per liberarsi da vessazione sottoscrisse , e crede , che in quel foglio si fosse distesa , e scritta poi la divisata sua deposizione. Nel mentre , che formavansi i descritti processi , che fu dentro il mese di Aprile 1765. D. Giannandrea Luise si condusse dal Vescovo a priegarlo , perchè non avesse molestato D. Ciro suo fratello . Dovette questi presentarsi in Curia , dovette firmare mandato di non giuocare , e di fare gli esercizi , e così li fu conceduta nuovamente la facoltà di confessare ; e dopo d' allora corrispose al Vescovo ne' descritti rispettivi tempi le sopradescritte somme per non essere dal medesimo ulteriormente molestato (1).

D. Domenico Piro dopo alcuni giorni della sospensione fu chiamato in Ischia dal Vescovo , da cui fu esaminato sopra più cose . Se gli fece sottoscrivere un foglio in bianco per doverfisi distendere il cottituto , e ciò con minacce di violenze . Gli fu ingiunto il mandato in casa,

P 3

e do-

---

(1) Tutto questa si depone da D. Ciro , e D. Giannandrea di Luise , ed il mandato suddetto esiste negli atti .

( CCXXX )

e dopo dieci giorni gli fu tolto . Nella visita poi il Vescovo gli restituì la confessione, e dall'ora in poi, per non essere anch' egli ingiustamente vessato, corrispose in detti rispettivi tempi le descritte somme (1). Fu similmente nel tempo stesso chiamato il suddetto D. Bernardo Manzi dal Vescovo in Ischia, il quale lo esaminò, fece parimenti il costituito, accettò il mandato in casa, che gli fu tolto dopo tre giorni, e gli fu restituita la facoltà di confessare, e d' allora anch' egli corrispose al Vescovo ne' descritti tempi le anzidette somme (2).

Il Padre Fr. Tommaso Farace dell' Ordine Carmelitano Priore del Convento del Lacco per non avere voluto nel Natale, e nella Pasqua del 1766 corrispondere al Vescovo, nè i caponi, nè le ova, nè moltomeno in luogo di quelli danaro, fu anch' egli sospeso di confessione: Gli fu poi offerta di nuovo la facoltà di confessare, qualora avesse voluto fare le suddette contribuzioni; questi chiese la ricevuta, che se gli ricusò fare, e perciò continuò a rimanere sospeso (3).

D. Ni-

---

(1) Il depono lo stesso D. Domenico Piro . Nell' informazione esiste il foglio sottoscritto in bianco dal medesimo .

(2) Costa col detto del Manzi, e nell' informazione esiste il costituito di lui.

(3) Tale fatto viene deposto dallo stesso P. Farace, e da molti Sacerdoti del Lacco . Lo depono ancora quel Vicario Foraneo D. Cesare de Siano, e vi è pure la lettera del Vescovo presentata dal Siano, con la quale gl'incarica, che in vista di essa avesse sospeso di confessione sino a nuovo suo ordine detto P. Farace, al quale avesse ordinato di subito portarsi in Ischia per sentire da esso Vescovo il dappiù, e si contesta anco da Bartolommeo Marma.

D. Nicola Genovino di Forio col pagamento di carlini otto fatto al Vescovo non venne sospeso di confessione, come quegli volea fare sotto il pretesto , ch' era troppo giovane ; ma pure fu poi sospeso , perchè nella Pasqua del 1766 non volle fare la solita corrispondenza delle ova , e del danaro (1).

In Maggio dell' anno 1767 il Vescovo dispensò a' Confessori la pagella , per cui ciascuno de' medesimi dovette pagare carlini cinque , e quei , che non vollero pagare tal somma, rimasero assolutamente sospesi , e privati di confessione (2).

I Confessori di Fontana non vollero pagare i carlini cinque , e non fu loro consegnata la pagella ; onde dopo d' allora dovette quel Parroco chiamare , e servirsi in ajuto a poter confessare il Popolo del Sacerdote D. Stefano Jacono di Serrara , il quale portavasi colà due volte il mese (3).

---

(1) Il depono il Genovino , e D. Agostino Verde , il quale consegnò il danaro al Vescovo , e D. Francescantonio Calise.

(2) Questo fatto lo depongono tutti i Sacerdoti , e Confessori d' Ischia , e lo confermano ancora il Cancelliere Meglio , il Canonico D. Giuseppe Cesare Pascale , e D. Agostino Verde , i quali rispettivamente esigettero da' Confessori li carlini cinque d' ordine del Vescovo , in di cui posere li consegnarono .

(3) Il Parroco D. Gaetano Mattera , D. Francesco Trofa , D. Giovanni Mattera , e D. Stefano Jacono contestemente depongono questo fatto .

X. C A R I C O.

*Il Vescovo per lucrare si offeriva spontaneamente di fare funzioni.*

**I**N Forio più volte in quella Madre Chiesa volle celebrare Pontificalmente, per cui pretendendo, che se gli fosse regalato un certo mazzetto di fiori, come nell' Isola non si trovava a comperarlo, egli il Vescovo ne dava uno, che teneva in casa, solito di servire in fare la funzione dell'offerta. Terminata questa, esigeva da' Procuratori di detta Chiesa carlini dieci per lo costo di detti mazzetti, che anch' egli si ripigliava, ed una torcia di cera del peso di una libra (1).

Per avere celebrato Pontificalmente in detta Chiesa nel mese di Novembre 1764., e nel mese di Luglio 1765. ed in Settembre dello stesso anno in occasione della visita si prese il Vescovo duc. 18. 60. (2).

Volea il medesimo Monsignor Rossi nella notte del S. Natale dell' anno 1766. celebrare Pontificalmente nella Chiesa dello Spirito Santo d' Ischia. Que' preti per non caricarsi di spesa il ricusarono, egli in vendetta proibì loro di celebrare in essa Chiesa in quella notte, ma che l' avessero fatto dopo, ch' egli avrebbe terminato  
la

---

(1) *Questo fatto si depone soltanto dal Cancelliere Meglio.*

(2) *Tali pagamenti vengono deposti da Niccola Pezzilli, Giandomenico Migliaccio, D. Lucantonio Milone, e dal Sacerdote D. Pietro Paolo Furno.*

la funzione nella Chiesa di S. Agostino (1).

A' 17. Maggio 1767. voll' egli volontariamente celebrare nella Chiesa del Carmine del Lacco in occasione della festività, che celebravasi in onore di S. Restituta. Terminata la funzione si prese tutte le offerte, che in somma di carlini dieciotto eranfi fatte da' Divoti alla Santa, oltre di una torcia di cera a quattro lumi, e di altre nove candele di cera, ciascuna del peso di un'oncia, le quali erano rimase da quelle dispensate a' Devoti: Le offerte suddette spettavano alla Chiesa, ma egli il Vescovo le volle forzosamente (2).

Nella Parocchiale Chiesa di Casammicciola dovendosi nel mese di Maggio dell' anno 1767. celebrare la festività in onore del glorioso S. Vincenzo Ferreri, fu per ciò chiesto il solito permesso in iscritto al Vescovo, il quale disse, che non occorreva licenza firmata, ma che per sua particolar divozione volea egli assistere in detta festività, maggiormente che in quel giorno dovea essere in Casammicciola. Per evitare la spesa, se gli fece sentire, che non si fosse esso Vescovo incomodato, ma egli si contentò per carlini venti sotto pretesto di  
do-

---

(1) Viene deposto da D. Sabato Manso Sagristano di detta Chiesa, il quale ricevè l'ordina dal Vescovo, e dal Canonico Scotti.

(2) Questo fatto viene deposto di veduta da più testimoni del Lacco. Lo depono inoltre il Priore del detto Convento, il quale dice ancora, che il Vescovo verso un' ora di notte del giorno avanti alla cennata festività mandò il suo Cancelliere per rifare il Trono, che se gli era fatto in detta Chiesa, avendolo voluto un poco più alto, conforme dovette praticarsi a spese dello stesso Convento; e viene anco contestato di veduta dal Cancelliere.

( CCXXXIV )  
doverli pagare la servitù ( 1 ).

## XI. C A R I C O .

*Il surriferito Vescovo nella visita incuteva timori, per far' incasso di danaro .*

**E**gli nell' esserli portato per l' Isola in occasione della visita, incuteva universalmente timore agli Ecclesiastici sotto pretesto di esaminarli; locchè poi non praticava mediante pagamento di danaro.

Il Clero di Forio per liberarsi da questa vessazione pagava al Vescovo carlini venti l' anno; e nell' anno 1764. si prese anco rotola dodeci di carne, la quale d' ordine dello stesso Vescovo fu venduta a grana 13. il rotolo, e se ne introitò egli il prezzo (2). Il Clero del Lacco pagava per la stessa cagione carlini trenta l' anno (3).

## XII.

---

(1) *Questo lo depone D. Giovanni Ferraro, e lo depone pure di udito il sacerdote D. Erasmo de Luise.*

(2) *Questo viene contestato dal suddetto Cancelliere, e dagli Prefetti, e Procuratori pro tempore rispettivamente di desso Clero D. Giosepe Scoppa, D. Salvatore Castaldi, D. Giosepe di Majo, D. Agostino Verde, e D. Pietro Paolo Furno. La carne fu venduta dal Cancelliere al Sacerdote D. Vitantonio Jacono di Serrara, dal quale si contesta.*

(3) *Tutti i Sacerdoti del Lacco, ed il Cancelliere contestano tale pagamento.*

XII. C A R I C O .

*Monsignore Roffi nella visita esiggeva sommi omaggi.*

**E** Gli nell'atto della visita volea essere accompagnato da' Parrochi colla cotta, e colla stola, e dal Clero colla cotta, e croce inalberata, col suono delle campane, e che per istrada si fosse cantato il *Benedictus* (1) -

XIII. C A R I C O .

*Nella visita malmenava i Diocesani.*

**N** El mese di Maggio 1766. portatosi esso Vescovo nel Lacco in occasione della visita, dopo d' avere quella fatta nella Parrocchiale Chiesa, ed il Clero gli prestò l'obbedienza, volle essere dal medesimo, come sopra, processionalmente accompagnato per le altre Chiese.

Il Sacerdote D. Cesare Patalano, terminata la visita nella Chiesa sotto il titolo del SS. Rosario, si levò la cotta. Vedutolo il Vescovo, fu indi d'ordine del medesimo chiamato in sua casa, e quivi in presenza di molti Sacerdoti lo caricò d'ingiurie, lo sospese di messa, e di confessione, e l'ingiunse mandato in casa sotto pena di ducati cento, che poi li fu tolto ad interposizione di Monsignor Volpe Vescovo di Nocera de' Pagani, che trovavasi nel Casale del Lacco (2).

XIV.

---

(1) *Si depone da quasi tutti i testimoni.*

(2) *Questo fatto lo depungono di veduta quindici Sacerdoti del Lacco, lo stesso Cancelliere del Vescovo, ed il Sacerdote Patalano.*

XIV. C A R I C O.

*Altre esazioni indebite fatte dal Vescovo, anco simoniache.*

**E** Gli prendevasi l' affunto di mandare in Roma a spedire quasi tutte le dispense per gli ordinandi al Sacerdozio, ed alcune per i matrimonj, esigendo poi somme alterate per la spesa di quelle, come si verifica per i seguenti fatti.

Nel mese di Aprile 1767. per la dispensa dell' età per D. Cristofaro Morgera di Casamicciola, che il Vescovo fece venire da Roma per essere ordinato al Sacerdozio si prese ducati diciotto, oltre di altri carlini quindici per la spesa del Regio *Execuatur* (1). Simile somma si prese anco lo stesso Vescovo per la medesima causa da D. Niccola Colonna d'Ischia (2).

Nel mese di Novembre dell' anno 1766. se ne morì il Canonico D. Domenico Garofano d'Ischia. Trovavasi allora Monsignor Rossi in questa Capitale. Immediatamente ricevuta la notizia della morte di costui, attento l'impegno, che portava di far succedere a tale Canonico il Sacerdote D. Giuseppe Cesare Pascale, formò l'attestato a favore dello stesso, e con lettera commendatizia da Napoli lo rimise al Cardinale Segretario in Roma (3).

A ca-

---

(1) *Filippo, e D. Cristofaro Morgera, el Cancelliere Meglio depongono questo pagamento.*

(2) *Il dice D. Niccola Colonna.*

(3) *Questo fatto il depone il Cancelliere per detto del Segretario del Vescovo.*

A capo poi di sette, o otto giorni restitutosi il detto Vescovo in Ischia, alcuni di que' Sacerdoti, che concorrevano al Canonicato suddetto, gli presentarono i loro requisiti per riportarne da lui gli attestati. Promise loro il Vescovo di farli, si esigette da ciascuno di essi carlini dodici, e fino a quindici sotto titolo di diritto; e dopo d'averli per più giorni tenuti a bada, non ostante, che di continuo era da quelli assistito, alla fine poi disse, che rimaneva a suo carico di rimettere tali attestati in drittura in Roma all' Abbate D. Paolo Bianchi, da chi si farebbero presentati in Dateria. Questi attestati non furono rimessi mai più in Roma, poichè per effetto del primo attestato venne la *provvista* del Canonicato al Pascali, da cui il Vescovo si prese perciò ducati 300. (1), con rimanere intanto delusi gli altri concorrenti, ed anco corrivi d' avere inutilmente pagato al Vescovo il diritto de' loro attestati.

A' 7. del mese di Gennajo dell' anno 1767. se ne morì il Canonico D. Lionardo Terzuoli d' Ischia. Il Vescovo n' ebbe notizia in atto, che da Casamicciola portavasi in Forio. Da quivi nella sera stessa mandò chiamando il Sacerdote D. Michele Scotti, che stava nella Città, il quale portatosi in Forio, gli promise il Canonicato vacato mediante danaro (2). Lo Scotti si fece impontrare da D. Gaetano Jannucci ducati 130. mediante strumento (3).  
Di-

---

(1) Si depone dalli Sacerdoti D. Parisio, e D. Niccola Agnese, D. Saverio Terzuoli, D. Gaetano Scotti, D. Pangrazio Boccasusi, e dal Cancelliere Meglio.

(2) Il dicono Matteo d' Orta, il Sacerdote D. Ignazio Coppa, el Chierico Cristofaro Castellaccio.

(3) Viene deposto dallo stesso D. Gaetano Jannucci.

Divulgatosi intanto questo fatto per Ischia, niuno di que' sacerdoti concorsero a tale Canonicato per non soggiacere a spesa, e per non essere altra volta burlati dal detto Vescovo (1).

Non ostante però tutto questo, D. Pangrazio Boccafusi se parlò a Monsignore dal Sacerdote D. Giuseppe Morgera di Casammicciola per avere un tale Canonicato. Sulle prime gli fu riposto da esso Prelato, ch'egli trovavasi compromesso con D. Michele Scotti, ma alle premure del Morgera, il quale nel tempo stesso gli se noto cio, che dicevasi intorno alli ducati cento trenta prefissi dal detto Scotti, si spiegò, ch'esso D. Pangrazio non volesse spender danaro, perchè pure se ne sarebbe nella stessa maniera parlato; ma il Vescovo gli rispose, che poco gl'importava la diceria del Volgo, e quindi il Boccafusi poteva liberamente portare danaro, ciocchè costui non volle fare per non incorrere nelle censure [2].

Ottenne intanto il suddetto D. Michele Scotti il descritto Canoncato, ed oltre alli suddetti ducati cento trenta, pagò

---

*Furono presenti all'impronso del danaro D. Antonio de Luca, e Francesco Scotti, i quali dicono, che appena D. Michele Scotti si ricevè li ducati cento trenta, tuttochè sup zio D. Salvatore Scotti gli avesse fatto premura di trattenerli, se ne andò via, dicendo, che l'ora era tarda, ed avea che fare. L'impronso di questo danaro si ha dalla copia dello strumento, e lo contesta Notar Gennaro Cardillo; che lo stipulò.*

(1) Lo depangono il Meglia, D. Parisio, e D. Niccola Agnese, D. Saverio Terzoli, D. Gaetano Scotti, e D. Pancrazio Boccafusi.

(2) Tutto questo viene deposto rispettivamente dagli stessi Morgera, e Boccafusi

( CCXXXIX )

pagò ancora al Vescovo altri ducati venti (1). Non contento esso Vescovo delli ducati cencinquanta, prima di dare il possesso allo Scotti del Canonico, impose al suo Cancelliere Meglio, che avesse richiesto al medesimo altri ducati quindici, che gli spettavano per regalie da esso fatte in Roma, ed in Napoli per tale causa. Lo Scotti rispose alla richiesta, che non teneva altro danaro da pagare, giacchè fino a quel punto avea pagato al Vescovo ducati cencinquanta; onde non poteva far altro, che rinunciarli il Canonico, nulla curandosi del danaro speso. Riportata questa risposta al Vescovo, fece sentire il medesimo allo Scotti per mezzo dello stesso Cancelliere, che quante volte non teneva danaro pronto, potea benissimo fare una ricevuta di ducati quindici in conto delli duc. cinquanta, ch'esso Vescovo annualmente gli pagava per la Cappellania di D. Giuseppe Regine suo zio. D. Michele ricusò, e così senz'altro pagamento ebbe il possesso del suo Canonico (2).

#### XV. C A R I C O.

*Sospensioni indoverosamente fatte a' Confessori.*

**F**U di vantaggio appurato con dette diligenze, che il Vescovo avea fatto alcune sospensioni indoverosamente

---

(1) *Quest' altro pagamento si depone dal Cancelliere, e dalli suddetti Agnese, Terzuoli, Scotti, e Boccafusi de fama, fatto però notorio dallo stesso Canonico Scotti.*

(2) *Un tal fatto lo depone solamente il Cancelliere Meglio.*

( CCXL )

te a' Confessori , e specialmente a D. Vincenzo Monti , a D. Cesare Patalano , a D. Domenico Marona , e a D. Saverio Patalano ; e fu anco appurato , che il suddetto D. Cesare Patalano fu sospeso , perchè il Vescovo lo credette del partito dell' Università del Lacco , e che il Marona , e D. Saverio Patalano erano aderenti di costui (1).

La sospensione di questi Confessori cagionò rumore nel Lacco , onde il Vescovo , per conettare il passo , scrisse sue lettere al Canonico Pascale , ed al Cancelliere , le quali esistono negli atti , di doverli formare processo con data anteriore alla sospensione contra D. Cesare Patalano della mala vita , e costumi ; e che in seguito si fosse spedita contro di quello la citazione *ad informandum* . In questo però il Vescovo fu deluso dal Cancelliere , il quale andiede temporeggiando di formare un tal processo falso , per non illaquearsi la propria coscienza (2).

XVI

---

(1) Viene deposto dal Vicario Foraneo D. Cesare Siano , e da più sacerdoti del Lacco .

(1) Distintamente si depone tutto ciò del Cancelliere Meglio , il quale ave in compruova esibito le lettere originali del Vescovo , e di fama si depone da diversi altri testimonj .

XVI. C A R I C O

*Licenza accordata a' preti per l'asportazione dello schioppo con pagamento di danaro.*

**S**I liquidò colle stesse diligenze, che dopo di avere nel mese di Maggio 1767. i Sacerdoti di Testaccio, Marano, e Moropano sottoscritto il mandato proibitivo della caccia, e della detenzione dell'armi, il Vescovo ad onta degli ordini di S. M., co' quali sta espressamente proibito a tutti i naturali di dett' Isola non solo la detenzione dello schioppo, che della caccia, fingendo, che avea ottenuto il permesso dall'Eccellentissimo Signor Marchese D. Carlo de Marco, mediante il pagamento di carlini cinque per ciascheduno, accordò le licenze di caccia [1].

Q

XVII.

---

[1] Il Cancelliere, D. Benedetto, D. Gioacchino, D. Niccolantonio; e D. Francesco di Meglio, D. Gaetano, e D. Girolamo Napolione, D. Gennaro Jacone di Gennarello, D. Giovanni Agnese, D. Pangrazio Jacone, D. Teodoro Amalfitano, D. Niccola Buono, D. Niccola Giacinto, D. Girolamo Monti, D. Vincenzo; e D. Cesare di Siano, contestano rispettivamente questi fatti.

XVII. C A R I C O

*Nell' esazione de' diritti non si osservava la tassa Innocenziana.*

**N**ella Curia Vescovile d'Ischia nell'esazione de' diritti non si osservava la tassa Innocenziana, avendo il Vescovo fatto esigere quanto gli piaceva [1].

Il Cancelliere più volte prevenne il Vescovo delle pubbliche doglianze intorno a ciò, ma egli rispondeva, che così praticavasi nelle altre Chiese del Regno [2].

Ne' primi tempi del suo governo tenne nella Curia per Vicario Generale D. Giambatista Paternoster, soggetto pieno di onestà, e dottrina; ma dopo dieci mesi, che costui si licenziò, si servì del Canonico D. Domenico d' Oro, vecchio decrepito col titolo di Provicario, il quale solo in tempo dell'assenza del Vescovo

---

[1] *Ciò si ha dal detto concorde del Cancelliere Meglio, e di D. Gaetano Scotti, e da molti fatti di tali esazioni.*

[2] *Il rafferma lo stesso Cancelliere, il quale soggiugne, che il Vescovo non faceva registrare tali esazioni nel libro dello sportolario, e che tutto correva per conto di esso Vescovo, giacchè egli non portava alcun carico di estaglio. Vi ha un decreto del Vescovo in piedi di fede di povertà del Paroco di Barano per Giuseppe Conte di Tabari, perchè fosse esente dal pagamento de' diritti per la spedizione del decreto di matrimonio. Il decreto ordina, che Giuseppe fosse ammesso al pagamento per metà de' diritti spettanti alla Curia colla clausola, che ciò non fosse passato in esempio.*

( CCXLIII )

scovo dava qualche provvidenza, ma in cose di picciolo momento, perchè in tutte le altre cose non poteva dare provvedimento alcuno senza l'intelligenza del medesimo, a cui rimetteva gli atti, e tutte le scritture per sentire la maniera, che doveasi tenere in decidere le differenze. Allora poi, ch' esso Vescovo stava in Ilichia, tutto quello, che occorreva, tutto da lui si faceva, e poi il Canonico d' Oro firmava; nè questi poteva neppure sottoscrivere le licenze di esposizioni, o di Novene senza l' espresso consenso del Vescovo, e qualora le accordava, sapendolo il medesimo, ne nascevano de' disturbi [1].

In fatti accordò il Canonico d' Oro nel mese di Maggio 1767. la licenza della Novena, che in onore di S. Paquale celebrar doveasi nella Chiesa di dritto patronato della famiglia Corbera di Casamicciola. Nel secondo giorno, ch' era principata, lo seppe il Vescovo, e proibì la Novena [2].

---

[1] Tutto questo viene deposto da quasi tutti gli esaminati nelle diligenze, ed anco dal Cancelliere Meglio.

[2] Il depongono il Cancelliere suddetto, D. Giacomo, e D. Filippo Corbera, e D. Salvatore Patano.

XVIII., XIX., XX., e XXI. C A R I C H I

*Dispotismo del Vescovo nelle cose del Seminario. Pessima educazione de' Seminaristi . Esazioni indovose, e contravvenzione a' Sovrani stabilimenti .*

**C**On Real Dispaccio de' 19. Giugno 1762. fu da S. M. frall' altro ordinato , che semprecchè nell' Isola d'Ischia vi fossero soggetti capaci per essere Macstri di quel Seminario, fossero preferiti questi a' forastieri, precedente però esame da farsi avanti al Vescovo coll'assistenza di due Canonici elegendi per suoi Consultori , i più gravi , ed i più vecchi a norma del Concilio Tridentino , o pure di alcun lettore de' Regj studj di Napoli . Che il Vescovo non avesse ordinato altri se non quelli , che dimoravano in Seminario, ed ascritti al servizio delle Chiese, senza giovarsi del vano pretesto di essere poveri . Che non si fossero assegnati altri Chierici al servizio delle Chiese Parrocchiali, quando non fossero stati approvati dalla parte più sana , e più prudentiale del Capitolo : Che , oltre alli quattro Deputati eletti per la materialità , e mantenimento di detto Seminario , il Vescovo ne avesse eletti altri due del Capitolo , per attendere col consiglio di questi al buon regolamento delle scienze , e de' costumi .

Sebbene in seguito di tale Real' ordine furono dal Vescovo antecessore eletti i due Canonici D. Giuseppe Curci , e D. Antonio Grimaldi , i quali in tutto il tempo del suo governo intervennero ne' congressi tenuti per la buona educazione, e disciplina de' Seminaristi ; pure dopo la morte del medesimo il suddetto Monsignor Roffi non

non solamente non fece intervenire in detti congressi i divisati due Canonici , ma senz'alcuno motivo li rimosse da tale carica , ed elesse l' Arciprete Menga , ed il Canonico Mele affine di disporre a tuo modo delle cose dello stesso Seminario (1). Lo stesso Vescovo in contravvenzione del suddetto Real' ordine elesse da se i Maestri per lo Seminario, senzacchè da alcuno fossero stati esaminati , e preferì i forastieri a' naturali dell' Isola , non ostante , che nella stessa vi fosser stati soggetti capaci a tal carica (2). I seminaristi non facevano alcuno profitto nelle lettere , non essendovi chi avesse su i loro andamenti invigilato. Portavansi essi tutto giorno in giro per quell'abitato , alle volte soli , alle volte due , ed alle volte ancora tre . Ritiravansi in Seminario la sera ad ora tarda con iscandalo pubblico, altri vestivano fottana di colore paonazzo , ed altri di colore nero. In tutte le ore del giorno il Seminario era aperto , ed i Seminaristi se ne stavano liberamente nel Cortile conversando con ogni sorta di gente (3). Similmente esso Vescovo contra il disposto nel suddetto Real comando ordinava i Chierici , che dimoravano fuori del Seminario ,

Q 3

e che

---

(1) Il depongono i Canonici D. Giuseppe Curci , e D. Antonio Grimaldi .

(2) Ciò similmente viene deposto da medesimi Canonici Curci , e Grimaldi , e da diversi altri ancora .

(3) Costa dalle deposizioni di veduta delli Sacerdoti D. Francesco Zangaglione , D. Niccola , e D. Vincenzo Onorati , D. Saverio Terzuoli , D. Niccola Colonna , D. Gaetano Scotti , D. Antonio Moraldi , D. Sabato del Vecchio , D. Francesco Terzuoli , D. Pangrazio Boccafusi , D. Pasquale di Meglio , e del Canonico D. Domenico Grimaldi .

( CCXLVI )

e che non erano stati addetti al servizio delle Chiese, da alcuni de' quali esigette ducati nove, da altri dodici, e da altri fino a ducati diciotto; e qualora alcuno di essi Chierici ricusava di pagare, lo stesso Vescovo li minacciava di fargli lasciare l'abito talare; e nel carico s'individuano particolarmente i Chierici, e le somme esatte dal Vescovo. (1)

E similmente si provò colle stesse diligenze l'irregolare, e sordida maniera, con la quale il Vescovo fece le ordinazioni, contravvenendo a' Regali comandi; imperocchè da se, e senza veruna approvazione del Capitolo destinò al servizio delle Chiese Vito del Deo di Forio, Michele Balestrieri di Barano, e Michele Antonio Jacono di Serrara. (2)

XXII.

---

(1) Questo fatto viene deposto da tutti gli esaminati nelle diligenze, i quali vanno individuando i pagamenti per ciò fatti da Antonio Jacono di Serrara, Pietro Scbianno, D. Gennaro d'Acunto, Michele Balestrieri, Antonio di Massa, D. Vincenzo Trofa, D. Antonio Jacono, Francesco Morgera d'Antonio, Giovanni Pezzilli, Bartolommeo Maltese, D. Stefano del Deo, Aniello Buonocore, Antonio Jovane, Vincenzo Mirabello, Francesco Patalamo, Gaetano Verde, Vito del Deo, Vincenzo Agnese, ed altri.

(2) Secondo costa da' decreti originali sottoscritti dal Vescovo, i quali esistono negli atti di tali diligenze.

*Esazioni dagli ordinandi, anco di prima tonsura.*

**D**A ogni Seminarista , che dovea ordinarsi , anco da prima tonsura, esiggeva esso Vescovo indifferentemente carlini due al giorno per tutto il tempo, che facevano gli esercizi nello stesso Seminario , oltre di altri carlini due per la fede di essi (1).

Nella mattina di Sabato Santo 17. Aprile 1767. in atto, ch'esso Vescovo portar doveasi in Chiesa per far l'ordinazione, il Rettore D. Giuseppe Cesare Pascale per parte del medesimo disse al Diacono D. Domenico Conte di Barano , che non potea in quella mattina essere ordinato al Sacerdozio , se prima non pagava ducati 8., si scusò costui di non averli, com'esse trivamente lo era ; alla fine per non attrassarsi nell'ordinazione , li convenne farsi pleggiare per una tal somma dal Canonico D. Giuseppe Curci , mediante la *polizza*, che a questi fece per mano di Notar Gennaro Cardillo d'Ischia (2). Nella stessa mattina dopo che il riferito Diacono D. Domenico Conte fu come sopra pleggiato dal Canonico Curci , nel Palazzo del riferito Vescovo si vestì a circa le ore tredici passate degli abiti sagri per

Q 4

es.

---

(1) *Questo fatto si ha per notorio nell'Isola , e come deposto dalla maggior parte degli esaminati , e da coloro , che hanno fatto simili pagamenti .*

(2) *Il depongono rispettivamente D. Domenico Conte , D. Giuseppe Curci , ed Notaro Gennaro Cardillo .*

( CCXLVIII )

essere ordinato al Sacerdozio , e cogli altri , che anco in quella mattina doveano essere ordinati, si portò processionalmente nella casa dell' Arciprete Menga per accompagnare esso Vescovo , che quivi allora trattenevasi , fino alla Chiesa delle Monache sotto il titolo di S. Maria della Consolazione , nella quale tener dovea l' ordinazione .

Il suddetto Canonico D. Giuseppe Cesare Pascale in avere veduto il Diacono Conte , lo richiese a pagare carlini due per la fede degli esercizj . Rispostoli che non li teneva , ma che ce gli avrebbe in appresso pagati , il medesimo gli replicò dicendo , o che avesse in quel punto pagato , o che subito se ne fosse da colà andato , perchè non potea essere ordinato . Non ostante , che con tutta la sommessione il Conte avesse lo priegato di accordagli la sola dilazione a pagare , pure esso Canonico Pascale con modi improprij ne lo discacciò , e l' obbligò ad andarsene ; e quindi portatosi esso Conte nella Cattedrale vestito tutta via degli stessi abiti sagri , priegò il suddetto Canonico Curci , che con gli altri Sacerdoti faceva in quella la benedizione dell' acqua battesimale , affinchè gli avesse improntato li carlini due chiestili dal suddetto Canonico Pascale , e come quegli non li teneva pronti , li rispose che avesse detto a costui , ch' egli ce gli avrebbe pagati , e che perciò lo avesse fatto ordinare . Ritornato il Diacono Conte dal detto Canonico Pascale , rimase il medesimo contento della parola del Curci , e così fu egli in quella mattina ordinato al Sacerdozio , ed esso Canonico Curci nel giorno appresso pagò al riferito Canonico Pascale le grana venti (1)

XXIII.

---

(1) Di vedura raffermao questo fatto il Conte , il Curci , D. Gaetano Scotti , e D. Niccola Agnese .

*Abuso delle rendite del Seminario.*

**I**L Vescovo da più anni abitò colla sua famiglia in quel Seminario, e propriamente nelle cinque camere, dove abitavano prima i Maestri di quello, facendo rifare le stesse, ed avendo fatte accommodare altre cinque stanze pel comodo di detti Maestri. Fabbricò quasi di nuovo altre stanze per l'abitazione del suo Vicario. Il Refettorio, che prima vi era, lo ridusse in camere, e ne' bassi vi fece costruire il nuovo. In alti bassi vi fece la stalla pe' suoi cavalli, e carcere con una sola piccola finestra a lume ingrediente ovale, larga palmi due, e mezzo, ed alta due e mezzo con tre cancelli, la prima di ferro, ch'è nella parte di dentro, la seconda di genelle materiali distante dalla prima circa mezzo palmo, e la terza quasi immediatamente alla seconda, pure di genelle lavorate fatte a guisa di mustacciolo. La situazione di quest'ultima cancella è in maniera, che impedisce il lume, e luogo di questo carcere è bastantissimamente umido, per essere occupato dalla parte di mezzogiorno da un terrapieno. Nella porta, per la quale si entra, non vi è alcuno finestrino, o buco. Il carcerato non avea altro luogo per trattare colla gente, che per la suddetta finestra, per cui non potea farlo, perchè in niun conto dalla parte di dentro poteasi quegli affacciare, essendo, come sopra angusta, e più angusta la rendono le descritte cancelli. Ben vero non costa d'averlo il Vescovo usato, essendosi nell'occorrenze servito delle carceri del Castello, volendosi che quel carcere spaventevole lo fece egli costruire per in-  
cu-

cutere timore a' Sacerdoti. Fece finalmente effo Vescovo una nuova scala segreta coll' entrata dalla parte della pubblica strada, per la quale si va così nel Quarto, in cui egli vi abitava, come in quello de' Maestri del Seminario (1).

La spesa per lo mantenimento del Vescovo, e per tutti i suoi faceva con danaro del Seminario. La gente di servizio del medesimo mangiava nella stessa mensa, e le stesse pietanze, che mangiavano i Seminaristi, i quali lagnavansi pubblicamente del mangiare, non solo per la poca quantità, ma per la mala qualità di quello, e specialmente per lo pane, ch' era puzzolente, e nero.

Senza il consenso de' Deputati del detto Seminario ammetteva in quello Seminaristi a suo piacere, eleggeva i Maestri, ed assegnava a quelli le paghe contra i stabilimenti di S. M. C. (2).

Con

---

(1) Tutto questo viene deposto dalla maggior parte de' testimoni esaminati, e specialmente con maggior distinzione dalli tre Deputati del detto Seminario, e da Lorenzo Monzi, Domenicantonio di Meglio, e Gennaro Maglione Maestri fabbricatori, i quali riconobbero le fabbriche suddette, ed han detto, che nell' essersi fatto na' bassi del detto Seminario il nuovo refettorio, la stalla, el carcere, a scala segreta, si dovette evacuare un terrapieno di terra forte, per lo quale scavo si debilitarono le mura, onde si dovestero rinforzare da sotto, per cui vi accorse la maggiore spesa.

(2) Questa cose vengono deposte da più testimoni, e con particolarità dalli tre Deputati del Seminario, e da D. Niccola Colonna, e D. Sabato del Vecchio, i qua-

( CCLI )

Con procura de' Deputati del Seminario si prese esso Vescovo a censo da D. Serafina Sperindeo di Napoli ducati 1000., e per lo spazio di otto mesi sospese il Seminario, affine di applicare le rendite di quello ed i suddetti ducati 1000. nelle fabbriche di sopra descritte (1) Riconosciutesi però d' ordine del Signor Commessario della Campagna tutte le furriferite fabbriche, si trovò d' essersi in quelle spesa la somma di ducati 825., cioè, ducati 605. per le fabbriche, e ducati 220. per lo legname; ma l' apprezzo fu fatto raggugliandosi le giornate al Maestro, ed a' manipoli, come soglionfi pagare a' paesani (2). All' incontro la spesa fu minore, perchè il Vescovo si servì di forzati, e disterrati, dando ad alcuni grana tre al giorno, ad altri grana quattro, ad altri grana sei, ed alli due Maestri fabbricatori, all' uno grana venti al giorno, ed all' altro grana dieci (3).

---

Il  
quali essendo stati Seminaristi, dicono d' avere mangiato nella stessa tavola colli servitori di esso Vescovo, conforme vi ha mangiato ancora il Cancelliere, il quale per lo suo servire veniva soltanto speso senz' altra mercede.

(1) Viene deposto con particolarità dagli stessi Deputati, e dal Cancelliere, oltre che viene anco contestato dalla maggior parte de' testimonj esaminati. La sospensione poi del Seminario si prouva da due Editti spediti dal Vescovo.

(2) Lo dicono Lorenzo Monti, Domenicantonio di Meglio, Gennaro Maglione, ed Aniello Santangelo periti, che hanno fatto l' apprezzo.

(3) Costa dal detto di D. Francesco Zangaglione, e di D. Vincenzo Onorati Deputati del Seminario, e da un certificato del Capo della Ciurma di detti forzati.

Il Vescovo nel mese di Dicembre 1766. fece apprezzare da Domenicantonio di Meglio di Barano la maggiore parte delle descritte fabbriche, e questi le valutò in ducati cinquecento, e rotti. Ne formò la relazione, e pria di sottoscriverla la diede ad esso Vescovo. Dopo alcuni giorni dal Segretario del medesimo gli fu esibita detta relazione tutta viziata, ed alterate le summe più di ducati 260., dicendoli, che non andava a dovere, poichè la spesa fatta dal Vescovo era assai più del suo apprezzamento, e quindi volle, ch' esso Domenicantonio l' avesse copiata; ma questi non volle farlo, per non gravare la sua coscienza, nè si è curato, che per tal causa non abbia voluto il Vescovo soddisfarli le sue fatiche (1).

Nell' anno 1765. Aniello Santangelo d' Ischia d' ordine del Vescovo fece in quel Seminario alcune fatiche per la costruzione di porte, finestre, ed altro. Furono valutate per ducati ottanta; ma il Vescovo gli pagò soli ducati 47., e si fece fare il ricivo per l' intera somma (2).

A' 7. del mese di Agosto dell' anno 1767. il Vescovo chiamò in questa Capitale il Cancelliere Meglio, e gli disse che per ismentire l' Università del Lacco, la quale avea esposto a S. M., che i ducati mille, come sopra, presi a censo dalla cennata Serafina Sperindeo l' avea convertiti in proprio uso, e non già per le fabbriche del Seminario, gli mancava solamente lo sfogo di ducati 68. 60., e però lo richiese, che gli avesse fatto il ricivo come quegli, ch' erasi intrigato nelle spe-

---

(1) *Un tal fatto lo depone il suddetto Domenicantonio di Meglio.*

(2) *Il rafferma lo stesso Aniello Santangelo.*

( CCLIII )

spese occorse per tali fabbriche . Quantunque il Cancelliere si fosse scusato col dire , che poi ne sarebbe rimasto egli debitore , pure vi condiscese per avergli esso Vescovo detto , che avrebbe scritto al Canonico D. Giuseppe Celare Pascale di restituirli alcune ricevute di altro danaro , che per le mani di esso Cancelliere erasi per lo stesso effetto speso , col quale poi poteva coprire la suddetta somma di ducati 68. 60. In fatti scrisse il Vescovo al suddetto Rettore Pascale ; ma questi non volle restituire le ricevute (1).

I Deputati del suddetto Seminario richiesero più volte il Vescovo per la reddizione de' conti di quello , ed egli sempre rispose , che se ne sarebbe in appresso parlato , senzacchè detti conti si fossero mai più veduti (2).

#### XXVI., e XXVII. C A R I C H I .

*Il Vescovo non curò le riparazioni necessarie della Cattedrale, e del Palazzo Vescovile, e si appropriò lo spoglio del suo Anceffore.*

**S**Eguita la morte di Monsignor Amati , l' intero spoglio del medesimo fu trasportato in casa del Canonico D. Giuseppe Curci nell' abitato della Città d' Ischia, dove stava più sicuro , che nel Palazzo Vescovile in Campagna . Le robe della Dispensa furono consegnate al Canonico D. Nicola Cardilli , e le chiavi de' bauli

---

(1) Un tale fatto lo depone lo stesso Cancelliere , e vi è ancora la lettera di carattere del Vescovo scritta al Canonico Pascale per la restituzione di detti ricivi .

(2) Il depongono gli stessi Deputati , et Cancelliere Meglio .

li al Canonico D. Antonio Grimaldi.

Nel mese di Dicembre poi dell' anno 1764. il suddetto Monsignor Rossi ne chiese l' esibizione, la quale per intero adempì il detto Canonico Curci alla presenza di altri Canonici, riscontrando in questo mentre esso Vescovo ciascun capo di roba coll' inventario, che teneva nelle mani, e solo si trovarono mancanti due pale picciole di ferro per uso del braciere (1).

Volle il suddetto Vescovo far apprezzare le biancherie, e rame di detto spoglio; ma come l' apprezzamento di quelli non fu di sua soddisfazione, cercò farlo fare ad altri (2).

Dal prezzo pervenendo dal detto spoglio, a tenore della disposizione di Monsignor Amati, dovevansene fare due parti, l' una a' poveri, e l' altra da applicarsi in compra di una Pifide, e Sfera per la Cattedrale. Esso Vescovo però tutto si ritenne, ed appropriò in suo uso (3).

Il Vescovo in tutto il tempo, che ha governato quella Diocesi non ha impiegato alcuna somma in ristaurazione della Chiesa Cattedrale, le fabbriche della qua-

---

(1) Tutto questo il depongono il Canonico Curci, D. Niccola Cardilli, D. Antonio, e D. Domenico Grimaldi, D. Giosuè Mazzella, Pasquale Marrera, Giuseppe, e Niccola Terzuolo, Bartolommeo Ganzino, e D. Pasquale di Meglio, il quale annodò l' intero spoglio.

(2) Il contestano il Meglio, il Marrera, e Domenico Giffone.

(3) Il Canonico D. Niccola Cardilli, D. Antonio Moraldi, D. Francesco Terzuoli, D. Pangrazio Boccafusi, e D. Pasquale di Meglio raffermano questo fatto, e vi è negli atti la copia della disposizione di Monsignor Amati.

quale in più parti avevano bisogno di rifezione per essere lesionate. Il soffitto della Nave di mezzo era tutto marcito di modo, ch'era principiato a cadere, essendo il tetto coll' osatura di esso vecchio, e cadente, e le acque penetravano fino al pavimento. La porta maggiore di detta Chiesa era tutta aperta, e lesionata, Il Palazzo Vescovile attaccato a quella era inabitabile. Non vi erano in detta Chiesa tovaglie per asciugarsi le mani i Sacerdoti, a riserba di tre, delle quali due lacere, ed intervibili. Nel fonte battesimale vi mancava il cocchiarone. In somma la Chiesa mancava di tutto (1).

Monsignor Amati prima di morire comprò molta quantità di legname per accommodare il soffitto, ciocchè non potè fare per la sua morte; ma il Vescovo Rossi, fece altr' uso di detto legname nel Seminario (2).

Il Vescovo sulle prime fece piccole limosine a' poveri, ma poi non ne fece mai più (3).

XXIX.

---

(1) Si rileva dalle deposizioni di Lorenzo Monti Gennaro Maglione, e Domenicantonio di Meglio, periti che fecero la ricognizione di detta Cattedrale, e dalla deposizione ancora di D. Michele Grandinetti Sagristano della stessa Chiesa.

(2) Il Cancelliere rafferma questo fatto.

(3) Lo depongono la maggior parte de' testimoni esaminati nelle diligenze, ed il suddetto Cancelliere, il quale depone ancora de visu, non essere l' elemosina oltrepassata la somma di ducati dieci l' anno. Lo depongono similmente D. Sabbato Scotti, e D. Luca Terzuoli.

XXIX. C A R I C O

*Decime, che il Vescovo si esiggette da' Terronari.*

**I**L Vescovo proibì a' Terronari di vender terrone in giorno festivo; e quindi Pietro Paolo Furno, Pietro Paolo Calise, e Niccola Furno di Forio per esimersi da queste inquietitudini, e dalle minacce di carcerazione, dovettero corrisponderli annui ducati ventiquattro (1).

XXX. C A R I C O.

*Esigge danaro per la licenza di tenerli le scuole aperte.*

**D**Al Maestro di Scuola D. Gio: Piro di Casamicciola la esiggette nel 1767. carlini quindici per la licenza di potere tenere la scuola aperta (2).

XXXI. C A R I C O.

*Ingiusto mandato ingiunto a D. Pasquale Manzi.*

**A**L Chierico D. Pasquale Manzi d'Ischia, che in compagnia di suo Padre portavasi a casa di alcuni suoi congiunti in Casamicciola, fece il Vescovo in Marzo del 1766. ingiugnere mandato di astenersene, e per lo spazio

---

(1) Il depongono gli stessi Furno, e Calise, e negli atti vi è la copia dello strumento.

(2) Si depone dal solo D. Giovanni Piro.

( CCLVII )

zio di un' anno l' osservò . Ce lo tolse poi per interposizione di Notar Luiggi Montemurro con un galante decreto in piedi di ricorso del detto Manzi, dettante ..  
*Attentis supplicatis , ac stante informatione oretenus habita , ne orator damnum patiatur in peragendis licitis negotiis eidem pertinentibus , & ne gravetur in iis exequendis , licentiam imparsimur , non obstante quocunque ordine per nostram Episcopalem Curiam injuncto (1) .*

XXXII . C A R I C O .

*Ingiusta processura contra il Sacerdote D. Sabato di Costanzo , ed estorsione di ducati cento .*

**N**El mese di Luglio dell' anno 1764., essendo stato in tempo di notte ucciso con colpo di schioppo Crescenzo di Costanzo di Moropano , dalla Curia Vescovile se ne voleva reo il Sacerdote D. Sabato di Costanzo a motivo, che il fatto era seguito vicino la sua casa . Stimò costui di spontaneamente presentarsi nella stessa Curia , e fu ristretto nelle carceri di quella Real Fortezza, nelle quali stiede da circa quattro mesi . Portatosi intanto in Ischia Monsignor Rossi , lo pose in libertà, mediante il pagamento di ducati 80, per cui si dovette vendere una selva al suo fratello germano Gioseppe d Costanzo (2) . Nel mese di Dicembre poi dell' anno 1766i  
R fu.

---

(1) Si depone dal Mansi , e vi è il suddetto decreto originale di carattere del Vescovo .

(2) Un tal fatto si ha dal detto di D. Sabato di Costanzo . Lo depone D. Rinaldo Monti , lo rafferma il Cancelliere , e vi è negli atti la copia dello strumento della vendita della Selva .

( CCLVIII )

fu quegli di nuovo carcerato d' ordine del Vescovo per la stessa causa , e ristretto nella medesima Real Fortezza , e dopo quattro mesi nel giorno di Sabato Santo del 1767. fu posto in libertà, mediante altri ducati 20., che ad esso Vescovo si pagarono da Donato Grossi , e per cui prima del maturo dovè vendere a Gaetano Mennella del Lacco il vino mosto del suo Arbusto. (1)

XXXIII. C A R I C O

*Estorsione di ducati otto a D. Aniello Amalfitano .*

**F**Urono estorti nel 1767. a D. Aniello Amalfitano d' Ischia ducati otto , perchè il Vescovo non l' inquietasse per l' incusa di un mandato fattoli da Monsignor Amati , e dopo un mese rivotato , di non accostare nel Casale di Barano per motivo di certo attacco , che qui vi teneva . In fatti col suddetto pagamento di ducati 8. cessò qualunque processura , e qualunque mandato (2).

XXXIV.

---

(1) *Quest' altro fatto lo depongono similmente D. Sabato di Costanzo, il suddetto D. Donato Grossi, che trattò col Vescovo, e pagò il danaro, e dice, che costui pretendea sulle prime ducati 50., il Cancelliere, e Gaetano Mennella, il quale si comprò il vino musto. La carcerazione poi del detto D. Sabato in detti rispettivi tempi si certifica dal Castellano di quella Real Fortezza.*

(2) *Lo depongono lo stesso Amalfitano, e il Cancelliere.*

XXXIV. C A R I C O

*Estorsione di ducati venticinquo al Sacerdote  
D. Giambatista di Meglio.*

**A** Llorà che il suddetto Monsignor Rossi nel mese di Maggio dell'anno 1767. fu in Testaccio in occasione della visita, smaltì, che volea ricevere informazione contra il Sacerdote D. Giambatista di Meglio di colà per certa accusa, che gli era stata fatta da que' naturali in materia di usura. Saputolo il Meglio, si convenne col Vescovo per ducati 25., e non solamente con tale pagamento s'impedì la minacciata informazione; ma se gli fece decreto dal Vescovo ne' seguenti termini -- *Assentis supplicatis, ac verificatis in S. Visitatione per nos, concedimus Oratori omnem facultatem exigendi omnia sua credita, neque indirectè molestari aliqua injusta vexatione, & audiri in omnibus juris ordine servato, remota quacunque molestia indirecta, donec &c. (1)*

XXXV. C A R I C O.

*Estorsione di ducati otto, e grana ottanta a Domenico  
Gifone.*

**N** El 1766. Domenico Gifone di Eorio si casò colla Vedova Lucia Teresa Polito. Il Vescovo sul pretesto, che colla stessa avea quegli avuto copula prima  
R 2 di

---

(1) Si depone dallo stesso D. Giambatista di Meglio, e dal Cancelliere. Vi è negli atti il suddetto decreto originale di carattere del Vescovo.

di sposare , si prese in due volte ducati 8. 80. , oltre il danaro delle fedi , che pagò separatamente ad esso Vescovo , ed oltre ancora di due giornate , che vacò in apprezzare certo rame di esso Vescovo (1) .

## XXXVI. C A R I C O .

*Processo con fogli in bianco sottoscritti da' due testimoni  
contra D. Lorenzo Monti , ed estorsione di ducati  
quassordeci .*

**D** Lorenzo Monti del Lacco nel mese di Dicembre dell' anno 1765. avendo preinteso , che il detto Vescovo stava contro di lui formando un processo , senzacchè però ne avesse potuto indovinare la causa , stimò , per sottrarsi da qualunque vessazione , molto più , ch' era prossima l' ordinazione , ed egli dovea essere ordinato al Sacerdozio , fare ad esso Vescovo parlare dal Canonico Pascale , e ne riportò la risposta , che dovevansi al medesimo Prelato regalare ducati 14. , affinchè non si fosse proseguita l' informazione . In effetti consegnò ad esso Canonico Pascali una tal somma , che fu cavata fuori dal suo Padre Crescenzo Monti , ed in questo modo non si procedè più avanti , nè ricevè egli alcuna molestia (2) .

Per questo carico il Signor Commessario di Campagna trovò nell' Archivio della Curia un processetto formato  
con-

---

(1) *Il depone il solo Domenico Gifone .*

(2) *Tutto ciò viene deposto dallo stesso D. Lorenzo Monti , da suo padre Crescenzo , e da D. Davide Maria Monti , il quale anco parlò col Vescovo a favore di D. Lorenzo .*

( CCLXI )

contro il suddetto D. Lorenzo Monti fu gli andamenti, e costumi dello stesso, ed in quello si veggono tre fogli firmati in bianco dalli testimonj D. Niccola Patalano, D. Vincenzo Monti, e D. Stefano Calise del Lacco.

XXXVII. C A R I C O :

*Estorsione di ducati dieci a D. Giorgio Napolione:*

**T**Ra le altre porte, che sono nella Chiesa di S. Maria delle Grazie di Testaccio, essendovene una, che ha la comunicativa colla casa di D. Giorgio Napolione Cappellano della stessa, il Vescovo nella Visita fatta nel 1765. proibì con decreto il passaggio per detta porta; ma col pagamento di ducati dieci fu tolta da esso Vescovo l'ordinata inibizione (1).

XXXVIII. C A R I C O :

*Ingiusta processura contra il Chierico D. Fabio Bassi per estorquere danaro, anco con violazione delle leggi del Regno.*

**N**El mese di Maggio dell'anno 1767. alla notizia, ch'ebbe il Chierico Benefiziato D. Fabio Bassi, che contro di lui stava esso Vescovo ricevendo informazione del preteso illecito attacco con Marianna d'Arco, si portò dal Cancelliere ad informarsi, se il fatto era vero. Fu assicurato di questa verità, e gli furono richiesti in nome del Vescovo ducati 100. per liberarsi

R 3 da

---

(1) Si depone dal Cancelliere, e dal Napolione.

( CCXLII )

da questa inquietitudine . Non volle il Bassi ascoltare questo progetto , onde dopo otto giorni fu per tal causa carcerato . Gli riuscì di fuggire dal carcere , e il Vescovo gli sequestrò una partita di ducati 15. attinente al suo Benefizio , che se gli corrisponde da D. Sebastiano de Angelis (1) . Intanto essendosi la suddetta Marianna d'Arco querelata del procedimento di quella Curia Vescovile presso del Signor Delegato della Regale Giurisdizione , fu da costui in seguito insinuato al Vescovo, di doverli riferire l'occorrente , prevenendoli , che trattandosi di materia di stupri , o di adulterj , non era permesso nel Regno procedersi *ex officio* senza querela della parte , che abbia legittimo dritto a querelare (2) . Presentatasi al Vescovo questa lettera , non se ne tenne conto , giacchè dopo alcuni giorni si passò all'esame contro il detto Chierico Bassi per tal causa di altri testimonj (3) .

XXXIX.

---

(1) Questo viene rispettivamente deposto da D. Fabio Bassi , dal Cancelliere , e da D. Sebastianc de Angelis .

(2) Negli atti vi è la copia di questa lettera della Delegazione della Regia Giurisdizione .

(3) D. Parisio Agnese , e D. Marco Scialoja depongono di essere stati dopo la lettera Regia esaminati . Angela Esposito , e Francesco de Angelis furono per questa causa chiamati per esaminarsi , ma non vollero obbedire .

( CCLXIII )

XXXIX. C A R I C O.

*Ingiusta carcerazione di D. Giorgio Scala .*

**D** Simone Buono con ordine della Nunziatura fu nell' anno 1766. carcerato ad istanza di D. Gioacchino Prudente per un debito di ducati 250., a cui egli solo trovavasi obbligato. Il Vescovo carcerò anco D. Giorgio Scala, contro di cui nè vi era obbligo, nè ordine; e ciò sul pretesto, che tal debito era comune di essi Buono, e Scala, ed essendo il Buono dipendente del Vescovo, perciò lo Scala soffrì tale violenza. Stiede sette giorni in carcere, e per uscirne dovette dar pleggeria (1).

XL. C A R I C O.

*Appropriazione di ducati trecentrentadue, rilasciati dalla S. Sede alla Cattedrale, ed a poveri .*

**P**ER la morte di Monsignor Amati l' Arcidiacono Calofirti, qual Commessario Apostolico nel tempo della Sede vacante, esigette le rendite di quella Mensa. Portatosi poi Monsignor Rossi in Ischia, volle dal medesimo il conto di tal esazione, e gli fu reso; ma a capo a pochi giorni se sentirli il Vescovo, che il conto non andava bene, perchè l' esazione era stata maggiore. Con questo pretesto esso Monsignor Rossi lo costrinse al pagamento di ducati 332., senza volere

R 4 bo

---

(1) Si depone dallo stesso Scala, e la carcerazione viene certificata dal Castellano di detta Real Fortezza.

( CCLXIV )

bonificare al Calosirri le spese, ed il diritto di esazione, e non ostante, che l'esatto non ascendea a quella maggiore somma. Ma forzato dal Vescovo anco con minacce di carcerazione, dovette sottoscrivere obbligo di pagare la richiesta somma di ducati 332. fra un certo tempo. Elaso questo, non avendo il Calosirto pagato, il Vescovo gl'ingiunse mandato in casa. La madre dell' Arcidiacono ricorse nella Delegazione della Reale Giurisdizione, e fu spedita lettera Regia al Vescovo, che avesse riferito, e che intanto non avesse proceduto; ma il Vescovo in vece di così eseguire, dispose l'arresto del Calosirto, il quale si salvò colla fuga: ma per non andare sempre fuggiasco, gli convenne pagare ad esso Vescovo la somma di ducati 150., e per i rimanenti ducati 183. ne fu rogato lo strumento, col quale il Calosirto assegnò l'annua rendita del suo patrimonio, ed il Vescovo quest'annua rendita l'assegnò a Notar Gaetano Jannucci, da cui si prese ducati 100. a censo. La S. Sede rilasciò al Vescovo la detta somma di ducati 332. per erogarla in beneficio della Cattedrale, ed in sovvenimento de' poveri; cioè egli non praticò, ma tutto si ritenne, ed appropriò in suo uso (1).

XLI.

---

(1) Questo fatto si depone dallo stesso D. Tommaso Calosirto, e dal Cancelliere, e viene contestato dalle due copie degli stromenti passati tra il Vescovo, il Calosirri, ed Jannucci, e dalla copia della lettera della Delegazione della Real Giurisdizione.

Da una lettera poi di Monsignor Nunzio esibita negli atti dall' Università del Lacco si rileva, che a perizione di esso Vescovo la S. Sede gli rilasciò la sovra detta somma per

*Esecuzione data alle carte di Roma senza il Regio Exequatur.*

**I**L Vescovo diede esecuzione a tre Bolle spedite dalla Dateria Romana a favore di D. Giacinto Terzuolo ed Angela Colonna, di Crescenzo di Jorio e di Agnesa Vuolo, e di Crescenzo Mattera ed Anna Maria Jacono per la dispensa de' loro rispettivi gradi senza il Regio *Exequatur* (1).

*Altre circostanze rilevanti verificate colle surriferite diligenze.*

**N**El giorno 16. Agosto 1767. dovette il Cancelliere Meglio condursi in questa Città di Napoli a ritrovare il Vescovo, da cui fu chiamato. Egli li richiese dichiarazione, continente, che il Segretario del Tribunale di Campagna avea con violenza rotta la porta dell' Archivio della sua Curia, e prese si avea alcune

---

*per erogarla in beneficio della Cattedrale, ed in sovvenimento de' poveri. Ciocchè egli non ha praticato, ma tutto si ha ritenuto; secondo lo depongono quasi tutti li testimonj esaminati.*

(1) *Si pruova colla fede negativa della Curia di Monsignor Cappellano Maggiore di non essersi spedito il Regio Exequatur sopra tali Bolle. Esiste all' incontro la Bolla originale a favore di Mattera e Jacono, e vi sono le fedi del Parroco di essersi contratti gli altri due matrimonj con dispense di Roma.*

( CCLXVI )

ne scritture , nelle quali essendovi certi fogli firmati in bianco da' testimoni, ciò era addivenuto a motivo , ch' esso Cancelliere non avea potuto terminarli per mancanza di tempo , e per molte disgrazie sofferte colla morte di tutt' i suoi . Che la violenza praticata dal detto Segretario era derivata dall' assenza di esso Cancelliere dalla Città d' Ischia , a causa , che essendo stato minacciato da taluni un giorno prima dell' arrivo del Signor Commessario di Campagna nel Lacco , gli era convenuto di allontanarsi per non soggiacere a qualche aggravio , onde la chiave del detto Archivio se l' avea seco portata . Ch' esso Vescovo in tutto il tempo del suo governo gli avea sempre insinuato massime giuste , ed a norma de' Sagri Canoni . Che in compruova di tutto questo avesse dovuto esso Cancelliere fargli una lettera offensiva colla data de' 5. del detto mese di Agosto da Ischia , con cui partecipato gli avesse le suddette minacce , priegandolo a darci provvedimento , giacchè gli conveniva allontanarsi da colà .

Incontrò il Meglio tutto il riparo a fare la dichiarazione , e la lettera , scusandosi col Vescovo , che non poteva asserire cose ideate ed aliene tutte dal vero ; ma come lo minacciò di maltrattamenti , e dubitando ch' effettivamente non gli avesse praticati stando da solo a solo con esso Vescovo in una camera con porte chiuse , fé alla fine di suo carattere la richiesta dichiarazione , e la lettera , ch' esso Vescovo gli dettò nella forma descritta .

Immediatamente calando non però dalla casa del Vescovo , ne fece conquesto col Canonico D. Domenico Grimaldi , che in quel tempo trovavasi in questa Capitale , ed uniti si condussero da pubblico Notaro , e mediante solenne atto giurato ritrattò il Meglio la lettera , e la dichiara-

ra-

razione, allegando d' averle scritte per timore, e forzato dal Vescovo (1).

Rimase parimente appurato con le suddette diligenze, che nel giorno 15. dello stesso mese di Agosto 1767. il Canonico D. Giuseppe Curci, D. Lionardo Castaldi, e D. Giuseppe Cesare Pascale discorrendo avanti l' atrio della Cattedrale d' Ischia sul particolare delle accuse date contra il Vescovo da quell' Università del Lacco, esso D. Lionardo disse al Canonico Pascale, d' aver' egli preinteso, ch' esso Vescovo ne' suoi discarichi avea trall' altro asserito, ch' esso Canonico Pascali, el Cancelliere Meglio unitamente col Vicario erano stati quelli, che avevano commesso quelle mancanze, che si erano a lui imputate. Sorpreso da tale notizia il Canonico Pascali disse, che il Vescovo avea operato male nell' usare di questi discarichi, mentre tutto ciò, ch' egli avea operato, avealo fatto d' ordine di esso Vescovo, di cui conservava un fascio di lettere, e che il Segretario del Tribunale di Campagna avea folamente ritrovate le scritture, che stavano nell' Archivio; ma che se avesse ritrovate le altre, che stavano altrove, avrebbero forse dato altro peso alla processura (2).

In fatti costa, che dentro il suddetto mese di Agosto il riferito Canonico D. Giuseppe Cesare Pascale rimise con tutta riserba a Monsignor Rossi da Ischia in questa Città di Napoli uno sportone della capacità di circa rotola ven-

---

(1) Si depone questo fatto dal Meglio, e di con questo immediato dal Canonico Grimaldi, e v'è negli atti l'atto pubblico giurato protestativo del Meglio.

(2) Si depone tutto ciò dal Canonico D. Giuseppe Curci, e da D. Lionardo Castaldi.

**Q**uesti sono i carichi, che contra il nostro Vescovo risultano dalle diligenze di Real'ordine, come sopra, compilate dal Signor D. Ferdinando de Leon. Ora dopo di essersi veduto, che sussistano cotesse inquisizioni, varranno più tutte quelle declamazioni, che per parte sua si sono fatte contra la consulta della Real Camera de' 20. Novembre 1774? Potrà più egli dire d'essere stata quella ingannata allora, che se le fece credere, e rappresentare al Re, che fra le altre inquisizioni risultanti dalle furriferate diligenze *vi furono diverse oppressioni fatte alli naturali di quel luogo, e molte simonie, ed estorsioni, e spezialmente, d'esserfi estorti ducati cento al Sacerdote D. Sabato di Costanzo dopo, che fu tenuto carcerato per più tempo col pretesto di un'omicidio, di cui risultò poi innocente; e di essersi formato un processo falso contra il Sacerdote D. Lorenzo Monti, per cui gli vennero estorti ducati quattordici, oltre di altri processi falsi di pianta fatti fabbricare da quella Curia contra a' Sacerdoti per estorquere danaro?* Varranno in fine più le sue lamentazioni, che le inquisizioni appostegli con detta consulta, riducansi a semplici accuse degli Isolani non mai verificate con le diligenze, anzi interamente discaricate con la consulta del defunto Monsignor Cappellano Maggiore?

Delle diverse oppressioni, ed estorsioni di danaro, che nella consulta si dissero fatte a' naturali di quel luogo, non

---

(1) Lo depongono il Padron Niccola d' Ambra, el marinaio Pietro Mascolino, i quali dicono ancora, che il Canonico Pascale gle lo consegnò nel Seminario nel quarto, in cui abitava detto Vescovo.

( CGLXIX )

non occorre oggi più dubitarsene dopo, che si è veduto, d'aver egli fatto pubblicare Editti esorbitanti contra il divieto di S. M., co' quali fu proibito frall' altro a' Sacerdoti di non conversare co' secolari, di non darsi sepoltura a' minori, se non avessero adempito al precetto Pasquale nella settimana in Albis, e che intorno al poter far uso de' cibi Pasquali nella quadragesima non bastassero le licenze del medico spirituale, e temporale, ma le cause si fossero esaminate da' Deputati da esso Vescovo eletti, senz'acchè tale facoltà rimanesse accordata a' confessori ordinari, e particolari (1): D'aver egli costretto i preti in tempo della Visita a sottoscrivere mandati ingiusti senza processo, e senza delitto, con minacce di carcerazione (2): D'esserli egli ingerito nella fondazione delle cappellanie laicali, apponendo patti a favore della sua Curia con estorsioni di danaro, avendosi esatto da Niccola Pizzilli di Forio ducati dieciotto, da D. Stefano Antonio del Deo ducati venticinque, da Gioseppe Impagliazza ducati dieci, altrettanta somma da D. Gianfrancesco Manzi, da Niccola d' Abbundo ducati 6. 18., e da D. Lione Zacchi ducati 18. 70.: D'aver fatto un'ingiusta processura, ed oppressione al Sacerdote D. Lucantonio Castiglione, per aver quegli preso il possesso d'una sua Cappellania laicale senza intelligenza della Curia, ma con ordine della Delegazione della Reale Giurisdizione, e per non avere questi voluto pagarli i ducati dodeci, ch' egli voleva estorquerli (3): D'aver fatte esazioni indebite, ed al-

tera-

---

(1) Carico 1. fac. 211. & 212.

(2) Carico 2. fac. 212. ad 214.

(3) Carico 3. fac. 214. ad 220.

( CCLXX )

terate nelle Visite (1): D' avere permesso a' Romiti di questuare per l' Isola con pagamento di danaro , e quando questi non pagavano , si faceva loro lasciare l' abito , esigendo anco deritti per le patenti (2) : D'aver' esatto danaro dalle donne per lo permesso di poter esse vestire l' abito di Bizzocchere (3) : D' avere nella visita incusso universalmente timore agli ecclesiastici per far incetto di danaro (4) , e di avere in quella voluto esiggere sommi omaggi , col farsi accompagnare per le strade da' Parrochi con la cotta, e con la stola , e dal Clero con la cotta , e croce inalberata, col suono delle campane , e che per istrada si fosse cantato il *Benedictus* (5), e d' avere nella visita malmenato , e trapazzato i Diocesani , come specialmente avvenne al Sacerdote D. Cesare Patalano (6) : D' aver' egli per vendetta , e per motivi ingiusti fatto delle irregolari sospensioni a' Confessori , come signatamente avvenne a' Sacerdoti D. Vincenzo Mauri , D. Cesare , e D. Saverio Patulano , e a D. Domenico Marona , e d' avere tentato , che si formasse processo falso con antedata contra il suddetto D. Cesare Patalano (7) : D' avere , ad onta degli ordini di S. M. , spedito licenze di caccia a' Sacerdoti col pagamento di carlini cinque per ciascheduna licenza (8) : Di non avere osservato la sua Curia nell' esazione de' deritti  
la

- 
- (1) Carico 6. *fac.* 224.
  - (2) Carico 7. *fac.* 225.
  - (3) Carico 8. *fac.* 226.
  - (4) Carico 11. *fac.* 232.
  - (5) Carico 12. *fac.* 233.
  - (6) Carico 13. detta *fac.* 233.
  - (7) Carico 15. *fac.* 239.
  - (8) Carico 16. *fac.* 241.

( CCLXXI )

la tassa Innocenziana, e di avere anzi esatto quello, che più le veniva in grado, senza curarsi esso Vescovo punto nè poco delle pubbliche, e comuni lagnanze, che si facevano intorno a ciò, e con essersi servito per Provicario del Canonico d' Oro vecchio decrepito, a cui neppur permettea fare alcuna cosa, disponendo egli di tutto, fino delle licenze per l' esposizioni, o Novene (1): D' avere disposto a suo modo degli affari di quel Seminario, d' aver data pessima educazione a' Seminaristi, e di avere fatte esazioni gravi, ed indovese, e commesse contravvenzioni a' Reali ordini (2): D' avere fatto abuso delle rendite dello stesso Seminario con appropriazioni a suo beneficio (3): D' averli appropriato lo spoglio del Vescovo suo antecessore, senza curare le riparazioni necessarie della Cattedrale, e del Palazzo Vescovile (4): D' averli esatte le decime da' Terronari con minacce di carcerazione, fino a stabilirne l' esazione con pubblico strumento (5): D' averli esatto danaro per le licenze di tenerli le scuole aperte (6): D' avere fatto ingiugnere ingiusto mandato a D. Pasquale Mansi, che poi gli tolse per interposizione del ~~Notaro Montemurro~~ con un galante decreto (7): D' avere esortiti ducati otto a D. Aniello Amalfitano (8), ducati 25. al Sacerdote D.

Giam-

- 
- (1) Carico 17. *fac.* 242.
  - (2) Carichi 18., 19., 20., e 21. *fac.* 244.
  - (3) Carichi 23., 24., e 25. *fac.* 249.
  - (4) Carichi 26., e 27. *fac.* 253.
  - (5) Carico 29. *fac.* 256.
  - (6) Carico 30. *detta facc.* 256.
  - (7) Carico 31. *fac. suddetta.*
  - (8) Carico 33. *fac.* 258.

( CCLXXII )

Giambatista di Meglio con minaccia di volerlo inquisire di pravità usuraja, per cui esso Vescovo cavò fuori di suo carattere un brillante rescritto, il quale, o autorizza il delitto del prete, o convince il Vescovo della sua concussione (1), altri ducati 8. 80. a Domenico Gifone (2), e ducati dieci a D. Giorgio Napolione (3): D' avere fatta un ingiusta processura contra il Chierico D. Fabio Bassi per estorquerli danaro, anco con violazione delle Leggi del Regno (4): D' avere fatto ingiustamente carcerare il Sacerdote D. Giorgio Scala (5): D' averfi appropriato ducati trentadue, rilasciati dalla S. Sede alla Cattedrale, ed a' poveri (6): e di avere in somma data esecuzione alle carte di Roma senza il Regio *Execuatur*.

Molto meno è da dubitarsi delle molte simonie, commesse dal Vescovo, come nella consulta si raffermd. Non è forse vero d' averfi egli esatto ducati 4. 20. per conferire la prima tonsura al suddetto D. Gianfrancesco Mansi (7)? Sta pur provato con le suddette diligenze, d' averfi egli esatto per la licenza della celebrazione della prima Messa da D. Francesco Siano, da D. Niccola de Nigris, da D. Giovanni Piro, e da D. Lorenzo Monti ducati quattro per cialcheduno, da D. Michelangelo Castaldi di Giovanni dodeci pollastri, carlini venti da D. Niccola Colonna, *rosola* nove di

- 
- (1) Carico 34. fac. 259.
  - (2) Carico 35. fac. *suddetta*
  - (3) Carico 37. facc. 261.
  - (4) Carico 38. fac. *medesima*
  - (5) Carico 39. facc. 263.
  - (6) Carico 40. facc. *citata*.
  - (7) Carico 3. fac. 216., 217.

di cacio sardisco da D. Vincenzo Garofano, e ducati 2. 64. da D. Ignazio Coppa (1). Costa altresì dalle stesse diligenze, d'averli egli esatto da D. Stefano del Deo per conferirgli la prima tonsura, el primo ordine ducati nove, da Vincenzo, e da Aniello Mennella anco per la stessa causa ducati dieci, da Francesco Scotti di Domenico *rosola* 60. di cacio fino di Sardegna per la prima tonsura, oltre altri ducati 10. 50. sotto pretesto di diritti, e da Pietro Impagliazza ducati cinque per la prima tonsura, oltre altri ducati quattro per lo permesso accordatoli di poter vestire di fottana (2). Sono a sufficienza pruvate in questi atti l'esazione, che il Vescovo fece da' Confessori, anco per le pagelle (3). Sta verificato, ch'egli per andare a celebrare pontificalmente nelle Chiese il sacrosanto incruente sacrificio esiggeva offerte in danaro, e si approfittava fin anco di quelle obblazioni, che da' devoti facevanli a' Santi (4). Costa d' avere egli conferiti due Canonicati a' Sacerdoti D. Giuseppe Cesare Pascale, e a D. Michele Scotti per mezzo di danaro, avendosi esatto dal primo ducati 300., e dal secondo ducati 150. (5): e costa finalmente d'averli egli esatto dal Diacono D. Domenico Conte ducati otto per conferirli il sacerdozio (6).

Chè fralle altre inquisizioni finalmente contro lo stesso Monsignor Rossi vi fossero quelle, d' esserli estorti durante...

(1) Carico 430 fac. 221.

(2) Carico 6. fac. 224.

(3) Carico 9. facc. 227.

(4) Carico 10. facc. 232.

(5) Carico 14. fac. 236.

(6) Carico 22. fac. 247.

cati cento al Sacerdote D. Sabato di Costanzo dopo che fu tenuto carcerato per più tempo col pretesto d' un' omicidio, di cui risultò indi innocente (1), e di essersi formato un processo falso contra il Sacerdote D. Lorenzo Monti, per cui gli vennero estorti ducati quattordici (2), oltre di altri processi falsi di pianta fatti fabbricare da quella Curia contra a' Sacerdoti per estorquere danaro (3), ciò è anco pruovatissimo con le medesime diligenze, secondo sopra abbiám veduto. Non pare dunque da tutto ciò, che abbia la Real Camera gravato punto nè poco con l' enunciata sua consulta de' 20. Novembre 1774. il nostro Prelato, nè che abbia ingrandito le cose a suo danno, come nell' obbiezione arditamente si è detto.

**I**L Vescovo avendo saputo d' avere S. M. rimesso alla Real Camera i suddivisati processi di diligenze, si dolse col suo ricorso di non doversi questi attendere, perchè tutte le inquisizioni risultanti da essi furono per lui discaricate con vevolissimi documenti, e furono interamente distrutte con le consulte del defunto Monsignor Cappellano Maggiore; e quindi chiese, che, nel decidersi questa causa, la Real Camera avesse arreso le suddette consulte, e non mai i processi.

Il Canonico Grimaldi all' incontro, el prete di Meglio fecero presenti alla Sovrana giustizia di S. M. con altro ossequioso loro ricorso i giusti sospetti, che cadevano sulle divisate consulte: sospetti, per i quali erano dalla Real Camera chiesti i processi originali; e quindi

---

(1) *Carico 32. fac. 357.*

(2) *Carico 36. fac. 270.*

(3) *Carico 9. facc. 227.*

a' piedi del Re N. S. prestarono essi il consenso di doverli stare alle vere consulte, e non a' processi, qualora si fosse la M. S. compiaciuta di rimetterle originalmente ad esso Supremo Senato. Questi due ricorsi trovansi rimessi alla Real Camera, perchè ne facesse la medesima l' uso, che si conviene nella consulta da' farsi. Dico dunque, che fino a che la Real Camera non avrà pruove sicure della verità delle suddette consulte, del che potrà legiermente accertarsene con chiedere a S. M. le originali, sempre dovrà attendere i processi; impetocchè non ad altro fine furono questi chiesti, ed a lei rimessi dal Padrone, se non perchè caddero i sospetti su le minute delle consulte, che oggi esistono ne' registri del defunto Monsignor Cappellano Maggiore. Si dileguino dunque questi sospetti, vengano le consulte originali, e tuttocchè contenessero esse pareri non ancora risolti, ed approvati, pure si contentano i miei clienti, che ad essi si debba stare; ma fino a che di queste non si avrà certezza, sempre si dovranno attendere i processi, senza tenerli alcun conto delle lamentazioni, che per parte del Vescovo intorno a ciò si fanno.

**D** Ovrei rispondere a taluae altre picciole obbiezioni del Vescovo; ma me ne astengo, tra perchè queste sono di per se stesse di nessuna sussistenza, nè han bisogno del mio ajuto per dimostrarle tali, e tra molto più perchè la cosa andrebbe più a lungo di quello, che contra mia voglia è riuscita nell' aver' io dovuto necessariamente distruggere i tanti equivoci, che a bello studio si erano posti in mezzo per oscurarsi quel vero, che non piaceva al Vescovo che si sapeffe, e che con

fatiga ho dovuto io difendere, ed in mezzo alli tanti ritrovati efficacemente sostenere, e chiarissimamente dimostrare. Lascio dunque senza risposta le altre vanissime sue opposizioni, e vengo finalmente alla

C O N C H I U S I O N E

**D**A quanto largamente ho io fin qui esaminato ne discendono con chiarezza i seguenti incontrastabilissimi fatti. Monsignor D. Onofrio Rossi è caricato di gravissime inquisizioni, verificate tutte con bastante prove per mezzo di stragiudiziali dilucidazioni di Sovrano comando rispettivamente prese dalla Real Camera di S. Chiara, e dal Signor D. Ferdinando de Leon. Ed oltre a queste, risulta egli parimenti reo indubitato del crudelissimo libello famoso, scritto da esso lui a bello studio per ingiuriare atrocemente, non meno Senatori gravissimi, e rispettabilissimi Ministri del Re, che anzi l'intero Senato Supremo della stessa Real Camera con esposti notariamente alieni dal vero, e con espressioni oltremodo temerarie, licenziose, e lesive all'autorità, alla rettitudine, ed alla giustizia di così Augusto Senato.

Per coteste inquisizioni tiene egli contro di se due giudizi criminali per le vie economiche ancora aperti, senzachè avesse conseguito in suo prò alcuna dichiarazione d'innocenza, o di calunnia, che dagli accusatori, per ventura se gli fosse fatta. Sussiste anzi, e regge ancora contro di lui quel parere, che sul fondamento di coteste inquisizioni umiliò a S. M. la Real Camera con la sua consulta de' 20. Novembre 1774, d' essersi, cioè, rilevato, che *indizj urgenti concorrono contro di lui per falsità del processo, e della copia estratta anche falsa*

Ja in' essa Real Camera presentata, unicamente per nocere al Grimaldi, ed al Meglio suoi Diocesani, e che per mezzo di tali falsità erali riuscì di gravemente molestarli, e dispendiarli: e di essersi veduto altresì, tanto per lo diligenza da essa praticate, che per le altre fatte anni sono praticate dal Commessario di Campagna, allora D. Ferdinando de Leon, che questo Prelato nutrisca idee perniziose, e nocive alla pace o tranquillità altrui, praticando ree operazioni, e criminose, e facendo specialmente uso di falsità nella fabbrica de' processi della sua Curia per farli servire a' suoi rei disegni; e che quindi meritando un tale condanna la seria riflessione di S. M. per rendere quieti gl' innocenti sudditi suoi, potea degnarsi di usare contro il detto Vescovo quelli economici spedienti, che in simili ricorsi avea solito praticare la M. S., come gli usò nella persona del Vescovo di Nicastro, non lasciando nel tempo stesso di mira gli altri Ecclesiastici, ch' erano concorsi agli esposti disegni del medesimo Vescovo.

Pendente la Reale risoluzione fu di cotesta consulta, il Vescovo per eludere le Sovrane provvidenze, si procurò la traslazione dalla Chiesa d' Ischia a quella di S. Agata de' Goti, e sulle Bolle di cotesta traslazione chiese nel Regno il Regio Placito. S. M., cui erano note le antecedenti sue inquisizioni, con più Reali Dispacci comandò alla Real Camera, che, tenendo presenti le sue consulte precedenti, informasse col suo parere sul domandato Regio Enequatur. Ben inteso, che il Re Cattolico avea riuocato la raccomandazione fatta per esso Monsignor D. Onofrio Rossi; e con altro Real Dispaccio a ricorso de' miei clienti prescrisse, di dovere parimenti informare sul punto di doversi obbligare il Vescovo al rifacimento de' gravissimi danni, e dell' eccessive spese da essi sofferte per quest' ingiusta, ed annofa persecuzione; cosicchè l' ispezione di essa Real Camera nel rincontro presente è af-

fo-

( CCLXXVIII )

Iolutamente ristretta, e limitata al dovere vedere e consultare il Sovrano, se, attento tutto ciò, ch' ella riferì, e propose coll' antecedente consulta, e tenendo questa presente, possa, e debba accordarsi alle Bolle di questa trasazione il Regio *Execuatur*, senz' attendere le dimande del Vescovo, di doverfi mettere l' antecedente consulta a novello esame,

Massimamente, perchè egli non adduce in sua difesa avverso l' enunciata consulta, che parole vaghe ( dettate dalla più punibile maldicenza, le quali lungi dal discaricarlo da tutte le sue inquisizioni, lo costituiscono reo di nuovo, e più grave delitto ) e studiati possibili, distrutti tutti dall' evidenza, e dalla costanza de' fatti, che gli gridano contra.

La giusta lodevolestima *polizia* del nostro Regno non permette, che a' Vescovi provisti, o traslatati si accordi il Regio Placito su le loro Bolle, quando non concorrano in essi delle peculiari circostanze ed ottime qualità, tantocchè è divenuta oggi una formula invariabile il dirsi nell' impartizione del Regio *Execuatur intuitu personæ, & ob peculiare circumstantias in eodem concurrentes*. Prima dunque che Monsignor Rossi non si purghi dall' enunciate sue inquisizioni, non se ne discarichi nelle debite forme, e non ottenga in suo prò alcuna dichiarazione d' essere innocente, e fino, che reggerà quel carattere, che di lui fece al Sovrano la Real Camera con la surriferita consulta di 20. Novembre 1774., e quel parere, con cui si disse, doverfeli interdire qualunque esercizio di giurisdizione nella Diocesi d' Ichia, in cui era Vescovo all' ora, non potrà mai dirsi, che concorrano in lui delle ottime qualità, e delle peculiari circostanze, per le quali voglia indursi la Real Munificenza del Rè N. S. ad accordargli il dimandato Regio Placito; cosicchè alla dimanda del Regio *Execuatur*

( CCLXXIX )

pur fu le Bolle di coresta sua traslazione resiste direttamente nello stato presente la *polizia* del Regno: si ci oppone la disciplina Ecclesiastica, la quale non vuole, che possa essere ordinato in Vescovo colui, che sta caricato d' avere commessi tanti delitti: nol permette la cura, di cui si è caricato il Sovrano della pace, e quiete de' suoi amatissimi sudditi, a' quali deve procurare un Pastor ottimo: il vietano, oltre a ciò, le leggi civili, le regole di governo, e l' antica costumanza della Chiesa, la quale non ha voluto giammai essere governata, ed amministrata da Vescovi, e da Ecclesiastici, non dico, criminali; ma neppure da quelli, nè quali fosse caduto sospetto alcuno, anco falso di colpa.

Si è veduto finalmente, che debba il Vescovo nello stato presente essere condannato a tutte le spese, ed a tutti i danni cagionati da lui al Canonico Grimaldi, ed al prete di Meglio, così per effetto del suriferito parere della Real Camera, come in esecuzione di ciò, che ha determinato la legge contra colui, che abbia scientemente prodotta in giudizio per nuocere altrui alcuna scrittura falsa.

Per tali cose adunque sono a buona speranza i miei clientoli nella conscienza giustizia della Real Camera di S. Chiara, e de' Signori Configlieri aggiunti, ch' abbian a consultare il Re, di doverli non solamente negare a Monsignor Rossi il Regio *Exequatur* su le Bolle della divisata sua traslazione alla Chiesa di S. Agata de' Goti, ma proporli que' gastighi, che merita la preterita punibile sua condotta: e che nel tempo stesso voglia dire al Sovrano, che debba egli rifare essi miei clienti de' gravissimi danni, e dell' eccessive spese ad essi cagionati con l' esposta annosa, ed ingiusta persecuzione.

De fin. con ciò al mio Ragionamento, protestandomi, che quanto ho scritto contro di esso Vescovo l' ho tratto tutto

tutto da' processi, e l' ho detto, senza ingrandimento, e senza esagerazione, per l'onore del vero assolutamente, e per lo zelo della giustizia. Avrei voluto, el dico con verità, ritrovarlo innocente di tutte quelle colpe, delle quali viene egli caricato dalle carte, che ho dovuto esaminare, e giacchè innocente queste nol vogliono, avrei voluto almeno nascondere agli occhi altrui tutti i suoi mancamenti; ma cotesto giusto mio desiderio è rimasto impedito, e vinto dalla necessità della difesa, che ho dovuto sostenere, dalle circostanze gravi ed interessanti, che accompagnano questa causa, e dalla pubblicità, in cui fino con le Stampe ha voluto metterla prima di me lo stesso Vescovo. Se ho insistito, ed insisto per la giusta pena dovuta alle sue colpe, l' ho fatto, e lo fo non per male, ma per suo, ed altrui bene. Socrate, dopo d' avere con molte ragioni provato esser meglio il patire ingiuria, che farla, soggiugne, l' ingiuriatore essere infelice, ed allora vieppiù, ove vadi impunito; imperciocchè da così fatta infelicità non può liberarsi, che col gastigo. Eccone la ragione. *Qui luit penas, a pravitate anima liberatur*. Le medicine il corpo, e le pene guariscono l' animo. Chi giustamente gastiga, fa cosa buona perchè giusta; e se buona, fa certamente bene al colpevole, che punisce; e se fa bene il Giudice, fa necessariamente bene ancora l' accusatore, in guisa di colui, che conduce al medico lo 'nfermo, affinchè curi il suo male, e gli ritorni la perduta salute. Onde conchiude Socrate, doverli accusare *primo quidem nos ipsos, deinde domesticos, familiaresque, & alios, si quis eorum, qui nobis cari sunt, injurias perpetraverint, ne lateant eorum crimina, sed producantur, unde penas illi persolvant, sanique evadant*. Questa mia condotta, qualunque siasi, se mai dispiacerà al Vescovo, troverà non però appò le persone discrete aperta la via giusta, e ragionevole scusa.

*Francesco Leone Tottola.*

# I N D I C E

De' Capitoli , e de' Paragrafi , che si contengono  
in questo Ragionamento .

## C A P I T O L O I.

**D**elle Diligenze di Sovrano ordine compilate dalla Real Camera di S. Chiara : quali cose sianfi colle medesime appurate : e qual giudizio siasi intorno alle medesime reso a S. M. fac. 6.

§. I. *Narrazione de' fatti.* fac. predetta.

§. II. *Della falsità delle fedi del Cancelliere della Curia d' Ischia D. Pasquale Jovane.* fac. 21.

§. III. *Delle false deposizioni di Paolo Villa, e di Diodato di Palma.* fac. 29.

§. IV. *Della falsità della scrittura, e della sua produzione scientemente fatta in giudizio a danno del Sacerdote di Meglio.* fac. 32.

§. V. *Della nuova falsità di un processetto esibito nella Real Camera.* fac. 39.

§. VI. *Giudizio dato al Re dalla Real Camera su di queste diligenze.* fac. 52.

## C A P I T O L O II.

Si fa parola degli ordini posteriormente alla consulta comunicati da S. M. alla Real Camera di S. Chiara, ed attenti i medesimi, si dimostrerà qual debba essere nel rincontro presente la sua ispezione. fac. 58.

T

CA.

### CAPITOLO III.

Che debba assolutamente negarsi il Regio Exequatur alle Bolle della traslazione, e che di necessità debba condannarsi il Vescovo al rifacimento de' gravissimi danni cagionati al Canonico Grimaldi, ed al prete di Meglio. fac. 64.

§.I. *Qual sia la polizia del Regno nell'interposizione del Regio Exequatur alle Bolle, che ci vengono da Roma di collazione de' Vescovadi, e di traslazione ad altra Chiesa, ovvero di provviste per le vacanze apud Sedem, e per le rinunzie delle dignità, Canonicati, o Benefizj in manibus Pontificis.* fac. 68.

§.II. *Quali debbano essere le principali qualità, e circostanze, che in un Vescovo debbano concorrere, per le quali nel caso di provvista, o di traslazione possa rendersi meritevole della Sovrana Munificenza del Re, ed impetrare il suo Regio Placito.* fac. 76.

§.III. *Se nella persona di Monsignor D. Onofrio Roffi concorrano per ventura queste buone qualità, e circostanze.* fac. 104.

§.IV. *Si additano talune obbiezioni, che intorno a ciò si fanno per parte del Vescovo, e si risponde partitamente.* fac. 114.

§.V. *Si fa parola del nuovo delitto commesso da Monsignor Roffi dopo d' avere esibito nel Regno le Bolle di sua traslazione per impetrare il Regio Exequatur.* fac. 134.

§.VI. *Si dimostra, che il Canonico Grimaldi et Prete di Meglio abbiano giusto dritto d' impedire a Monsignor D. Onofrio Roffi il Regio Exequatur alle Bolle dell' esposta traslazione.* fac. 139.

§.VII. *Il Vescovo deve nello stato presente essere condannato a tutte le spese, ed a tutti i danni cagionati da lui al Canonico Grimaldi, ed al Prete di Meglio.* fac. 144.

CA-

## CAPITOLO IV. ED ULTIMO:

Si risponde partitamente a tutte le obbiezioni del  
Vescovo distruggendosi opportunamente tutt' i  
suoi equivoci. fac. 150.

§. I. Si risponde a tutte le obbiezioni, che da Monsignor D.  
Onofrio Roffe si fanno intorno alle diligenze, ed al proce-  
dimento della Real Camera. fac. 153.

### O B B I E Z I O N E I.

Il Grimaldi ed Meglio accusati, e liquidati rei di falsità,  
non potevano riaccusare il Vescovo. fac. suddetta.

Risposta. fac. predetta.

### O B B I E Z I O N E II.

Prima di procedersi a verificare la falsità della scrittura esi-  
bita nella Real Camera, dovea darsi luogo al Vescovo di  
pruovarla vera. fac. 155.

Risposta. fac. 156.

### O B B I E Z I O N E III.

~~La scrittura riconosciuta falsa, non fu esibita nella Real~~  
Camera dal Vescovo; ma fu falsamente foggata da' pre-  
ti Grimaldi, e Meglio, i quali la surrogarono alla vera  
esibita da lui. fac. 157.

Risposta. fac. 160.

II. Il Canonico Grimaldi ed Sacerdote di Meglio non sono que'  
preti ribaldi, che li caratterizza il Vescovo, e que' rei,  
ch' egli li vuole: e se tali sono comparso fin' ora agli  
occhi della giustizia, e del Mondo, è stata tutta opera  
dell' ingiusta persecuzione dello stesso Vescovo. fac. 179.

III. Si fa sermone di quanto per parte di Monsignor Roffe  
si dice contra le consulte della Real Camera, e contra i

*parevi, che colle medesime vennero umiliati al Re: e si dimostra partitamente, che niuna delle sue obbiezioni possa reggere.* fac. 189.

**O B B I E Z I O N E I.**

*La scrittura, che costituiva il corpo del delitto del Grimaldi, e del Meglio fu sottratta per opera de' stessi ecclesiastici rei: nè la Real Camera si fece carico di ciò nella sua consulta.* detta fac. 189.

**R I S P O S T A.**

*La scrittura fu sottratta per opera della Mensa.* fac. 190.

**O B B I E Z I O N E II.**

*La pruova del delitto di falsità contra i preti è di convizione, e la Real Camera non ne fece alcun caso nella sua consulta de' 28. febbrajo 1774.* fac. 199.

**R I S P O S T A.**

*La Real Camera esaminò il peso di tutta questa pruova, e ne diede minuto conto al Re, da cui fu Sovranamente approvato il suo parere.* fac. 200.

Si avverte, che nella stampa è corso un' errore nell' abba-  
cazione dalla *facc. 203.* in avanti, per essersi replica-  
ta la numerazione dalla *facc. 193.*; e quindi nel  
presente Indice si citerà la foliazione, come  
sta nella stampa.

**O B B I E Z I O N E III.**

*Il Canonico Grimaldi è reo di gravi delitti.* facc. 193.

**R I S P O S T A.**

*Per questi delitti non vi è pruova, e le accuse sono mere produzioni della stessa Mensa.* detta facc. 193.

OB-

O B B I E Z I O N E IV.

*Il parere contenuto nella consulta de' 20. Novembre 1774. è contraddittorio con quello contenuto nella consulta antecedente de' 28. febbrajo dello stesso anno. facc. 197.*

R I S P O S T A.

*Il parere secondo non fu contraddittorio col primo, perchè la Real Camera nel profferirlo ebbe presenti nuovi fatti, e nuove rimarchevolissime pruove contra il Vescovo, che prima non avea ancora acquistate. facc. 198.*

O B B I E Z I O N E V.

*La consulta de' 20. Novembre 1774. ave ingrandite le cose contra il Vescovo rispetto alle diligenze praticate dal Signor D. Ferdinando de Leon, ed intorno alle consulte del defunto Monsignor Cappellano Maggiore. facc. 200.*

R I S P O S T A.

*Quanto espose a S. M. la Real Camera con l'enunciata consulta de' 20. Novembre 1774, tutto regge a martello nel fatto. facc. 201.*

*Inquisizioni di Monsignor Roffi, secondo risultano dalle diligenze di ~~Real ordine~~ ~~compilate dal Signor~~  
D. Ferdinando de Leon.*

I. C A R I C O.

*Editti esorbitanti pubblicati contra il divieto di S.M. facc. 211.*

II. C A R I C O.

*Mandati fatti sottoscrivere da' preti in tempo della visita. facc. 212.*

III. C A R I C O

*Il Vescovo volle ingerirsi nella fondazione delle Cappellanie Laicali, apponendo patti a favore della sua Curia con estorsioni di danaro. facc. 214.*

IV.

IV. C A R I C O.

*Il Vescovo ave esatto somme da ciascuno Sacerdote novello per la licenza della celebrazione della prima messa.* facc. 221.

V. C A R I C O

*Esazioni fatte dal Vescovo nelle visite.* facc. 223.

VI. C A R I C O.

*Il Vescovo per lucrare maggior danaro conferiva gli ordini minori ad uno ad uno.* facc. 224.

VII. C A R I C O.

*Il Vescovo permise a' Romiti di questuare mediante danaro esatto da medesimi.* facc. 225.

VIII. C A R I C O.

*Il Vescovo senza danaro non permisteva alle donne di potere vestire l'abito di Bizzocchere.* facc. 226.

IX. C A R I C O.

*Esazioni, che il Vescovo ha fatto da' Confessori, anco per le pagelle ed ingiuste processure contra coloro, che non vollero soggettarfi a coteste indoverose contribuzioni.* facc. 227.

X. C A R I C O.

*Il Vescovo per lucrare si offeriva spontaneamente di fare funzioni.* facc. 232.

XI. C A R I C O.

*Il sufferrito Vescovo nella Visita incuteva timori per far incetto di danaro* facc. 234.

XII. C A R I C O.

*Monsignor Rossi nella visita volle esiggere sommi omaggi.* facc. 235.

XIII. C A R I C O

*Nella Visita malmenava i Diocesani.* detta fac. 235.

XIV. C A R I C O

*Altre esazione indebite fatte dal Vescovo, anco simonia che.* fac. 236.

XV.

XV. C A R I C O.

*Sospensioni indoverosamente fatte a' Confessori.* fac. 239.

XVI. C A R I C O

*Licenza accordata a' preti per l'asportazione dello scbioppo con pagamento di danaro.* fac. 241.

XVII. C A R I C O

*Nell'esazione de' decritti non si osservava la Tassa Innocenziana.* fac. 242.

XVIII., XIX., XX., e XXI. C A R I C H I

*Dispositivo del Vescovo nelle cose del Seminario. Pessima educazione de' Seminaristi. Esazioni indoverose, e contravvenzione a' Sovrani stabilimenti.* fac. 244.

XXII. C A R I C O

*Esazioni dagli ordinandi, anco di prima tonsura.* fac. 247.

XXIII., XXIV., e XXV. C A R I C H I

*Abuso delle rendite del Seminario.* fac. 249.

XXVI., e XXVII. C A R I C H I

*Il Vescovo non curò le riparazioni necessarie della Cattedrale, e del Palazzo Vescovile, e si appropriò lo spoglio del suo Antecessore.* fac. 253.

Nella Stampa, in vece di seguitarfi il *Carico* 28., si è fatto errore con dirsi *Carico* 29., onde nel presente Indice, per non cagionarsi confusione, si continua col.

XXIX. C A R I C O

*Decime, che il Vescovo si esigette da' Terronari.* fac. 256.

XXX. C A R I C O

*Esigge danaro per la licenza di tenerfi le scuole aperte.* fac. suddetta:

XXXI.

XXXI. C A R I C O  
*Ingiusto mandato ingiunto a D. Pasquale Manzi.* fac. med.

XXXII. C A R I C O  
*Ingiusta processura contra il Sacerdote D. Sabato di Costanzo, ed estorsione di ducati cento.* fac. 257.

XXXIII. C A R I C O  
*Estorsione di ducati otto a D. Aniello Amalfitano.* fac. 258.

XXXIV. C A R I C O  
*Estorsione di ducati 25. al Sacerdote D. Giambatista Meglio.* fac. 259.

XXXV. C A R I C O  
*Estorsione di ducati 8. 80. a Domenico Gifone.* fac. sud.

XXXVI. C A R I C O  
*Processo con fogli in bianco sottoscritti da due testimonj contra D. Lorenzo Monti, ed estorsione di ducati 14.* fac. 260.

XXXVII. C A R I C O  
*Estorsione di ducati dieci a D. Giorgio Napoleone.* fac. 261.

XXXVIII. C A R I C O  
*Ingiusta processura contra il Cbierico D. Fabio Bassi per estorquere danaro, anco violazione delle leggi del Regno.* fac. suddetta.

~~XXXIV. C A R I C O~~  
*Ingiusta carcerazione di D. Giorgio Scala.* fac. 263.

XL. C A R I C O  
*Appropriazione di ducati 332., rilasciati dalla S. Sede alla Cattedrale, ed a' poveri.* fac. suddetta.

XLI. C A R I C O  
*Esecuzione data alle Carte di Roma senza il Regio Exequatur.* fac. 265.

*Altre circostanze rilevanti verificate con le surriferite diligenze.* fac. anzidetta.

*Conchiusione.* fac. 276.

V. A. 1  
1546440